

Materiali su

Il contratto di affidamento fiduciario

1. Riconoscimento di affidamento fiduciario (atto Notaio P. Piana, 23 aprile 2012).....	1
2. Trascrizione relativa all'atto che precede.....	3
3. Cessazione di affidamento fiduciario (atto Notaio P. Piana, 29 maggio 2012).....	6
4. Trascrizione relativa all'atto che precede.....	8
5. Trib. Genova, G.T., 31 dic. 2012: autorizza l'amministratore di sostegno a stipulare un contratto di affidamento fiduciario anche a proprio vantaggio.	10
6. Contratto di cui al decreto che precede (atto Notaio P. Piana, 14 marzo 2013).....	14
7. Trib. Civitavecchia, G.T., 5 dic. 2013: autorizza la stipulazione di un contratto di affidamento fiduciario a vantaggio del beneficiario di amministrazione di sostegno	22
8. Contratto di cui al decreto che precede (atto Notaio N. Raiti, 23 gennaio 2014).....	26
9. Trascrizione relativa al contratto che precede.....	30
10. Trib. Genova, G.T., 30 genn. 2014: autorizza l'amministratore di sostegno a rendere la dichiarazione di voler profittare del contratto di affidamento fiduciario a favore del beneficiario dell'amministrazione di sostegno.....	36
11. Contratto di affidamento fiduciario (atto Notaio M. Caracciolo, 6 maggio 2014).....	42
12. Attribuzione di codice fiscale ad un affidamento fiduciario (da <i>T&AF</i> , 2012, pag. 577) .	60
13. Agenzia delle Entrate – DRE Liguria, 21 febbraio 2011	62
14. Agenzia delle Entrate – DRE Liguria, 23 maggio 2012	65
15. Agenzia delle Entrate – DRE Liguria, 29 maggio 2012	67
16. Agenzia delle Entrate – DRE Liguria, 22 aprile 2014	70
17. R. Accarino, Brevi note in tema di pubblicità del contratto fiduciario (da <i>T&AF</i> , 2012, pag. 682)	88
18. F. Alcaro, Gestioni e affidamenti fiduciari: appunti (poteri, attività e destinazioni) (da <i>Vita not.</i> , 2014, pag. 711).....	91
19. M. Lupoi, Il contratto di affidamento fiduciario (da <i>Riv. not.</i> , 2012, pag. 513).....	101
20. P. Piana, Affidamento fiduciario a tutela di anziani (da <i>T&AF</i> , 2012, pag. 571)	112
21. M. Tonellato, Il contratto di affidamento fiduciario: aspetti innovativi della recente pronuncia del Giudice Tutelare di Genova (da <i>T&AF</i> , 2014, pag. 32)	118

Italia

Riconoscimento di affidamento fiduciario

■ Atto notarile 23 aprile 2012, Rep. N.15598 - Racc. n. 8492

RICONOSCIMENTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

L'anno duemiladodici, addì ventitre del mese di aprile. In Genova, Via Maragliano n. 3/6, nel mio studio.

Davanti a me Dott.ssa PAOLA PIANA, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, alla presenza dei Signori *omissis* intervenuti quali Testimoni noti, idonei e richiesti da me Notaio sono comparsi i Signori:

- G. RENATA, *omissis*;
- P. ROBERTA, *omissis*;
- P. CLAUDIO, *omissis*.

Detti Signori Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMESSO

1. che la Signora G. RENATA, vedova, ha due figli P. CLAUDIO e P. ROBERTA;

2. che P. CLAUDIO e P. ROBERTA con atto a rogito Notaio Raffaella Petraroli di Genova in data 9 Gennaio 1998 Repertorio N.5870, registrato a Genova il 19 Gennaio 1998 al n. 557, trascritto a Genova il 13 Gennaio 1998 al n. 367 del Registro Particolare, hanno acquistato:

a) la casa da terra a tetto sita in Comune di ..., segnata con i Civici Numeri ... di Via P., costituita da ...*omissis*... (il tutto d'ora innanzi "Casa");

3. che l'acquisto della Casa da parte di P. Claudio e P. Roberta avvenne agendo essi quali fiduciari della madre in forza di intese verbali e allora non formalizzate;

4. che G. Renata, P. Claudio e P. Roberta intendono rendere conoscibile ai terzi l'esistenza del contratto di affidamento fiduciario fra essi a suo tempo convenuto e quindi, a tal fine, con il presente atto provvedere formalmente al relativo riconoscimento;

TUTTO CIO' PREMESSO

a far parte integrante e sostanziale del presente atto.

RICONOSCIMENTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

I Signori G. RENATA, P. CLAUDIO e P. ROBERTA dichiarano esistere tra loro fin dal 1° settembre 1997 in forza di intese verbali, un contratto di affidamento fiduciario, (d'ora in avanti "Affidamento") in forza del quale

1. essi G. RENATA (d'ora in avanti "Affidante"), P. CLAUDIO e P. ROBERTA (d'ora in avanti "Affidatari Fiduciari") hanno condiviso un programma consistente nell'acquisto di un immobile da intestare agli Affidatari Fiduciari ma da destinare ad abitazione dell'Affidante e, qualora le rendite dell'Affidante divengano insufficienti per far fronte ai bisogni della stessa relativi alla salute ed al mantenimento di una condizione di vita adeguata, nell'assicurare all'Affidante ogni utile cura medica ed ogni ragionevole intervento al fine del mantenimento di una condizione di vita adeguata (d'ora in avanti il "Programma");

2. l'Affidante irrevocabilmente ha commesso agli Affidatari Fiduciari di realizzare il Programma avvalendosi di un capitale messo a loro disposizione dall'Affidante (d'ora in avanti "Fondo Affidato");

3. gli Affidatari Fiduciari si sono obbligati a realizzare il Programma avvalendosi del Fondo Affidato;

4. è stato stabilito,

a. quale termine finale della durata dell'Affidamento

i. la data in cui l'Affidante dichiara di volervi porre fine;

ii. in mancanza, la data della morte dell'Affidante;

b. che, intervenuto il termine finale della durata dell'Affidamento, il Fondo Affidato, libero da ogni vincolo,

i. se l'Affidamento termini per dichiarazione dell'Affidante di volervi porre fine, sia trasferito all'Affidante o a chi la medesima indichi o, qualora l'Affidante lo richieda, rimanga a P. CLAUDIO e P. ROBERTA;

ii. se l'Affidamento termini per morte dell'Affidante,

l. rimanga a P. CLAUDIO e P. ROBERTA

ll. o sia trasferito a terzi

secondo quanto l'Affidante abbia indicato in vita con atto autentico o con testamento.

PUBBLICITA' IMMOBILIARE

Le parti richiedono che presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Genova in forza del presente atto sia tra-

scritto contro P. CLAUDIO e P. ROBERTA, relativamente alla Casa, il vincolo derivante dall’Affidamento Fiduciario, con piena manleva per il Conservatore precedente.

DICHIARAZIONE DI RILEVANZA FISCALE

Le parti richiedono che al presente atto sia applicata l’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa non comportando trasferimento né costituzione di diritti immobiliari alcuno né prestazioni a contenuto patrimoniale ma mera dichiarazione ricognitiva di fiducia.

I comparenti, preso atto dell’informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione al presente atto.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto quest’atto da me redatto, in gran parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in piccola parte da me manoscritto su sei facciate di questi due fogli, da me letto, presenti i Testimoni, ai Signori Comparenti che, presenti i Testimoni, lo approvano e con i Testimoni e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Italia

Costituzione di vincolo derivante da affidamento fiduciario

■ Ispezione ipotecaria

 **Agenzia del
Territorio**
Ufficio Provinciale di GENOVA
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 26/04/2012 Ora 15:04:37

Pag. 1 - segue

Ispezione Telematica

n. T 353320 del 26/04/2012

Inizio ispezione 26/04/2012 15:04:11

Richiedente BDMNL

Tassa versata € 4,00

Nota di trascrizione

Registro generale n. 12254

Registro particolare n. 9652

Presentazione n. 103 del 26/04/2012

Sezione A - Generalità

Dati relativi al titolo

Descrizione ATTO NOTARILE PUBBLICO
Data 23/04/2012
Notaio PIANA PAOLA
Sede GENOVA (GE)

Numero di repertorio 15598/8492
Codice fiscale PNI PLA 62C44 A052 W

Dati relativi alla convenzione

Specie ATTO TRA VIVI
Descrizione 100 COSTITUZIONE DI VINCOLO DERIVANTE DA AFFIDAMENTO FIDUCIARIO
Voltura catastale automatica NO

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A, sezione B, sezione C

Dati riepilogativi

Unità negoziali 1 Soggetti a favore - Soggetti contro 2

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1

Comune ██████████ (██)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana - Foglio 13
Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO
ECONOMICO

Particella 22 Subalterno 4
Consistenza 7,5 vani

Indirizzo VIA ██████████

N. civico -

Immobile n. 2

Comune ██████████ (██)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana - Foglio 13
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE,
RIMESSE, AUTORIMESSE

Particella 22 Subalterno 1
Consistenza 55 metri quadri

Indirizzo VIA ██████████

N. civico -



Ufficio Provinciale di GENOVA
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 26/04/2012 Ora 15:04:37

Pag. 2 - segue

Ispezione Telematica

n. T 353320 del 26/04/2012

Inizio ispezione 26/04/2012 15:04:11

Richiedente BLDMNL

Tassa versata € 4,00

Nota di trascrizione

Registro generale n. 12254

Registro particolare n. 9652

Presentazione n.103 del 26/04/2012

Immobile n. 3

Comune	[REDACTED] (GE)				
Catasto	TERRENI				
Foglio	13	Particella	3	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO			Consistenza	2 are 70 centiare

Sezione C - Soggetti

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di CONTRO
 Cognome [REDACTED] Nome CLAUDIO
 Nato il [REDACTED] a [REDACTED] (GE)
 Sesso M Codice fiscale [REDACTED]
 Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di -

Soggetto n. 2 In qualità di CONTRO
 Cognome [REDACTED] Nome ROBERTA
 Nata il 04/05/1973 a [REDACTED] (GE)
 Sesso F Codice fiscale [REDACTED]
 Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di -

Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

LE PARTI HANNO PREMesso QUANTO SEGUE: 1. CHE LA SIGNORA [REDACTED] RENATA, VEDOVA, HA DUE FIGLI [REDACTED] CLAUDIO E [REDACTED] ROBERTA; 2. CHE [REDACTED] CLAUDIO E [REDACTED] ROBERTA CON ATTO A ROGITO NOTAIO RAFFAELLA PETRAROLI DI GENOVA IN DATA 9 GENNAIO 1998 REPERTORIO N.5870, REGISTRATO A GENOVA IL 19 GENNAIO 1998 AL N.557, TRASCritto A GENOVA IL 13 GENNAIO 1998 AL N.367 DEL REGISTRO PARTICOLARE, HANNO ACQUISTATO: A) LA CASA DA TERRA A TETTO SITA IN COMUNE DI [REDACTED] (GE), SEGNATA CON I CIVICI NUMERI [REDACTED] E [REDACTED] (30-04) DI VIA [REDACTED], COSTITUITA DA UN UNICO APPARTAMENTO DISPOSTO SU DUE PIANI, DELLA CONSISTENZA CATASTALE DI VANI SETTE E MEZZO ED UNA AUTORIMESSA AL PIANO TERRENO DELLA CONSISTENZA CATASTALE DI METRI QUADRATI CINQUANTACINQUE (MQ.55), IL TUTTO FORMANTE UN UNICO CORPO CONFINANTE CON VIA [REDACTED] E MAPPALI 24, 23 E 586 TUTTI DEL FOGLIO 13 DEL CATASTO TERRENI, CENSITO AL CATASTO DEI FABBRICATI DI [REDACTED] AL FO-GLIO 13, MAPPALE 22, COME SEGUE: - SUB. 4, CATEGORIA A/3, CLASSE 1, VANI 7,5, RENDITA CATASTALE EURO 542,28 (APPARTAMENTO); - SUB. 1, CATEGORIA C/6, CLASSE 3, MQ.55, RENDITA CATASTALE EURO 258,49 (AUTORIMESSA), B) NONCHE' TERRENO COSTITUENTE PERTINENZA DELLA SUDETTA CASA DELLA SUPERFICIE DI MQ.270 (DUECENTOSETTANTA), A CONFINI: MAPPALI 5, 4, 6, E 2 DEL FOGLIO 13, CENSITO AL CATASTO DEI TERRENI DI [REDACTED] AL FOGLIO 13, MAPPALE 3, SEMINATIVO ARBORATO, CLASSE 3, ARE 2, CA. 70, R.D.E. 0,63, R.A.E. 1,05, (IL TUTTO D'ORA INNANZI "CASA"); 3. CHE L'ACQUISTO DELLA CASA DA PARTE DI [REDACTED] CLAUDIO E [REDACTED] ROBERTA AVVENNE AGENDO ESSI QUALI FIDUCIARI DELLA MADRE IN FORZA DI INTESE VERBALI E ALLORA NON FORMALIZZATE; 4. CHE [REDACTED] RENATA, [REDACTED]



Ufficio Provinciale di GENOVA
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 26/04/2012 Ora 15:04:37

Pag. 3 - Fine

Ispezione Telematica

n. T 353320 del 26/04/2012

Inizio ispezione 26/04/2012 15:04:11

Richiedente BLDMNL

Tassa versata € 4,00

Nota di trascrizione

Registro generale n. 12254

Registro particolare n. 9652

Presentazione n.103 del 26/04/2012

CLAUDIO E [REDACTED] ROBERTA HANNO INTESO RENDERE CONOSCIBILE AI TERZI L'ESISTENZA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO FRA ESSI A SUO TEMPO CONVENUTO E QUINDI, A TAL FINE, CON L'ATTO CHE SI DEPOSITA PROVVEDERE FORMALMENTE AL RELATIVO RICONOSCIMENTO; TUTTO CIO' PREMesso A FAR PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL DETTO ATTO. RICONOSCIMENTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO I SIGNORI [REDACTED] RENATA, [REDACTED] CLAUDIO E [REDACTED] ROBERTA HANNO DICHIARATO ESISTERE TRA LORO FIN DAL 1° SETTEMBRE 1997 IN FORZA DI INTESA VERBALI, UN CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO, (D'ORA IN AVANTI "AFFIDAMENTO") IN FORZA DEL QUALE 1. ESSI [REDACTED] RENATA (D'ORA IN AVANTI "AFFIDANTE"), [REDACTED] CLAUDIO E [REDACTED] ROBERTA (D'ORA IN AVANTI "AFFIDATARI FIDUCIARI") HANNO CONDIVISO UN PROGRAMMA CONSISTENTE NELL'ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA INTESTARE AGLI AFFIDATARI FIDUCIARI MA DA DESTINARE AD ABITAZIONE DELL'AFFIDANTE E, QUALORA LE RENDITE DELL'AFFIDANTE DIVENGANO INSUFFICIENTI PER FAR FRONTE AI BISOGNI DELLA STESSA RELATIVI ALLA SALUTE ED AL MANTENIMENTO DI UNA CONDIZIONE DI VITA ADEGUATA, NELL'ASSICURARE ALL'AFFIDANTE OGNI UTILE CURA MEDICA ED OGNI RAGIONEVOLE INTERVENTO AL FINE DEL MANTENIMENTO DI UNA CONDIZIONE DI VITA ADEGUATA (D'ORA IN AVANTI IL "PROGRAMMA"); 2. L'AFFIDANTE IRREVOCABILMENTE HA COMMESSO AGLI AFFIDATARI FIDUCIARI DI REALIZZARE IL PROGRAMMA AVVALENDOSI DI UN CAPITALE MESSO A LORO DISPOSIZIONE DALL'AFFIDANTE (D'ORA IN AVANTI "FONDO AFFIDATO"); 3. GLI AFFIDATARI FIDUCIARI SI SONO OBBLIGATI A REALIZZARE IL PROGRAMMA AVVALENDOSI DEL FONDO AFFIDATO; 4. E' STATO STABILITO, A. QUALE TERMINE FINALE DELLA DURATA DELL'AFFIDAMENTO I. LA DATA IN CUI L'AFFIDANTE DICHIARI DI VOLERVI PORRE FINE; II. IN MANCANZA, LA DATA DELLA MORTE DELL'AFFIDANTE; B. CHE, INTERVENUTO IL TERMINE FINALE DELLA DURATA DELL'AFFIDAMENTO, IL FONDO AFFIDATO, LIBERO DA OGNI VINCOLO, I. SE L'AFFIDAMENTO TERMINI PER DICHIARAZIONE DELL'AFFIDANTE DI VOLERVI PORRE FINE, SIA TRASFERITO ALL'AFFIDANTE O A CHI LA MEDESIMA INDICHI O, QUALORA L'AFFIDANTE LO RICHIEDA, RIMANGA A [REDACTED] CLAUDIO E [REDACTED] ROBERTA; II. SE L'AFFIDAMENTO TERMINI PER MORTE DELL'AFFIDANTE, L. RIMANGA A [REDACTED] CLAUDIO E [REDACTED] ROBERTA LL. O SIA TRASFERITO A TERZI SECONDO QUANTO L'AFFIDANTE ABBIA INDICATO IN VITA CON ATTO AUTENTICO O CON TESTAMENTO.

Italia

Cessazione di affidamento fiduciario

■ Atto notarile 29 maggio 2012, Rep. N.15645 - Racc. n. 8533

TRASFERIMENTO IMMOBILIARE

L'anno duemiladodici, addì ventinove del mese di Maggio. In Genova, Via Maragliano n. 3/6.

Davanti a me Dott.ssa PAOLA PIANA, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, alla presenza delle Signore *omissis*

sono comparsi i Signori:

a) Per una parte:

- P. ROBERTA, *omissis*;
- P. CLAUDIO, *omissis*;

b) Per l'altra parte:

- G. RENATA, *omissis*.

Detti Signori Componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, alla continua presenza delle Testimoni e previa dichiarazione, previo richiamo da me Notaio fatto alle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, che i Signori P. ROBERTA e P. CLAUDIO sono figli della Signora G. RENATA

PREMETTONO

A. che i signori G. RENATA, P. ROBERTA e P. CLAUDIO, con atto a mio rogito in data 23 Aprile 2012, Repertorio n. 15598, Raccolta n. 8492, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Genova 1 in data 26 Aprile 2012, n. 6631 serie 1T, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Genova in data 26 Aprile 2012, Registro Particolare n. 9652, avendo premesso

1. che la Signora G. RENATA, vedova, ha due figli, P. ROBERTA e P. CLAUDIO;

2. che essi P. ROBERTA e P. CLAUDIO con atto a rogito notaio Raffaella Petraroli di Genova in data 9 Gennaio 1998 Repertorio N.5870, registrato a Genova il 19 Gennaio 1998 al n. 557, trascritto a Genova il 13 Gennaio 1998 al n. 367 del Registro Particolare, hanno acquistata la casa da terra a tetto sita in Comune di ..., segnata con i Civici Numeri ... di Via P., censita al Catasto dei Fabbricati di ... *omissis* (d'ora innanzi "Casa");

3. che l'acquisto della Casa da parte di P. ROBERTA e P. CLAUDIO avvenne agendo essi quali fiduciari della madre in forza di intese verbali e allora non formalizzate;

4. che essi G. RENATA, P. ROBERTA e P. CLAUDIO intendendo rendere conoscibile ai terzi l'esistenza del con-

tratto di affidamento fiduciario fra essi a suo tempo convenuto e, quindi, a tal fine, provvedere formalmente al relativo riconoscimento, hanno dichiarato esistere tra loro fin dall'1 Settembre 1997, in forza di intese verbali, un contratto di affidamento fiduciario, (d'ora in avanti "Affidamento") in forza del quale

a. essi G. RENATA (d'ora in avanti "Affidante"), P. ROBERTA e P. CLAUDIO (d'ora in avanti "Affidatari Fiduciari") hanno condiviso un programma consistente nell'acquisto di un immobile da intestare agli Affidatari Fiduciari e da destinare ad abitazione dell'Affidante e, qualora le rendite dell'Affidante divengano insufficienti per fare fronte alle esigenze della stessa relativi alla salute ed al mantenimento di una condizione di vita adeguata, nell'assicurare all'Affidante ogni utile cura medica ed ogni ragionevole intervento al fine del mantenimento di una condizione di vita adeguata (d'ora in avanti il "Programma");

b. l'Affidante irrevocabilmente ha commesso agli Affidatari Fiduciari di realizzare il Programma avvalendosi di un capitale messo a loro disposizione dall'Affidante (d'ora in avanti "Fondo affidato"),

c. gli Affidatari Fiduciari si sono obbligati a realizzare il Programma avvalendosi del Fondo Affidato;

d. è stato stabilito,

I. quale termine finale della durata dell'Affidamento

- i. la data in cui l'Affidante dichiara di volervi porre fine,
- ii. in mancanza, la data della morte dell'Affidante;

II. che, intervenuto il termine finale della durata dell'Affidamento, il Fondo Affidato, libero da ogni vincolo,

i. se l'Affidamento termini per dichiarazione dell'Affidante di volervi porre fine, sia trasferito all'Affidante o a chi la medesima indichi o, qualora l'Affidante lo richieda, rimanga a P. ROBERTA e P. CLAUDIO;

ii. se l'Affidamento termini per morte dell'Affidante, rimanga a P. ROBERTA e P. CLAUDIO o sia trasferito secondo quanto l'Affidante abbia indicato in vita con atto autentico o con testamento.

B. che la Signora G. RENATA ha manifestato di avere in animo di dichiarare:

1. di volere porre fine all'Affidamento

2. e - in considerazione del fatto che per questa eventualità l'Affidamento stabilisce che "il Fondo Affidato, libero da ogni vincolo, sia trasferito all'Affidante o a chi la medesima indichi o, qualora l'Affidante lo richieda, ri-

manga a P. ROBERTA e P. CLAUDIO” - che intende assumere essa stessa la titolarità del Fondo Affidato.

C. che a tale fine occorre quindi la stipula di un atto in virtù del quale

1. G. RENATA dichiara di volere porre termine all’Affidamento e di voler assumere la titolarità del Fondo Affidato;

2. P. ROBERTA e P. CLAUDIO, in adempimento della obbligazione conseguente loro derivante in forza dell’Affidamento, trasferiscano a G. RENATA il Fondo Affidato ad oggi consistente nella Casa.

Detti Signori comparenti, tutto ciò premesso, confermato e stabilito che le premesse facciano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

1. la Signora G. RENATA dichiara:

a. di volere porre termine all’Affidamento,

b. di voler assumere la titolarità del Fondo Affidato;

2. conseguentemente, i Signori P. ROBERTA e P. CLAUDIO, in adempimento della obbligazione loro derivante in forza dell’Affidamento, dichiarano di trasferire, come trasferiscono, alla Signora G. RENATA che dichiara di accettare, libero da ogni vincolo, il Fondo Affidato ad oggi consistente nella Casa e precisamente:

in Comune di ...:

- casa da terra e tetto segnata con il Civico Numero *omissis*;

costituisce pertinenza della suddetta casa ed è quindi compreso un tratto di terreno adiacente, della superficie di *omissis*.

Detti immobili risultano censiti ... *omissis*.

Le parti, visto il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Liguria - Ufficio Consulenza in data 23 Maggio 2012 Prot. 903-11136/2012 in seguito ad interpello 903-134/2012-ART. 11, legge 27 Luglio 2000, n. 212 presentato in data 9 Maggio 2012(1), richiedono che il presente atto sia registrato mediante applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e comunque, ad abbondanza, ai fini della riduzione delle imposte ipotecaria e catastale, ai sensi dell’articolo 69 comma 3° della legge 21/11/2000 N. 342, la Signora G. Renata dichiara:

- che l’immobile col presente atto acquistato è porzione di fabbricato destinato ad abitazione non di lusso;

- che l’immobile è ubicato nel Comune di residenza della stessa Parte acquirente;

- di non essere titolare esclusiva dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile oggetto di quest’atto;

- di non essere titolare, neppure per quote su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da ella stessa con le agevolazioni di cui all’artico-

lo 131 della legge n. 549 del 28 Dicembre 1995 e/o di quelle richiamate dalla lettera “C” dello stesso articolo.

Omissis

E richiesto, io Notaio ho ricevuto quest’atto da me redatto, in gran parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in piccola parte da me manoscritto su dodici facciate di questi tre fogli, da me letto, presenti le Testimoni, ai Signori Comparenti che, presenti le Testimoni, lo approvano e con le Testimoni e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciotto e minuti dieci.


Nota:

(1) Il parere dell’Agenzia delle Entrate è pubblicato in questa Rivista, 2012, 569.

Italia

Trasferimento di proprietà al termine di affidamento fiduciario

■ Nota di trascrizione

		<p>Nota di trascrizione</p>	
<p>Ufficio provinciale di GENOVA Servizio di Pubblicità Immobiliare</p>		<p>Registro generale n. 16163 Registro particolare n. 12759 Presentazione n. 54 del 05/06/2012</p>	
Pag. 1 - segue			
<hr/>			
Sezione riservata all'Ufficio			
Liquidazione	Totale	€ 90,00	
	Imposta ipotecaria	-	Imposta di bollo -
	Tassa ipotecaria	€ 90,00	Sanzioni amministrative -
<p>Eseguita la formalità. Somma pagata € 90,00 (Novanta/00) Ricevuta/Prospetto di cassa n. 13614 Protocollo di richiesta GE 106770/2 del 2012</p>			
			
			<p>Il Conservatore Gerente NAPOLÉONI CARLA</p>
<hr/>			
Sezione A - Generalità			
Dati relativi al titolo			
Descrizione	ATTO NOTARILE PUBBLICO	Numero di repertorio	15645/8533
Data	29/05/2012	Codice fiscale	PNI PLA 62C44 A052 W
Notaio	PIANA PAOLA		
Sede	GENOVA (GE)		
Dati relativi alla convenzione			
Specie	ATTO TRA VIVI		
Descrizione	100 TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' AL TERMINE DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO		
Voltura catastale automatica	SI		
Altri dati			
Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A, sezione B, sezione C			
Dati riepilogativi			
Unità negoziali	1	Soggetti a favore	1
		Soggetti contro	2
<hr/>			
Sezione B - Immobili			
Unità negoziale n. 1			
Immobile n. 1			
Comune	[REDACTED]		
Catasto	FABBRICATI		
Sezione urbana	-	Foglio 13	Particella 22 Subalterno 4
Natura	A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO	Consistenza	7,5 vani
Indirizzo	VIA [REDACTED]		N. civico 62



Ufficio provinciale di GENOVA
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Nota di trascrizione

Registro generale n. 16163
Registro particolare n. 12759
Presentazione n. 54 del 05/06/2012

Pag. 2 - segue

Immobile n. 2				
Comune	██████████ - ██████████			
Catasto	FABBRICATI			
Sezione urbana	- Foglio 13	Particella	22	Subalterno 1
Natura	C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE	Consistenza		55 metri quadri
Indirizzo	VIA ██████████			N. civico 62
Immobile n. 3				
Comune	██████████ - ██████████			
Catasto	TERRENI			
Foglio	13	Particella	3	Subalterno -
Natura	T - TERRENO	Consistenza		2 are 70 centiare

Sezione C - Soggetti

A favore

Soggetto n. 1 In qualità di FAVORE
Cognome ██████████ Nome RENATA
Nata il ██████████ a ██████████ (███)
Sesso F Codice fiscale ██████████
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di CONTRO
Cognome ██████████ Nome ROBERTA
Nata il ██████████ a ██████████ (███)
Sesso F Codice fiscale ██████████
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/2

Soggetto n. 2 In qualità di CONTRO
Cognome ██████████ Nome CLAUDIO
Nato il ██████████ a ██████████ (███)
Sesso M Codice fiscale ██████████
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/2 In regime di SEPARAZIONE DI BENI

Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

LE PARTI, CON L'ATTO CHE SI DEPOSITA, HANNO PREMESSO: A. CHE I SIGNORI ██████████ RENATA, ██████████ ROBERTA E ██████████ CLAUDIO, CON ATTO A ROGITO NOTAIO PAOLA PIANA IN DATA 23 APRILE 2012, REPERTORIO N.15598, RACCOLTA N.8492, REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI GENOVA 1 IN DATA 26 APRILE 2012, N.6631 SERIE 1T, TRASCRITTO PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI GENOVA IN DATA 26 APRILE 2012, REGISTRO PARTICOLARE N. 9652, AVENDO PREMESSO 1. CHE LA SIGNORA ██████████ RENATA, VEDOVA, HA DUE FIGLI, ██████████ ROBERTA E ██████████ CLAUDIO; 2. CHE ESSI ██████████ ROBERTA E ██████████ CLAUDIO CON ATTO A ROGITO NOTAIO RAFFAELLA PETRAROLI DI GENOVA IN DATA 9 GENNAIO 1998 REPERTORIO N.5870, REGISTRATO A GENOVA IL 19 GENNAIO 1998 AL N.557, TRASCRITTO A GENOVA IL 13 GENNAIO 1998 AL N.367 DEL REGISTRO PARTICOLARE, HANNO ACQUISTATO LA CASA DA TERRA A TETTO SITA IN COMUNE DI ██████████,

(omissis)

Italia – Tribunale di Genova

Amministrazione di sostegno e affidamento fiduciario

Amministrazione di sostegno – contratto di affidamento fiduciario – curatore speciale – approvazione del giudice tutelare

Qualora l'amministratore di sostegno voglia istituire un contratto di affidamento fiduciario a favore del soggetto beneficiario dall'amministrazione e da cui possono derivare vantaggi anche per lui, il giudice tutelare può nominare un curatore speciale affinché compia ogni attività necessaria alla completa definizione del contratto da sottoporre all'approvazione preventiva del giudice tutelare.

■ Tribunale di Genova, Giudice Tutelare, D. Pellegrini, decreto, 31 dicembre 2012 – [X]

TESTO DEL DECRETO

Il Giudice Tutelare

Visto il ricorso depositato in data 10 dicembre 2012 da B. nella sua qualità di amministratore di sostegno del figlio X nato a ... il ...

Rilevato che il ricorrente richiede di nominare un Curatore Speciale, proposto nella persona della sorella della madre di X, signora M., nata a ... il ..., residente a ..., via ...;

Ritenuta necessaria tale nomina al fine di procedere alla stipula di un contratto di Affidamento Fiduciario per le finalità descritte nel ricorso stante l'evidente situazione di conflitto in cui l'amministratore di sostegno di X verserebbe con riguardo alle attività esposte in ricorso e ai negozi da stipulare;

Ritenuto di dover autorizzare fin d'ora il curatore nominando a compiere l'attività necessaria alla completa definizione dei contenuti del Contratto da sottoporre all'approvazione preventiva del Giudice Tutelare;

Ritenuto che in sede di approvazione del testo del contratto il curatore speciale potrà essere altresì autorizzato a stipulare contestualmente il contratto medesimo e la costituzione a favore di X del diritto di abitazione vitalizio su una delle unità facenti parte della Casa verso corrispettivo della somma non superiore ad euro 45.000 (quarantacinquemila) e precisamente esattamente corrispondente all'importo complessivo quale risulterà da versare alla Banca ad estinzione completa del debito garantito da ipoteca sull'immobile stesso ed ad utilizzare in data stessa di stipula da parte del Curatore Speciale stesso per l'estinzione, a

cura del medesimo, di detto debito nonché potrà essere autorizzato ad intervenire in nome e per conto di X al relativo rogito e, sempre in tale sede, l'Ads potrà essere autorizzato a conferire al Fondo Affidato, mediante trasferimento all'Affidatario Fiduciario, i beni indicati in ricorso;

Visto l'art. 78 c.p.c.

NOMINA

La Sig.ra M., nata a ... il ..., residente a ..., all'ufficio di curatore speciale di X nato a ... il ...

Visto l'art. 741 c.p.c.

Dispone

che il presente decreto abbia efficacia immediata.

Fissa per il giuramento del Curatore nominato il giorno 10 gennaio 2013 alle ore 10.15 davanti a sé.

Genova, 28 dicembre 2013

Il Giudice Tutelare
Dr. Domenico Pellegrini

TESTO DEL RICORSO

Il sottoscritto signor B., nato a ... il ... residente e domiciliato a Genova, via ... nella qualità di Amministratore di Sostegno del figlio, X nato a Genova il ..., residente e domiciliato a Genova, via ...,

espone quanto segue:

1. X, essendo stato vittima il ... di un grave incidente stradale in cui ha riportato un importante trauma contusi-

vo cranico e toracico che gli ha determinato un lungo stato di coma, grazie ad un progressivo miglioramento ha potuto recuperare uno stato fisico-psichico che gli consente ad oggi di condurre un'esistenza alla quale appartengono alcuni ambiti di autonoma pur con perduranti difficoltà e limitazioni, consistenti prevalentemente, al di là di moderate problematiche fisiche, in difficoltà di concentrazione, della memoria, nonché in particolare fragilità ed instabilità dell'equilibrio psichico;

2. in data 18 Dicembre 2008 il Tribunale di Genova, stante la necessità di garantire la adeguata gestione della cospicua somma che sarebbe stata erogata a X a titolo di risarcimento del danno subito a causa dell'incidente, ha nominato per lui un Amministratore di Sostegno nella persona di esso stesso padre, (d'ora in avanti "Padre").

3. che i genitori di X sono divorziati e X ad oggi vive con il Padre, in una dimora (d'ora innanzi "Casa") composta da due unità abitative contigue che sono entrambe di proprietà del medesimo, su una delle quali esiste un'ipoteca a garanzia del mutuo bancario che lo stesso Padre contrasse per finanziare l'acquisto dalla madre di X (d'ora in avanti "Madre"), nell'ambito della esecuzione degli accordi di separazione legale, della quota di metà di proprietà dell'appartamento stesso;

4. che il Padre, intende a breve contrarre matrimonio e trasferire la propria dimora altrove insieme alla futura moglie e, d'accordo con X, prima di realizzare questo progetto ha in animo:

a. di costituire a favore di X il diritto di abitazione vitalizio su una delle unità immobiliari che compongono la Casa, ricevendo a titolo di corrispettivo dal figlio la somma di circa 45.000 (quarantacinquemila) Euro, notevolmente inferiore rispetto al valore del diritto di abitazione stesso, e precisamente esattamente corrispondente a quella che risulterà necessaria per estinguere il mutuo garantito da ipoteca sull'immobile in oggetto allo scopo di procedere immediatamente a tale estinzione;

b. e, comunque, di disporre, a titolo di liberalità, a favore dello stesso della proprietà di entrambi gli appartamenti in cui consiste la Casa;

5. che la realizzazione di tale volontà mediante eventuale donazione a X della Casa, considerata l'attuale debolezza, fragilità e vulnerabilità dello stesso sul piano psichico e relazionale ed i conseguenti rischi a cui un suo eventuale patrimonio immobiliare potrebbe essere soggetto a causa di vicende determinate dalla sua condotta personale, appare non corrispondere affatto alle esigenze della sua tutela e quindi al suo effettivo interesse.

6. che ciò che effettivamente pare occorrere ai fini della migliore tutela di X è invece:

a. che il patrimonio rappresentato dalla Casa sia destinato alla realizzazione delle principali necessità ed utilità che si manifesteranno nella sua esistenza, al fine di garantire oltre al mantenimento nel tempo del tenore di vita a cui è abituato, altresì ogni cura, attività ed utile intervento ai fini del completo superamento dell'attuale stato di debolezza fisico-psichica conseguente al trauma subito e quindi la definitiva acquisizione di una condizione di autonomia personale e lavorativa (d'ora in avanti le "Finalità");

b. che, quindi, il patrimonio stesso sia amministrato nell'ambito di una gestione dinamica che ne consenta l'impiego, la disposizione e la trasformazione al solo fine della migliore realizzazione delle Finalità;

c. che quando X raggiunga una sicura condizione di stabile equilibrio psichico, l'attitudine ad vivere i rapporti personali in modo maturo e responsabile ed a gestire con coscienza il patrimonio, (d'ora in avanti "Condizione auspicata"), lo stesso allora a lui appartenga definitivamente;

7. che, al fine della realizzazione di tali meritevoli interessi, si ritiene che l'unico strumento idoneo sia la stipula di un contratto di Affidamento Fiduciario in virtù del quale,

a. condiviso un programma finalizzato alla realizzazione delle Finalità tra esso Padre ("Affidante") e un soggetto che abbia le caratteristiche peculiari di conoscere profondamente X, di essere in grado di rapportarsi a lui ed alla sua vita in modo positivo e costruttivo e di saper amministrare e gestire beni e valori con maturità e coscienza ("Affidatario Fiduciario"), l'Affidatario Fiduciario si obblighi alla realizzazione di tale programma, non solo confronti dell'Affidante ma anche nei confronti di X, avvalendosi delle posizioni giuridiche soggettive a lui stesso Affidatario Fiduciario, trasferite in tale qualità dall'affidante (d'ora in avanti "Fondo Affidato");

b. l'Affidatario Fiduciario sia soggetto alla vigilanza ed al controllo da parte di un "Garante";

c. nel caso in cui l'Affidatario Fiduciario muoia, divenga incapace, rinunci o venga revocato, un meccanismo prestabilito garantisca la sostituzione con altro affidatario fiduciario;

d. il Fondo Affidato sia segregato, non aggredirle dai creditori personali dell'Affidatario Fiduciario;

e. che, raggiunta da parte di X la Condizione Auspicata, il Fondo Affidato a lui appartenga libero da qualsiasi vincolo;

8. che la stipula a vantaggio di X di un contratto di affidamento fiduciario nei termini essenziali descritti, tra l'altro, consentirebbe, in prospettiva, di superare temporaneamente prima la necessità della tutela di un Amministratore di Sostegno, la quale è vissuta da X negativamente;

te in quanto sentita come conseguenza della sua debolezza intellettuale e psicologica, rendendo possibile che anche le stesse posizioni giuridiche soggettive consistenti nei capitali di cui X ha ricevuto la erogazione a titolo di risarcimento del danno e che in notevole parte devono ancora essere determinati ed erogati, siano conferite al Fondo Affidato da X stesso, per essere, quindi, destinate alla realizzazione del programma di affidamento fiduciario rivolto alla realizzazione delle Finalità;

9. che, ai fini della protezione di un soggetto debole, il contratto di affidamento fiduciario presenta caratteri tali da renderlo, in alcuni casi, preferibile rispetto all'istituto della Amministrazione di sostegno, quali, tra l'altro,

a. la segregazione del Fondo Affidato,

b. lo stesso potere prescindere ai fini del compimento di atti di amministrazione straordinaria dall'ottenimento di provvedimenti autorizzativi nell'ambito della volontaria giurisdizione senza tuttavia rinunciare a vigilanza, controlli e pareri preventivi da parte di un Garante ovvero a modalità di autotutela costruite in modo specifico rispetto alle peculiarità della fattispecie,

c. il determinare l'obbligazione da parte dell'Affidatario Fiduciario di realizzare un programma positivamente pensato e delineato in funzione della specifica necessità ed utilità del soggetto debole.

Tutto ciò esposto

il sottoscritto, nella qualità di Amministratore di Sostegno di X, ritiene che sia di evidente utilità per X

1. acquistare il diritto di abitazione vitalizio di una delle unità di cui si compone la Casa verso corrispettivo della somma ammontante a circa Euro 45.000 (quarantacinquemila) e precisamente esattamente corrispondente all'importo complessivo quale risulterà da versare alla Banca ad estinzione completa del debito garantito da ipoteca sull'immobile stesso;

2. la stipula di un contratto di affidamento fiduciario (d'ora in avanti il "Contratto") in virtù del quale

a. esso Padre, nella qualità di Affidante, commetta all'Affidatario Fiduciario di realizzare a vantaggio di X un programma avente i contenuti indicati in premessa diretti alla realizzazione delle Finalità e l'Affidatario Fiduciario si obblighi a realizzare tale programma avvalendosi del Fondo Affidato;

b. intervenuto il termine finale della durata del Contratto, individuato nella data in cui venga riconosciuta la definitiva acquisizione da parte di X della Condizione Auspicata, il Fondo Affidato appartenga a X, libero da ogni vincolo;

c. l'Affidatario Fiduciario sia la Madre la quale condivide tutte le esposte considerazioni, vive in un'abitazione molto vicina alla Casa e si è dichiarata naturalmente disponibile.

3. che il Fondo Affidato consista, immediatamente, nella proprietà della intera Casa da trasferirsi all'affidatario fiduciario stesso contestualmente alla stipula del Contratto - salvo il diritto di abitazione vitalizio su una delle due unità facenti parte medesima da acquisirsi direttamente da X, come prima descritto nel futuro prossimo si incrementi dei capitali che X stesso conferisca quindi, stante l'evidente situazione di conflitto in cui egli stesso, quale amministratore di sostegno di X, con riguardo alle attività esposte ed ai negozi in cui consistono, si verrebbe a trovare,

richiede a Codesto Spettabile Giudice Tutelare

1. di nominare un Curatore Speciale, che si propone nella persona della sorella della madre di X, signora M., nata a Genova il ..., residente a Genova, via ...;

2. di autorizzare il Curatore Speciale

a. a compiere l'attività necessaria alla completa definizione dei contenuti del Contratto il cui testo sarà comunque sottoposto all'approvazione preventiva di Codesto Giudice Tutelare;

b. a stipulare contestualmente

i. il Contratto nel testo approvato preventivamente da Codesto Giudice Tutelare

ii. e la costituzione a favore di X del diritto di abitazione vitalizio su una delle unità facenti parte della Casa verso corrispettivo della somma non superiore ad Euro 45.000 (quarantacinquemila) e precisamente esattamente corrispondente all'importo complessivo quale risulterà da versare alla Banca ad estinzione completa del debito garantito da ipoteca sull'immobile stesso ed da utilizzare in data stessa di stipula da parte del Curatore Speciale stesso per l'estinzione, a cura del medesimo, di detto debito;

c. e quindi, ad intervenire in nome e per conto di X al rogito portante

i. la costituzione a favore di X del diritto di abitazione vitalizio su una delle unità facenti parte della Casa, accettando il diritto stesso e corrispondendone il detto corrispettivo mediante impiego di somma di denaro di pari importo derivante dalla liquidazione di per corrispondente valore dell'investimento di titolarità di X presso Poste Italiane s.p.a. denominato "FB"

ii. ed il Contratto, nel testo autorizzato da Codesto Giudice Tutelare, accettando i vantaggi patrimoniali derivanti a favore di X dallo stesso ed in particolare, interve-

nuto il termine finale della durata dello stesso, l'appartenenza del Fondo Affidato;

3. quindi, stipulato il Contratto, di autorizzare l'Amministratore di Sostegno di X, a conferire al Fondo Affidato mediante trasferimento all'Affidatario Fiduciario:

a. interamente i capitali che vengano ulteriormente erogati a favore di X a titolo di risarcimento del danno subito a causa dell'incidente occorsogli

b. e per il valore eccedente l'importo di Euro 10.000 (diecimila), altresì il capitale che deriverà dalla liquidazione dell'investimento esistente a nome di X presso Poste

Italiane s.p.a. denominato "X" risultante dall'impiego di capitali erogati allo stesso titolo prima d'ora a X.

Si richiede l'efficacia immediata ex art. 741 del Codice di Procedura Civile.

Si elegge domicilio presso lo studio del Notaio Paola Piana di Genova che si autorizza espressamente al deposito della presente Istanza ed al ritiro del relativo Provvedimento del Giudice.

Genova, 7 Dicembre 2012

B.

Italia

Contratto di affidamento fiduciario

■ Atto pubblico del 14 marzo 2013, Rep. n. 16144 - Racc. n. 8885

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, addì quattordici del mese di Marzo. In Genova, Via Maragliano n. 3/6.

Davanti a me Dott.ssa PAOLA PIANA, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, alla presenza delle Signore:

G. M., *omissis*;

B. E., *omissis*;

intervenute quali testimoni note, idonee e richieste, sono comparsi i Signori:

- B., *omissis*, il quale dichiara *omissis*, nonché di intervenire al presente atto, oltre che in proprio, anche nella qualità di Amministratore di sostegno del figlio X, *omissis*, tale nominato in forza di provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale di Genova in data 18 Dicembre 2008 depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2008, con precisazione che il medesimo ha prestato giuramento con verbale in data 19 dicembre 2008 N. 2982/08 Registro Amministratore di Sostegno, la cui nomina è stata prorogata con provvedimenti successivi rispettivamente in data 23 novembre 2009, 18 dicembre 2010 fino all'ultimo in data 25 ottobre 2011, con decorrenza dal 19 dicembre 2011 fino al 19 dicembre 2013;

ed a quanto infra autorizzato in forza di provvedimento del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Genova in data 5 Marzo 2013, CRON. 467, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per dispensa espressa datane dai componenti;

- Sig.ra M., *omissis*, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella qualità di Curatore Speciale dello stesso Signor X, prima generalizzato, tale nominata in forza di provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale di Genova in data 28 Dicembre 2012 NR. 2982/2008 R.G. Cron. 2244/2012, con precisazione che la medesima ha prestato giuramento di cui al verbale in data 10 Gennaio 2013,

ed a quanto infra autorizzata in forza di provvedimento del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Genova in data 1 Marzo 2013, depositato in Cancelleria in data 1 Marzo 2013, quali nomina, giuramento e provvedimento autorizzativo si allegano in copia autentica al presente atto rispettivamente sotto la lettera "B", "C" e "D", omissane la lettura per dispensa espressa datane dai componenti;

sane la lettura per dispensa espressa datane dai componenti;

- Sig.ra G., *omissis*;

componenti tutti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PRIMO NEGOZIO COSTITUZIONE DI DIRITTO DI ABITAZIONE VITALIZIO

I Signori B. e M., previa dichiarazione che il Signor B. è il padre di X, convengono e stipulano quanto segue:

Il Signor B. costituisce a favore del Signor X che, in persona del curatore speciale Sig.ra M., accetta ed acquista, il diritto di abitazione vitalizio sul seguente immobile sito in Comune di Genova, *omissis*, e precisamente:

- appartamento posto al piano *omissis*;

Omissis

Le Parti dichiarano che la costituzione del diritto di abitazione vitalizio di cui al presente atto avviene verso corrispettivo di Euro, importo esattamente corrispondente a quello da versare alla Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. ad estinzione completa del debito garantito da ipoteca sull'immobile in oggetto, che il Signor B. dichiara di avere ricevuto da X rilasciando quindi ampia quietanza a saldo con rinuncia ad ogni ipoteca legale e con precisazione che tale importo in data odierna, è stato utilizzato per l'estinzione a cura della Sig.ra M., nella sua qualità di Curatore speciale di X, del suddetto debito garantito da ipoteca sull'immobile in oggetto.

Previo richiamo da me Notaio fatto alle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000:

a) le parti dichiarano sotto la propria responsabilità che la somma di Euro sopra indicata è stata pagata mediante estinzione del debito di pari importo esistente a nome di B. presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., già prima indicato, realizzata mediante addebito per estinzione finanziamento n. del conto corrente di titolarità di

Nota:

Il testo del ricorso prodromico al contratto di affidamento fiduciario e il decreto del Giudice Tutelare di Genova del 31 dicembre 2012 sono pubblicati in questa Rivista, 2013, 422.

X presso la stessa Agenzia di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;

- b) *omissis*;
- c) *omissis*;

Omissis

SECONDO NEGOZIO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

tra le parti Signori

B., Sig.ra M., nella qualità di Curatore Speciale di X e Sig.ra G., prima generalizzati.

Premesso

A. che il signor B., *omissis*, (d'ora in avanti "Affidante"), ha un unico figlio, X, nato a *omissis* (d'ora innanzi "X"),

B. che X all'età di sedici anni è stato vittima di un grave incidente stradale in cui ha riportato un importante trauma che gli ha causato un lungo stato di coma rispetto agli esiti del quale, consistenti in deficit motori, psichici e mentali ha recuperato uno stato che gli consente un'esistenza alla quale appartengono alcuni ambiti di autonomia ma in cui permangono difficoltà e limitazioni consistenti prevalentemente, al di là di modeste problematiche fisiche, in notevoli difficoltà di concentrazione, della memoria, nonché in particolare fragilità ed instabilità dell'equilibrio psichico;

C. che, divenuto X maggiorenne, il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Genova, stante la necessità di garantire l'adeguata gestione della cospicua somma che sarebbe stata erogata a suo favore a titolo di risarcimento del danno causatogli dall'incidente subito, ha nominato per lui un Amministratore di Sostegno nella persona dell'Affidante,

D. che i genitori di X sono divorziati e X ad oggi vive con l'Affidante in una dimora (d'ora innanzi "Casa") composta da due unità abitative contigue entrambe di proprietà del medesimo, mentre la madre di X (d'ora innanzi "Madre") vive in autonoma abitazione situata in prossimità della Casa;

E. che l'Affidante, che intende a breve contrarre matrimonio e trasferire altrove la propria dimora, sente di avere la responsabilità di garantire a X la migliore futura esistenza ed a tal fine ritiene che sia necessario:

1. destinare, mediante idoneo negozio giuridico, il patrimonio consistente nel diritto di proprietà della Casa, gravato, limitatamente ad una delle due unità in cui consiste, dal diritto di abitazione vitalizio (d'ora in avanti "Patrimonio"), a favore dello stesso X, al fine di garantire

a. il mantenimento nel tempo del tenore di vita a cui X è abituato

b. e la realizzazione delle principali necessità ed utilità che si manifesteranno nella sua esistenza ed in particolare ogni cura, attività ed utile intervento ai fini del completo superamento delle problematiche fisiche e dell'attuale stato di debolezza ed instabilità mentale e psichica e quindi dell'acquisizione di una stabile condizione di equilibrio ed autonomia personale (d'ora in avanti la "Finalità");

2. che, il Patrimonio,

a. ai fini della realizzazione della Finalità, possa essere amministrato dinamicamente, e così eventualmente alienato e trasformato, essendo e rimanendo destinato alla funzione il valore;

b. sia segregato e possibile oggetto di esecuzione solo in relazione ai debiti contratti per la realizzazione della Finalità;

c. quando X raggiunga non solo una sicura condizione di stabile equilibrio psichico, ma anche l'attitudine a vivere autonomamente, a condurre le relazioni personali ed ad occuparsi della gestione dei suoi beni con coscienza, maturità e responsabilità (d'ora in avanti "Condizione Auspicata"), a lui appartenga libero da ogni vincolo;

F. che, al fine della realizzazione di tali meritevoli interessi, l'unico strumento idoneo appare essere il contratto di affidamento fiduciario, il perfezionamento del quale, tra l'altro, consentendo che intervenga, e qualora intervenga, il trasferimento all'affidatario fiduciario anche delle posizioni giuridiche soggettive di attuale titolarità di X, principalmente i valori mobiliari derivanti dall'impiego dei capitali erogatigli a titolo di risarcimento del danno derivante dall'incidente subito, potrebbe consentirgli di anticipare il momento del definitivo superamento della necessità dell'Amministrazione di Sostegno, grazie all'estensione alle medesime di uno strumento di tutela che, ai fini della protezione di un soggetto debole, presenta caratteri tali da renderlo, in taluni casi, preferibile rispetto all'istituto della Amministrazione di Sostegno, quali, tra l'altro,

a. la segregazione del Fondo Affidato;

b. il non richiedere che debba essere adita la Volontaria Giurisdizione senza tuttavia affatto rinunciare a vigilanza, controlli e pareri preventivi da parte di soggetti a tale fine contrattualmente preposti, anzi prevedendo modalità di autotutela costruite in modo mirato rispetto alle specifiche peculiarità della fattispecie;

c. il determinare l'obbligazione da parte dell'Affidatario Fiduciario di realizzare un programma positivamente pensato e delineato in funzione della specifica necessità ed utilità del soggetto debole;

G. che la Madre, che condivide tutte le esposte considerazioni, è, a parere dell'Affidante, ad oggi, la persona ideale a cui affidare l'impegno dell'attuazione del programma da definirsi ai fini della realizzazione delle Finalità.

Tutto ciò premesso, a fare parte integrante e sostanziale

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO
("IL CONTRATTO")****Parte I Dati identificativi***Art. 1 Premesse*

A. Le premesse formano parte delle disposizioni del Contratto.

Art. 2 L' "Affidatario Fiduciario"

A. Il termine Affidatario Fiduciario indica:

1. la Madre, Signora G.,
2. chi subentri nella sua posizione contrattuale, o al quale detta posizione divenga comune, secondo le disposizioni del Contratto.

B. In caso di più persone il termine "un Affidatario Fiduciario" indica ciascuna di esse.

Art. 3 Il "Fondo Affidato"; i "beni affidati"; temporanea appartenenza all' Affidatario Fiduciario; denominazione

A. La locuzione "Fondo Affidato" indica un patrimonio che include le posizioni soggettive

1. vincolate dall'Affidante o
2. trasferite all'Affidatario Fiduciario nella sua qualità
3. o che l'Affidatario Fiduciario dichiara di includervi
4. o che il Contratto disponga siano incluse.

B. Per "beni affidati" si intendono le singole posizioni soggettive attive incluse nel Fondo Affidato.

C. Il Fondo Affidato e i suoi frutti:

1. sono separati rispetto al patrimonio proprio di un Affidatario Fiduciario, non sono aggredibili dai suoi creditori personali, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria;
2. possono costituire oggetto di esecuzione solo in relazione a debiti contratti per la realizzazione del Programma di Affidamento Fiduciario.

D. Il Fondo Affidato

1. solo temporaneamente appartiene all'Affidatario Fiduciario affinché egli se ne avvalga per l'attuazione del Programma di Affidamento Fiduciario;
2. tale appartenenza viene meno in concomitanza
 - a. della sua morte o sopravvenuta incapacità,
 - b. della sua sostituzione con altro Affidatario Fiduciario,
 - c. del sopravvenire del termine finale della Durata del Contratto.

ed in tali casi passa senza soluzione di continuità rispettivamente

- a. da un affidatario fiduciario cessato all'Affidatario Fiduciario

b. o, nel corso o al termine finale della Durata del Contratto, ai soggetti ai quali esso spetta in forza del Contratto.

E. Per comodità di identificazione del Fondo Affidato esso è convenzionalmente denominato "Fondo X".

Art. 4 Il "Programma di Affidamento Fiduciario"

A. Per "Programma di Affidamento Fiduciario", ferme le disposizioni sulle Spettanze dell'Affidatario Fiduciario, si intende che, nei limiti consentiti dal Fondo Affidato:

1. l'Affidatario Fiduciario eserciti una costante ed attenta vigilanza ed attività diretta ad assicurare:

- a. il mantenimento nel tempo da parte di X del tenore di vita a cui egli è abituato e, comunque, delle migliori condizioni di vita e del massimo benessere;
- b. la realizzazione delle necessità ed utilità che si manifesteranno nella sua esistenza ed in particolare di ogni terapia, cura, attività ed utile intervento ai fini:

i. del completo superamento dei problemi psichici e mentali conseguenti al trauma subito

ii. e della definitiva acquisizione da parte sua di una condizione di stabile equilibrio psichico, dell'attitudine a vivere autonomamente nonché a condurre le relazioni personali ed ad occuparsi della gestione dei suoi beni con coscienza e responsabilità (d'ora in avanti "Condizione Auspicata");

2. che, quindi, esso, qualora siano insufficienti le sue rendite ed i suoi capitali, sia sovvenuto dall'Affidatario Fiduciario di ogni somma necessaria per la vita ordinaria e per l'acquisizione della Condizione Auspicata, ovvero tali somme siano direttamente impiegate dall'Affidatario Fiduciario per tale finalità;

3. che il Fondo Affidato sia amministrato e valorizzato al fine di garantire finanziariamente il conseguimento della Condizione Auspicata.

Art. 5 Affidamento all' Affidatario Fiduciario

A. L'Affidante irrevocabilmente commette all'Affidatario Fiduciario, di realizzare il Programma di Affidamento Fiduciario avvalendosi del Fondo Affidato.

B. L'Affidatario Fiduciario, per sé e per i propri aventi causa a titolo particolare o universale,

1. dichiara di obbligarsi, verso coloro che sono o saranno destinatari di vantaggi patrimoniali derivanti dal Contratto, a quanto il Contratto pone a carico dell'Affidatario Fiduciario;
2. consente che i soggetti per tale fine menzionati nel Contratto siano titolari dei poteri sul Fondo Affidato e sulla posizione contrattuale dell'Affidatario Fiduciario rispettivamente loro attribuiti dalle relative disposizioni;
3. sin d'ora, per quanto possa occorrere, esprime pieno ed incondizionato assenso alle modalità e agli effetti dell'esercizio di tali poteri.

Art. 6 Posizione Giuridica dell'Affidante

A. Ogni potere dell'Affidante:

1. compete al soggetto individuato quale Affidante nella premessa di questo Contratto e può essere esercitato solo da colui al quale compete;

2. mancato tale soggetto i poteri si estinguono.

B. I diritti e poteri dell'Affidante non possono essere esercitati dai suoi eredi, né essi subentrano nelle sue obbligazioni.

Art. 7 Il "Garante del Contratto"

A. Il termine "Il Garante del Contratto" indica chi riveste l'ufficio di garante del contratto, attualmente l'Affidante, che accetta; in caso di più persone, "un Garante del Contratto" indica ciascun componente l'ufficio.

B. Il Garante del Contratto:

1. è autorizzato a trasferire il Fondo Affidato o singoli beni affidati, dando luogo ad ogni opportuna forma di pubblicità, dal patrimonio di un affidatario fiduciario cessato:

a. al patrimonio del diverso Affidatario Fiduciario che a lui sia stato per qualsiasi causa sostituito;

b. ovvero, sopraggiunto il termine finale della Durata del contratto, ai Beneficiari del Fondo;

C. preventivamente consente il compimento da parte dell'Affidatario Fiduciario dei negozi elencati nell'art. 375 cod. civ. nella medesima forma che il negozio deve rivestire;

D. esercita le altre funzioni che il Contratto gli attribuisce.

E. Il Garante del Contratto può sostituire una o più persone a se stesso nei rapporti derivanti da questo contratto per mezzo di scrittura in forma autentica, comunicata all'Affidatario Fiduciario con il preventivo consenso:

1. dell'Affidante;

2. o, mancato costui, liberamente.

F. Il termine "Garante del Contratto" indica tanto il Garante del Contratto sopra individuato quanto chi subentri nella sua posizione contrattuale secondo le disposizioni del Contratto.

G. Qualora manchi o sia divenuto incapace il Garante del Contratto, qualsiasi interessato può chiederne la nomina al Presidente del Consiglio notarile di Genova.

Art. 8 La "Durata del Contratto"

A. Per "Durata del Contratto" si intende il periodo

1. il cui termine iniziale è la data di conclusione del Contratto.

2. ed il cui termine finale

a. è la data del decesso di X

b. ovvero la data in cui l'Affidatario Fiduciario, qualora vi sia il Garante e ricevuto il conforme parere del Garante, dichiara, per mezzo di atto con sottoscrizione autentica, comunicato a X, che X ha conseguito la Condizio-

ne Auspicata, salva la prosecuzione del Contratto per la tutela dell'Affidatario Fiduciario, fino a quando l'Affidatario Fiduciario non ritenga più nulla del Fondo Affidato.

Art. 9 Tutela dell'Affidatario Fiduciario; le "Obbligazioni"

A. L'Affidatario Fiduciario, prima di trasferire o consegnare alcun Bene Affidato ai soggetti ai quali spetta in forza del contratto, ha diritto

1. di preventivamente ottenere da essi idonee garanzie per la soddisfazione di obbligazioni, esistenti o possibili, che egli avrebbe legittimamente adempiuto impiegando il Fondo Affidato (le "Obbligazioni");

2. ovvero, qualora ritenga le garanzie non idonee,

a. di ritenere quella parte del Fondo Affidato che ragionevolmente appaia necessaria per la medesima finalità fino a quando essa sia attuale;

b. e di disporre di tale parte del Fondo Affidato come meglio gli appaia per la soddisfazione delle Obbligazioni, anche qualora essa includa beni che, in forza del Contratto, siano già divenuti di proprietà di terzi.

Art. 10 Accettazione di vantaggi patrimoniali; la "Dichiarazione di Accettazione"

A. X in persona del Curatore Speciale Sig.ra M., dichiara di accettare i vantaggi patrimoniali che il Contratto stabilisce in suo favore.

Art. 11 Appartenenza del Fondo Affidato al termine della Durata del Contratto; il "Beneficiario del Fondo"

A. Sopraggiunto il termine finale della Durata del contratto, ferme le disposizioni sulla tutela dell'Affidatario Fiduciario, il Fondo Affidato scivola da qualsiasi vincolo appartiene a X e, qualora egli sia defunto, è oggetto della sua successione ereditaria.

Parte II Regole generali

Omissis

Parte III Il Fondo Affidato e la sua gestione

Omissis

Parte IV Disposizioni sull'Affidatario Fiduciario

Art. 26 Sede dell'amministrazione

A. La sede dell'amministrazione dell'affidamento fiduciario è:

1. qualora vi sia un solo Affidatario Fiduciario, presso il suo domicilio;

2. qualora vi siano più Affidatari Fiduciari, presso il domicilio di un Affidatario Fiduciario, designato dall'Affida-

tario Fiduciario per mezzo di atto comunicato all'Affidante, al Garante del Contratto, e ai Beneficiari dell'Affidamento maggiorenne nonché all'Amministrazione Finanziaria.

B. Ogni documento relativo all'esecuzione del Contratto è custodito dall'Affidatario Fiduciario presso la sede dell'amministrazione.

C. Il domicilio dell'affidamento fiduciario, anche per i fini di cui al Regolamento n. 44/2001 del Consiglio dell'Unione Europea, coincide con la sede dell'amministrazione.

Art. 27 Contabilità e rendiconto

A. L'Affidatario Fiduciario

1. mantiene una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione;

2. consegna annualmente l'inventario del Fondo Affidato:

a. all'Affidante;

b. al Garante del Contratto, qualora vi sia;

3. trascrive l'inventario e il rendiconto nel Libro degli Eventi.

Art. 28 Il Libro degli Eventi

A. L'Affidatario Fiduciario mantiene e aggiorna il "Libro degli Eventi", vidimato nella data che costituisce il termine iniziale della Durata del Contratto.

B. L'Affidatario Fiduciario annota in tale libro:

1. ogni avvenimento che il contratto prescriva di annotare;

2. ogni altro avvenimento del quale ritenga opportuno conservare memoria;

3. gli estremi e il contenuto degli atti che il Contratto prescrive abbiano le sottoscrizioni autentiche o che il soggetto obbligato ritenga opportuno registrare; di essi egli mantiene una raccolta completa.

C. Chiunque contragga con l'Affidatario Fiduciario è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli Eventi, del quale l'Affidatario Fiduciario può rilasciare estratti quando debba giustificare i propri poteri.

Art. 29 Spettanze dell'Affidatario Fiduciario

A. Un Affidatario Fiduciario, che non sia la Madre o un parente in linea retta di X, qualora lo richieda, ha diritto di ricevere un compenso per i propri servizi, periodicamente concordato:

1. con l'Affidante;

2. mancato costui: con il Garante del Contratto.

B. L'Affidatario Fiduciario impiega il Fondo Affidato:

1. per rimborsare se stesso di ogni anticipazione fatta;

2. per pagare il proprio compenso;

3. per adempiere le obbligazioni legittimamente assunte.

Art. 30 Obbligazioni Tributarie

A. Qualora l'Affidatario Fiduciario versi o ottenga che sia versato ovvero impieghi reddito del Fondo Affidato a vantaggio di una persona e questo costituisca presupposto del sorgere di una obbligazione tributaria a carico di tale persona, l'Affidatario Fiduciario le consegna ogni documento rilevante per la sua dichiarazione dei redditi.

B. L'Affidatario Fiduciario provvede nello stesso modo, su richiesta di una persona, quando gli impieghi di capitale o di reddito a vantaggio di tale persona non abbiano comportato il sorgere di alcuna obbligazione tributaria a suo carico.

Art. 31 Cessione del contratto

A. L'Affidatario Fiduciario, per mezzo di atto con sottoscrizione autenticata, può sostituire altri a sé stesso nella propria posizione contrattuale e nei rapporti derivanti dal Contratto qualora, con la medesima forma, vi consenta:

1. l'Affidante;

2. o, mancato costui, il Garante del Contratto.

B. La sostituzione è efficace, nei confronti dell'Affidante e di ogni altro soggetto interessato, dal momento nel quale è notificato all'Affidante o, mancato costui, al Garante del Contratto.

C. Per effetto della sostituzione:

1. la parte sostituita è liberata da ogni obbligazione per il tempo successivo alla sostituzione;

2. all'Affidatario Fiduciario non può essere opposta alcuna eccezione riguardante i rapporti fra l'Affidante o altri soggetti e la parte sostituita;

3. il Fondo Affidato è trasferito di diritto all'Affidatario Fiduciario.

Art. 32 Comunanza del rapporto contrattuale

A. L'Affidatario Fiduciario, per mezzo di atto con sottoscrizione autenticata può rendere la propria posizione contrattuale e i rapporti derivanti dal Contratto comuni a un terzo qualora, con la medesima forma, vi consentano:

1. l'Affidante;

2. o, mancato costui, il Garante del Contratto.

B. Il terzo non risponde di alcun atto o fatto occorsi prima della sua accettazione.

Art. 33 Trasferimento del Contratto

A. L'Affidante o, mancato costui, il Garante del Contratto è autorizzato, senza necessità di esplicitare alcuna ragione, a sostituire uno o più terzi nella posizione contrattuale dell'Affidatario Fiduciario e nei rapporti derivanti dal Contratto per mezzo di atto con sottoscrizione autenticata

1. o consentito dall'Affidatario Fiduciario nella medesima forma;

2. o a questi notificato.

B. Il negozio di sostituzione può essere sospensivamente condizionato o con termine iniziale.

C. Quale conseguenza della sostituzione:

1. si producono i medesimi effetti di una cessione del contratto alla quale l'Affidatario Fiduciario avesse dato luogo;

2. l'Affidatario Fiduciario sostituito:

a. in mancanza di diversa dichiarazione nell'atto di sostituzione, è pienamente scaricato e liberato con riferimento a ogni atto da lui anteriormente compiuto;

b. è liberato da ogni obbligazione nascente dal Contratto per il tempo successivo alla sostituzione;

3. all'Affidatario Fiduciario non può essere opposta alcuna eccezione riguardante i rapporti tra l'Affidante o altri soggetti e l'affidatario fiduciario sostituito;

4. il Fondo Affidato è trasferito di diritto all'Affidatario Fiduciario.

Art. 34 Morte o incapacità dell'Affidatario Fiduciario

A. L'Affidante o, mancato costui, il Garante del Contratto sono autorizzati a trasferire la posizione contrattuale dell'Affidatario Fiduciario e i rapporti derivanti dal Contratto ad altro soggetto qualora l'affidatario fiduciario sia defunto o divenuto incapace e non vi sia un affidatario fiduciario.

B. Quale conseguenza della sostituzione:

1. si producono i medesimi effetti di una cessione del contratto alla quale l'affidatario fiduciario sostituito avesse dato luogo;

2. l'affidatario fiduciario sostituito:

a. in mancanza di diversa dichiarazione nell'atto di sostituzione, è pienamente scaricato e liberato con riferimento a ogni atto da lui anteriormente compiuto;

b. è liberato da ogni obbligazione nascente dal Contratto per il tempo successivo alla sostituzione;

3. all'Affidatario Fiduciario non può essere opposta alcuna eccezione riguardante i rapporti l'Affidante o altri soggetti e l'affidatario fiduciario sostituito;

4. il Fondo Affidato è trasferito di diritto all'Affidatario Fiduciario.

Art. 35. Trasferimento dei rapporti derivanti dal Contratto

A. Un affidatario fiduciario sostituito:

1. consegna all'Affidatario Fiduciario ogni Bene Affidato e ogni documento riguardante il Contratto che sia in suo possesso;

2. può fare e trattenere copie dei documenti che consegna, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni proposte contro di lui;

3. pone in essere ogni comportamento opportuno per consentire all'Affidatario Fiduciario di esercitare i diritti spettantigli sul Fondo Affidato;

4. fornisce all'Affidatario Fiduciario ogni ragguaglio

l'Affidatario Fiduciario gli richieda ed in genere lo pone in grado, per quanto in suo potere, di assolvere le obbligazioni e esercitare i poteri derivanti dal Contratto.

B. In caso di morte di un affidatario fiduciario le suddette disposizioni si applicano ai suoi eredi.

C. Qualunque obbligazione verso terzi gravante sull'affidatario fiduciario cessato, che egli avrebbe legittimamente adempiuto impiegando il Fondo Affidato, è assunta di diritto dall'Affidatario Fiduciario, senza che l'affidatario fiduciario cessato risenta alcun pregiudizio.

Parte V Disposizioni sul Garante del Contratto

Art. 36 Funzioni del Garante del Contratto

A. In aggiunta a ogni altra sua funzione, il Garante del Contratto

1. può manifestare all'Affidatario Fiduciario la propria opinione su qualsiasi fatto relativo all'esecuzione del Contratto, anche se non ne sia richiesto;

2. ha diritto di agire in giudizio:

a. per l'esecuzione del Contratto;

b. in caso di inadempimento delle obbligazioni di un Affidatario Fiduciario;

c. in caso di violazione della legge regolatrice del Contratto o della legge applicabile a uno specifico atto dell'Affidatario Fiduciario.

Art. 37 Compenso e spese

A. Un Garante del Contratto non ha diritto di ricevere compenso.

B. L'Affidatario Fiduciario anticipa o rimborsa prontamente a un Garante del Contratto le spese da questi sostenute.

Art. 38 Mutamenti nella persona del Garante del Contratto

A. Un Garante del Contratto rimane nell'ufficio per il termine o fino all'evento stabiliti nella nomina ovvero, se anteriori, fino a dimissioni o revoca o

1. se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta incapacità o al compimento del settantacinquesimo anno di età;

2. se società o altro ente: fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale.

B. In questo articolo il termine "Designatore" indica:

1. l'Affidante,

2. mancato o divenuto incapace costui, la persona fisica o giuridica che l'Affidante abbia nominato con atto autentico comunicato a X,

3. comunque, nel caso in cui X sia sottoposto ad amministrazione di sostegno, inabilitato o interdetto, il Giudice Tutelare.

C. Le dimissioni di un Garante del Contratto hanno

effetto trenta giorni dopo che il Designatore ne abbia ricevuto la comunicazione.

D. Un Garante del Contratto può essere revocato in ogni tempo dal Designatore.

E. Garanti ulteriori e garanti in sostituzione possono essere nominati in ogni tempo dal Designatore, anche sottoponendo la nomina a termine o a condizione.

F. Gli atti che comportano dimissioni, revoca, nomina o accettazione di nomina sono fatti per iscritto e le loro sottoscrizioni sono autenticate; peraltro, ove il Designatore sia l'Affidante, la revoca e la nomina possono essere fatte per testamento.

G. Qualora

1. non vi sia alcun garante
2. e il Designatore manchi o non provveda in un tempo ragionevole, alla nomina provvede il Presidente del Consiglio Notarile di Genova su richiesta di qualsiasi interessato.

Art. 39 Responsabilità del Garante del Contratto

A. Il Garante del Contratto non risponde del danno che il mancato o improprio esercizio dei suoi poteri abbia cagionato a coloro che sono destinatari di vantaggi patrimoniali derivanti dal Contratto se non in caso di dolo grave o di mala fede.

Parte VI Disposizioni finali

Art. 40 Riservatezza

A. L'Affidatario Fiduciario non comunica ad alcuno né documenti né informazioni relative al Contratto a meno che

1. lo consenta o lo prescriva il Contratto;
2. oppure lo ordini il Giudice;
3. oppure l'Affidatario Fiduciario lo ritenga necessario per
 - a. esercitare alcun potere
 - b. o adempiere una obbligazione
 - c. o difendersi in un procedimento giudiziario
 - d. o richiedere un parere professionale.

TRASFERIMENTI ALL'AFFIDATARIO FIDUCIARIO

TERZO NEGOZIO TRASFERIMENTO IMMOBILIARE

A. Il Sig. B. trasferisce alla Sig.ra G. nella sua qualità di Affidatario Fiduciario del Fondo X di cui al Contratto di Affidamento Fiduciario che precede, la piena proprietà dell'appartamento in Genova, ... e la proprietà gravata dal diritto di abitazione a favore di X dell'appartamento in Genova, ...infradescritti

B. Sig.ra G. accetta tale proprietà nella sua qualità di Affidatario Fiduciario del Fondo X di cui al Contratto stesso.

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

Omissis

TRASFERIMENTO MOBILIARE

A. X, in persona del Curatore Speciale Sig.ra M., trasferisce a Sig.ra G. nella sua qualità di Affidatario Fiduciario del Fondo X di cui al Contratto di Affidamento Fiduciario che precede, la proprietà del capitale di sua titolarità consistente nella somma di Euro ... mediante consegna alla medesima di due assegni circolari non trasferibili emessi entrambi da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., entrambi a favore di Sig.ra G.

B. La Sig.ra G. accetta tale proprietà nella sua qualità di Affidatario Fiduciario del Fondo X di cui al Contratto stesso, ricevendo in consegna gli assegni circolari suddetti.

C. Ai sensi del Contratto:

1. il Fondo Affidato indica un patrimonio che include, tra l'altro, le posizioni soggettive trasferite all'Affidatario Fiduciario nella sua qualità e per Beni Affidati si intendono le singole posizioni soggettive attive incluse nel Fondo Affidato, risultando quindi i beni, immobili e mobili, testè trasferiti all'Affidatario Fiduciario, Beni Affidati inclusi nel Fondo Affidato.

2. Il Fondo Affidato e i suoi frutti:

a. sono separati rispetto al patrimonio proprio di un Affidatario Fiduciario, non sono aggredibili dai suoi creditori personali, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria;

b. possono costituire oggetto di esecuzione solo in relazione a debiti contratti per la realizzazione del Programma di Affidamento Fiduciario.

3. Il Fondo Affidato

a. solo temporaneamente appartiene all'Affidatario Fiduciario affinché egli se ne avvalga per l'attuazione del Programma di Affidamento Fiduciario;

b. tale appartenenza viene meno in concomitanza

i. della sua morte o sopravvenuta incapacità,

ii. della sua sostituzione con altro Affidatario Fiduciario,

iii. del sopravvenire del termine finale della Durata del Contratto,

ed in tali casi passa senza soluzione di continuità rispettivamente

a. da un affidatario fiduciario cessato all'Affidatario Fiduciario

b. o, nel corso o al termine finale della Durata del Contratto, ai soggetti ai quali esso spetta in forza del Contratto.

Omissis

DICHIARAZIONI COMUNI AL PRIMO ED AL TERZO NEGOZIO

Omissis

FORMALITA' PUBBLICITARIE

In osservanza di quanto disposto dall'art. 22 del contratto di affidamento fiduciario di cui al presente atto l'Affidatario Fiduciario richiede:

A. al Conservatore dei Registri Immobiliari competente che al trasferimento di diritti reali immobiliari che precede sia data adeguata pubblicità

B. e che sui beni immobili di cui allo stesso, quali Beni Affidati, sia trascritto secondo quanto tra l'altro consentito dall'art. 2645 ter del Codice Civile, il vincolo di destinazione.

L'Affidatario Fiduciario manleva espressamente il Conservatore dei Registri Immobiliari competente da ogni responsabilità in ordine alle trascrizioni richieste.

DICHIARAZIONE DI RILEVANZA FISCALE

Le parti dichiarano:

A. che il presente atto è soggetto all'applicazione dell'Imposta di Registro in misura fissa;

B. che il trasferimento di diritti reali immobiliari di cui al TERZO NEGOZIO risulta:

1. soggetto ad applicazione dell'imposta di Donazione e, a tal fine,

a. che tra l'Affidante ed il Beneficiario Finale esiste rapporto di parentela in linea retta e non sono mai intervenute prima d'ora né donazioni né atti a titolo gratuito né vincoli di destinazione;

b. che i beni immobiliari in oggetto hanno il valore di Euro ...;

2. quindi, stante la franchigia, esente dall'Imposta di Donazione stessa.

C. Che il trasferimento mobiliare di cui al TERZO NEGOZIO, tra l'altro richiamando le argomentazioni rese dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, Ufficio Consulenza nell'ambito del Parere su Interpello 903-134/2012 in data 23 Maggio 2012 Protocollo 903-11136/2012,

1. non avendo l'Affidamento di cui al trasferimento stesso finalità liberali bensì meramente volte a vantaggio dello stesso soggetto che le trasferisce ed affida all'Affidatario Fiduciario;

2. e prevedendo quindi l'Affidamento stesso che al ter-

mine finale della Durata del medesimo, il Fondo Affidato appartenga

a. non a beneficiari terzi rispetto all'Affidante ovvero a soggetti rispetto ai quali tale appartenenza venga a determinare un arricchimento;

b. ma allo stesso X che, già proprietario delle posizioni giuridiche soggettive stesse costituite in Fondo Affidato, esaurita la Finalità dell'affidamento, semplicemente riacquisisce la titolarità di quanto, del valore già appartenuto-gli, residui,

3. non avendo affatto finalità liberali, risulta quindi fuori dall'ambito di applicazione dell'imposta di successione e donazione;

4. e non comportando quindi alcun arricchimento

a. né nei confronti dell'affidatario fiduciario, poiché la titolarità in capo allo stesso del diritto di proprietà trasferitogli, non è "per lui", per il suo interesse, bensì strumentale alla realizzazione della finalità dell'affidamento stesso;

b. né in capo a X il quale viene a riacquisire la titolarità di quanto, del valore costituito nel Fondo Affidato, residui,

non comporta quindi alcuna manifestazione di quella capacità contributiva sulla quale deve necessariamente fondarsi il presupposto impositivo dell'imposta proporzionale di registro.

I componenti, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione al presente atto.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto quest'atto da me redatto, in gran parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in piccola parte da me manoscritto su ventidue facciate di questi undici fogli, da me letto, presenti le Testimoni, ai Signori Componenti che, presenti le Testimoni, lo approvano e con le Testimoni e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore tredici e minuti quarantacinque.

All'originale firmato: B. - Sig.ra M. - Sig.ra G. - M. G., teste - B. E., teste - Paola Piana notaio.

Italia - Tribunale di Civitavecchia

Donazione modale sostituita da contratto di affidamento fiduciario

Amministrazione di sostegno - contratto di affidamento fiduciario - autorizzazione - sottoscrizione

Il soggetto invalido rappresentato dall'amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal giudice tutelare può sottoscrivere un contratto di affidamento fiduciario a suo favore.

■ **Tribunale di Civitavecchia, Giud. Tutelare, decreto, 5 dicembre 2013 - [Prof. A.V. quale amministratore di sostegno di Carolina R. (avv. M. Lupoi e M. Pinti)]**

PRESENTAZIONE

Il 5 dicembre 2013 il Giudice tutelare di Civitavecchia ha autorizzato l'amministrazione di sostegno di un soggetto debole a stipulare un contratto di affidamento fiduciario, con il quale la beneficiaria dell'amministrazione di sostegno, affidante, trasferisce la propria metà di un immobile alla sorella, affidataria fiduciaria, che si impegna a versare all'affidante, per tutta la durata della vita di quest'ultima, una somma mensile.

Questo recente decreto pone necessarie alcune riflessioni sul contratto di affidamento fiduciario, in forza del quale l'affidante e l'affidatario fiduciario individuano le posizioni soggettive affidate e la loro destinazione a vantaggio di uno o più soggetti (beneficiari) in forza di un programma, la cui realizzazione è rimessa all'affidatario, che a tanto si obbliga.

Nel nostro Paese sono già stati stipulati diversi contratti di affidamento fiduciario⁽¹⁾ e il Giudice tutelare di Genova il 31 dicembre 2012 ne aveva già autorizzato la stipula a favore di un soggetto debole⁽²⁾.

Il contratto di affidamento fiduciario, istituito molto affine al trust, è stato recentemente disciplinato dalla Repubblica di San Marino con la legge n. 43 del 1 marzo 2010.

Secondo l'opinione dottrina⁽³⁾, pur mancando nel nostro Paese una legge che disciplini i contratti di affidamento fiduciario, essi possono essere regolati dal nostro codice civile, il quale, ispirandosi al principio di autonomia negoziale, ammette contratti atipici.

Il contratto di affidamento fiduciario è una nuova tipologia contrattuale, che rappresenta una figura generale ed atipica di patrimonio separato di fonte negoziale volto ad avvantaggiare i beneficiari.

Il vantaggio dei contratti di affidamento fiduciario è costituito dalla circostanza che esso è regolato dal nostro diritto, senza dover quindi ricorrere alla regolamentazione dettata da una legge straniera (come avviene per il trust).

Il contratto di affidamento fiduciario può trovare molteplici applicazioni e può essere stipulato anche nell'interesse di soggetti deboli ed il decreto del Giu-

I nomi delle parti sono stati sostituiti da nomi di fantasia. Il contratto di affidamento fiduciario è pubblicato *infra*, 345.

Sul medesimo tema si veda M. Tonellato, Il contratto di affidamento fiduciario: aspetti innovativi della recente pronuncia del Giudice Tutelare di Genova, in questa Rivista, 2014, 32. Il testo del decreto del 31 dicembre 2012 e del contratto di affidamento fiduciario sono pubblicati in questa Rivista, 2013, 422 e 677.

Note:

(1) I contratti stipulati sono stati esaminati al convegno "I contratti di affidamento fiduciario" tenuto a Padova il 25 marzo 2013 e al convegno "Il contratto di affidamento fiduciario: teoria e prassi" tenuto a Genova il 28 ottobre 2011.

(2) Il testo del decreto del 31 dicembre 2012 e del contratto di affidamento fiduciario sono pubblicati in questa Rivista, 2013, 422 e 677. Su questo tema, M. Tonellato, Il contratto di affidamento fiduciario: aspetti innovativi della recente pronuncia del Giudice Tutelare di Genova, in questa Rivista, 2014, 32.

(3) M. Lupoi, Istituzione del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, Cedam, 2011. M. Lupoi, Il contratto di affidamento fiduciario in questa Rivista, 2012, 585. E. Corallo, Il contratto di affidamento fiduciario nel codice civile, in questa Rivista, 2013, 501.

dice tutelare di Civitavecchia ne rappresenta un esempio.

Nel caso in esame, due sorelle, Viola e Carolina, sono comproprietarie di un immobile, nel quale ha sempre vissuto e vive tuttora Viola insieme al proprio compagno e ai propri figli.

Viola desidera assicurare a Carolina, beneficiaria dell'amministrazione di sostegno una rendita vitalizia e desidera che Carolina ottenga una somma mensile a prescindere da eventuali contingenze della vita che possano colpire tanto lei stessa quanto la sorella ed, al contempo, il desiderio di Carolina, nubile e senza prole, è che, al momento del proprio decesso, la propria metà dell'immobile pervenga ai figli di Viola.

L'obiettivo preposto dalle sorelle non si sarebbe potuto efficacemente raggiungere con altri strumenti di diritto civile e soprattutto nessuno di questi strumenti avrebbe fornito la certezza a Carolina di ottenere una rendita vitalizia.

Carolina, infatti, avrebbe potuto donare la propria metà dell'immobile ai figli minori di Viola, imponendo loro l'onere di garantirle una somma mensile. Tuttavia, laddove Viola venisse a mancare, i suoi figli potrebbero non essere in grado di adempiere l'onere nei confronti di Carolina e l'immobile, inoltre, potrebbe essere aggredito dai creditori dei figli di Viola e, anche in questo caso, Carolina non sarebbe garantita.

Diversamente, Carolina e Viola avrebbero potuto concludere un contratto di mantenimento o un contratto di vitalizio improprio, ma anche questi strumenti non avrebbero garantito Carolina da eventuali aggressioni dell'immobile da parte di creditori di Viola e, nel caso di decesso di Viola, a Carolina non sarebbe garantito il ricevimento di una somma mensile.

L'unica soluzione che possa assicurare il mantenimento vitalizio di Carolina è la segregazione del bene immobile, in modo che esso non possa essere aggredito dai creditori di Viola o dei propri figli e sia destinato al mantenimento di Carolina stessa.

Con il contratto di affidamento fiduciario, Carolina (l'affidante) trasferisce la propria metà dell'immobile a Viola (l'affidatario fiduciario) e quest'ultima si impegna a versare a Carolina per tutta la durata della vita di quest'ultima una somma mensile.

Effetto del contratto di affidamento fiduciario è la segregazione e la non confusione dei beni affidati con il patrimonio dell'affidatario fiduciario: l'immobile,

infatti, non si confonde con il patrimonio di Viola, non è aggredibile dai suoi creditori personali, non entra a far parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non forma oggetto della sua successione ereditaria e l'immobile, d'altro canto, uscendo dal patrimonio di Carolina, è tutelato anche da suoi eventuali creditori e non cade nella successione ereditaria.

L'immobile, oggetto del contratto di affidamento fiduciario, rimane destinato a far fronte, ove necessario, al mantenimento di Carolina e solo ove questa necessità venga meno per la morte di Carolina, perviene libero da qualsiasi vincolo ai figli di Viola.

Il contratto di affidamento fiduciario assicura la continuità nella posizione di affidatario cosicché il mutare della persona dell'affidatario non ha effetti né sul programma né sulla destinazione dei beni. L'adempimento dell'obbligazione che Viola assume nei confronti di Carolina diviene così insensibile alle vicende personali e patrimoniali della stessa Viola.

Il contratto di affidamento fiduciario prevede anche la figura di un garante, un soggetto il cui compito è controllare l'esatta esecuzione del contratto. Il garante ha dei poteri di controllo sull'affidatario ed egli, in particolare, qualora l'affidante non riceva puntualmente la somma mensile pattuita, può sostituire uno o più terzi nella posizione contrattuale dell'affidatario fiduciario.

L'affidatario non può compiere alcun atto di disposizione sui beni affidati né costituire garanzie, senza il preventivo consenso scritto del garante e, laddove il fondo affidato, includa in tutto o in parte somme di denaro, l'affidatario ne cura l'investimento con modalità conservative previamente convenute con il garante.

Il fondo affidato è, quindi, rappresentato dall'immobile o dai beni che ad esso siano surrogati in caso di alienazione. L'affidatario può, previo consenso del garante, alienare l'immobile ed il ricavato o i beni eventualmente acquistati con il ricavato sono comunque vincolati alla realizzazione del programma. L'obbligo esistente in capo a Viola è così funzionalmente garantito dall'immobile ma si prevede, al tempo stesso, che Viola possa realizzare il programma, provvedendo al mantenimento di Carolina con propri mezzi personali e quindi senza attingere al fondo affidato.

(V.A.)

TESTO DEL DECRETO

Letta l'istanza che precede, esaminati gli atti
autorizza
con decreto immediatamente esecutivo
Il Giudice Tutelare
Depositato in cancelleria il 5 dicembre 2013

TESTO DEL RICORSO EX ART. 409 COD. CIV.

1. La situazione di Carolina R.

Carolina R. (d'ora innanzi: Carolina) è affetta da sindrome depressiva bipolare, non è in grado di attendere alla cura dei propri interessi personali e patrimoniali e dal 19 ottobre 2012 è beneficiaria della misura dell'amministrazione di sostegno (doc. n. 1: certificato di invalidità di Carolina; doc. n. 2: provvedimento del Tribunale di Civitavecchia, sez. dist. di Bracciano del 19 ottobre 2012).

Carolina è comproprietaria insieme alla propria sorella, sig.ra Viola R. (d'ora innanzi: Viola), di un immobile sito a Roma, ... nel quale sin dal 2002 vive Viola, dapprima sola ed ora con il compagno ed il proprio figlio Carlo (doc. n. 3: perizia dell'immobile di Via ...).

L'appartamento di Via ... è di circa 134 mq commerciali e lo stabile in cui è sito si trova in un cattivo stato di manutenzione e conservazione e necessita di importanti lavori di ristrutturazione. In base alla tabella millesimale, le spese che dovranno essere sostenute da Viola e Carolina per il rifacimento dello stabile condominiale ammontano a circa 30.000 Euro. Non potendo Carolina far fronte a tale spesa, Viola sosterrà l'intera spesa.

Viola, infatti, si è sempre presa cura di Carolina: le ha versato somme periodiche di denaro, ha partecipato economicamente a talune spese connesse alle successioni dei genitori anche per la quota della sorella, ha pagato le imposte di successione, ha sostenuto le spese di condominio e di manutenzione anche straordinaria ed è in procinto di versare le rate condominiali relative alla esecuzione di lavori straordinari dell'immobile di cui è comproprietaria con la sorella.

Il desiderio di Viola è quello di assicurare, anche laddove lei dovesse venisse a mancare, una rendita a Carolina per tutta la durata della sua vita.

Viola infatti desidera che Carolina possa sempre disporre della somma mensile di Euro 1.100, oltre che di tutte le somme necessarie per la cura e l'assistenza personale che il Servizio Sanitario Nazionale non dovesse sostenere. Al tempo stesso, il desiderio di Carolina è che la metà dell'immobile pervenga ai figli di Viola.

Viola, riflettendo sulle possibili contingenze della vita e consultandosi con l'amministratore di sostegno e con dei professionisti legati da decenni alla propria famiglia, si è convinta che l'istituto giuridico maggiormente idoneo per realizzare la finalità di garanzia e la tutela dell'adempimento delle obbligazioni che ella intende assumersi nei confronti di Carolina sia il contratto di affidamento fiduciario (doc. n. 4: contratto di affidamento fiduciario da stipulare tra Viola e Carolina).

2. Il contratto di affidamento fiduciario

Per mezzo del contratto di affidamento fiduciario, l'affidante (nel nostro caso: Carolina) e l'affidatario fiduciario (nel nostro caso: Viola) individuano le posizioni soggettive affidate e la loro destinazione a vantaggio di uno o più soggetti (beneficiari) in forza di un programma, la cui realizzazione è rimessa all'affidatario, che a tanto si obbliga.

Oggetto del contratto di affidamento fiduciario è il programma, che rappresenta effetti futuri; in particolare, rappresenta la destinazione e i modi per realizzarla alla luce delle mutevoli circostanze che potranno verificarsi.

Aspetto fondamentale del contratto di affidamento fiduciario è la posizione dell'affidatario fiduciario e la realizzazione del programma a prescindere da eventi che possano colpire la sua persona. Il contratto di affidamento fiduciario assicura la continuità nella posizione di affidatario cosicché il mutare della persona dell'affidatario non ha effetti né sul programma né sulla destinazione dei beni.

L'affidatario fiduciario perde, infatti, la titolarità della funzione per morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o sostituzione con un altro affidatario.

Il contratto di affidamento fiduciario pone un obbligo giuridico in capo all'affidatario fiduciario e, laddove egli non lo rispetti, potrà essere sostituito.

Un altro effetto del contratto di affidamento fiduciario è la segregazione e la non confusione dei beni affidati con il patrimonio dell'affidatario fiduciario.

Per non confusione si intende che le posizioni soggettive oggetto di affidamento non partecipano alle generali vicende patrimoniali dell'affidatario: non sono "sue" e quindi non rispondono delle obbligazioni contratte dall'affidatario per cause non attinenti il programma destinatario.

3. Il contratto di affidamento fiduciario da stipulare tra Viola e Carolina

A seguito della stipula del contratto di affidamento fiduciario, Carolina (l'affidante) trasferisce a Viola (l'affida-

tario fiduciario) la propria metà dell'immobile sito in Roma, Via ... ma questo immobile, per effetto del contratto, non si confonde con il patrimonio di Viola, non è aggredibile dai suoi creditori personali, non entra a far parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non forma oggetto della sua successione ereditaria.

L'immobile, d'altro canto, è tutelato anche da eventuali creditori di Carolina e non cade nella sua successione ereditaria.

L'immobile, oggetto del contratto di affidamento fiduciario, rimane destinato a far fronte, ove necessario, al mantenimento di Carolina e solo ove questa necessità venga meno per la morte di Carolina, perviene libero da qualsiasi vincolo ai figli di Viola.

Il fondo affidato è rappresentato dall'immobile o dai beni che ad esso siano surrogati in caso di alienazione. L'affidatario può, infatti, alienare l'immobile ed il ricavato o i beni eventualmente acquistati con il ricavato sono comunque vincolati alla realizzazione del programma, ovvero a far sì che Carolina ottenga ogni mese la somma di 1.100 Euro per l'intera durata della sua vita.

Nel contratto si prevede altresì che Viola ben può realizzare il programma, provvedendo al mantenimento di Carolina con propri mezzi personali e quindi senza attingere al fondo affidato.

Con il contratto di affidamento fiduciario, l'adempimento dell'obbligazione che Viola assume nei confronti di Carolina diviene insensibile alle vicende personali e patrimoniali della stessa Viola.

Laddove Viola dovesse venire a mancare o divenire incapace, il ruolo di affidatario fiduciario viene assunto dal compagno di Viola, l'avv. A.B., il quale assume un obbligo giuridico di mantenimento di Carolina.

Laddove anche l'avv. A.B. dovesse venire a mancare o dovesse rinunciare all'ufficio di affidatario fiduciario, il ruolo verrebbe svolto da un soggetto nominato dall'amministratore di sostegno o dal tutore di Carolina, assicurando così che per tutta la durata della vita di Carolina ci sia sempre un soggetto obbligato a corrispondere a Carolina la somma stabilita nel contratto di affidamento fiduciario.

Il contratto di affidamento fiduciario prevede anche la figura di un garante, un soggetto il cui compito è controllare l'esatta esecuzione del contratto. Il garante viene individuato nella persona che ricopre l'ufficio di amministratore di sostegno o di tutore di Carolina; inizialmente il ruolo sarebbe ricoperto dall'attuale ricorrente.

Il garante ha dei poteri di controllo sull'affidatario; in particolare, l'affidatario non può compiere alcun atto di disposizione sui beni affidati né costituire garanzie senza il

preventivo consenso scritto del garante e, laddove il fondo affidato, includa in tutto o in parte somme di denaro, l'affidatario ne cura l'investimento con modalità conservative previamente convenute con il garante.

L'affidatario fiduciario è, altresì, tenuto a mantenere una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione ed è tenuto a consegnare annualmente al garante l'inventario del fondo.

Qualora il garante lo richieda, l'affidatario fiduciario è obbligato a sottoporsi ad una verifica contabile da parte di un professionista nominato dal garante e retribuito dall'affidatario fiduciario.

Infine, il garante è autorizzato, qualora l'affidante non riceva puntualmente la somma mensile di Euro 1.100, a sostituire uno o più terzi nella posizione contrattuale dell'affidatario fiduciario.

La durata dell'affidamento coincide con la durata della vita di Carolina; alla morte di quest'ultima, i beni affidati vengono trasferiti ai figli di Viola.

4. Le previsioni del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno

Nel decreto di nomina del Prof. A.V. quale amministratore di sostegno, è espressamente previsto che "l'amministratore di sostegno dovrà chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare per il compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione (quali, ad esempio, alienazione di beni, costituzione di pegni ed ipoteche, divisioni, compromessi, transazioni, locazioni di immobili)".

La stipula di un contratto di affidamento fiduciario rientra tra gli atti per cui è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

Pertanto, il Prof. G.V., come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, ritenendo che la stipula del contratto di affidamento fiduciario possa garantire Carolina il godimento di una somma mensile per tutta la durata della sua vita e possa meglio di altri strumenti giuridici tutelare gli interessi di Carolina,

chiede

l'autorizzazione all'Ill.mo Giudice tutelare, a stipulare il contratto di affidamento fiduciario con Viola R.

Italia

Contratto di affidamento fiduciario e trasferimento di diritti reali

■ Atto pubblico del 23 gennaio 2014, Rep. n. 42965 - Racc. n. 14903

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

Sottoscritto in Roma, oggi 23 gennaio 2014
fra

Viola R., nata a Roma il ... 1982, residente in Bracciano, via Castel Giuliano 29/c, assistita dall'amministratore di sostegno, prof. A.V., nato a Roma il ..., specificamente autorizzato dal Giudice Tutelare di Civitavecchia con provvedimento del 16 novembre 2011, cron. 1471/11, che è accluso a questo atto come allegato n. 1, d'ora innanzi "Viola o Affidante";

e

Carolina R., nata a Roma il ... 1976, d'ora innanzi "Carolina o Affidataria".

Si premette.

Viola e Carolina sono sorelle, che da molti anni hanno perso entrambi i genitori.

Viola, nubile, è inabile al 100% ed affetta da sindrome bipolare depressiva.

Carolina, sposata e separata da tre anni, ha avuto un bambino, Jacopo, dal suo attuale compagno, Alvise Baldassari, dal quale attende un secondo bambino; essa e il suo compagno hanno intenzione di contrarre matrimonio.

Viola e Carolina condividono la proprietà di un appartamento in Roma, ...

Dal 2002 questo appartamento è stato abitato dalla sorella Carolina, ora con il compagno e il bambino. Carolina, date le condizioni della sorella, si è regolarmente preoccupata di assisterla economicamente versandole somme periodiche, partecipando economicamente a talune spese connesse alle successioni dei genitori anche per la quota della sorella, ha sostenuto tutte le spese di condominio e manutenzione anche straordinarie, ha pagato le imposte di successione e sta per corrispondere le rate condominiali relative alla esecuzione di lavori straordinari. Da poco dopo la nomina dall'amministratore di sostegno di Viola (16 novembre 2011), che è il cugino della loro defunta mam-

ma, versa euro 500 al mese sul conto appositamente istituito dall'amministratore di sostegno.

Viola, grata comunque alla sorella di quanto essa ha fatto per lei, desidera ora avere maggiore certezza dal futuro, dato che essa è inabile a qualsiasi lavoro e vuole quindi assicurarsi un reddito vitalizio garantito dall'unico cespite di valore che ha; al tempo stesso, Viola desidera, per spirito di liberalità, che tale cespite pervenga a tempo debito ai figli di Carolina.

Le due sorelle, parlandone anche con l'amministratore di sostegno e con professionisti legati da decenni alla loro famiglia, hanno quindi convenuto che Viola trasferisca a Carolina la propria metà dell'appartamento sopra menzionato per mezzo di un contratto di affidamento fiduciario affinché tale metà trasferita non si confonda nel restante patrimonio di Carolina e quindi non cada nella sua successione, ma sia destinata a fare fronte, ove necessario, al mantenimento di Viola e, cessata questa necessità per la morte di Viola, pervenga, libero da qualsiasi vincolo ai figli di Carolina.

Le parti, quindi, convengono i seguenti due negozi.

PRIMO NEGOZIO: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO (IL "CONTRATTO")

art. 1. Premesse.

a. Le premesse formano parte delle disposizioni del Contratto.

I nomi delle parti sono stati sostituiti con nomi di fantasia. Il testo del ricorso ed il provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare sono pubblicati *supra*, 299.

art. 2. La "Durata del Contratto"

- a. Per "Durata del Contratto" si intende il periodo
- i. il cui termine iniziale è la data odierna;
 - ii. il cui termine finale è la data della morte dell'Affidante.

art. 3. Definizioni.

- a. Il termine "Affidante" indica Viola.
- b. Il termine "Affidatario Fiduciario" indica:
 - i. Carolina;
 - ii. chiunque subentri nella posizione contrattuale di affidatario fiduciario secondo le disposizioni del Contratto.
- c. Il termine "Beneficiari dell'Affidamento" indica i figli di Carolina in vita al termine finale della Durata del Contratto applicandosi le regole del diritto italiano sulla rappresentazione in caso di morte di un figlio lasciando discendenti in vita al compiersi di tale termine.
- d. Il termine "Garante del Contratto" indica chi rivesta l'ufficio di amministratore di sostegno o tutore dell'Affidante. Qualora non vi sia alcun amministratore di sostegno e alcun tutore, indica la persona designata dall'Affidante per mezzo di atto scritto comunicato all'Affidatario Fiduciario.
- e. Il termine "Immobile" indica il diritto di proprietà dell'Affidante sull'immobile di cui in premessa.

art. 4. Il Fondo Affidato. Denominazione.

- a. Il termine "Fondo Affidato" indica un patrimonio
 - i. composto dall'Immobile o dai beni che siano ad esso surrogati in caso di alienazione;
 - ii. incrementabile per apporti di qualsiasi terzo.
- b. Il Fondo Affidato
 - i. appartiene temporaneamente all'Affidatario Fiduciario affinché egli se ne avvalga per l'attuazione del Programma di Affidamento e passa di diritto e senza soluzione di continuità in capo a chi nel corso del tempo rivesta tale ufficio;
 - ii. al termine finale della Durata del Contratto appartiene ai Beneficiari dell'Affidamento.
- c. Il Fondo Affidato e i suoi frutti:
 - i. sono separati rispetto al patrimonio proprio di un Affidatario Fiduciario, non sono aggredibili dai suoi creditori personali, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria;

- ii. possono costituire oggetto di esecuzione solo in relazione a debiti contratti per la realizzazione del Programma di Affidamento Fiduciario.
- d. Il Fondo Affidato è denominato "Viola".

art. 5. Il "Programma dell'Affidamento"; obbligazioni dell'Affidatario Fiduciario

- a. Il "Programma dell'Affidamento" consiste nell'assicurare che l'Affidante riceva dal 1° gennaio 2014:
 - i. entro il giorno dieci di ogni mese solare, la somma di € 1.100,00, annualmente rivalutata secondo l'andamento dell'indice del costo della vita in Italia, per la prima volta per l'anno 2015 rispetto all'anno 2014;
 - ii. le somme necessarie per cure e assistenza personale che il Servizio Sanitario Nazionale non dovesse sostenere.
- b. L'Affidante commette all'Affidatario Fiduciario di realizzare il Programma avvalendosi del Fondo Affidato, restando inteso che l'Affidatario Fiduciario può provvedere con propri mezzi personali alle erogazioni sopra indicate senza quindi attingere al Fondo Affidato.
- c. L'Affidatario Fiduciario
 - i. dichiara di obbligarsi, verso l'Affidante e verso coloro che sono o saranno destinatari di vantaggi patrimoniali derivanti dal Contratto, a quanto il Contratto pone a carico dell'Affidatario Fiduciario;
 - ii. consente che il Garante del Contratto sia titolare dei poteri sul Fondo Affidato e sulla posizione contrattuale dell'Affidatario Fiduciario rispettivamente attribuitigli dalle disposizioni che seguono;
 - iii. sin d'ora, per quanto possa occorrere, esprime pieno ed incondizionato assenso alle modalità e agli effetti dell'esercizio di tali poteri.
- d. All'Affidatario Fiduciario non spetta compenso, a meno che si tratti di persona diversa da un genitore dei Beneficiari dell'Affidamento.

art. 6. Rapporti fra l'Affidatario Fiduciario e il Fondo Affidato

- a. All'Affidatario Fiduciario, in mancanza di specifiche limitazioni enunciate nel Contratto, competono tutte le facoltà e i diritti connessi alla proprietà del Fondo Affidato.
- b. Qualsiasi onere, imposta, tassa, costo di manutenzione, spesa ordinaria o straordinaria sono a carico dell'Affidatario Fiduciario.
- c. L'Affidatario Fiduciario
 - i. custodisce il Fondo Affidato;

ii. ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso;

iii. cura che ne mantenga il valore nel tempo.

d. L'Affidatario Fiduciario tiene i beni affidati separati dai propri e distintamente identificabili come tali verso i terzi. Inoltre,

i. quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, richiede che siano iscritti al proprio nome in qualità di Affidatario Fiduciario o in altro modo che palesi l'esistenza del Contratto, e che siano gravati da vincolo di destinazione;

ii. quando si tratti di beni iscritti in altri registri ne richiede la registrazione al nome dell'Affidatario Fiduciario nella sua qualità o in altro modo che palesi l'esistenza del Contratto;

iii. in qualsiasi negozio:

1. si manifesta come tale, impiegando la denominazione del Fondo Affidato;

2. istituisce ogni conto bancario nella propria qualità di affidatario fiduciario o in altro modo che palesi l'esistenza del Contratto;

3. deposita ogni strumento finanziario nei conti così denominati;

4. offre ai terzi con i quali contrae una copia del Contratto da lui firmata, omesse le parti non rilevanti per lo specifico negozio;

iv. adotta ogni altra opportuna misura affinché risulti agevolmente l'inclusione delle singole posizioni soggettive nel Fondo Affidato.

e. Qualsiasi interessato e il Garante del Contratto possono chiedere al giudice di dichiarare che una posizione soggettiva è inclusa nel Fondo Affidato.

art. 7. Limitazioni dei poteri dell'Affidatario Fiduciario

a. L'Affidatario non può compiere alcun atto di disposizione di beni immobili né di costituzione di garanzia senza il preventivo consenso scritto del Garante del Contratto.

b. Qualora il Fondo Affidato includa in tutto o in parte somme di danaro o strumenti finanziari, l'Affidatario Fiduciario ne cura l'investimento con modalità conservative previamente convenute con il Garante del Contratto.

art. 8. Successione nell'ufficio di affidatario fiduciario

a. L'Affidatario Fiduciario rimane nell'ufficio fino a morte, sopravvenuta incapacità o sostituzione.

b. Qualora Carolina cessi dall'ufficio, le subentra l'avv. Alvis Baldassari, padre dei suoi due bambini.

c. In ogni altro caso subentra la persona indicata dal Garante del Contratto.

d. Quale conseguenza della sostituzione:

i. si producono i medesimi effetti di una cessione del contratto alla quale l'Affidatario Fiduciario avesse dato luogo;

ii. l'Affidatario Fiduciario sostituito è liberato da ogni obbligazione nascente dal Contratto per il tempo successivo alla sostituzione;

iii. il Fondo Affidato è trasferito di diritto all'Affidatario Fiduciario;

iv. qualunque obbligazione verso terzi gravante sull'affidatario fiduciario cessato, che egli avrebbe legittimamente adempiuto impiegando il Fondo Affidato, è assunta di diritto dall'Affidatario Fiduciario, senza che l'affidatario fiduciario cessato o i suoi eredi risentano alcun pregiudizio.

art. 9. Poteri e funzioni del Garante del Contratto

a. Il Garante del Contratto è autorizzato, qualora l'Affidante non riceva puntualmente le somme indicate nel Programma dell'Affidamento, a sostituire uno o più terzi nella posizione contrattuale dell'Affidatario Fiduciario e nei rapporti derivanti dal Contratto per mezzo di atto con sottoscrizione autenticata

i. o consentito dall'Affidatario Fiduciario nella medesima forma;

ii. o a questi notificato.

b. Il Garante del Contratto è comunque autorizzato a trasferire il Fondo Affidato o singole sue componenti, dando luogo ad ogni opportuna forma di pubblicità, dal patrimonio di un affidatario fiduciario cessato al patrimonio del diverso Affidatario Fiduciario che a lui sia stato per qualsiasi causa sostituito.

c. Il Garante del Contratto è altresì autorizzato a trasferire il Fondo Affidato, sopraggiunto il termine finale della Durata del contratto, ai Beneficiari dell'Affidamento.

d. Il Garante del Contratto non ha diritto a compenso.

art. 10. Contabilità e rendiconto.

a. L'Affidatario Fiduciario

i. mantiene una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione;

ii. consegna annualmente l'inventario del Fondo Affidato al Garante del Contratto.

b. Qualora il Garante del Contratto lo richieda, l'Affi-

datario Fiduciario si sottopone a una verifica contabile da parte di un professionista nominato dal Garante del Con

art. 11. Controversie.


a. Qualunque controversia dovesse insorgere circa la formazione, l'interpretazione o l'esecuzione del Contratto sarà rimessa a un singolo arbitro amichevole compositore, il quale definirà la controversia mediante determinazione contrattuale.

b. L'arbitro è nominato dalle parti per mezzo di congiunto atto scritto e, in mancanza di accordo entro quattordici giorni dalla data nella quale una parte abbia comunicato all'altra o alle altre di volere adire l'arbitrato, dal Presidente del Consiglio notarile di Roma.

SECONDO NEGOZIO:

TRASFERIMENTO DI DIRITTI IMMOBILIARI

Omissis



Ufficio provinciale di ROMA - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare di ROMA 1

Nota di trascrizione

Registro generale n. 15630
Registro particolare n. 10251
Presentazione n. 469 del 12/02/2014

UTC: 2014-02-12T11:28:32.303148+01:00

Pag. 1 - segue

Sezione riservata all'Ufficio

Liquidazione	Totale	€ 90,00	Imposta di bollo	-
	Imposta ipotecaria	-	Sanzioni amministrative	-
	Tassa ipotecaria	€ 90,00		

Eseguita la formalità.
Somma pagata € 90,00 (Novanta/00)
Ricevuta/Prospetto di cassa n. 11722
Protocollo di richiesta RM 112854/1 del 2014

Il Conservatore
Conservatore COLACCHIO GIOVANNI LEONARDO

Sezione A - Generalità

Dati relativi al titolo

Descrizione	ATTO NOTARILE PUBBLICO	Numero di repertorio	42965/14903
Data	23/01/2014	Codice fiscale	RTA NCL 44H18 L331 Y
Notaio	RATTI NICOLA		
Sede	ROMA (RM)		

Dati relativi alla convenzione

Specie	ATTO TRA VIVI
Descrizione	108 CESSIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO GRATUITO
Voltura catastale automatica	SI

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A


Dati riepilogativi

Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n.	1		
Comune	H501 - ROMA (RM)		
Catasto	FABBRICATI		
Sezione urbana	-	Foglio	
Natura	A2 - ABITAZIONE DI TIPO CIVILE	Particella	
Indirizzo	VIA	Consistenza	6,00 vani
		Subalterno	
		N. civico	



Ufficio provinciale di ROMA - Territorio
 Servizio di Pubblicità Immobiliare di ROMA 1

Nota di trascrizione

Registro generale n. 15630
 Registro particolare n. 10251
 Presentazione n. 469 del 12/02/2014

UTC: 2014-02-12T11:28:32.303148+01:00

Pag. 2 - Fine

Scala B Interno 6 Piano 3 S1

Sezione C - Soggetti

A favore

Soggetto n. 1 In qualità di CESSIONARIO

Cognome [REDACTED] Nome [REDACTED]

Nata il [REDACTED] a ROMA (RM)

Sesso [REDACTED] Codice fiscale [REDACTED]

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
 Per la quota di 1/2 In regime di SEPARAZIONE DI BENI

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di CEDENTE

Cognome [REDACTED] Nome [REDACTED]

Nata il [REDACTED] a ROMA (RM)


Sesso [REDACTED] Codice fiscale [REDACTED]

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
 Per la quota di 1/2

Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

IL TRASFERIMENTO IMMOBILIARE E' CONNESSO ALL'AFFIDAMENTO FIDUCIARIO IL CUI PROGRAMMA E' CONTENUTO NEL TITOLO CHE SI TRASCRIVE.



Ufficio provinciale di ROMA - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare di ROMA 1

Nota di trascrizione

Registro generale n. 15631
Registro particolare n. 10252
Presentazione n. 470 del 12/02/2014

UTC: 2014-02-12T11:28:32.303148+01:00

Pag. 1 - segue

Sezione riservata all'Ufficio

Liquidazione	Totale	€ 235,00	Imposta di bollo	-
	Imposta ipotecaria	€ 200,00	Sanzioni amministrative	-
	Tassa ipotecaria	€ 35,00		

Eseguita la formalità.

Somma pagata € 235,00 (Duecentotrentacinque/00)

Ricevuta/Prospetto di cassa n. 11722

Protocollo di richiesta RM 112854/2 del 2014

Il Conservatore

Conservatore COLACCHIO GIOVANNI LEONARDO

Sezione A - Generalità

Dati relativi al titolo

Descrizione	ATTO NOTARILE PUBBLICO	Numero di repertorio	42965/14903
Data	23/01/2014	Codice fiscale	RTA NCL 44H18 L331 Y
Notaio	RAITI NICOLA		
Sede	ROMA (RM)		

Dati relativi alla convenzione

Specie	ATTO TRA VIVI
Descrizione	100 VINCOLO DI DESTINAZIONE PER FINI MERITEVOLI AI SENSI ART. 2645 TER
Voltura catastale automatica	NO

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A, sezione B, sezione C

Dati riepilogativi

Unità negoziali 1 Soggetti a favore - Soggetti contro 1

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1

Comune	H501 - ROMA (RM)	Particella		Subalterno	
Catasto	FABBRICATI	Consistenza	6,00 vani		
Sezione urbana	-				
Natura	A2 - ABITAZIONE DI TIPO CIVILE				
Indirizzo	VIA			N. civico	



Ufficio provinciale di ROMA - Territorio
 Servizio di Pubblicità Immobiliare di ROMA 1

Nota di trascrizione

Registro generale n. 15631
 Registro particolare n. 10252
 Presentazione n. 470 del 12/02/2014

UTC: 2014-02-12T11:28:32.303148+01:00

Pag. 2 - segue

Scala B Interno 6 Piano 3 S1

Sezione C - Soggetti

Contro


Soggetto n. 1 In qualità di CONTRO

Cognome [REDACTED] Nome [REDACTED]
 Nata il [REDACTED] a ROMA (RM)
 Sesso [REDACTED] Codice fiscale [REDACTED]
 Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di -

Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

[REDACTED] E [REDACTED] SONO SORELLE, CHE DA MOLTI ANNI HANNO PERSO ENTRAMBI I GENITORI. [REDACTED], NUBILE, E' INABILE AL 100% ED AFFETTA DA SINDROME BIPOLARE DEPRESSIVA. [REDACTED], SPOSATA E SEPARATA DA TRE ANNI, HA AVUTO DAL SUO ATTUALE COMPAGNO, [REDACTED], DUE BAMBINI [REDACTED] E [REDACTED], NATI A ROMA RISPETTIVAMENTE IL [REDACTED] ED IL [REDACTED]; ESSA E IL SUO COMPAGNO HANNO INTENZIONE DI CONTRARRE MATRIMONIO. A) [REDACTED] E [REDACTED] SONO COMPROPRIETARIE PER LA QUOTA DI 1/2 (UN MEZZO) CIASCUNA DELL'IMMOBILE SITO IN ROMA, VIA [REDACTED] N. [REDACTED], E PRECISAMENTE: APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE, POSTO AL PIANO SECONDO SUL RIALZATO (TERZO CATASTALE), IDENTIFICATO CON IL NUMERO INTERNO [REDACTED], CONFINANTE CON VIA [REDACTED] VANO SCALA, E APPARTAMENTO INT. [REDACTED] CON ANNESSA CANTINA, CONFINANTE CON CORRIDOIO DELLE CANTINE, VIA [REDACTED] E CORTILE; IL TUTTO E' MEGLIO IDENTIFICATO NELLA COPIA DELLA PLANIMETRIA CATASTALE CHE SI ALLEGA AL PRESENTE ATTO SOTTO LA LETTERA "B". DETTO IMMOBILE RISULTA CENSITO NEL CATASTO FABBRICATI DI ROMA AL FOGLIO [REDACTED], PARTICELLA [REDACTED], SUBALTERNO [REDACTED], ZONA CENSUARIA [REDACTED], CATEGORIA [REDACTED], CLASSE [REDACTED] VANI 6, RENDITA EURO [REDACTED] DAL 2002 QUESTO APPARTAMENTO E' STATO ABITATO DALLA SOLA [REDACTED], ORA CON IL COMPAGNO E I BAMBINI. [REDACTED], DATE LE CONDIZIONI DELLA SORELLA, SI E' REGOLARMENTE PREOCCUPATA DI ASSISTERLA ECONOMICAMENTE VERSANDO LE SOMME PERIODICHE, PARTECIPANDO ECONOMICAMENTE A TALUNE SPESE CONNESSE ALLE SUCCESSIONI DEI GENITORI ANCHE PER LA QUOTA DELLA SORELLA, HA SOSTENUTO TUTTE LE SPESE DI CONDOMINIO E MANUTENZIONE ANCHE STRAORDINARIE, HA PAGATO LE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E STA PER CORRISPONDERE LE RATE CONDOMINIALI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI STRAORDINARI. DA POCO DOPO LA NOMINA DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI [REDACTED] ([REDACTED]), CHE E' IL CUGINO DELLA LORO DEFUNTA MAMMA, VERSA EURO 500 AL MESE SUL CONTO APPPOSITAMENTE ISTITUITO DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. [REDACTED], GRATA COMUNQUE ALLA SORELLA DI QUANTO ESSA HA FATTO PER LEI, DESIDERA ORA AVERE MAGGIORE CERTEZZA DAL FUTURO, DATO CHE ESSA E' INABILE A QUALSIASI LAVORO E VUOLE QUINDI ASSICURARSI UN REDDITO VITALIZIO GARANTITO DALL'UNICO CESPITE DI VALORE CHE HA; AL TEMPO STESSO, [REDACTED] DESIDERA, PER SPIRITO DI LIBERALITA', CHE TALE CESPITE PERVENGA A TEMPO DEBITO AI FIGLI DI [REDACTED]. LE DUE SORELLE, PARLANDONE ANCHE CON L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E CON PROFESSIONISTI LEGATI DA DECENNI ALLA LORO FAMIGLIA, HANNO QUINDI CONVENUTO CHE [REDACTED] TRASFERISCA A [REDACTED] LA PROPRIA META' DELL'APPARTAMENTO SOPRA MENZIONATO PER MEZZO DI UN CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO AFFINCHÉ TALE META' TRASFERITA NON SI CONFONDA NEL RESTANTE PATRIMONIO DI [REDACTED] E QUINDI NON CADA NELLA SUA SUCCESSIONE, MA SIA DESTINATA A FARE FRONTE, OVE NECESSARIO, AL MANTENIMENTO DI [REDACTED] E, CESSATA QUESTA NECESSITA' PER LA MORTE DI QUEST'ULTIMA, PERVENGA, LIBERO DA QUALSIASI VINCOLO AI FIGLI DI [REDACTED] AFFIDAMENTO FIDUCIARIO ART. 1. PREMESSE. A. LE PREMESSE FORMANO PARTE DELLE DISPOSIZIONI



Ufficio provinciale di ROMA - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare di ROMA 1

Nota di trascrizione

Registro generale n. 15631
Registro particolare n. 10252
Presentazione n. 470 del 12/02/2014

UTC: 2014-02-12T11:28:32.303148+01:00

Pag. 3 - segue

DEL CONTRATTO. ART. 2. LA "DURATA DEL CONTRATTO" A, PER "DURATA DEL CONTRATTO" SI INTENDE IL PERIODO I. IL CUI TERMINE INIZIALE E' LA DATA ODIERNA; II. IL CUI TERMINE FINALE E' LA DATA DELLA MORTE DELL'AFFIDANTE. ART. 3. DEFINIZIONI. A. IL TERMINE "AFFIDANTE" INDICA [REDACTED] B. IL TERMINE "AFFIDATARIO FIDUCIARIO" INDICA: I. [REDACTED] II. CHIUNQUE SUBENTRI NELLA POSIZIONE CONTRATTUALE DI AFFIDATARIO FIDUCIARIO SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO. C. IL TERMINE "BENEFICIARI DELL'AFFIDAMENTO" INDICA I FIGLI DI [REDACTED] IN VITA AL TERMINE FINALE DELLA DURATA DEL CONTRATTO APPLICANDOSI LE REGOLE DEL DIRITTO ITALIANO SULLA RAPPRESENTAZIONE IN CASO DI MORTE DI UN FIGLIO LASCIANDO DISCENDENTI IN VITA AL COMPIERSI DI TALE TERMINE. D. IL TERMINE "GARANTE DEL CONTRATTO" INDICA CHI RIVESTA L'UFFICIO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO O TUTORE DELL'AFFIDANTE. QUALORA NON VI SIA ALCUN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E ALCUN TUTORE, INDICA LA PERSONA DESIGNATA DALL'AFFIDANTE PER MEZZO DI ATTO SCRITTO COMUNICATO ALL'AFFIDATARIO FIDUCIARIO. E. IL TERMINE "IMMOBILE" INDICA IL DIRITTO DI PROPRIETA' DELL'AFFIDANTE SULL'IMMOBILE DI CUI IN PREMESSA. ART. 4. IL FONDO AFFIDATO. DENOMINAZIONE. A. IL TERMINE "FONDO AFFIDATO" INDICA UN PATRIMONIO I. COMPOSTO DALL'IMMOBILE O DAI BENI CHE SIANO AD ESSO SURROGATI IN CASO DI ALIENAZIONE; II. INCREMENTABILE PER APPORTI DI QUALSIASI TERZO. B. IL FONDO AFFIDATO I. APPARTIENE TEMPORANEAMENTE ALL'AFFIDATARIO FIDUCIARIO AFFINCHÉ EGLI SE NE AVVALGA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI AFFIDAMENTO E PASSA DI DIRITTO E SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' IN CAPO A CHI NEL CORSO DEL TEMPO RIVESTA TALE UFFICIO; II. AL TERMINE FINALE DELLA DURATA DEL CONTRATTO SARA' DI PROPRIETA' DEI BENEFICIARI DELL'AFFIDAMENTO. C. IL FONDO AFFIDATO E I SUOI FRUTTI: I. SONO SEPARATI RISPETTO AL PATRIMONIO PROPRIO DI UN AFFIDATARIO FIDUCIARIO, NON SONO AGGREDIBILI DAI SUOI CREDITORI PERSONALI, NON FANNO PARTE DI ALCUN REGIME PATRIMONIALE NASCENTE DAL SUO MATRIMONIO O DA CONVENZIONI PATRIMONIALI E NON FORMANO OGGETTO DELLA SUA SUCCESSIONE EREDITARIA; II. POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI ESECUZIONE SOLO IN RELAZIONE A DEBITI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO. D. IL FONDO AFFIDATO E' DENOMINATO "VALENTINA". ART. 5. IL "PROGRAMMA DELL'AFFIDAMENTO"; OBBLIGAZIONI DELL'AFFIDATARIO FIDUCIARIO A. IL "PROGRAMMA DELL'AFFIDAMENTO" CONSISTE NELL'ASSICURARE CHE L'AFFIDANTE RICEVA DALLA DATA ODIERNA: I. ENTRO IL GIORNO DIECI DI OGNI MESE SOLARE, LA SOMMA DI 1.100,00, ANNUALMENTE RIVALUTATA SECONDO L'ANDAMENTO DELL'INDICE DEL COSTO DELLA VITA IN ITALIA, PER LA PRIMA VOLTA PER L'ANNO 2015 RISPETTO ALL'ANNO 2014; II. LE SOMME NECESSARIE PER CURE E ASSISTENZA PERSONALE CHE IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NON DOVESSE SOSTENERE. B. L'AFFIDANTE COMMITTE ALL'AFFIDATARIO FIDUCIARIO DI REALIZZARE IL PROGRAMMA AVVALENDOSI DEL FONDO AFFIDATO, RESTANDO INTESO CHE L'AFFIDATARIO FIDUCIARIO PUO' PROVVEDERE CON PROPRI MEZZI PERSONALI ALLE EROGAZIONI SOPRA INDICATE SENZA QUINDI ATTINGERE AL FONDO AFFIDATO. C. L'AFFIDATARIO FIDUCIARIO I. DICHIARA DI OBBLIGARSI, VERSO L'AFFIDANTE E VERSO COLORO CHE SONO O SARANNO DESTINATARI DI VANTAGGI PATRIMONIALI DERIVANTI DAL CONTRATTO, A QUANTO IL CONTRATTO PONE A CARICO DELL'AFFIDATARIO FIDUCIARIO; II. CONSENTE CHE IL GARANTE DEL CONTRATTO SIA TITOLARE DEI POTERI SUL FONDO AFFIDATO E SULLA POSIZIONE CONTRATTUALE DELL'AFFIDATARIO FIDUCIARIO RISPETTIVAMENTE ATTRIBUITIGLI DALLE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO; III. SIN D'ORA, PER QUANTO POSSA OCCORRERE, ESPRIME PIENO ED INCONDIZIONATO ASSENSO ALLE MODALITA' E AGLI EFFETTI DELL'ESERCIZIO DI TALI POTERI. D. ALL'AFFIDATARIO FIDUCIARIO NON SPETTA COMPENSO, A MENO CHE SI TRATTI DI PERSONA DIVERSA DA UN GENITORE DEI BENEFICIARI DELL'AFFIDAMENTO. ART. 6. RAPPORTI FRA L'AFFIDATARIO FIDUCIARIO E IL FONDO AFFIDATO A. ALL'AFFIDATARIO FIDUCIARIO, IN MANCANZA DI SPECIFICHE LIMITAZIONI ENUNCIATE NEL CONTRATTO, COMPETONO TUTTE LE FACOLTA' E I DIRITTI CONNESSI ALLA PROPRIETA' DEL FONDO AFFIDATO. B. QUALSIASI ONERE, IMPOSTA, TASSA, COSTO DI MANUTENZIONE, SPESA ORDINARIA O STRAORDINARIA SONO A CARICO DELL'AFFIDATARIO FIDUCIARIO. C. L'AFFIDATARIO FIDUCIARIO I. CUSTODISCE IL FONDO AFFIDATO; II. NE TUTELA LA CONSISTENZA FISICA, IL TITOLO DI APPARTENENZA E, SE DEL CASO, IL POSSESSO; III. CURA CHE NE MANTENGA IL VALORE NEL TEMPO. D. L'AFFIDATARIO FIDUCIARIO TIENE I BENI AFFIDATI SEPARATI DAI PROPRI E DISTINTAMENTE IDENTIFICABILI COME TALI VERSO I TERZI. INOLTRE, I. QUANDO SI TRATTI DI BENI ISCRITTI IN REGISTRI, PUBBLICI O PRIVATI, RICHIEDE CHE SIANO ISCRITTI AL PROPRIO NOME IN QUALITA' DI AFFIDATARIO FIDUCIARIO O IN ALTRO MODO CHE PALESI L'ESISTENZA DEL CONTRATTO, E CHE SIANO GRAVATI DA VINCOLO DI DESTINAZIONE; II. QUANDO SI TRATTI DI BENI ISCRITTI IN ALTRI REGISTRI NE RICHIEDE LA REGISTRAZIONE AL NOME



Ufficio provinciale di ROMA - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare di ROMA 1

Nota di trascrizione

Registro generale n. 15631
Registro particolare n. 10252
Presentazione n. 470 del 12/02/2014

UTC: 2014-02-12T11:28:32.303148+01:00

Pag. 4 - Fine

DELL'AFFIDATARIO FIDUCIARIO NELLA SUA QUALITA' O IN ALTRO MODO CHE PALESI L'ESISTENZA DEL CONTRATTO; III. IN QUALSIASI NEGOZIO: 1. SI MANIFESTA COME TALE, IMPIEGANDO LA DENOMINAZIONE DEL FONDO AFFIDATO; 2. ISTITUISCE OGNI CONTO BANCARIO NELLA PROPRIA QUALITA' DI AFFIDATARIO FIDUCIARIO O IN ALTRO MODO CHE PALESI L'ESISTENZA DEL CONTRATTO; 3. DEPOSITA OGNI STRUMENTO FINANZIARIO NEI CONTI COSI' DENOMINATI; 4. OFFRE AI TERZI CON I QUALI CONTRAEE UNA COPIA DEL CONTRATTO DA LUI FIRMATA, OMESSA LE PARTI NON RILEVANTI PER LO SPECIFICO NEGOZIO; IV. ADOTTA OGNI ALTRA OPPORTUNA MISURA AFFINCHÉ RISULTI AGEVOLMENTE L'INCLUSIONE DELLE SINGOLE POSIZIONI SOGGETTIVE NEL FONDO AFFIDATO. E. QUALSIASI INTERESSATO E IL GARANTE DEL CONTRATTO POSSONO CHIEDERE AL GIUDICE DI DICHIARARE CHE UNA POSIZIONE SOGGETTIVA E' INCLUSA NEL FONDO AFFIDATO. ART. 7. LIMITAZIONI DEI POTERI DELL'AFFIDATARIO FIDUCIARIO A. L'AFFIDATARIO NON PUO' COMPIERE ALCUN ATTO DI DISPOSIZIONE DI BENI IMMOBILI NE' DI COSTITUZIONE DI GARANZIA SENZA IL PREVENTIVO CONSENSO SCRITTO DEL GARANTE DEL CONTRATTO. B. QUALORA IL FONDO AFFIDATO INCLUDA IN TUTTO O IN PARTE SOMME DI DANARO O STRUMENTI FINANZIARI, L'AFFIDATARIO FIDUCIARIO NE CURA L'INVESTIMENTO CON MODALITA' CONSERVATIVE PREVIAMENTE CONVENUTE CON IL GARANTE DEL CONTRATTO. ART. 8. SUCCESSIONE NELL'UFFICIO DI AFFIDATARIO FIDUCIARIO A. L' AFFIDATARIO FIDUCIARIO RIMANE NELL'UFFICIO FINO A MORTE, SOPRAVVENUTA INCAPACITA' O SOSTITUZIONE. B. QUALORA [REDACTED] CESSI DALL'UFFICIO, LE SUBENTRA L'AVV. [REDACTED] NATO A [REDACTED] IL [REDACTED], PADRE DEI SUOI DUE BAMBINI. C. IN OGNI ALTRO CASO SUBENTRA LA PERSONA INDICATA DAL GARANTE DEL CONTRATTO. D. QUALE CONSEGUENZA DELLA SOSTITUZIONE: I. SI PRODUCONO I MEDESIMI EFFETTI DI UNA CESSIONE DEL CONTRATTO ALLA QUALE L'AFFIDATARIO FIDUCIARIO AVESSE DATO LUOGO; II. L'AFFIDATARIO FIDUCIARIO SOSTITUITO E' LIBERATO DA OGNI OBBLIGAZIONE NASCENTE DAL CONTRATTO PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALLA SOSTITUZIONE; III. IL FONDO AFFIDATO E' TRASFERITO DI DIRITTO ALL'AFFIDATARIO FIDUCIARIO CHE SOSTITUISCE IL PRECEDENTE; IV. QUALUNQUE OBBLIGAZIONE VERSO TERZI GRAVANTE SULL'AFFIDATARIO FIDUCIARIO CESSATO, CHE EGLI AVREBBE LEGITTIMAMENTE ADEMPIUTO IMPIEGANDO IL FONDO AFFIDATO, E' ASSUNTA DI DIRITTO DALL'AFFIDATARIO FIDUCIARIO, SENZA CHE L'AFFIDATARIO FIDUCIARIO CESSATO O I SUOI EREDI RISENTANO ALCUN PREGIUDIZIO. ART. 9. POTERI E FUNZIONI DEL GARANTE DEL CONTRATTO A. IL GARANTE DEL CONTRATTO E' AUTORIZZATO, QUALORA L'AFFIDANTE NON RICEVA PUNTUALMENTE LE SOMME INDICATE NEL PROGRAMMA DELL'AFFIDAMENTO, A SOSTITUIRE UNO O PIU' TERZI NELLA POSIZIONE CONTRATTUALE DELL'AFFIDATARIO FIDUCIARIO E NEI RAPPORTI DERIVANTI DAL CONTRATTO PER MEZZO DI ATTO CON SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA I. O CONSENTITO DALL'AFFIDATARIO FIDUCIARIO NELLA MEDESIMA FORMA; II. O A QUESTI NOTIFICATO. B. IL GARANTE DEL CONTRATTO E' COMUNQUE AUTORIZZATO A TRASFERIRE IL FONDO AFFIDATO O SINGOLE SUE COMPONENTI, DANDO LUOGO AD OGNI OPPORTUNA FORMA DI PUBBLICITA', DAL PATRIMONIO DI UN AFFIDATARIO FIDUCIARIO CESSATO AL PATRIMONIO DEL DIVERSO AFFIDATARIO FIDUCIARIO CHE A LUI SIA STATO PER QUALSIASI CAUSA SOSTITUITO. C. NEL CASO D'INERZIA DELL'AFFIDATARIO FIDUCIARIO IL GARANTE DEL CONTRATTO E' ALTRESI' AUTORIZZATO ANCHE IN NOME E PER CONTO DELL' "AFFIDATARIO FIDUCIARIO" A TRASFERIRE IL FONDO AFFIDATO, SOPRAGGIUNTO IL TERMINE FINALE DELLA DURATA DEL CONTRATTO, AI BENEFICIARI DELL'AFFIDAMENTO. D. IL GARANTE DEL CONTRATTO NON HA DIRITTO A COMPENSO. ART. 10. CONTABILITA' E RENDICONTO. A. L'AFFIDATARIO FIDUCIARIO I. MANTIENE UNA CONTABILITA' ACCURATA E LA DOCUMENTAZIONE DI OGNI OPERAZIONE; II. CONSEGNA ANNUALMENTE L'INVENTARIO DEL FONDO AFFIDATO AL GARANTE DEL CONTRATTO. B. QUALORA IL GARANTE DEL CONTRATTO LO RICHIEDA, L'AFFIDATARIO FIDUCIARIO SI SOTTOPONE A UNA VERIFICA CONTABILE DA PARTE DI UN PROFESSIONISTA NOMINATO DAL GARANTE DEL CONTRATTO E RETRIBUITO DALL'AFFIDATARIO FIDUCIARIO. ART. 11. CONTROVERSIE. A. QUALUNQUE CONTROVERSIA DOVESSE INSORGERE CIRCA LA FORMAZIONE, L'INTERPRETAZIONE O L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO SARA' RIMESSA A UN SINGOLO ARBITRO AMICHEVOLE COMPOSITORE, IL QUALE DEFINIRA' LA CONTROVERSIA MEDIANTE DETERMINAZIONE CONTRATTUALE. B. L'ARBITRO E' NOMINATO DALLE PARTI PER MEZZO DI CONGIUNTO ATTO SCRITTO E, IN MANCANZA DI ACCORDO ENTRO QUATTORDICI GIORNI DALLA DATA NELLA QUALE UNA PARTE ABBA COMUNICATO ALL'ALTRA O ALLE ALTRE DI VOLERE ADIRE L'ARBITRATO, DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA.

All'Illustrissimo Giudice Tutelare del Tribunale di Genova

oggetto: **Amministrazione di Sostegno**
beneficiario: **Parodi Chiara**

La sottoscritta **Benetti Fiamma** (d'ora innanzi anche "Fiamma") nata ad Chiavari il 3 marzo 1957, residente a Genova via Dei Quattro Venti n. 111/2, nella qualità di **Amministratore di Sostegno** a tempo indeterminato della figlia **Parodi Chiara** (d'ora innanzi "Chiara") nata a Genova giorno il 1 febbraio 1995, residente a Genova via Dei Quattro Venti n. 111/2

Premette

- Fiamma è coniugata con Parodi Mario nato a Genova il 2 febbraio 1944 e dalla loro unione il giorno 1 febbraio 1995 è nata Chiara, inabile al 100%.
- Fiamma, vive con lei ed il marito ed ha un altro figlio, De Petris Giovanni nato a Genova il 10 febbraio 1973 (d'ora innanzi "Giovanni"), nato da precedente matrimonio.
- Mario a sua volta ha due figli nati pure da precedente matrimonio.
- Chiara vive in simbiosi alla madre che è interamente dedicata a lei ed è legatissima al fratello Giovanni che di lei ha grande cura e nutre nei suoi confronti profondissimo affetto.
- Fiamma e Giovanni condividono:
 - la preoccupazione per il futuro di Chiara e la volontà di garantirla, a prescindere dalla capacità ed esistenza in vita di Fiamma per quanto possibile la maggiore certezza del futuro e comunque la migliore esistenza possibile stante le sue condizioni personali (d'ora in avanti "Finalità") che occorra che sia costituito un fondo destinato alla realizzazione di un programma funzionale alla realizzazione delle Finalità affidato al soggetto più idoneo a tale fine ovvero a Fiamma nell'attualità e, quando Fiamma giudichi la situazione idonea per essere ella col passare degli anni non più in grado di operare a vantaggio di Chiara quanto potrebbe persona più giovane e fortemente legata ad Chiara, a Giovanni.
- Fiamma, proprietaria esclusiva dell'appartamento sito in Genova via Giacomo Biga n. 111/2 dove attualmente vive con Chiara ed il marito, è disponibile fin d'ora a conferirlo, riservandosi di mantenerne eventualmente solo il diritto di abitazione vitalizio, in un contratto di affidamento fiduciario affinché lo stesso non si confonda nel restante patrimonio dell'affidatario fiduciario e quindi non cada nella sua successione, ma sia destinato a fare fronte, ove necessario, alla realizzazione delle Finalità e, solo cessata questa necessità per la morte di Chiara, pervenga, libero da qualsiasi vincolo ai discendenti di essa stessa Fiamma,
- il contratto di affidamento fiduciario in discorso si intende che abbia, oltre a premesse analoghe a quelle che precedono, il seguente tenore:

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO (IL "CONTRATTO")

- Art.1. Premesse.
- A. Le premesse formano parte delle disposizioni del Contratto.
- art. 2. La "Durata del Contratto"
- A. Per "Durata del Contratto" si intende il periodo
- i. il cui termine iniziale è la data odierna;
- ii. il cui termine finale è la data della morte di Chiara
- art. 3. Definizioni.
- A. Il termine "Affidante" indica Fiamma.

- B. Il termine “Situazione Idonea” indica
 - i. il non essere più, col passare degli anni, Fiamma in grado di operare a vantaggio di Chiara quanto potrebbe persona più giovane e fortemente legata a lei, dichiarato da Fiamma mediante atto autentico;
 - ii. ovvero la sopravvenuta incapacità o morte di Fiamma
- C. Il termine “Affidatario Fiduciario” indica:
 - i. Giovanni
 - ii. chiunque subentri nella posizione contrattuale di affidatario fiduciario secondo le disposizioni del Contratto.
- D. Il termine “Beneficiari dell’Affidamento” indica i discendenti di Fiamma in vita al termine finale della Durata del Contratto applicandosi le regole del diritto italiano sulla rappresentazione in caso di morte di un figlio lasciando discendenti in vita al compiersi di tale termine.
- E. Il termine “Garante del Contratto” indica chi rivesta l’ufficio di amministratore di sostegno o tutore di Chiara. Qualora non vi sia alcun amministratore di sostegno e alcun tutore, indica la persona designata dall’Affidante per mezzo di atto scritto comunicato all’Affidatario Fiduciario.
- F. Il termine “Immobile” indica il diritto di proprietà dell’Affidante sull’immobile di cui in premessa / il diritto di proprietà dell’Affidante sull’immobile di cui in premessa gravato dal abitazione vitalizio di titolarità della stessa Affidante.

art. 4. Il Fondo Affidato. Denominazione.

- A. Il termine “Fondo Affidato” indica un patrimonio
 - i. composto dall’Immobile o dai beni che siano ad esso surrogati in caso di alienazione;
 - ii. incrementabile per apporti di qualsiasi terzo.
- B. Il Fondo Affidato appartiene temporaneamente
 - i. all’Affidante, fino a quando non intervenga la Situazione Idonea,
 - ii. intervenuta la Situazione Idonea, all’Affidatario Fiduciario
 affinché rispettivamente ciascuno di essi se ne avvalga per l’attuazione del Programma di Affidamento e passa di diritto e senza soluzione di continuità
 - iii. intervenuta la Situazione Idonea, dall’ Affidante all’Affidatario Fiduciario,
 - iv. quindi, in capo a chi nel corso del tempo rivesta tale ufficio
 ed al termine finale della Durata del Contratto appartiene ai Beneficiari dell’Affidamento.
- C. Il Fondo Affidato e i suoi frutti:
 - i. sono separati rispetto al patrimonio proprio dell’Affidante o dell’Affidatario Fiduciario a cui rispettivamente appartengano, non sono aggredibili dai rispettivi suoi creditori personali, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria;
 - ii. possono costituire oggetto di esecuzione solo in relazione a debiti contratti per la realizzazione del Programma di Affidamento Fiduciario.
- D. Il Fondo Affidato è denominato “Chiara”.

art. 5. Il “Programma dell’Affidamento”; obbligazioni dell’Affidatario Fiduciario

- A. Il “Programma dell’Affidamento” consiste nell’assicurare che Chiara conduca la migliore esistenza possibile stante le sue condizioni personali.
- B. L’Affidante commette all’Affidatario Fiduciario di realizzare il Programma avvalendosi del Fondo Affidato, restando inteso che l’Affidatario Fiduciario può provvedere con propri mezzi personali alla realizzazione del Programma senza quindi attingere al Fondo Affidato .
- C. L’Affidatario Fiduciario
 - i. dichiara di obbligarsi, verso l’Affidante e verso coloro che sono o saranno destinatari di vantaggi patrimoniali derivanti dal Contratto, a quanto il Contratto pone a carico dell’Affidatario Fiduciario;
 - ii. consente che il Garante del Contratto sia titolare dei poteri sul Fondo Affidato e sulla posizione contrattuale dell’Affidatario Fiduciario rispettivamente attribuitigli dalle disposizioni che seguono;
 - iii. sin d’ora, per quanto possa occorrere, esprime pieno ed incondizionato assenso alle modalità e agli effetti dell’esercizio di tali poteri.
- D. L’Affidante
 - i. dichiara di obbligarsi verso l’Affidatario Fiduciario e verso coloro che sono o saranno destinatari di vantaggi patrimoniali derivanti dal Contratto a realizzare il Programma avvalendosi del Fondo Affidato fino a quando non intervenga la Situazione Idonea.
 - ii. dichiara di esonerare fino ad allora l’Affidatario Fiduciario dall’adempimento di quanto il contratto ponga a carico dello stesso.
 - iii. consente che il Garante del Contratto sia titolare dei poteri sul Fondo Affidato e sulla posizione contrattuale attribuita ad esso Affidante dalle disposizioni che seguono;
 - iv. sin d’ora, per quanto possa occorrere, esprime pieno ed incondizionato assenso alle modalità e agli effetti dell’esercizio di tali poteri.
- E. Intervenuta la Situazione Idonea:
 - i. l’Affidante è liberato da ogni obbligazione nascente dal Contratto per il tempo successivo all’intervento della stessa,
 - ii. il Fondo Affidato è trasferito di diritto all’Affidatario Fiduciario;
 - iii. qualunque obbligazione verso terzi gravante sull’Affidante, che ella avrebbe legittimamente adempiuto impiegando il Fondo Affidato, è assunta di diritto dall’Affidatario Fiduciario, senza che l’Affidante o i suoi eredi ne abbiano pregiudizio.
- F. All’Affidante ed all’Affidatario Fiduciario non spetta compenso a meno che si tratti di persona diversa da un genitore o da un fratello di Chiara.

art. 6. Rapporti fra l’Affidatario Fiduciario e il Fondo Affidato

- A. Ai fini di questo articolo il termine “Affidatario Fiduciario” indica l’Affidante fino a quando non intervenga la Situazione Idonea ed intervenuta la stessa indica l’Affidatario Fiduciario.
- B. All’Affidatario in mancanza di specifiche limitazioni enunciate nel Contratto, competono tutte le facoltà e i diritti connessi alla proprietà del Fondo Affidato.
- C. Qualsiasi onere, imposta, tassa, costo di manutenzione, spesa ordinaria o straordinaria sono a carico dell’Affidatario Fiduciario.
- D. L’Affidatario
 - i. custodisce il Fondo Affidato;
 - ii. ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso;
 - iii. cura che ne mantenga il valore nel tempo.

- E. L'Affidatario tiene i beni affidati separati dai propri e distintamente identificabili come tali verso i terzi. Inoltre,
- i. quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, richiede che siano iscritti al proprio nome in qualità di Affidatario o in altro modo che palesi l'esistenza del Contratto, e che siano gravati da vincolo di destinazione;
 - ii. quando si tratti di beni iscritti in altri registri ne richiede la registrazione al nome dell'Affidatario nella sua qualità o in altro modo che palesi l'esistenza del Contratto;
 - iii. in qualsiasi negozio:
 1. si manifesta come tale, impiegando la denominazione del Fondo Affidato;
 2. istituisce ogni conto bancario nella propria qualità di affidatario fiduciario o in altro modo che palesi l'esistenza del Contratto;
 3. deposita ogni strumento finanziario nei conti così denominati;
 4. offre ai terzi con i quali contrae una copia del Contratto da lui firmata, omesse le parti non rilevanti per lo specifico negozio;
 - iv. adotta ogni altra opportuna misura affinché risulti agevolmente l'inclusione delle singole posizioni soggettive nel Fondo Affidato.
- F. Qualsiasi interessato e il Garante del Contratto possono chiedere al giudice di dichiarare che una posizione soggettiva è inclusa nel Fondo Affidato.

art. 7. Limitazioni dei poteri dell'Affidatario Fiduciario

- A. L'Affidatario Fiduciario non può compiere alcun atto di disposizione di beni immobili né di costituzione di garanzia senza il preventivo consenso scritto del Garante del Contratto.
- B. Qualora il Fondo Affidato includa in tutto o in parte somme di danaro o strumenti finanziari, l'Affidatario Fiduciario ne cura l'investimento con modalità conservative previamente convenute con il Garante del Contratto.

art. 8. Successione nell'ufficio di affidatario fiduciario

- A. L'Affidatario Fiduciario rimane nell'ufficio fino a morte, sopravvenuta incapacità o sostituzione.
- B. Qualora Giovanni cessi dall'ufficio, a lui subentra Benetti Antonella, nipote ex fratre Antonio dell'Affidante ed in mancanza la di lei sorella Benetti Anna.
- C. In ogni altro caso subentra la persona indicata dal Garante del Contratto.
- D. Qualora l'Affidatario Fiduciario cessi dall'ufficio, gli subentra la persona indicata dal Garante del Contratto.
- E. Quale conseguenza della sostituzione:
 - i. si producono i medesimi effetti di una cessione del contratto alla quale l'Affidatario Fiduciario avesse dato luogo;
 - ii. l'Affidatario Fiduciario sostituito è liberato da ogni obbligazione nascente dal Contratto per il tempo successivo alla sostituzione;
 - iii. il Fondo Affidato è trasferito di diritto all'Affidatario Fiduciario;
 - iv. qualunque obbligazione verso terzi gravante sull'affidatario fiduciario cessato, che egli avrebbe legittimamente adempiuto impiegando il Fondo Affidato, è assunta di diritto dall'Affidatario Fiduciario, senza che l'affidatario fiduciario cessato o i suoi eredi risentano alcun pregiudizio.

- art. 9. Poteri e funzioni del Garante del Contratto
- A. Il Garante del Contratto a garanzia della realizzazione del Programma dell’Affidamento è autorizzato a sostituire uno o più terzi nella posizione contrattuale dell’Affidatario Fiduciario e nei rapporti derivanti dal Contratto per mezzo di atto con sottoscrizione autenticata
 - i. o consentito dall’Affidatario Fiduciario nella medesima forma;
 - ii. o a questi notificato.
 - B. Il Garante del Contratto è comunque autorizzato a trasferire il Fondo Affidato o singole sue componenti, dando luogo ad ogni opportuna forma di pubblicità,
 - i. Intervenuta la Situazione Idonea, dal patrimonio dell’Affidante al patrimonio dell’Affidatario Fiduciario
 - ii. dal patrimonio di un affidatario fiduciario cessato al patrimonio del diverso Affidatario Fiduciario che a lui sia stato per qualsiasi causa sostituito.
 - C. Il Garante del Contratto è altresì autorizzato a trasferire il Fondo Affidato, sopraggiunto il termine finale della Durata del contratto, ai Beneficiari dell’Affidamento.
 - D. Il Garante del Contratto non ha diritto a compenso.
- art. 10. Contabilità e rendiconto.
- A. L’Affidatario Fiduciario
 - i. mantiene una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione;
 - ii. consegna annualmente l’inventario del Fondo Affidato al Garante del Contratto.
 - B. Qualora il Garante del Contratto lo richieda, l’Affidatario Fiduciario si sottopone a una verifica contabile da parte di un professionista nominato dal Garante del Contratto e retribuito dall’Affidatario Fiduciario.
- art. 11. Controversie.
- A. Qualunque controversia dovesse insorgere circa la formazione, l’interpretazione o l’esecuzione del Contratto sarà rimessa a un singolo arbitro amichevole compositore, il quale definirà la controversia mediante determinazione contrattuale.
 - B. L’arbitro è nominato dalle parti per mezzo di congiunto atto scritto e, in mancanza di accordo entro quattordici giorni dalla data nella quale una parte abbia comunicato all’altra o alle altre di volere adire l’arbitrato, dal Presidente del Consiglio notarile di Genova.

Tutto ciò premesso richiede a Codesto Spettabile Giudice Tutelare
di autorizzare
essa Amministratore di Sostegno di Chiara,

intervenuto il perfezionamento del Contratto, a stipulare in nome e per conto di Chiara la dichiarazione di volere approfittare delle stipulazioni del Contratto stesso a suo favore.

Si richiede l’efficacia immediata ex articolo 741 del Codice di Procedura Civile.

Si elegge domicilio presso lo studio del Notaio Paola Piana di Genova che si autorizza espressamente al deposito della presente istanza ed ritiro del relativo provvedimento.

28 GEN 2014

CRON 281

VISTO:
SI ATTENDE IN CONFORMITÀ,
CON EFFICACIA IMMEDIATA.
Genova, 30-1-2014

Il Giudice Tutelare
PIRELLA VIANELLO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 30 GEN. 2014



PER AVVENUTA COMUNICAZIONE

GENOVA 3 FEB. 2014

Baldizzone Emanuele

3 FEB. 2014





Repertorio n. 43.819

Raccolta n. 23.986

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO**REPUBBLICA ITALIANA**Il giorno sei maggio duemilaquattordici
(06/05/2014)

in Padova, nel mio Studio in via Vicenza n. 8/B.

Avanti a me **MARIO CARACCILO** Notaio in Padova, iscritto nel Ruolo dei Notai del Distretto Notarile di Padova, alla presenza dei testimoni:

ARCOLIN GIORGIA nata a Padova il 5 novembre 1972, residente in Albignasego (PD), via Caravaggio n. 9;

MELEGA ARIANNA nata a Conselve (PD) il 13 marzo 1974, residente in Padova, via Serio n. 3,

da me richiesti ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, lett. b) Legge 246/2005,

sono comparsi

[redacted] nata a [redacted]

[redacted]

codice fiscale dichiarato: [redacted];

che, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, dichiara di essere nubile;

d'ora innanzi "Affidante";

[redacted] nato [redacted]

[redacted]

codice fiscale dichiarato: [redacted]

che, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, dichiara di essere coniugato in separazione dei beni;

d'ora innanzi "Affidatario Fiduciario";

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, alla presenza dei testimoni

Premettono che*** l' Affidante:**

a) nubile, ha un unico figlio, Pio, di quattordici anni che vive con lei, nato dalla sua unione con [redacted] il quale pur non condividendo la loro stessa

dimora ha un ottimo e quotidiano rapporto con Pio e del tutto sereno con l'Affidante;

b) pur impegnata nella sua attività di imprenditore si occupa totalmente di Pio, della sua educazione, del suo mantenimento, dell'organizzazione del sua vita quotidiana avendo cura di ogni sua necessità ed utilità;

c) consapevole della propria responsabilità genitoriale e - altresì nel ruolo di imprenditore - della e strema incertezza del futuro, nelle sue mutevoli e non prevedibili contingenze di Vita, desidera che Pio

i. non abbia mai a risentire di situazioni o vicende personali ed economiche che negli anni a venire possano riguardarla;

ii. e che gli siano garantiti nel corso del tempo cura, educazione, mantenimento e continuità degli spazi familiari a partire dalla attuale abitazione quale (concreto) spazio affettivo per decorose condizioni di vita e luogo elettivo per custodire, soddisfare e valorizzare i suoi bisogni, interessi ed inclinazioni preservando sia il valore storico affettivo (di "rifugio" e "riferimento") sia quello economico di Casa di abitazione;

d) reputa, ad oggi, il proprio fratello, sposato e senza figli, la persona ideale (per il rapporto di profondo affetto e concreta vicinanza a Pio) a cui rimettere il compito di realizzare il proprio intento rispondente ad una finalità di *solidarietà**familiare,*

meritevole di tutela;

e) intende,

i. assicurare la realizzazione del fine di solidarietà familiare a vantaggio di Pio (anche oltre la morte o sopravvenuta incapacità proprie, del fratello e successivi affidatari del compito) in forza di un programma così funzionalmente caratterizzato;

ii. destinandovi un valore patrimoniale già individuato nell'unità immobiliare facente parte del fabbricato in Comune [redacted] in appresso meglio descritta, di attuale proprietà esclusiva dell'Affidante, il quale rappresenta una dimora idonea per Pio e comunque un valore tale da potere far fronte, se adeguatamente liquidato, impiegato e reinvestito, ad ogni diversa esigenza finanziaria - sospesa alla vita futura di Pio - , che si manifesti prioritaria rispetto alle ordinarie disponibilità: la proprietà dell'immobile de quo "affidata" (al fratello) diviene una proprietà "dovuta" a vantaggio esclusivo di Pio al quale soltanto spetta il bene affidato o le trasformazioni ed utilità dallo stesso nascenti;

iii. rimettendo la realizzazione del programma al fratello il quale a tal fine si obbliga fiduciariamente, avvalendosi del fondo - che temporaneamente gli appartiene - e dei necessari specifici poteri gestionali, e esclusivamente, per assicurare la posizione di Pio e, in genere, preservare il valore del fondo affidato;

* la signora [redacted] quale "Affidante" e il signor [redacted] quale "Affidatario Fiduciario", convengono di individuare nell'unità immobiliare facente parte del fabbricato in Comune [redacted] n. 26, la *posizione giuridica affidata* a vantaggio di Pio, in forza di un programma destinatorio condiviso, la cui attuazione è rimessa all'Affidatario Fiduciario e, così, ritenendolo l'unica alternativa civilistica ai trusts, stipulano un contratto di affidamento fiduciario disciplinandolo, espressamente, nella forma del contratto a favore del terzo. Attualmente, infatti, salvo il contratto di affidamento fiduciario, solo il trust potrebbe assicurare pienamente, per la sua completezza regolamentare e la sua collocazione nell'area della fiducia, un tale assetto di interessi: nessun altro istituto di diritto italiano (né il fondo patrimoniale - che peraltro rimane inaccessibile presupponendo il vincolo patrimoniale - , né il 2645-ter totalmente privo delle regole di gestione dei beni durante il periodo di vigenza del vincolo vitalizio) potrebbe beneficiare della realizzazione del fine di solidarietà familiare affidatogli.

- e, in *autotutela* ,

dunque, in modo altrettanto efficiente.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale delle disposizioni che seguono, alla costante presenza dei testimoni, si stipula quanto segue:

PARTE PRIMA

STIPULAZIONE A FAVORE DEL TERZO

Art. 1. Consenso

A. L'Affidante, quale Stipulante, e l'Affidatario Fiduciario, quale Promittente, convengono, in applicazione degli artt. 1411 e segg. C.C., che l'unità immobiliare facente parte del fabbricato in Comune di Ferrara, via Borgovado n. 26 (posizione soggettiva affidata) sia temporaneamente vincolata nel patrimonio dell'Affidatario Fiduciario per assicurarne successivamente la destinazione a beneficio di Pio secondo le disposizioni del presente Strumento come di seguito convenute.

L'Affidante, quale Stipulante, dichiara di avere alla presente stipula un interesse corrispondente all'adempimento di un'obbligazione (legale) di solidarietà familiare gravante sul genitore secondo un'interpretazione costituzionalmente adeguata (con riferimento agli artt. 2, 3 II comma e 30, I comma della Costituzione) degli artt. 433 e 443 c.c..

B. A tal fine la presente stipula si configura a tutti gli effetti di legge quale contratto a favore di terzo e, dunque, a favore del beneficiario con conseguente attribuzione allo stesso di vantaggi patrimoniali derivanti dal contratto.

C. L'Affidante, quale Stipulante, rinuncia irrevocabilmente, sin d'ora, alla facoltà di revocare la stipula a favore di Pio.

PARTE SECONDA

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO (“Contratto”)

Art. 1. Premesse

A. Le premesse formano parte integrante delle disposizioni del Contratto

Art. 2. L’“Affidatario Fiduciario”

A. Il termine “Affidatario Fiduciario” indica

1. [REDACTED] che dichiara di obbligarsi, verso l'Affidante e verso coloro che sono o saranno destinatari di vantaggi patrimoniali derivanti dal Contratto, a quanto il Contratto pone a carico dell'Affidatario Fiduciario
2. chi subentri nella sua posizione contrattuale, o al quale detta posizione divenga comune, secondo le disposizioni del Contratto

B. In caso di più persone il termine “un Affidatario Fiduciario” indica ciascuna di esse

Art. 3. Il “Fondo Affidato”, i “Beni Affidati”, temporanea appartenenza all'Affidatario Fiduciario”, denominazione

A. La locuzione “Fondo Affidato” indica un patrimonio che include le posizioni soggettive

1. vincolate dall'Affidante o
2. trasferite all'Affidatario Fiduciario nella sua qualità o
3. che l'Affidatario Fiduciario dichiara di includervi o
4. che il Contratto disponga siano incluse.

B. Per “Beni Affidati” si intendono le singole posizioni soggettive attive incluse nel Fondo Affidato

C. Il Fondo Affidato e i suoi frutti

1. sono separati rispetto al patrimonio proprio di un Affidatario Fiduciario, non sono aggredibili dai suoi creditori personali, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria;
2. possono costituire oggetto di esecuzione solo in relazione a debiti contratti per la realizzazione del Programma di Affidamento Fiduciario.

D. Il Fondo Affidato

1. solo temporaneamente appartiene all'Affidatario Fiduciario affinché egli se ne avvalga per l'attuazione del Programma di Affidamento Fiduciario;
2. tale appartenenza viene meno in concomitanza
 - a. della sua morte o sopravvenuta incapacità,
 - b. della sua sostituzione con altro Affidatario Fiduciario,
 - c. del sopravvenire del termine finale della Durata del Contratto.
3. ed in tali casi passa senza soluzione di continuità rispettivamente
 - a. da un affidatario fiduciario cessato all'Affidatario Fiduciario
 - b. e, nel corso o al termine finale della Durata del Contratto, ai soggetti ai

quali esso spetta in forza del Contratto.

E. Per comodità di identificazione del Fondo Affidato esso è convenzionalmente denominato "Fondo Pio".

Art. 4. Incrementi volontari del fondo affidato

A. L'Affidatario Fiduciario può accettare incrementi del fondo affidato da chiunque.

Art. 5. Il "Programma di Affidamento Fiduciario"

A. Per "Programma di Affidamento Fiduciario", ferme le disposizioni sulle spettanze dell'Affidatario Fiduciario, si intende che l'Affidatario Fiduciario esercita una costante ed attenta attività diretta ad assicurare, nel corso del tempo, che ~~Da~~ ^{Da} cura, istruzione e mantenimento per garantirgli continuità dell'attuale

tenore di vita e degli affetti, nei rapporti con le persone care, nonché ogni altra forma di assistenza (non solo materiale) che si manifesti altrettanto essenziale ed opportuna, nel suo quotidiano, mediante l'impiego in tutto o in parte delle utilità del Fondo Affidato

2. sia sovvenuto anche di ciò che si renda necessario,

i. per ragioni di studio o attinenti alla rispettiva attività commerciale o professionale;

ii. per sopravvenute impreviste difficoltà;

iii. ovvero per affrontare eventi rilevanti della vita anche in età adulta, fino al raggiungimento di una completa autonomia personale, economica e professionale;

mediante il versamento di somme del Fondo Affidato a sue mani ovvero l'impiego diretto delle stesse (anche per il pagamento di debiti) o il trasferimento di beni e diritti inclusi nel Fondo Affidato a suo vantaggio ;

3. prosegua ad abitare nel medesimo immobile ovvero in altro immobile con caratteristiche analoghe, prendendo a proprio carico ogni spesa di manutenzione, anche straordinaria, e di gestione

a. per garantirgli un'abitazione stabile e confortevole

b. ed una continuità degli spazi familiari a partire dalla attuale casa di abitazione quale (concreto) spazio affettivo per decorose condizioni di vita e luogo elettivo per custodire, soddisfare e valorizzare i suoi bisogni, interessi ed inclinazioni.

4. Per "Programma di Affidamento Fiduciario" si intende altresì, il compimento, in genere, sul Fondo Affidato di ogni atto dispositivo che l'Affidatario Fiduciario ritenga opportuno, con efficacia erga omnes ,per

a. **curare** la gestione della posizione soggettiva affidata (e di ogni altra posizione soggettiva trasferita all'Affidatario Fiduciario nella sua qualità o che l'Affidatario Fiduciario dichiara di includervi o che il Contratto disponga sia inclusa: "Fondo Affidato") affinché, per quanto possibile, non perda di valore;

b. **garantire** nel corso del tempo alla posizione soggettiva affidata continuità storica di valore e unitarietà di gestione a vantaggio di Pio cosicché non risenta di alcuna vicenda personale ed economica che negli anni a venire possa riguardare l'Affidante stessa, avvalendosi di tutti i poteri e facoltà del proprietario, fermi i limiti enunciati nel Contratto.

Art. 6. La "Durata del Contratto"

A. Per "Durata del Contratto" si intende il periodo

1. il cui termine iniziale è la data di conclusione del Contratto

2. e il cui termine finale è

a. la data del 6 (sei) maggio 2054 (duemilacinquantaquattro)

b. ovvero, se anteriore, la data del decesso di Pio

c. salva in ogni caso la prosecuzione del Contratto per la tutela dell’Affidatario Fiduciario, fino a quando l’Affidatario Fiduciario non ritenga più nulla del Fondo Affidato

Art. 7. Appartenenza del Fondo Affidato al termine della Durata del Contratto; “Beneficiario del Fondo Affidato”

A. Sopraggiunto il termine finale della Durata del Contratto, il Fondo Affidato, ferme le disposizioni sulle tutele dell’Affidatario Fiduciario, appartiene, scevro da qualsiasi vincolo:

1. a Pio ove egli abbia reso la Dichiarazione di volerne profittare e sia allora in vita o, in mancanza, ai suoi discendenti applicando le norme del codice civile sulla rappresentazione

B. Qualora nessun soggetto sia identificato in base ai punti che precedono:

1. agli eredi legittimi o testamentari dell’Affidante, secondo le disposizioni del Codice Civile.

Art. 8. “Affidamento all’Affidatario Fiduciario”.

A. L’Affidante commette irrevocabilmente all’Affidatario Fiduciario di realizzare il Programma di Affidamento Fiduciario avvalendosi del Fondo Affidato.

B. L’Affidatario Fiduciario, per sé e per i propri aventi causa a qualunque titolo, sin d’ora,

1. dichiara di obbligarsi, verso coloro che sono o saranno destinatari di vantaggi patrimoniali derivanti dal Contratto, a quanto il Contratto pone a carico dell’Affidatario Fiduciario;

2. consente che i soggetti per tale fine menzionati nel Contratto siano titolari dei poteri sul Fondo Affidato e sulla posizione contrattuale dell’ Affidatario Fiduciario così come rispettivamente loro attribuiti dal Contratto;

3. sin d’ora, per quanto possa occorrere, esprime pieno ed incondizionato assenso alle modalità e agli effetti dell’esercizio di tali poteri.

Art. 9. Posizione Giuridica dell’Affidante

A. Ogni potere dell’Affidante:

1. compete al soggetto individuato quale Affidante nella premessa di questo Contratto e può essere esercitato solo da colei al quale compete;

2. mancato tale soggetto i poteri si estinguono.

B. I diritti e poteri dell’ Affidante non possono essere esercitati dai suoi eredi, né essi subentrano nelle sue obbligazioni.

Art. 10. Il “Garante del Contratto”

A. Il termine “Garante del Contratto” indica chi riveste l’ufficio di garante del contratto, attualmente l’Affidante, che accetta; in caso di più persone, “un Garante del Contratto” indica ciascun componente l’ufficio.

B. Il Garante del Contratto:

1. è autorizzato a trasferire il Fondo Affidato o singole posizioni soggettive in esso comprese, dando luogo ad ogni opportuna forma di pubblicità, dal patrimonio di un affidatario fiduciario cessato

a. al patrimonio del diverso Affidatario Fiduciario che a lui sia stato per qualsiasi causa sostituito

b. ovvero, sopraggiunto il termine finale della Durata del Contratto, ai beneficiari del Fondo Affidato

c. preventivamente consente all’Affidatario Fiduciario, di

i. alienare beni eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento

ii. costituire pegni, ipoteche o diritti di abitazione sugli immobili sia a vantaggio dei Beneficiari del Fondo Affidato che dell’Affidante

iii. procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi

iv. fare compromessi e transazioni o accettare concordati nella stessa forma che il negozio deve rivestire

2. esercita le altre funzioni che il Contratto gli attribuisce

D. Il Garante del Contratto può sostituire una o più persone a se stesso nei rapporti derivanti dal Contratto per mezzo di scrittura in forma autentica, comunicata all’Affidatario Fiduciario

1. con il preventivo consenso dell’Affidante

2. o, mancata costei, liberamente

E. Il termine "Garante del Contratto" indica tanto il Garante del Contratto sopra individuato quanto chi subentri nella sua posizione contrattuale secondo le disposizioni del Contratto.

F. Qualora manchi o sia divenuto incapace il Garante del Contratto, qualsiasi interessato può chiederne la nomina al Presidente del Consiglio Notarile di Ferrara.

Art. 11. Tutela dell’Affidatario Fiduciario. Le “Obbligazioni”

A. L’Affidatario Fiduciario, prima di trasferire o consegnare alcun bene affidato ai soggetti ai quali spetta in forza del Contratto, ha diritto

1. di preventivamente ottenere da essi idonee garanzie per la soddisfazione di obbligazioni, esistenti o possibili che egli avrebbe legittimamente adempiuto impiegando il Fondo Affidato (le “Obbligazioni”)

2. ovvero, qualora ritenga le garanzie non idonee,

a. di ritenere quella parte del Fondo Affidato che ragionevolmente appaia necessaria per la medesima finalità fino a quando essa sia attuale

b. e di disporre di tale parte del Fondo Affidato come meglio gli appaia per la soddisfazione delle Obbligazioni anche qualora essa includa beni che, in forza del Contratto siano già divenuti di proprietà di terzi.

Art. 12. Accettazione di vantaggi patrimoniali. La “Dichiarazione di volerne profittare”. Il “Rifiuto”

A. Salvo che il Contratto diversamente disponga, l’Affidatario Fiduciario

1. comunica ai soggetti che sono destinatari o possibili destinatari di vantaggi patrimoniali che cosa il Contratto stabilisce in loro rispettivo favore

2. prescrive loro

a. il termine entro il quale rendere la Dichiarazione di volerne profittare nei riguardi del Promittente, quale Affidatario Fiduciario

b. e la forma della Dichiarazione

B. In caso di rifiuto da parte del Beneficiario del Fondo Affidato la rispettiva prestazione rimane a vantaggio dello Stipulante.

Regole Generali

Art. 13. Giurisdizione e competenza

A. Ogni controversia relativa all’istituzione, alla validità o agli effetti del Contratto o alla sua amministrazione o ai diritti o obbligazioni di qualunque soggetto menzionato in questo Contratto è esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana; in tale caso, la controversia può essere proposta solo nel Foro di Ferrara.

B. Ogni richiesta, mirante alla nomina di un affidatario fiduciario o di un garante del Contratto o alla emanazione di direttive all’Affidatario Fiduciario o di provvedimenti attinenti l’esecuzione del Contratto può essere proposta solo nel Foro di Ferrara.

Art. 14. Poteri Fiduciari

A. L’Affidatario Fiduciario esercita ogni potere attribuitogli e adempie ogni obbligazione che il Contratto pone a suo carico:

1. tutte le volte che sia tenuto a farlo o gli appaia opportuno;

2. con discrezionalità assoluta secondo le circostanze, ottenuti i consensi e i pareri richiesti dal Contratto, senza essere tenuto a manifestare le ragioni che lo hanno motivato;

3. quale fiduciario, tenuto ad anteporre gli interessi altrui ai propri, e nell'esclusivo interesse dei soggetti titolari di diritti nei suoi confronti o a vantaggio dei quali il potere è stato attribuito o di coloro fra essi che, legittimato a scegliere, egli ritenga di avvantaggiare.

B. La disposizione che precede si applica al Garante del Contratto e a qualsiasi soggetto che sia titolare di poteri in forza del Contratto, anche se non sia una parte contraente, a meno che il contesto renda esplicito che si tratti di poteri esercitabili nell'interesse del loro titolare.

Art. 15. Prescrizioni nell'esercizio di poteri fiduciari

A. Quando il Contratto obbliga il titolare di un potere fiduciario o chi è destinatario di obbligazioni fiduciarie a seguire le prescrizioni che un altro soggetto gli impartisca circa il modo, il tempo o l'oggetto di un atto di esercizio del potere o di adempimento di una obbligazione, egli è esonerato da responsabilità per avere seguito la prescrizione a meno che egli avesse dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza, conoscenza di fatti che ne escludevano la correttezza giuridica.

Art. 16. Prestazioni di consenso, espressione di parere

A. Quanto il Contratto richiede che il titolare di un potere non compia un atto di esercizio del potere se non ottenuto il consenso o sentito il parere di un altro soggetto, si intende:

1. che il consenso, se prestato, e il parere, se espresso, lo siano non oltre il momento del compimento dell'atto;
2. che la loro forma sia la medesima dell'atto, ma comunque scritta;
3. che il consenso sia considerato prestato e, rispettivamente, il parere sia considerato espresso favorevolmente qualora, il soggetto al quale esso è stato richiesto non faccia pervenire al richiedente la manifestazione della propria volontà nella forma prescritta entro il termine, non inferiore a sette giorni, indicato nella richiesta e decorrente dal ricevimento della stessa.

B. Qualora non vi sia il soggetto il cui consenso o parere è richiesto, il titolare del potere può compiere l'atto a meno che la relativa disposizione del Contratto espressamente condizioni il compimento dell'atto alla esistenza e capacità, oltre che al consenso, di tale soggetto.

Art. 17. Conflitto di interessi

A. Se non specificamente consentito dal Contratto, il soggetto titolare di un potere fiduciario non può, direttamente o indirettamente:

1. rendersi acquirente o comunque acquisire diritti sui beni affidati;
2. ritrarre alcun vantaggio dalla propria posizione se non previsto nel Contratto;
3. entrare in alcun rapporto
 - a. con persone legate a lui o ad altro titolare di poteri fiduciari da vincoli familiari, professionali o di interesse;
 - b. ovvero, qualora il soggetto titolare di un potere fiduciario sia una società od altro ente, con società o altri enti
 - i. nei quali un suo amministratore o azionista sostanziale abbia, direttamente o indirettamente, un interesse
 - ii. o che abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse nel soggetto titolare del potere fiduciario.

B. Il titolare del potere può compiere atti vietati dalle disposizioni di questo articolo qualora vi sia il Garante del Contratto ed esso consenta

Art. 18. Improprio esercizio di un potere

A. Gli atti compiuti nell'esercizio di un potere che non spetta a chi ha agito e gli atti compiuti nell'esercizio di un potere fiduciario in violazione delle disposizioni del Contratto sono invalidi, non sono opponibili ai soggetti legittimati a dolersene e i loro effetti debbono essere eliminati dal soggetto che li ha compiuti.

Art. 19. Forma degli atti e modo delle comunicazioni

A. Ogni manifestazione di volontà, per la quale né la legge applicabile né il Contratto prescrivono alcuna forma, avviene validamente solo se in forma scritta.

B. Ogni atto del quale il Contratto prescriva la comunicazione va fatto pervenire al destinatario in un modo che assicuri la prova della sua ricezione.

Art. 20. Atti revocabili

A. Ogni volta che il Contratto prevede che un atto possa essere o revocabile o irrevocabile e l'atto taccia sul punto, esso è revocabile.

B. La revoca di un atto revocabile:

1. va fatta nel corso della Durata del Contratto e nella medesima forma dell'atto che viene revocato o nella diversa forma prescritta dal Contratto;
2. se non contenuta in un testamento, va comunicata con la medesima modalità con la quale fu comunicato l'atto che viene revocato.

Art. 21. Definizioni giuridiche

A. Tutte le parole e le espressioni definite nel corso di questo Contratto si applicano a ogni sua disposizione e agli atti che ne costituiscono esecuzione o sono ad esso espressamente collegati.

B. I termini "incapace" e "incapacità" indicano:

1. la incapacità legale di agire ovvero
2. la necessità che un soggetto abbia dell'assistenza di un amministratore di sostegno o di un curatore per compiere l'atto o per svolgere la funzione alla quale il termine è riferito, ovvero
3. la inidoneità di un soggetto di attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione alla quale il termine è riferito, attestata con perizia, munita di sottoscrizioni autenticata, da tre medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno specializzato in psichiatria, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Medici del luogo di residenza del soggetto su richiesta di qualsiasi interessato; il venire meno della inidoneità è attestato nel medesimo modo.

C. Il termine "figlio" va inteso conformemente alle disposizioni dell'art. 74 c.c..

D. Il termine "discendente" va inteso conformemente alla definizione che precede.

E. Il termine "persona" indica le persone fisiche, le persone giuridiche e ogni ente che, secondo la legge applicabile al rapporto al quale termine "persona" si riferisce, ha capacità di essere titolare di diritti.

F. Il termine "nati" si riferisce a persone fisiche nate vive e vitali.

G. La condizione "mancato", nelle sue declinazioni, seguita dal riferimento a una persona, indica:

1. la morte della persona;
2. ovvero la sua rinuncia alla posizione giuridica alla quale disposizione si riferisca;
3. ovvero il suo non rientrare più nella definizione che sia utilizzata nella disposizione;
4. ovvero la sopravvenuta incapacità del titolare della funzione alla quale la disposizione si riferisca;
5. ovvero la mancanza di un titolare di tale funzione.

H. La locuzione "qualora vi sia", riferita a una funzione, fa riferimento alla esistenza in vita e alla capacità di una persona che rivesta tale funzione.

I. il termine "impiegare", riferito a somme di denaro a vantaggio di un soggetto, include sia l'impiego della somma a suo vantaggio sia il versamento della somma a sue mani.

J. L'espressione "impiega il fondo affidato" attribuisce all'Affidatario Fiduciario il potere di avvalersi di qualsiasi posizione soggettiva inclusa nel fondo affidato per la finalità espressa nella relativa disposizione.

Tuttavia, se non diversamente disposto dal Contratto, l'Affidatario Fiduciario non aliena nè vincola beni affidati qualora possa utilizzare disponibilità liquide.

K. L'espressione "a vantaggio", riferita all'esercizio di un potere fiduciario a vantaggio di un soggetto, designa la soddisfazione di un qualunque interesse, anche non patrimoniale, di tale soggetto.

Il fondo affidato e la sua gestione

Art. 22. Poteri gestionali dell'Affidatario Fiduciario; Obbligazioni dell'Affidatario Fiduciario rispetto al Fondo Affidato

A. All'Affidatario Fiduciario, in mancanza di specifiche limitazioni enunciate nel Contratto, competono tutte le facoltà e i diritti connessi alla proprietà del fondo affidato.

B. L'Affidatario Fiduciario

1. custodisce il Fondo Affidato;
2. ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso;
3. in quanto la natura di un bene affidato lo consenta, cura che ne mantenga il valore nel tempo.

C. L'Affidatario Fiduciario tiene i beni affidati separati sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia affidatario e distintamente identificabili come tali verso i terzi. Inoltre,

1. quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, richiede che siano iscritti al proprio nome in qualità di Affidatario Fiduciario o in altro modo che palesi l'esistenza del Contratto, e se immobili o mobili iscritti in pubblici registri che siano gravati da vincolo di destinazione ;
2. quando si tratti di beni iscritti in altri registri ne richiede la registrazione al nome dell'Affidatario Fiduciario nella sua qualità o in altro modo che palesi l'esistenza del Contratto;
3. in qualsiasi negozio:
 - a. si manifesta come tale, impiegando la denominazione del Fondo Affidato;
 4. istituisce ogni conto bancario nella propria qualità di affidatario fiduciario o in altro modo che palesi l'esistenza del Contratto;
 5. deposita ogni strumento finanziario nei conti così denominati;
 6. offre a terzi con i quali contrae una copia del Contratto da lui firmata, omesse le parti non rilevanti per lo specifico negozio;
 7. adotta ogni altra opportuna misura affinché risulti agevolmente l'inclusione delle singole posizioni soggettive nel Fondo Affidato.

D. Qualsiasi interessato e il Garante del Contratto possono chiedere al giudice di dichiarare che una posizione soggettiva è inclusa nel fondo affidato.

Art. 23. Indicazioni all'Affidatario Fiduciario

A. Nel valutare se e come esercitare un proprio potere l'Affidatario Fiduciario tiene conto delle indicazioni dell'Affidante e, mancato costei, del Garante del Contratto, come manifestategli per iscritto, e ad esse si uniforma qualora le ritenga conformi al Programma di Affidamento Fiduciario, scegliendo il modo di attuazione.

Art. 24. Responsabilità dell'Affidatario Fiduciario

A. Su richiesta di qualsiasi interessato l'Affidatario Fiduciario risponde delle perdite a lui imputabili cagionate al Fondo Affidato ed è tenuto a ripristinarlo nello stato in cui esso era anteriormente.

B. Negli stessi limiti risponde del danno cagionato a coloro che sono destinatari di vantaggi patrimoniali derivanti dal Contratto.

C. L'Affidatario Fiduciario non è responsabile delle azioni dei soggetti che egli abbia legittimamente incaricato:

1. se ha conferito il mandato e ne ha consentito la prosecuzione in buona fede e senza colpa;

2. se, qualora l'Affidatario Fiduciario avesse compiuto direttamente l'azione, non ne sarebbe responsabile secondo le disposizioni che precedono.

D. Queste disposizioni si applicano anche agli amministratori, dirigenti e dipendenti di una società che sia Affidatario Fiduciario.

Art. 25. Responsabilità dell'Affidatario Fiduciario verso i terzi

A. I terzi che contraggono con l'Affidatario Fiduciario possono convenire:

1. di soddisfarsi unicamente sul fondo affidato

2. e di considerare quale unico debitore chi nel corso del tempo sia titolare della posizione di affidatario fiduciario, con liberazione di ogni precedente titolare.

Art. 26. Attività preliminari al trasferimento del Fondo Affidato

A. Approssimandosi il termine finale della Durata del Contratto, l'Affidatario Fiduciario indica al Garante del Contratto e ai soggetti ai quali spetta o prevedibilmente spetterà il Fondo Affidato i propri intendimenti circa la ripartizione del fondo affidato, illustrando la scelta delle soluzioni fiscalmente più convenienti.

B. L'accordo fra tutti gli aventi diritto circa la ripartizione del fondo affidato vincola l'Affidatario Fiduciario, che è tenuto ad eseguirlo.

C. L'accordo fra tutti i soggetti concorrenti sui medesimi beni affidati circa la loro ripartizione vincola l'Affidatario Fiduciario, che è tenuto ad eseguirlo.

Disposizioni sull'Affidatario Fiduciario

Art. 27. Sede dell'amministrazione

A. La sede dell'amministrazione dell'affidamento fiduciario è:

1. qualora vi sia un solo Affidatario Fiduciario, presso il suo domicilio;

2. qualora vi siano più Affidatari Fiduciari, presso il domicilio di un Affidatario Fiduciario, designato dall'Affidatario Fiduciario per mezzo di atto comunicato all'Affidante, al Garante del Contratto e ai Beneficiari dell'Affidamento maggiorenni nonché all'Amministrazione Finanziaria.

B. Ogni documento relativo all'esecuzione del Contratto è custodito dall'Affidatario Fiduciario presso la sede dell'amministrazione.

C. Il domicilio dell'affidamento fiduciario, anche per i fini di cui al Regolamento n.44/2001 del Consiglio dell'Unione Europea, coincide con la sede dell'amministrazione.

Art. 28. Contabilità e rendiconto

A. L'affidatario Fiduciario

1. mantiene una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione;

2. consegna annualmente l'inventario del fondo affidato;

a. all'Affidante;

b. al Garante del Contratto, qualora vi sia;

3. trascrive l'inventario e il rendiconto nel Libro degli Eventi.

Art. 29. Il Libro degli Eventi

A. L'Affidatario Fiduciario mantiene e aggiorna il "Libro degli Eventi", vidimato nella

data che costituisce il termine iniziale della Durata del Contratto.

B. L'Affidatario Fiduciario annota in tale libro:

1. ogni avvenimento che il Contratto prescriva di annotare;
2. ogni altro avvenimento del quale ritenga opportuno conservare memoria;
3. gli estremi e il contenuto degli atti che il Contratto prescrive abbiano le sottoscrizioni autenticate o che il soggetto obbligato ritenga opportuno registrare; di essi egli mantiene una raccolta completa.

C. Chiunque contragga con l'Affidatario Fiduciario è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli Eventi, del quale l'Affidatario Fiduciario può rilasciare estratti quando debba giustificare i propri poteri.

Art. 30. Spettanze dell'Affidatario Fiduciario

A. Un Affidatario Fiduciario, che non sia il fratello dell'Affidante, qualora lo richieda, ha diritto di ricevere un compenso per i propri servizi, periodicamente concordato:

1. con l'Affidante;
2. mancato costei: con il Garante del Contratto.

B. L'Affidatario Fiduciario impiega il Fondo Affidato:

1. per rimborsare se stesso di ogni anticipazione fatta;
2. per pagare il proprio compenso;
3. per adempiere le obbligazioni legittimamente assunte.

Art. 31. Obbligazione tributarie

A. Qualora l'Affidatario Fiduciario versi o ottenga che sia versato ovvero impieghi reddito del Fondo Affidato a vantaggio di una persona e questo costituisca presupposto del sorgere di una obbligazione tributaria a carico di tale persona, l'Affidatario Fiduciario le consegna ogni documento rilevante per la sua dichiarazione dei redditi.

B. L'Affidatario Fiduciario provvede nello stesso modo, su richiesta di una persona, quando gli impieghi di capitale o di reddito a vantaggio di tale persona non abbiano comportato il sorgere di alcuna obbligazione tributaria a suo carico.

Art. 32. Cessione del Contratto

A. L'Affidatario Fiduciario, per mezzo di atto con sottoscrizione autenticata, può sostituire altri a se stesso nella propria posizione contrattuale e nei rapporti derivanti dal Contratto.

B. La sostituzione è efficace, nei confronti dell'Affidante e di ogni altro soggetto interessato, dal momento nel quale è notificata all'Affidante o, mancata costei, al Garante del Contratto.

C. Per effetto della sostituzione:

1. la parte sostituita è liberata da ogni obbligazione per il tempo successivo alla sostituzione;
2. all'Affidatario Fiduciario non può essere opposta alcuna eccezione riguardante i rapporti fra l'Affidante o altri soggetti e la parte sostituita;
3. il Fondo Affidato è trasferito di diritto all'Affidatario Fiduciario.

Art. 33. Comunanza del rapporto contrattuale

A. L'Affidatario Fiduciario, per mezzo di atto con sottoscrizione autenticata può rendere la propria posizione contrattuale e i rapporti derivanti dal Contratto comuni a un terzo qualora, con la medesima forma, vi consentano:

1. l'Affidante
2. o, mancata costei, il Garante del Contratto.

B. Il terzo non risponde di alcun atto o fatto occorsi prima della sua accettazione.

Art. 34. Trasferimento del Contratto

A. A garanzia della realizzazione del Programma di Affidamento Fiduciario,

l'Affidante o, mancata costei, il Garante del Contratto sono autorizzati, senza necessità di esplicitare alcuna ragione, a sostituire uno o più terzi nella posizione contrattuale dell'Affidatario Fiduciario e nei rapporti derivanti dal Contratto per mezzo di atto con sottoscrizione autenticata;

1. o consentito dall'Affidatario Fiduciario nella medesima forma;

2. o a questi notificato.

B. Il negozio di sostituzione può essere sospensivamente condizionato o con termine iniziale.

C. Quale conseguenza della sostituzione:

1. si producono i medesimi effetti di una cessione del contratto alla quale l'Affidatario Fiduciario avesse dato luogo;

2. l'Affidatario Fiduciario sostituito:

a. in mancanza di diversa dichiarazione nell'atto di sostituzione, è pienamente scaricato e liberato con riferimento a ogni atto da lui anteriormente compiuto;

b. è liberato da ogni obbligazione nascente dal Contratto per il tempo successivo alla sostituzione;

3. all'Affidatario Fiduciario non può essere opposta alcuna eccezione riguardante i rapporti tra l'Affidante o altri soggetti e l'Affidatario fiduciario sostituito;

4. il fondo affidato è trasferito di diritto all'Affidatario Fiduciario.

Art. 35. Morte o incapacità dell'Affidatario Fiduciario

A. L'Affidante o, mancata costei, il Garante del Contratto sono autorizzati a trasferire la posizione contrattuale dell'Affidatario Fiduciario e i rapporti derivanti dal Contratto ad altro soggetto qualora l'affidatario fiduciario sia defunto o divenuto incapace e non via sia un affidatario fiduciario.

B. Quale conseguenza della sostituzione:

1. si producono i medesimi effetti di una cessione del contratto alla quale l'affidatario fiduciario sostituito avesse dato luogo;

2. l'affidatario fiduciario sostituito:

a. in mancanza di diversa dichiarazione nell'atto di sostituzione, è pienamente scaricato e liberato con riferimento a ogni atto da lui anteriormente compiuto;

b. è liberato da ogni obbligazione nascente dal Contratto per il tempo successivo alla sostituzione;

3. all'Affidatario Fiduciario non può essere opposta alcuna eccezione riguardante i rapporti fra l'Affidante o altri soggetti e l'affidatario fiduciario sostituito.

4. Il Fondo Affidato è trasferito di diritto all'Affidatario Fiduciario.

Art. 36. Trasferimento dei rapporti derivanti dal Contratto

A. Un affidatario fiduciario sostituito:

1. consegna all'Affidatario Fiduciario ogni Bene Affidato e ogni documento riguardante il Contratto che sia in suo possesso;

2. può fare e trattenere copie dei documenti che consegna, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni proposte contro di lui

3. pone in essere ogni comportamento opportuno per consentire all'Affidatario Fiduciario di esercitare i diritti spettantigli sul Fondo Affidato;

4. fornisce all'Affidatario Fiduciario ogni ragguglio l'Affidatario Fiduciario gli richieda ed in genere lo pone in grado, per quanto in suo potere, di assolvere le obbligazioni e esercitare i poteri derivanti dal Contratto.

B. In caso di morte di un affidatario fiduciario le suddette disposizioni si applicano ai suoi eredi.

C. Qualunque obbligazione verso terzi gravante sull'affidatario fiduciario cessato, che egli avrebbe legittimamente adempiuto impiegando il Fondo Affidato, è

assunta di diritto dall'Affidatario Fiduciario, senza che l'affidatario fiduciario cessato risenta alcun pregiudizio.

Disposizioni sul Garante del Contratto

Art. 37. Funzioni del Garante del Contratto

- a. In aggiunta a ogni altra sua funzione, il Garante del Contratto
1. può manifestare all'affidatario fiduciario la propria opinione su qualsiasi fatto relativo all'esecuzione del Contratto, anche se non ne sia richiesto;
 2. ha diritto di agire in giudizio:
 - a. per l'esecuzione del Contratto;
 - b. in caso di inadempimento delle obbligazioni di un Affidatario Fiduciario.

Art. 38. Compenso e spese

- A. Un Garante del Contratto non ha diritto di ricevere compenso;
- B. L'Affidatario Fiduciario anticipa o rimborsa prontamente a un Garante del Contratto le spese da questi sostenute.

Art. 39. Mutamenti nella persona del Garante del Contratto

- A. Un Garante del Contratto rimane nell'ufficio per il termine o fino all'evento stabiliti nella nomina ovvero, se anteriori, fino a dimissioni o revoca o
 1. se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta incapacità o al compimento del settantacinquesimo anno di età;
 2. se società o altro ente: fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale.
- B. In questo articolo il termine "Designatore" indica:
 1. l'Affidante
 2. mancata costei: il Beneficiario del Fondo
- C. Le dimissioni di un Garante del Contratto hanno effetto trenta giorni dopo che il Designatore ne abbia ricevuto la comunicazione.
- D. Un Garante del Contratto può essere revocato in ogni tempo dal Designatore; ove il Designatore designi i Beneficiari del Fondo maggiorenni e capaci, essi deliberano a maggioranza.
- E. Garanti ulteriori e garanti in sostituzione possono essere nominati in ogni tempo dal Designatore, anche sottoponendo la nomina a termine o a condizione.
- F. Gli atti che comportano dimissioni, revoca, nomina o accettazione di nomina sono fatti per iscritto e le loro sottoscrizioni sono autenticate; peraltro, ove il Designatore sia l'Affidante, la revoca e la nomina possono essere fatte per testamento.
- G. Qualora
 1. non vi sia alcun garante
 2. e il Designatore manchi o non provveda in un tempo ragionevole, alla nomina provvede il presidente del Consiglio Notarile di [REDACTED] su richiesta di qualsiasi interessato.

Art. 40. Responsabilità del Garante del Contratto

- A. Il Garante del Contratto non risponde del danno che il mancato o improprio esercizio dei suoi poteri abbia cagionato all'Affidante o a coloro che sono destinatari di vantaggi patrimoniali derivanti dal Contratto se non in caso di dolo, o di colpa grave o di mala fede.

Disposizioni finali

Art. 41. Riservatezza

- A. L'Affidatario Fiduciario non comunica ad alcuno né documenti né informazioni relative al Contratto a meno che
 1. lo consenta o lo prescriva il Contratto;

2. oppure lo ordini il giudice;
3. oppure l'Affidatario Fiduciario lo ritenga necessario per
 - a. esercitare alcun potere
 - b. o adempiere una obbligazione
 - c. o difendersi in un procedimento giudiziario
 - d. o richiedere un parere professionale.

PARTE TERZA

Trasferimento di Posizione Soggettiva Affidata

Art. 1 Trasferimento. Causa

A. La signora [REDACTED] Affidante, previa riserva del diritto di abitazione sua vita natural durante ex art. 1022 c.c., trasferisce l'unità immobiliare facente parte del fabbricato in Comune [REDACTED] infradescritta (d'ora innanzi "Casa") al signor [REDACTED] a, che nella sua qualità di Affidatario Fiduciario del Fondo Pio, accetta.

B. La **causa** della presente attribuzione patrimoniale all'Affidatario Fiduciario deve rinvenirsi nell'attuazione del Programma di Affidamento Fiduciario, alla quale l'attribuzione stessa è funzionale e di cui all'art 5 del Contratto:

<<Art. 5. Il "Programma di Affidamento Fiduciario"

A. Per "Programma di Affidamento Fiduciario", ferme le disposizioni sulle spettanze dell'Affidatario Fiduciario, si intende che l'Affidatario Fiduciario eserciti una costante ed attenta attività diretta ad assicurare, nel corso del tempo, che Pio :

1. riceva cura, istruzione e mantenimento per garantirgli continuità dell'attuale tenore di vita e degli affetti, nei rapporti con le persone care, nonché ogni altra forma di assistenza (non solo materiale) che si manifesti altrettanto essenziale ed opportuna, nel suo quotidiano, mediante l'impiego in tutto o in parte delle utilità del Fondo Affidato

2. sia sovvenuto anche di ciò che si renda necessario,

i. per ragioni di studio o attinenti alla rispettiva attività commerciale o professionale;

ii. per sopravvenute impreviste difficoltà;

iii. ovvero per affrontare eventi rilevanti della vita anche in età adulta, fino al raggiungimento di una completa autonomia personale, economica e professionale;

mediante il versamento di somme del Fondo Affidato a sue mani ovvero l'impiego diretto delle stesse (anche per il pagamento di debiti) o il trasferimento di beni e diritti inclusi nel Fondo Affidato a suo vantaggio ;

3. prosegua ad abitare nel medesimo immobile ovvero in altro immobile con caratteristiche analoghe, prendendo a proprio carico ogni spesa di manutenzione, anche straordinaria, e di gestione

a. per garantirgli un'abitazione stabile e confortevole

b. ed una continuità degli spazi familiari a partire dalla attuale casa di abitazione quale (concreto) spazio affettivo per decorose condizioni di vita e luogo elettivo per custodire, soddisfare e valorizzare i suoi bisogni, interessi ed inclinazioni.

4. Per "Programma di Affidamento Fiduciario" si intende altresì, il compimento, in genere, sul Fondo Affidato di ogni atto dispositivo che l'Affidatario Fiduciario ritenga opportuno, con efficacia erga omnes ,per

a. **curare** la gestione della posizione soggettiva affidata (e di ogni altra posizione soggettiva trasferita all'Affidatario Fiduciario nella sua qualità o che l'Affidatario Fiduciario dichiari di includervi o che il Contratto disponga sia

*inclusa: "Fondo Affidato") affinché, per quanto possibile, non perda di valore;
b. **garantire** nel corso del tempo alla posizione soggettiva affidata continuità storica di valore e unitarietà di gestione a vantaggio di Pio cosicché non risenta di alcuna vicenda personale e d'ordine economica che negli anni a venire possa riguardare l'Affidante stessa,*

avvalendosi di tutti i poteri e facoltà del proprietario, fermi i limiti enunciati nel Contratto>>.

DESCRIZIONE IMMOBILIARE

Unità immobiliare facente parte del fabbricato in Comune di Ferrara, via Borgovado n. 26 e, precisamente:

- appartamento posto al piano primo del fabbricato suddetto, composto di quattro vani ed accessori, confinante con: prospetto su parti comuni, vano scala, proprietà di terzi, salvo se altri;
- ripostiglio posto al piano primo sottostrada del fabbricato suddetto ed annesso all'appartamento sopra descritto.

Detta unità immobiliare è censita come segue:

Catasto Fabbricati del Comune di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Il trasferimento comprende anche la proporzionale comproprietà dell'area coperta e scoperta sulla quale sorge il fabbricato, di cui fa parte l'unità in oggetto, nonché di tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 C.C..

Provenienza: atto di compravendita a rogito del notaio [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

Dichiarazioni di conformità: ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 - bis, della Legge 27.02.1985 n. 52, come modificato dall'art. 19 comma 14 del d.l. 78/2010, convertito con la Legge n. 122 del 30.07.2010:

- io Notaio attesto che i dati di identificazione catastale dell'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, come sopra riportati, corrispondono alla planimetria catastale depositata presso la competente Agenzia delle Entrate in data 11.12.2006 prot. n. FE0111364;
- la signora [REDACTED] dichiara e il signor [REDACTED] nella sua qualità di Affidatario Fiduciario, ne prende atto, avendone a sua volta verificato la veridicità, che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto e, pertanto, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo delle rendite catastali e di dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie ai sensi della vigente normativa;
- io Notaio do atto che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei Registri Immobiliari e, dunque, che vi è anche concordanza soggettiva tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso.

Stato dell'immobile, garanzie e precisazioni: l'unità immobiliare in oggetto viene trasferita ed affidata, gravata del diritto di abitazione a favore dell'Affidante, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti gli inerenti diritti reali, accessioni e pertinenze, nonché gli oneri e le servitù attive e passive di qualsiasi specie ed in quanto legalmente esistenti.

La signora MENGHINI Sabrina garantisce:

- di essere in regola con il pagamento di qualunque tassa od imposta (diretta o indiretta), onere, anche eventualmente condominiale, comunque afferente la porzione in oggetto, impegnandosi a corrispondere tutto quanto fino ad oggi dovuto, anche se accertato od iscritto a ruolo in epoca successiva alla stipula di questo atto;

- la conformità degli impianti alla normativa in materia di sicurezza vigente al momento della loro realizzazione.

La signora [REDACTED] assume nei confronti dell'Affidatario Fiduciario le garanzie di legge, dichiarando che l'unità immobiliare in oggetto è libera da vincoli, privilegi anche fiscali, da diritti reali parziali da trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni ipotecarie, ad eccezione della seguente formalità:

- ipoteca [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

iscrizione ben nota alle parti e relativa ad un mutuo che continuerà a gravare in capo alla signora [REDACTED] che a tanto si obbliga.

Art. 2. La Posizione soggettiva affidata

A. Ai sensi dell'art. 3 del Contratto la Casa è Fondo Affidato e, pertanto,

Il Fondo Affidato e i suoi frutti

1. sono separati rispetto al patrimonio proprio di un Affidatario Fiduciario, non sono aggredibili dai suoi creditori personali, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria;
2. possono costituire oggetto di esecuzione solo in relazione a debiti contratti per la realizzazione del Programma di Affidamento Fiduciario.

Il Fondo Affidato

1. solo temporaneamente appartiene all'Affidatario Fiduciario affinché egli se ne avvalga per l'attuazione del Programma di Affidamento Fiduciario;
2. tale appartenenza viene meno in concomitanza
 - a. della sua morte o sopravvenuta incapacità,
 - b. della sua sostituzione con altro Affidatario Fiduciario,
 - c. del sopravvenire del termine finale della Durata del Contratto.
3. ed in tali casi passa senza soluzione di continuità rispettivamente
 - a. da un affidatario fiduciario cessato all'Affidatario Fiduciario
 - b. e, nel corso o al termine finale della Durata del Contratto, ai soggetti ai quali esso spetta in forza del Contratto.

Art. 3. Dichiarazioni Urbanistiche e Prestazione energetica

La signora [REDACTED] consapevole della disciplina richiamata dagli articoli 3) e 76) del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, circa la responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi della normativa sopra richiamata, dichiara quanto segue:

- che in riferimento alla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità in oggetto è iniziata in data anteriore al 01.09.1967;

- che per lo stesso è stata presentata al Comune di [REDACTED] la domanda di condono in data 21.05.1986 n. 20442 prot., progressivo n. 0551213202 ed è stata pagata integralmente l'oblazione prevista dall'art. 35, VI comma della summenzionata legge 47/85 con versamento effettuato all'ufficio postale di [REDACTED] succ. 4 il 25.03.1986, bollettino n. 535;

- che la domanda suddetta non ha ancora ottenuto definizione ed è stata corredata della prescritta documentazione;
- che è stata pagata ogni somma dovuta a titolo di oblazione;
- che le opere oggetto di domanda di sanatoria non ricadono tra quelle comprese negli articoli 32 e 33 della citata legge 47/85;
- che detto Comune non ha emanato provvedimento di sanatoria nè notificato provvedimento di diniego nei termini di legge;
- che successivamente non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41) Legge 1150/1942 e che non ha subito alcun'altra variazione o modifica tale da richiedere il preventivo rilascio di concessione o di licenza edilizia e/o comunque tale che necessiti, per la stipula del presente atto, di ulteriore o diversa concessione in sanatoria ai sensi della legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni.

A norma dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, così come modificato dal D.Lgs. n. 28/2011 e dal D.L. 63/2013 con relativa legge di conversione, l'Affidatario Fiduciario dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla prestazione energetica dell'unità immobiliare in oggetto.

Si allega sub "A" al presente l'attestato di prestazione energetica redatto in data 02.05.2014 dal perito industriale Pompilio Zambonin iscritto al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Ferrara al n. 451, da cui risulta che la porzione in oggetto rientra in classe "E" con la precisazione che a decorrere dalla data del suo rilascio non si sono verificate cause di decadenza.

Art. 4. Pubblicità. Trascrizioni

A. Ai sensi dell'art. 21 del Contratto, l'Affidatario Fiduciario richiede:

1. al Conservatore dei Registri Immobiliari competente che al trasferimento del suddetto diritto reale immobiliare dall'Affidante all'Affidatario Fiduciario sia data adeguata pubblicità ex art. **2643** e **2645** c.c. (trascrizione contro l'Affidante e a favore dell'Affidatario Fiduciario)

2. e che sul bene immobile, quale Bene Affidato, sia trascritto ex art. **2645 ter** del Codice Civile il vincolo di destinazione, pubblicizzando, così, l'effetto segregativo del vincolo a carico dell'Affidatario Fiduciario, il quale, manleva espressamente il Conservatore dei Registri Immobiliari competente da ogni responsabilità in ordine alle trascrizioni richieste.

PARTE QUARTA

Spese. Regime Fiscale. Repertoriamento

Art. 1 Spese e privacy

A. Spese del presente Strumento, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Affidante.

B. I componenti danno atto di aver ricevuto da me Notaio l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (c.d. Legge Privacy) e autorizzano l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini inerenti e conseguenti al presente atto, nonché le comunicazioni a tutti gli uffici competenti, e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge esonerando me Notaio da ogni responsabilità al riguardo e rinunciando a qualsiasi tutela del segreto professionale.


Art. 2. Regime fiscale. Repertoriamento

A. Il contratto di affidamento fiduciario produce i medesimi effetti economico-giuridici del trust al quale è stato equiparato, dall'Amministrazione finanziaria, ai fini sia delle imposte indirette che dirette (rispettivamente risposte ad interpelli della **D.R.Liguria** 903-31/2011 del 22 febbraio 2011 e del 3 luglio 2012,

CODICE FISCALE		Pagina n.																	
<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																			
ALLEGATI																			
<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>																			
SOTTOSCRIZIONE																			
DATA	26/07/2011	CODICE FISCALE	OMISSIS																
FIRMA		FIRMA																	
DELEGA																			
Il sottoscritto	B***** L***	delega il Sig.	S***** D*****																
nato a	OMISSIS	il	OMISSIS a presentare in sua vece il presente modello																
DATA	26/07/2011	FIRMA	FIRMA																
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA																			
Codice fiscale dell'intermediario		N. iscrizione all'albo dei CAF																	
<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																			
RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO																			
Impegno a presentare per via telematica il modello predisposto dal contribuente		<input type="checkbox"/>																	
Impegno a presentare per via telematica il modello predisposto dal soggetto che lo trasmette		<input type="checkbox"/>																	
Data dell'impegno		FIRMA DELL'INTERMEDIARIO																	
giorno	mese	anno																	

■ Certificato di attribuzione del codice fiscale

Copia per il contribuente

		
CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE		
UFFICIO COMPETENTE : UT GENOVA 2		
CODICE FISCALE	NATURA GIURIDICA	
95149590101	54 - TRUST	
DENOMINAZIONE FONDO PILAR		
TIPO ATTIVITÀ		
960909 - ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO		
OMISSIS		
C.A.P.	COMUNE	PROV. OM
OMISSIS	OMISSIS	OM
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE		
CODICE FISCALE	CODICE CARICA	
OMISSIS	1	
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE		
B***** L***		
DATA	UFFICIO	
27/07/2011	AGENZIA DELLE ENTRATE	
IL FUNZIONARIO	UT ***	
		

Italia

Contratto di “affidamento fiduciario” e imposte indirette

■ Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, Ufficio Consulenza,
Interpello 903-31/2011 del 21 febbraio 2011

**OGGETTO: INTERPELLO 903-31/2011 –
ART. 11, LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212.**

Istanza presentata il 3/02/2011

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 comma 1 della L. n. 499 del 1997, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il notaio P. di Genova chiede il parere della Direzione Regionale sulle modalità di applicazione dell'imposta sulle donazioni al contratto di affidamento fiduciario(1), rogito stesso notaio, repertorio n. ..., registrato ... n. ..., serie ...

Il quesito era già stato oggetto di parere interno richiesto dall'Ufficio territoriale di Genova 1.

L'interesse del notaio al parere dell'Agenzia riguarda la certezza, nella sua qualità di responsabile d'imposta, che sia stata assolta l'intera imposta di donazione dovuta rispetto ai futuri trasferimenti ai beneficiari finali del fondo.

Il contratto atipico di affidamento fiduciario è strutturato su più negozi.

Con il primo negozio di riconoscimento di affidamento fiduciario Mm. pone termine all'affidamento fiduciario di TD per l'acquisto di Casa S. e trasferisce Casa A. a PP con il negozio più avanti riportato.

Casa S. e Casa A. costituiscono porzioni di un casale, situato nel comune di ..., denominato “il Casale”. Con il secondo negozio di contratto di affidamento fiduciario l'Affidante TD commette all'Affidatario fiduciario PP (figlia di TD) di realizzare il programma avvalendosi del fondo affidato.

Il “Programma di Affidamento Fiduciario” sinteticamente prevede: che l'Affidante abiti vita natural durante in Casa S.; che all'Affidante sia data dall'Affidatario fiduciario ogni somma necessaria per la vita ordinaria; che l'Affidante riceva ogni cura medica e ogni assistenza per la migliore qualità della sua vita; che l'Affidatario fiduciario mantenga in perfetto stato “il Casale”; che, defunta l'Affi-

dante, nel Casale abiti una nipote dell'Affidante vita natural durante o quella fra esse che l'Affidatario fiduciario ritenga; che lo stesso Affidatario Fiduciario abiti una unità abitativa; inoltre il “Programma dell'Affidamento Fiduciario” prevede interventi strutturali e di ampliamento del Casale.

All'Affidatario fiduciario è affidato solo temporaneamente un fondo, inclusivo di posizioni soggettive, per l'attuazione del programma, denominato “Fondo Nonna T.”.

Il termine finale del contratto è successivo alla data della morte dell'Affidante, data in cui l'Affidatario Fiduciario dichiara ai Beneficiari del Fondo, che abbiano reso la Dichiarazione di Accettazione, che il Programma è stato attuato o non è ulteriormente attuabile; in mancanza di tale dichiarazione il termine finale è il 31 dicembre 2030. I “Beneficiari del Fondo” sono indicati per metà del fondo ad Aa. (figlia di PP) e in mancanza di Aa. e di suoi discendenti a Ss. (figlia di PP) e ai suoi discendenti; per metà del fondo a Ss. o in mancanza ai suoi discendenti e in mancanza di Ss. e di suoi discendenti a Aa. e ai suoi discendenti.

Il contratto di affidamento è regolato dalla legge della Repubblica di San Marino sull'istituto dell'affidamento fiduciario.

All'Affidatario Fiduciario competono tutte le facoltà e i diritti connessi alla proprietà del fondo affidato.

L'Affidatario Fiduciario tiene i beni affidati separati sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia affidatario e distintamente identificabili come tali verso i terzi. Con il terzo negozio di trasferimento di diritti reali immobiliari TD trasferisce gli immobili descritti nel negozio all'Affidatario fiduciario del “Fondo Nonna T.” PP.

Con il quarto negozio di trasferimento di diritti reali immobiliari Mm. trasferisce gli immobili descritti nel negozio all'Affidatario fiduciario del “Fondo Nonna T.” PP.

Nota:

(1) Il contratto di affidamento fiduciario è pubblicato in questa Rivista, *infra*, 335.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il notaio istante ritiene che l'imposizione indiretta corretta "rispetto alla causa e agli effetti del Contratto non possa che coincidere esattamente con quella ad oggi applicata ai trust".

Ne deriva che ai fini dell'applicazione delle aliquote e delle franchigie da applicare all'imposta, si fa riferimento al rapporto parentale esistente tra cedente e beneficiari finali; il momento impositivo si concretizza con la registrazione; la successiva attribuzione del fondo affidato non ha più rilevanza per l'imposta di donazione, essendo già stata applicata l'imposta con il trasferimento dei beni affidati all'affidatario fiduciario.

È lo schema di tassazione indiretta dei trust liberali.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli affidamenti fiduciari sono elaborazioni dottrinali e contrattuali di recente realizzazione nel nostro diritto civile ed ancora poco conosciute dagli operatori del diritto, per cui si ritiene richiamarne i tratti generali ed essenziali al fine del richiesto parere.

Gli affidamenti fiduciari nascono dalla ricchezza e dalle potenzialità del diritto civile italiano.

La nozione di "negozi fiduciario" non presenta attualmente tipicità dottrinale e giurisprudenziale corrispondente alla tipicità sociale.

Tuttavia si può affermare che i "negozi di affidamento fiduciario" si fondano sull'affidamento e corrispondono a situazioni affidanti, che appartengono al mondo pre-giuridico, ma talvolta possono avere rilevanza per l'ordinamento ed essere soggetti a regole giuridiche.

I negozi di affidamento fiduciari presentano le seguenti caratteristiche:

- l'affidatario fiduciario è o diviene titolare di una posizione soggettiva in relazione a uno o più beni, la quale in mancanza dell'affidamento fiduciario costituirebbe parte del patrimonio dell'affidante;

- l'affidamento della posizione soggettiva non mira all'arricchimento dell'affidatario fiduciario ma a una destinazione, da attuarsi da parte dell'affidatario a favore di terzi o dello stesso affidante;

- l'affidatario fiduciario non ricava alcun profitto dalla posizione soggettiva affidatagli;

- la posizione soggettiva pur essendo nel patrimonio dell'affidatario si distingue da esso ed è vincolata a una destinazione;

- l'affidatario fiduciario è titolare di obbligazioni fiduciarie e di libertà e discrezionalità delle quali può avvalersi senza la cooperazione dell'affidante.

I negozi di affidamento fiduciario devono possedere il carattere della meritevolezza degli interessi da tutelare.

Con il contratto di affidamento l'affidante e l'affidatario fiduciario individuano le posizioni soggettive affidate e la loro destinazione a favore di uno o più beneficiari, in forza di un programma, la cui realizzazione è rimessa all'affidatario.

Quindi, causa del contratto fiduciario è il programma, che appartiene alla categoria gestoria; alcuni parlano di programma destinatorio.

Si tratta di un contratto atipico.

Dalle premesse di ordine generale si può concludere che l'affidamento riproduce effetti segregativi sostanzialmente eguali a quelli classici dei trust, inquadrandosi armoniosamente nei requisiti enunciati all'art. 2 della Convenzione dell'Aja. Nella fattispecie di contratto di affidamento fiduciario riportata nella parte introduttiva risalta apertamente i caratteri strutturali dei trust.

Si riporta l'art. 22, parte III: "Il fondo affidato e la sua gestione", nel quale si realizza l'effetto segregativo: "All'Affidatario Fiduciario ... competono tutte le facoltà e i diritti connessi alla proprietà del fondo affidato" ... "L'Affidatario Fiduciario tiene i beni affidati separati sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia affidatario e distintamente identificabili come tali verso i terzi". Ai fini dell'imposizione indiretta si ritiene che i negozi fiduciari, in particolare il contratto di affidamento fiduciario, rientrino nella categoria della "costituzione di vincoli di destinazione" ai sensi dell'art. 2, comma 49 del decreto-legge 262 del 2006. La Circolare 3/E del 22 gennaio 2008(2) definisce quali negozi giuridici sono costitutivi di vincoli di destinazione, indicando quelli "mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi".

La Circolare include specificatamente il negozio fiduciario tra le fattispecie di vincolo di destinazione e puntualizza il fenomeno dell'effetto segregativo, conseguente alla costituzione del vincolo di destinazione, nel fatto di "far confluire i beni vincolati in un patrimonio separato rispetto al patrimonio del disponente, il quale ne perde la libera disponibilità".

Con riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni la circolare precisa che la costituzione di un vincolo di destinazione produce effetti giuridici solo in relazione a vincoli di destinazione costituiti mediante trasferimenti di beni.

"Diversamente, il vincolo realizzato su beni che, seppur separati rispetto al patrimonio del disponente, rimangano a quest'ultimo intestati, non può considerarsi un atto dispositivo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta"...

Nota:

(2) La circolare è pubblicata in questa Rivista, 2008, 221.

“Ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si rende necessario pertanto distinguere le costituzioni di vincoli di destinazione produttivi di effetti traslativi, da quelli che, invece, lo stesso effetto non evidenziano”.

La Circolare puntualizza il momento dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, identificandolo contestualmente alla costituzione del vincolo, precisando, però, che qualora manchi detta contestualità “l'atto con il quale il vincolo viene costituito è assoggettato ad imposta di registro in misura fissa”. Si è sopra osservato che l'affidamento fiduciario riproduce gli effetti segregativi sostanzialmente eguali a quelli classici dei trust, ripetendosi fondamentalmente la stessa struttura.

Anche l'affidamento fiduciario, come il trust, si sostanzia in un rapporto giuridico complesso con un'unica causa: il programma destinatorio delle posizioni soggettive affidate a vantaggio dei beneficiari dell'affidamento.

Come nel trust, nel contratto di affidamento fiduciario costituiscono un'unica causa fiduciaria il trasferimento delle posizioni soggettive e la realizzazione del programma gestorio nell'interesse del beneficiario.

Pertanto, come ragionato nella Circolare n. 3/E del 2008(3) e in quella n. 48/E del 2007(4) nell'ipotesi di trust, nella fattispecie in esame di affidamento fiduciario stipulato a vantaggio di uno o più beneficiari individuati o

finali, in cui il rapporto di parentela con l'affidante sia determinato, l'aliquota d'imposta di successione e di donazione si applica con riferimento al rapporto parentale tra l'affidante e i beneficiari, essendo ininfluenza il rapporto tra l'affidante e l'affidatario.

Ne discende che l'ulteriore trasferimento ai beneficiari dei beni vincolati nel fondo non realizza, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti, sono già stati sottoposti ad imposizione al momento della segregazione nel fondo a beneficio dei beneficiari.

In conclusione, si condividono le dichiarazioni di rilevanza fiscale contenute nella parte finale dell'atto di riconoscimento di affidamento fiduciario e contratto di affidamento fiduciario.

Il Direttore Regionale

.....
Note:

(3) V. *[supra, nota 2]*.

(4) La circolare è pubblicata in questa Rivista, 2007, 630.

Italia

Contratto di affidamento fiduciario e imposta fissa

■ Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, Ufficio Consulenza, Interpello 903-134/2012 del 23 maggio 2012

TESTO DELL'INTERPELLO

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 11 del DPR n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO

I signori P.R. e P.C. hanno acquistato una casa nel comune di B. e un terreno pertinenza della stessa casa nel 1998, in qualità di fiduciari della madre G.R., in forza di intese verbali e non formalizzate.

Con atto notaio Piana Paola del 23 aprile 2012 repertorio n. ..., la madre e i due figli hanno riconosciuto l'esistenza del contratto di affidamento fiduciario esistente dal 1° settembre 1997 in precedenza indicato.

Il contratto di affidamento fiduciario si fonda su un programma consistente nell'acquisto di un immobile, intestato agli Affidatari fiduciari, ma destinato ad abitazione dell'Affidante e nell'assicurare all'Affidante ogni utile cura medica ed ogni ragionevole intervento al fine del mantenimento di una condizione di vita adeguata, nel caso le rendite dell'Affidante divengano insufficienti.

Nel particolare il contratto di affidamento fiduciario stabilisce che:

1) L'Affidante irrevocabilmente commetta agli Affidatari Fiduciari di realizzare il Programma avvalendosi di un capitale messo a loro disposizione dall'Affidante;

2) Gli Affidatari sono obbligati a realizzare il Programma avvalendosi del Fondo Affidato;

3) Quale termine finale della durata dell'Affidamento può essere la data in cui l'Affidante dichiara di volervi porre fine oppure, in mancanza, la data della morte dell'Affidante;

4) Intervenuto il termine finale della durata dell'Affidamento, il Fondo Affidato, libero da ogni vincolo, se l'Affidamento termini per dichiarazione dell'affidante di volervi porre fine, sia trasferito all'Affidante o a chi la medesima indichi o, qualora l'Affidante lo richieda, rimanga a P.C. e P.R., oppure sia trasferito a terzi secondo quanto

l'Affidante abbia indicato in vita con atto autentico o con testamento.

La signora G.R. ha ora manifestato al notaio Paola Piana di avere in animo di dichiarare di voler porre fine all'Affidamento e pertanto, in relazione a quanto stabilito nel contratto di affidamento fiduciario, di voler assumere essa stessa la titolarità del Fondo affidato (case e terreni).

Ne deriva la necessità di stipulare un atto in cui la signora G.R. dichiara di volere porre termine all'Affidamento e di voler assumere la titolarità del Fondo affidato, consistente oggi nella Casa.

P.R. e P.C. a loro volta trasferiscono il Fondo affidato a G.R., in adempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di Affidamento.

In relazione a quest'ultimo atto viene richiesto il trattamento fiscale ai fini dell'imposta di registro.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che il trasferimento della Casa debba essere sottoposto a registrazione mediante applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, non comportando per la signora G.R. arricchimento.

Tale conclusione si fonda sulla considerazione per la quale P.R. e P.C. hanno acquisito l'immobile in seguito ad affidamento con l'obbligazione di realizzare un programma in cui il valore economico dell'immobile (Fondo affidato) appartiene all'Affidamento durante la durata del medesimo e all'Affidante intervenuto il termine finale della durata del medesimo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il quesito proposto deve essere inserito nel concetto di negozio fiduciario. Il lungo dibattito sul negozio fiduciario in dottrina ha assunto caratteri dogmatici e astratti, avulso dalla complessità dei fenomeni reali e alieno dalla storia giuridica.

La giurisprudenza del negozio fiduciario contrasta con

la tipicità dottrinale. Negli ultimi tempi è stata ricostruita la fattispecie negoziale del negozio di affidamento fiduciario dal diritto civile.

Il negozio di Affidamento fiduciario pone in primo piano l'affidamento, che corrisponde a situazioni affidanti con carattere gestorio. I caratteri del negozio fiduciario sono sommariamente i seguenti:

- L'Affidatario fiduciario è o diviene titolare temporaneo di una posizione soggettiva rispetto a uno o più beni;
- L'Affidamento della posizione soggettiva non è indirizzato ad arricchire o a tutelare l'Affidatario fiduciario, ma è preordinato a una diversa destinazione, la cui attuazione è rimessa all'Affidatario, tipicamente a vantaggio di terzi o dell'Affidante;
- La posizione soggettiva, seppur nel patrimonio dell'Affidatario, non si confonde in esso e su di essa i creditori dell'Affidatario non possono agire;
- L'Affidatario fiduciario non deriva alcun profitto o vantaggio dalla posizione soggettiva affidatagli.

In via generale, per quanto interessa in questa sede di interpellato, a prescindere dalle diverse posizioni dottrinali sul negozio fiduciario, si riassume che nel negozio fiduciario il Fiduciante si affida al Fiduciario, il quale ha l'obbligo di rispettare il *pactum fiduciae*, ma ha anche un potere di abuso, evitabile con l'accordo delle parti per trasferire un diritto reale minore, definibile come "proprietà fiduciaria", che si sostanzia nella durata temporanea e nei fini da conseguire, ecc..

Nel negozio fiduciario il collegamento negoziale comporta l'obbligo del Fiduciario di trasferire o ritrasferire al Fiduciante o ad un terzo il bene o il diritto acquistato con il primo negozio.

Economicamente si realizza nei confronti del Fiduciante al termine dell'affidamento un riassetto patrimoniale pubblicistico con un proprio bene temporaneamente affidato in proprietà con destinazione.

Non vi è incremento di ricchezza.

Nell'atto di Affidamento fiduciario oggetto dell'interpellato l'Affidante G.R. con gli Affidatari fiduciari hanno condiviso un programma consistente nell'acquisto di un immobile da intestare agli Affidatari Fiduciari ma da destinare ad abitazione dell'Affidante e, qualora le rendite dell'Affidante divengano insufficienti per far fronte ai bisogni della stessa relativi alla salute ed al mantenimento di una condizione di vita adeguata, nell'assicurare all'Affidante ogni utile cura medica ed ogni ragionevole intervento al fine del mantenimento di una condizione di vita adeguata.

L'atto disciplina il termine finale della durata dell'Affidamento, tra cui la data in cui l'Affidante dichiara di volerli porre fine.

L'imposta di registro colpisce, come è noto, la formazione degli atti, in quanto produttivi degli effetti ritenuti rilevanti dal legislatore, quale manifestazione di capacità

contributiva che un soggetto manifesta formando un determinato atto, attraverso gli effetti giuridici che dall'atto derivano o possano derivare.

Con l'atto in questione viene trasmessa la titolarità della Casa in realtà acquistata dalla signora G.R. attraverso i fiduciari e temporaneamente destinata ad un programma specifico a favore dell'Affidante.

È evidente che non vi è alcun incremento di capacità contributiva, in quanto attraverso l'Affidamento fiduciario destinatorio G.R. ha rinviato temporaneamente il trasferimento a se stessa della Casa di cui è l'effettivo acquirente.

L'Affidamento è consistito nella intestazione della Casa agli Affidatari al momento dell'acquisto da parte degli stessi quali fiduciari, senza alcun incremento nel patrimonio degli Affidatari.

In realtà il valore economico del bene appartenente dalla sua formazione all'Affidante, affidato temporaneamente agli Affidatari per finalità specifiche, al termine dell'Affidamento appartiene sostanzialmente all'Affidante al quale deve essere riconosciuta formalmente la titolarità.

Pertanto si concorda con la conclusione dell'istante sull'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della tariffa, parte prima allegata al DPR 131/1986.

Nella fattispecie gli interessi appaiono meritevoli e non si presentano comportamenti elusivi o frodatori, a cui si potrebbe prestare l'uso distorto dell'Affidamento fiduciario.

Italia

La fiscalità del contratto di affidamento fiduciario

■ Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, Ufficio Consulenza, Parere del 3 luglio 2012 su Interpello 903-151/2012 del 29 maggio 2012

TESTO DELL'INTERPELLO

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 143 comma 1 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO

I coniugi C. Claudio e C. Claudia d'ora innanzi anche genitori, hanno stipulato un Contratto di Affidamento Fiduciario, con il quale il coniuge C. Claudio, quale Affidante Fiduciario, si obbliga nei confronti della moglie C. Claudia, Affidataria Fiduciaria, a corrispondere parte del prezzo per l'acquisto di determinati immobili e a prestare la garanzia fideiussoria richiesta dalla banca per mutuo ipotecario che l'Affidatario Fiduciario C. Claudia contrarrà per l'acquisto degli immobili.

La coniuge C. Claudia, quale Affidataria Fiduciaria, acquisterà gli immobili in questione, che andranno ad incrementare il Fondo affidato destinato a sostenere le esigenze di crescita, educazione e in genere di vita dei medesimi figli e, in via eccezionale, in caso di necessità, anche dei genitori.

Il prezzo della compravendita di Euro 220.000 sarà corrisposto in parte dalla signora C. Claudia per una somma di Euro 130.000 ed il coniuge signor C. Claudio si obbligherà a corrispondere al venditore il saldo prezzo di euro 90.000, quale adempimento di terzo ex art. 1180 c.c.

Entro la data di scadenza del 31 dicembre 2033, il Fondo affidato, così come in quel momento esistente, sarà trasferito a tutti i figli o a quello o a quelli dei figli individuati dai genitori in quel momento viventi o dal genitore in quel momento superstite. Nel caso mancassero entrambi i genitori il Contratto cesserebbe ed il Fondo Affidato sarebbe assegnato ai figli esistenti il giorno della scomparsa dell'ultimo genitore. Nel caso mancassero i figli il Fondo Affidato andrebbe in capo ad entrambi i genitori o loro eredi libero da ogni vincolo di destinazione.

Il Contratto di Affidamento Fiduciario prevede un garante nella persona del signor C. Claudio.

Nel dettaglio disciplinare all'art. 2 comma 4 "l'Affida-

tario Fiduciario cura che ogni bene incluso nel Fondo Affidato sia opportunamente identificato verso i terzi come tale e così, in via esemplificativa: - i beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri siano gravati da vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ." e all'art. 3 comma 2 " 11 Fondo Affidato ed i suoi frutti: sono distinti rispetto al patrimonio proprio del l'Affidatario Fiduciario, non sono aggredibili dai suoi creditori personali e, qualora l'Affidatario Fiduciario sia una persona fisica, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni patrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria".

Il contratto di Affidamento Fiduciario è divenuto irrevocabile e immodificabile con "Dichiarazione del terzo di volerne profittare" ex art. 1411 secondo comma c.c. del 19 gennaio 2012 da parte dei figli C. Giulia e C. Mattia.

Del suddetto Contratto di Affidamento Fiduciario l'istante chiede la disciplina con riguardo alle imposte dirette.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante osserva che, poiché il Contratto di Affidamento Fiduciario produce gli stessi effetti economici e giuridici del negozio giuridico del Trust, si ritiene corretto applicare la fiscalità del Trust al contratto in esame con riguardo alle imposte dirette.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli affidamenti fiduciari sono elaborazioni dottrinali e contrattuali di recente realizzazione nel nostro diritto civile ancora poco conosciute dagli operatori del diritto, per cui si ritiene richiamarne i tratti generali ed essenziali al fine del richiesto parere. Gli Affidamenti Fiduciari nascono dalla ricchezza e dalle potenzialità del diritto civile italiano.

L'interpello è commentato da A. Vasapolli e G. Vasapolli, *supra*, p. 8.

La nozione di “negozi fiduciario” non presenta attualmente tipicità dottrinale e giurisprudenziale corrispondente alla tipicità sociale.

Tuttavia si può affermare che i “negozi di affidamento fiduciari” si fondano sul l’Affidamento e corrispondono a situazioni affidanti, che appartengono al mondo pregiuridico, ma talvolta possono avere rilevanza per l’ordinamento ed essere soggetti a regole giuridiche.

I negozi di affidamento fiduciari presentano le seguenti caratteristiche:

- l’Affidatario Fiduciario è o diviene titolare di una posizione soggettiva in relazione a uno o più beni, la quale in mancanza dell’Affidamento Fiduciario costituirebbe parte del patrimonio dell’affidante;

- l’affidamento della posizione soggettiva non mira all’arricchimento dell’Affidatario Fiduciario ma a una destinazione, da attuarsi da parte dell’Affidatario a favore di terzi o dello stesso Affidante;

- l’Affidatario Fiduciario non ricava alcun profitto dalla posizione soggettiva affidatagli;

- la posizione soggettiva pur essendo nel patrimonio dell’Affidatario si distingue da esso ed è vincolata a una destinazione;

- l’Affidatario Fiduciario è titolare di obbligazioni fiduciarie e di libertà e discrezionalità delle quali può avvalersi senza la cooperazione dell’Affidante.

I negozi di affidamento fiduciario devono possedere il carattere della meritevolezza degli interessi da tutelare.

Con il Contratto di Affidamento Fiduciario l’Affidante e l’Affidatario Fiduciario individuano le posizioni soggettive affidate e la loro destinazione a favore di uno o più beneficiari, in forza di un programma, la cui realizzazione è rimessa all’Affidatario, che a tanto si obbliga.

Quindi, causa del Contratto Fiduciario è il programma, che appartiene alla categoria gestoria; alcuni parlano di programma destinatorio.

Si tratta di un contratto atipico.

Dalle premesse di ordine generale si può concludere che l’affidamento riproduce effetti segregativi e non confusivi sostanzialmente eguali a quelli classici dei trust, inquadrandosi armoniosamente nei requisiti enunciati all’art. 2 della Convenzione dell’Aja.

Come i trust interni, gli affidamenti fiduciari sono previsti e definiti dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, in punto dove per trust “s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario per un fine determinato”.

“Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;

- b) I beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee;

- c) Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità delle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

La soggettività passiva dei Trust ai fini IRES è disciplinata dall’art. 73 del TUIR.

Il primo comma stabilisce che sono soggetti all’imposta sulle società i seguenti soggetti:

- a) “Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione....residenti nel territorio dello Stato;

- b) Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

- c) Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

- d) Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità, non residenti nel territorio dello Stato”.

Il secondo comma dello stesso art. 73 integra le fattispecie di soggetti passivi comprendendo, “tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo”.

Alla luce della suddetta normativa ci si pone il problema su il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, in relazione ai redditi derivanti dalle posizioni soggettive affidate in seguito a Contratto Fiduciario.

L’Affidamento Fiduciario consegue un trasferimento di beni affidati (posizioni soggettive), non confusi nel patrimonio dell’Affidatario Fiduciario, per perseguire un programma di destinazione, o vincoli di destinazione, produttori di utilità, organizzati o finalizzati all’attuazione del programma.

L’Affidamento Fiduciario è una entità non personificata, organizzata di beni e diritti.

Si realizzano in capo all’Affidamento Fiduciario le condizioni individuate dalla norma per configurare un soggetto passivo: organizzazione, non appartenenza ad altri soggetti passivi, la configurazione del presupposto d’imposta in maniera unitaria e autonoma.

Quale soggetto passivo l’Affidamento Fiduciario, nella persona dell’affidatario, deve:

- Richiedere il codice fiscale o la partita IVA;

- Presentare la dichiarazione dei redditi;

- Tenere la contabilità ex art. 14 e 20 DPR n. 600/1973.

Come nel diritto fiscale dei trust interni, nell’Affidamento Fiduciario, se i beneficiari sono individuati, i reddi-

ti sono imputati per trasparenza ai beneficiari, in relazione al programma destinatorio.

Il presupposto dell'applicazione dell'imposta è il possesso di redditi, per cui è soggetto d'imposta il beneficiario che ha un diritto di pretendere rispetto a quel reddito nei confronti dell'Affidatario Fiduciario; in altri termini il beneficiario possiede "una capacità contributiva attuale".

Vale anche per gli Affidamenti Fiduciarie il principio della competenza economica.

In ossequio al divieto della doppia imposizione, l'effettiva percezione dei redditi da parte del beneficiario non sarà ulteriormente tassata, avendo natura di mera movimentazione finanziaria.

Si ritiene che la natura dei redditi attribuiti ai beneficiari individuati per trasparenza conserva la medesima natura della fonte del reddito, non avendo i beneficiari effettuato alcun impiego di capitale, o investimenti o attività nei beni affidati o nel programma di destinazione.

Nella fattispecie di Contratto di Affidamento Fiduciario riportata nella parte introduttiva risaltano apertamente i caratteri strutturali dei trust.

1. La segregazione.

L'art. 3 della Disciplina Generale dell'Affidamento Fiduciario intitolato "Il Fondo Affidato" così regola il Fondo Affidato: "1. Il Fondo Affidato ...costituisce un patrimonio che, per tutta la durata del presente Contratto, solo strumentalmente e fiduciarmente appartiene all'Affidatario Fiduciario affinché egli se ne valga per l'attuazione del programma.

2. Il Fondo Affidato ed i suoi frutti:

sono distinti rispetto al patrimonio proprio dell'Affidatario Fiduciario, non sono aggredibili dai suoi creditori personali e, qualora l'Affidatario Fiduciario sia una persona fisica, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria;

– possono essere impiegati solo per la realizzazione del Programma e possono costituire oggetto di esecuzione solo in relazione a debiti contratti per tale scopo. ..."

3. I caratteri giuridici dell'Affidatario Fiduciario.

L'art. 2 della Disciplina dell'Affidamento Fiduciario intitolato la "Posizione Giuridica dell'Affidatario Fiduciario" disciplina come segue l'attività dell'Affidatario Fiduciario: "2. L'Affidatario Fiduciario custodisce il Fondo Affidato e ne tutela la consistenza fisica, i titoli di appartenenza, se del caso il possesso, ed il valore nel tempo.

4. In qualsiasi negozio nei confronti dei terzi, l'Affidatario Fiduciario:

– si manifesta come tale, impiegando la denominazione del Fondo Affidato;

– vincola l'altra parte a soddisfarsi soltanto sul Fondo Affidato, esplicitando gli effetti della condizione risolutiva generale di cui al successivo art. 3;..

5. L'Affidatario Fiduciario cura che ogni bene incluso nel Fondo Affidato sia opportunamente identificato verso i terzi come tale..

6. L'Affidatario Fiduciario può compiere con efficacia nei confronti dei terzi qualsiasi atto dispositivo relativo al Fondo Affidato in qualunque forma, condizione, termine e modo, senza che mai gli si possa opporre assenza o limitazioni di poteri o senza che il terzo contraente debba compiere alcuna verifica, neanche per quanto riguarda l'impiego del corrispettivo, tranne quando questo contratto richieda la preventiva espressione del parere favorevole del Garante del Contratto.

7. Programma e beneficiari

La premessa del Contratto di Affidamento Fiduciario prevede che gli immobili divenuti di proprietà della sig.ra Claudia C., quale Affidatara Fiduciaria, andranno ad incrementare il Fondo Affidato destinato a sostenere le esigenze di crescita, educazione e in genere di vita dei medesimi figli e, in via eccezionale, in caso di necessità, anche dei genitori.

Entro la data di scadenza del 31 dicembre 2033, il Fondo Affidato, così come in quel momento esistente, sarà trasferito a tutti i figli od a quello o a quelli dei figli individuati dai genitori in quel momento viventi o dal genitore in quel momento superstite. Nel caso mancassero entrambi i genitori il Contratto cesserebbe ed il Fondo Affidato sarebbe assegnato ai figli esistenti il giorno della scomparsa dell'ultimo genitore. Nel caso mancassero i figli il Fondo Affidato andrebbe in capo ad entrambi i genitori o loro eredi libero da ogni vincolo di destinazione.

Pertanto, da quanto sopra illustrato e considerato, ne discende che nella fattispecie presentata è applicabile la fiscalità dei Trust dei fenomeni segregativi.

Nel particolare si condividono le conclusioni dell'istante, per le quali l'Affidamento Fiduciario è soggetto passivo d'imposta, obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi e alla richiesta di codice fiscale, tassato con criteri e le modalità fiscali applicabili agli enti non commerciali, di cui alla lettera c) del comma I dell'art. 73.

In particolare il reddito complessivo dell'Affidamento Fiduciario è formato dal reddito fondiario dell'immobile.

Non vi è imputazione del reddito complessivo ai beneficiari, in quanto nel Contratto di Affidamento fiduciario non è previsto alcun diritto reddituale individuato.

Direzione Regionale della Liguria

Ufficio Consulenza

Genova,

PIANA PAOLA
VIA PARINI 26 2
16100 GENOVA (GE)

Prot.

OGGETTO: *Interpello 903-124/2014-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*
PIANA PAOLA
Codice Fiscale PNIPLA62C44A052W
Istanza presentata il 22/04/2014

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 131 del 1986 , è stato esposto il seguente

QUESITO

Premesse

"Richiesta da parte della Signora _____ , nata a Genova il _____
e dal di lei coniuge Signor _____ nato a Genova il _____ di
ricevere atto portante il contratto di compravendita infra descritto, stante gli obblighi a
mio carico, ai sensi del disposto dell'articolo 57 del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, mi rivolgo a Codesta Spettabile Agenzia ed
espongo quanto segue.

Con atto a mio rogito in data _____ registrato a
Genova _____ , trascritto a Genova in data _____
e annotato a margine della detta trascrizione

in data _____, i Signori _____
 e _____ (d'ora in avanti Affidanti"), e la Signora _____
 (d'ora in avanti "Affidatario Fiduciario"), avendo premesso:

1. che i signori _____ (Affidanti") sono tra loro coniugati ed hanno due figlie: _____ prima generalizzata e _____ nata a Genova il 20 Dicembre 1961;

2. che _____ sono entrambe coniugate e _____ ho a sua volta una figlia;

3. che gli Affidanti hanno impiegato nell'acquisto della proprietà dell'appartamento dagli stessi od oggi utilizzato quale proprio abitazione, sito in comune di Genova via _____ con annessa cantina n.2 (più avanti "Patrimonio") un valore tale da potere sostenere, se adeguatamente liquidato, impiegato e reinvestito, le esigenze finanziarie sottese alla loro vita futura che eccedono le disponibilità rappresentate dalle rispettive rendite, sentono fortissima la preoccupazione:

A. di assicurarsi il mantenimento di una condizione di vita adeguata nell'eventualità in cui, per l'avanzare dell'età ed il probabile progressivo indebolimento fisico e psichico, essi non siano più in grado di provvedervi autonomamente, potendo non essere più in condizione:

1. né di svolgere la migliore attività per il mantenimento ed eventualmente la valorizzazione del proprio patrimonio né di amministrarlo ed impiegarlo in modo utile e mirato al fine di sostenere le necessità finanziarie sottese alla loro migliore condizione di vita;

2. né di intervenire concretamente e di assumere le iniziative necessarie o comunque utili ed opportune nel loro stesso concreto rispettivo interesse in particolare circa le necessità ed utilità della vita quotidiana relative al loro benessere ed alla loro salute;

B. di potere essere vittima, a causa della debolezza psichica e della fragilità emotiva che il progressivo avanzare dell'età può determinare, di influenze, condizionamenti o pressioni di terzi forieri di decisioni sbagliate in ordine alla gestione ed all'impiego del

loro patrimonio;

4. che essi concordano assolutamente nel considerare la di loro figlia signora
la persona ideale a cui affidare il compito di assicurare la
maggiore serenità possibile per il loro futuro;

5. che la signora
sente l'importanza di liberare i genitori da
tali preoccupazioni e personalmente condivide la finalità che essi manifestano di
garantire per quanto possibile la loro futura esistenza;

6. che gli Affidanti intendono quindi, come più avanti disposto, trasferire alla signora
il Patrimonio;

Hanno stipulato:

1. un CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO, in virtù del quale, tra l'altro,
è stato stabilito:

Art.2 L' "Affidatario Fiduciario"

A. Il termine "Affidatario Fiduciario" indica:

1. , nata a Genova il ;
2. mancata costei il di lei coniuge Signor , nato a Genova il ;

3. chi subentri nella sua posizione contrattuale, o al quale detta posizione divenga comune, secondo le disposizioni del Contratto.

B. In caso di più persone il termine "un Affidatario Fiduciario" indica ciascuna di esse.

Art.3 Il "Fondo Affidato"; i "beni affidati"; temporanea appartenenza all'Affidatario Fiduciario; denominazione.

A. La locuzione "Fondo Affidato" indica un patrimonio che include le posizioni soggettive:

1. trasferite all'Affidatario Fiduciario nella sua qualità o

2. che l'Affidatario Fiduciario dichiarerà di includervi o

3. che il Contratto disponga siano incluse.

B. Per "beni affidati" si intendono le singole posizioni soggettive attive incluse nel Fondo Affidato.

C. Il Fondo Affidato e i suoi frutti:

1. sono separati rispetto al patrimonio proprio di un Affidatario Fiduciario, non sono aggredibili dai suoi creditori personali, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria;

2. possono costituire oggetto di esecuzione solo in relazione a debiti contratti per la realizzazione del Programma di Affidamento Fiduciario.

D. Il Fondo Affidato solo temporaneamente appartiene all'Affidatario Fiduciario affinché egli se ne avvalga per l'attuazione del Programma di Affidamento Fiduciario.

E. La permanenza del Fondo Affidato nel patrimonio dell'Affidatario Fiduciaria è risolutivamente condizionata alla sua posizione di parte del Contratto. Esso viene meno in concomitanza

1. della sua morte o sopravvenuta incapacità,

2. della sua sostituzione con altro Affidatario Fiduciario,

3. del sopravvenire del termine finale della Durata del Contratto.

F. Il Fondo Affidato passa senza soluzione di continuità da un affidatario fiduciario cessato all'Affidatario Fiduciario e, nel corso o al termine finale della Durata del Contratto, ai soggetti ai quali esso spetta in forza del Contratto.

G. Per comodità di identificazione del Fondo Affidato esso è convenzionalmente denominato "Fondo []".

Art. 4 Il "Programma di Affidamento Fiduciario" Per "Programma di Affidamento Fiduciario, ferme le disposizioni sulle Spettanze dell'Affidatario Fiduciario, si intende che, nei limiti consentiti dal Fondo Affidato:

1. ciascuno degli Affidanti riceva la costante ed attenta vigilanza dell'Affidatario Fiduciario in ordine al mantenimento delle migliori condizioni di vita e del massimo benessere compatibili con l'età e con lo stato di salute (d'ora in avanti "Condizione Auspicata") e, conseguentemente, al fine ditale mantenimento, ogni cura medica che il suo stato di salute richieda o consigli, ogni forma di assistenza anche personale che sia opportuna e comunque ogni ragionevole intervento;
2. qualora siano insufficienti le rispettive rendite degli Affidanti,
 - a. essi siano sovvenuti dall'Affidatario Fiduciario di ogni somma sia loro necessaria per la vita ordinaria e per il mantenimento della Condizione Auspicata,
 - b. ovvero tali somme siano direttamente impiegate dall'Affidatario Fiduciario per tale finalità;
3. che il Fondo Affidato sia amministrato e valorizzato al fine di garantire finanziariamente il mantenimento della Condizione Auspicata.

Art 5. Affidamento all'Affidatario Fiduciario

A. Gli Affidanti irrevocabilmente compromettono all'Affidatario Fiduciario di realizzare il Programma di Affidamento Fiduciario avvalendosi del Fondo Affidato.

B. L 'Affidatario Fiduciario, per sé e per i propri aventi causa a titolo particolare o universale,

1. dichiara di obbligarsi, verso gli Affidanti e verso coloro che sono o saranno destinatari di vantaggi patrimoniali derivanti dal Contratto, a quanto il Contratto pone a carico dell'Affidatario Fiduciario;
2. consente che i soggetti per tale fine menzionati nel Contratto siano titolari dei poteri sul Fondo Affidato e sulla posizione contrattuale dell'Affidatario Fiduciario rispettivamente loro attribuiti dalle relative disposizioni;
3. sin d'ora, per quanto possa occorrere, esprime pieno ed incondizionato assenso alle modalità e agli effetti dell'esercizio di tali poteri.

Art.6 Posizione Giuridica degli Affidanti

A. Ogni potere degli Affidanti:

1. compete a entrambi i soggetti individuati quali Affidanti nella premessa di questo Contratto e può essere esercitato solo congiuntamente da coloro ai quali compete;
2. mancato uno di essi, compete al restante;
3. mancati entrambi, i poteri si estinguono.

B. I diritti e poteri degli Affidanti non possono essere esercitati dai loro eredi, né essi subentrano nelle loro obbligazioni.

Art. 7 Il "Garante del Contratto"

A. Il termine "Il Garante del Contratto" indica chi riveste l'ufficio di garante del contratto, attualmente l'Avvocato _____, nata a Genova il _____ che accetta; in caso di più persone, "un Garante del Contratto" indica ciascun componente l'ufficio.

B. Il Garante del Contratto:

1. è autorizzato a trasferire il Fondo Affidato o singoli beni affidati, dando luogo ad ogni opportuna forma di pubblicità, dal patrimonio di un affidatario fiduciario cessato:
 - a. al patrimonio del diverso Affidatario Fiduciario che a lui sia stato per qualsiasi causa sostituito;
 - b. ovvero, sopraggiunto il termine finale della Durata del contratto, ai Beneficiari del Fondo;

C. preventivamente consente il compimento da parte dell'Affidatario Fiduciario dei negozi elencati nell'art. 375 cod. civ. nella medesima forma che il negozio deve rivestire;

D. esercita le altre funzioni che il Contratto gli attribuisce.

E. Il Garante del Contratto può sostituire una o più persone a se stesso nei rapporti derivanti da questo contratto per mezzo di scrittura in forma autentica, comunicata all'Affidatario Fiduciario con il preventivo consenso:

Parte Prima, integrato dalla Legge n.549 del 28 Dicembre 1995:

1. di essere residente nel Comune di Genova ove è ubicato l'immobile medesimo;
2. di non essere proprietaria di immobili acquistati con le agevolazioni prima casa e precisamente di non essere titolare, neppure per quote (neanche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da ella stessa (o dal proprio coniuge) con le agevolazioni di cui all'articolo 131 della legge n.549 del 28 Dicembre 1995 e/o di quelle richiamate dalla lettera "C" dello stesso articolo;
3. e di non essere titolare esclusiva (né in comunione con il proprio coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquisire (d'ora in avanti anche "Impossidenza nel Comune"), salvo essere, quale Affidatario Fiduciario del Fondo _____, titolare del Fondo Affidato di cui al descritto contratto di affidamento fiduciario.

Stante quanto esposto,

si richiede quindi il giudizio di Codesta Spettabile Agenzia delle Entrate in ordine alla legittima spettanza a favore della Signora _____ delle dette agevolazioni."

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

"A parere della scrivente, stante quanto descritto,

la titolarità del Fondo Affidato da parte dell'Affidatario Fiduciario ed in particolare dell'immobile che fa parte del Fondo affidato, non esclude da parte sua il possesso del requisito descritto dell'impossidenza nel territorio comunale di immobile ad uso abitativo quale normativamente previsto, per le seguenti ragioni:

- a. la titolarità in capo all'Affidatario Fiduciario del Fondo Affidato è temporanea e strettamente funzionale alla realizzazione da parte del medesimo del Programma, definito in modo direttamente strumentale alla realizzazione delle finalità di protezione e garanzia degli Affidanti.

b. il Fondo affidato, e così l'appartamento che ne fa parte, non appartiene alla stessa Affidatario Fiduciario per sé, per il proprio interesse e vantaggio, quanto a valore economico patrimoniale e reddituale ma, al contrario, la titolarità in capo alla medesima dello stesso è funzionale all'adempimento dell'obbligo dalla stessa assunto in sede contrattuale di realizzare il Programma avvalendosi del medesimo;

c. la titolarità del Fondo Affidato, e così dell'immobile che fa parte dello stesso, è direttamente legata alla posizione di parte del Contratto dell'Affidatario Fiduciario ed è risolutivamente condizionata al venir meno della stessa e così viene meno in concomitanza della sua morte o sopravvenuta incapacità, della sua sostituzione con altro affidatario fiduciario e del sopravvenire del termine finale della durata del contratto;

d. peraltro la realizzazione del Programma, e così tra l'altro l'impiego del Fondo Affidato ai fini della realizzazione dello stesso, è garantita mediante forme contrattuali di autotutela basate sul ruolo contrattuale della persona del Garante, il quale tra l'altro:

a. può sostituire una o più persone a se stesso nei rapporti derivanti dal contratto per mezzo di scrittura in forma autentico, comunicata all'Affidatario Fiduciario, con il preventivo consenso:

i. degli Affidanti;

ii. o, mancati costoro, liberamente.

b. è autorizzato a trasferire il Fondo Affidato o singoli beni affidati, dando luogo ad ogni opportuna forma di pubblicità, dal patrimonio di un affidatario fiduciario cessato:

i. al patrimonio del diverso Affidatario Fiduciario che a lui sia stato per qualsiasi causa sostituito;

ii. ovvero, sopraggiunto il termine finale della Durata del contratto, ai Beneficiari del Fondo;

e. Il Fondo Affidato, stante la funzionalità del diritto sullo stesso dell'affidatario fiduciario alla realizzazione del Programma e la conseguente conformazione di tale

diritto determinata dal contratto di affidamento fiduciario, è segregato, ovvero:

il Fondo Affidato ed i suoi frutti:

1. sono separati rispetto al patrimonio proprio di un Affidatario Fiduciario, non sono aggredibili dai suoi creditori personali, non fanno successione ereditaria;
2. possono costituire oggetto di esecuzione solo in relazione a debiti contratti per la realizzazione del Programma di Affidamento Fiduciario

f. i Pareri precedentemente espressi in materia di contratto di affidamento fiduciario da Codesta rispettabile Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, su Interpello rispettivamente:

903-31/2011 del 21 febbraio 2011, 903-151/2012 del 3 luglio 2012, hanno equiparato il regime delle imposte indirette e delle imposte dirette degli affidamenti fiduciari al regime del trust;

g. il Fondo _____, coerentemente al richiamato inquadramento che l'Amministrazione Finanziaria ha dato al contratto di affidamento fiduciario ed alla relativa riconosciuta soggettività fiscale, è stato dotato di codice fiscale;

h. la norma di Legge che annovera tra i requisiti richiesti per l'ottenimento delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa l'Impossidenza nel Comune, ovvero il non essere l'acquirente titolare esclusivo (né in comunione con il proprio coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio dello stesso, ha riguardo non certo a titolarità di relativi diritti nell'interesse altrui e funzionali all'adempimento di obbligazioni giuridicamente assunte a vantaggio di terzi, ma alla titolarità di diritti che come tali assicurino di liberamente disporre per sé del godimento di immobile abitativo; non risultando quindi la stessa Signora

"Possidente" nel Comune di immobile alcuno nei termini ai quali la norma fa riferimento, non avendo la titolarità per sé e nel proprio interesse di diritto reale di godimento alcuno su immobile ad uso abitativo".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'istanza concerne le conseguenze dell'essere titolare di un immobile in qualità di affidatario fiduciario, ai fini dell'agevolazione c.d. "prima casa", di cui all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).

In particolare, il quesito sorge dal fatto che la norma (alla Nota II-bis), ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, richiede tra i requisiti *"che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare"*.

Conseguentemente, si pone il dubbio se l'essere proprietario di un immobile abitativo quale affidatario fiduciario costituisca o meno impedimento all'ottenimento della suddetta agevolazione.

L'istituto dell'affidamento fiduciario è frutto di un'elaborazione giuridica di origine dottrinale relativamente recente (per quanto tragga linfa dalle potenzialità insite nel nostro sistema giuridico di diritto civile), in cui trovano riconoscimento rapporti di tipo "pre-giuridico" specificamente connotati dal carattere fiduciario, ossia basati su un rapporto di fiducia tra persone.

Una definizione del contratto si può mutuare della legge 1° marzo 2010 n.43 della Repubblica di San Marino, che disciplina l'Istituto dell'Affidamento Fiduciario, la quale all'articolo 1 prevede:

"L'affidamento fiduciario è il contratto col quale l'affidante e l'affidatario convengono il programma che destina taluni beni e i loro frutti a favore di uno o più beneficiari, parti o meno del contratto .."

La causa del contratto di affidamento fiduciario è quindi da individuarsi nella

realizzazione del Programma, che alcuni definiscono come "programma destinatorio", la cui attuazione è rimessa all'Affidatario. Il vincolo fiduciario connota fortemente il rapporto contrattuale e la titolarità dei beni che costituiscono il fondo affidato, che risulta orientata *ab origine* alla realizzazione del programma.

E' opportuno specificare che si tratta di un contratto atipico, la cui struttura e le cui caratteristiche sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle del trust (da cui si differenzia essenzialmente per la natura contrattuale e per il fatto di non dover necessariamente contenere il rinvio ad una legge regolatrice appartenente ad un ordinamento giuridico estero).

Tra gli elementi che connotano il rapporto assume una particolare, specifica rilevanza nel caso concreto il c.d. "effetto segregativo": vale a dire, la separazione tra il patrimonio personale dell'affidatario e le posizioni giuridiche soggettive di cui egli è titolare in forza del contratto, al fine di realizzare il Programma fissatovi.

La rilevanza dell'effetto segregativo è stata riconosciuta dall'Agenzia delle Entrate nel contesto della costituzione di vincoli di destinazione; a tale proposito la Circolare N. 3/E del 22 gennaio 2008, al Paragrafo 5 chiarisce: "*In tale categoria sono riconducibili i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi.*

Seppur con effetti diversi, il vincolo di destinazione si realizza, ad esempio, nelle seguenti ipotesi:

- _ costituzione di un trust;*
- _ stipula di un negozio fiduciario;*
- _ costituzione di un fondo patrimoniale (articolo 167 del codice civile);*
- _ costituzione, da parte di una società, di un patrimonio destinato ad uno specifico affare (articolo 2447-bis del codice civile).*

L'effetto segregativo, conseguente alla costituzione del vincolo di destinazione, consiste nel far confluire i beni vincolati in un patrimonio separato rispetto al patrimonio del disponente, il quale ne perde la libera disponibilità".

Ed ancora, in riferimento al trust: *"il trust si differenzia dagli altri vincoli di destinazione, in quanto comporta la segregazione dei beni sia rispetto al patrimonio personale del disponente (disponente), sia rispetto a quello dell'intestatario di tali beni (trustee).*

Conseguentemente, detti beni confluiscono in un patrimonio a sé stante, di cui risulta intestatario il trustee (articolo 12 della Convenzione dell'Aja), che di fatto non appartiene né al patrimonio del disponente (che ha costituito su di esso il vincolo) né al patrimonio dello stesso trustee (che può disporre limitatamente alla sua gestione).

*In sostanza, i beni del trust costituiscono un **patrimonio con una specifica autonomia giuridica rispetto a quello del disponente e del trustee**. Ciò che palesa una caratteristica tipica del trust, non comune alle altre ipotesi di costituzione di vincoli di destinazione.*

In particolare, l'autonomia giuridica del trust rispetto al patrimonio personale del trustee, fa sì che i beni costituiti in trust:

- _ non sono aggredibili dai creditori personali del trustee;*
- _ non concorrono alla formazione della massa ereditaria del defunto in caso di morte del trustee;*
- _ non rientrano, ad alcun titolo, nel regime patrimoniale legale della famiglia del trustee, qualora, ovviamente, quest'ultimo sia coniugato;*
- _ non sono legittimamente utilizzabili per finalità divergenti rispetto a quelle predeterminate nell'atto istitutivo del trust".*

Un'ulteriore indiretta conferma dell'autonomia del patrimonio (*rectius*: delle posizioni soggettive) segregate nel Fondo affidato, così come accade per il trust, si può reperire

nel fatto che a tale Fondo venga riconosciuta soggettività fiscale; tale riconoscimento, evidenziato in primis nell'attribuzione del Codice Fiscale, vede come logiche conseguenze, tra l'altro, la possibilità di effettuare annotazioni, iscrizioni e trascrizioni nei Pubblici Registri a favore o contro il Fondo stesso, nonché la sussistenza a carico del Fondo degli obblighi dichiarativi connessi al possesso di redditi: in altri termini, sussiste un complesso di fattori che concorrono in piena coerenza a confermare la netta separazione tra il Fondo affidato ed il patrimonio personale dell'Affidatario fiduciario.

Nel caso concreto, dalla lettura del contratto di affidamento fiduciario allegato all'istanza emergono i caratteri strutturali descritti, ed in particolare:

- lo scopo meritevole: *"assicurarsi il mantenimento di una condizione di vita adeguata nell'eventualità in cui, per l'avanzare dell'età ed il probabile progressivo indebolimento fisico e psichico, essi non siano più in grado di provvedervi autonomamente"*;

- la segregazione patrimoniale: *"Il Fondo Affidato e i suoi frutti:*

1. sono separati rispetto al patrimonio proprio di un Affidatario Fiduciario, non sono aggredibili dai suoi creditori personali, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria;

2. possono costituire oggetto di esecuzione solo in relazione a debiti contratti per la realizzazione del Programma di Affidamento Fiduciario";

- la particolare configurazione del diritto di proprietà dell'affidatario: *"Il Fondo Affidato solo temporaneamente appartiene all'Affidatario Fiduciario affinché egli se ne avvalga per l'attuazione del Programma di Affidamento Fiduciario"*.

La destinazione del Fondo affidato alla realizzazione del Programma, oltre ad essere oggetto delle specifiche obbligazioni assunte dall'Affidatario, è altresì oggetto del

controllo da parte di un terzo, "Garante del contratto" (nel caso specifico un avvocato), con penetranti e concreti poteri, tra cui il potere/dovere di agire in giudizio per l'esecuzione del contratto, o in caso di inadempimento da parte dell'Affidatario fiduciario, ad ulteriore conferma dei fortissimi limiti che connotano la posizione di quest'ultimo.

Il caso in oggetto riveste quindi le caratteristiche prese in considerazione dalla citata Circolare.

Una volta configurata la specifica ed assolutamente peculiare posizione giuridica e fiscale dell'Affidamento fiduciario, che vede la netta separazione del patrimonio personale rispetto a quello di cui l'affidatario sia titolare in tale veste, occorre analizzare la norma indicata, sotto il profilo delle finalità che intende raggiungere; in tal senso è fuor di dubbio che la disposizione abbia lo scopo fondamentale di circoscrivere l'agevolazione all'acquisto alla "prima casa", in quanto valore socialmente riconosciuto; intende quindi evitare che possa venire agevolato l'acquisto di ulteriori immobili, in cui sia presumibilmente presente (se non determinante) l'intento speculativo o comunque la finalità di investimento, piuttosto che quella di tutela sociale, cioè laddove il contribuente abbia già la disponibilità di un immobile abitativo in base ad un diritto reale.

In tale contesto, la "proprietà" a cui la norma fa riferimento è intesa quale diritto soggettivo nel senso più classico del termine, che comporta la piena disponibilità del bene, e quindi la facoltà di disporne a piacimento, nonché di trarne tutte le utilità consentite.

Si tratta quindi di una situazione del tutto differente da quella che emerge dalle condizioni contrattuali del caso concreto, in cui l'affidatario non può (né intende) ottenere alcun vantaggio personale da tale qualifica, poiché i poteri di cui dispone, di

natura squisitamente fiduciaria, sono finalizzati e subordinati alla realizzazione del Programma a beneficio degli Affidanti, come emerge anche dalle ulteriori previsioni contrattuali relative ai poteri e obblighi dell'affidatario, tenuto a dare la massima evidenza del proprio ruolo e della segregazione del Fondo rispetto al proprio patrimonio personale:

(art. 22, lettera B) - "L'Affidatario Fiduciario

1. custodisce il Fondo Affidato;

2. ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso;

3. in quanto la natura di un Bene Affidato lo consenta cura che ne mantenga il valore nel tempo.

*C. L'affidatario Fiduciario **tiene i beni affidati separati sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia affidatario e distintamente identificabili come tali verso i terzi. Inoltre,***

*1. quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, richiede che siano iscritti al proprio nome in qualità di Affidatario Fiduciario o in altro modo che palesi l'esistenza del Contratto, e che siano **gravati da vincolo di destinazione ex art. 2645 ter Cod. Civ.**, facendo menzione della condizione risolutiva inerente il suo rapporto con il Fondo Affidato;*

2. quando si tratti di beni iscritti in altri registri ne richiede la registrazione al nome dell'Affidatario Fiduciario nella sua qualità;

3. in qualsiasi negozio:

*a. **si manifesta come tale, impiegando la denominazione del Fondo Affidato;***

b. inserisce quando opportuno una condizione risolutiva per il caso che venga meno la sua posizione contrattuale ed una correlativa condizione sospensiva in favore di chi sarà a lui sostituito;

*4. **istituisce ogni conto bancario nella propria qualità di affidatario fiduciario o in altro modo che palesi l'esistenza del Contratto;***

5. deposita ogni strumento finanziario nei conti così denominati;

6. offre a terzi con i quali contrae una copia del Contratto da lui firmata, omesse le parti non rilevanti per lo specifico negozio;

7. adotta ogni altra opportuna misura affinché **risulti agevolmente l'inclusione delle singole posizioni soggettive nel Fondo Affidato.**

D. Qualsiasi interessato e il Garante del Contratto possono chiedere al giudice di dichiarare che una posizione soggettiva è inclusa nel Fondo Affidato.

Art.23 Indicazioni all'Affidatario Fiduciario

Nel valutare se e come esercitare un proprio potere l'Affidatario Fiduciario tiene conto delle indicazioni degli Affidanti..".

A completamento della fattispecie si rileva che l'Affidatario fiduciario potrà eventualmente essere destinatario a pieno titolo della metà del residuo del fondo affidato che dovesse sussistere al momento del termine finale di durata del contratto (da individuarsi essenzialmente con la morte dell'ultimo degli affidanti): tuttavia, al momento attuale non è affatto certa né l'esistenza, né tantomeno la composizione di tale residuo, che potrebbe benissimo non ricomprendere più l'immobile oggi in causa, in quanto (ad esempio) ceduto al fine ottenere la liquidità necessaria per la realizzazione del Programma.

In sintesi, sulla base di tutto quanto sopra descritto, la posizione soggettiva dell'Affidatario fiduciario in causa risulta talmente condizionata e vincolata da rappresentare una fattispecie totalmente diversa da quella prefigurata dalla norma in commento; la soluzione interpretativa del caso concreto emerge quindi come conseguenza logica e coerente dal punto di vista sistematico: l'essere intestatario di un immobile in qualità di Affidatario fiduciario, al fine di realizzare un Programma destinatorio legittimo e meritevole di tutela, non costituisce di per sé condizione ostativa all'acquisto di un immobile a titolo personale, usufruendo, presenti le altre condizioni di legge, delle agevolazioni in causa.

La soluzione interpretativa prospettata dall'istante è quindi pienamente condivisibile.

A completamento della risposta occorre chiarire quanto segue: al fine di ottenere il riconoscimento e la tutela da parte dell'ordinamento giuridico in generale nonché specificamente della normativa fiscale, il contratto di affidamento fiduciario deve essere caratterizzato, anche in virtù della natura fiduciaria che lo connota, dall'inequivoca meritevolezza degli interessi che va a perseguire attraverso la concreta realizzazione del programma destinatorio, così come emerge dalla descrizione del presente caso.

In altri termini, così come accade per il trust, la particolare flessibilità e versatilità dello strumento deve indurre gli operatori ad operare nella piena trasparenza e legittimità degli scopi e della gestione; diversamente, laddove lo strumento fosse utilizzato in maniera distorta, al fine di ottenere indebiti vantaggi, non potrebbe che incorrere nelle censure dell'Amministrazione Finanziaria, nei cui confronti, come noto, tali atti non sono opponibili.

IL DIRETTORE REGIONALE

Alberta DE SENSI

Brevi note in tema di pubblicità dell'affidamento fiduciario

di Rosa Accarino

Attraverso la pubblicità immobiliare emerge la specificità del contratto di affidamento fiduciario quale fattispecie caratterizzata da un programma che qualifica la destinazione rendendola attiva e dinamica e pertanto distinta dal negozio di destinazione ex art. 2645-ter c.c.

Le formalità oggetto delle presenti note(1) - due note di trascrizione ed una domanda di annotazione in materia di affidamento fiduciario - si rivelano particolarmente interessanti sul piano della pubblicità del momento "costitutivo" e del momento "estintivo" del vincolo derivante da tale fattispecie contrattuale.

La nota di trascrizione part. 9652 del 26 aprile 2012 si riferisce all'atto pubblico di "Riconoscimento di affidamento fiduciario" attraverso il quale una madre ed i suoi due figli hanno riconosciuto l'esistenza tra loro, a decorrere dal primo settembre 1997, di un contratto di affidamento fiduciario fondato su un "Programma condiviso" (consistente nell'acquisto di un immobile, da intestare agli affidatari fiduciari ma da destinare ad abitazione della madre affidante e nell'assicurare all'affidante ogni utile cura medica ed ogni ragionevole intervento al fine del mantenimento di una condizione di vita adeguata nel caso in cui le rendite dell'affidante divengano insufficienti), programma da realizzare avvalendosi di un "Fondo affidato" (il capitale messo disposizione dall'affidante) e caratterizzato da un "rapporto obbligatorio" tra le parti (nel quale l'affidante commette agli affidatari fiduciari di realizzare il Programma avvalendosi del fondo affidato e gli affidatari si obbligano a provvedere alla realizzazione di tale programma), con la previsione di un termine finale di durata dell'affidamento e della disciplina della sorte del fondo affidato al verificarsi di tale termine. L'affidamento si è concretizzato nell'acquisto di una casa ed annesso terreno di pertinenza effettuato, nel 1998, dai due figli quali fiduciari della madre ed utilizzando il capitale fornito da quest'ultima.

La formalità sopra citata costituisce il primo esempio di trascrizione della cd. "dichiarazione di fiducia", cioè del negozio ricognitivo di un precedente affidamento fiduciario non formalizzato(2). Non si tratta del riconoscimento di un diritto reale di un terzo, né di un atto unilaterale con effetti traslativi, ma del riconoscimento che la proprietà formale dell'immobile in capo agli affidatari è conseguenza dell'affidamento fiduciario e che non è prevista a loro tutela o a loro vantaggio, ma è temporanea e strumentale ad una diversa destinazione(3) la cui realizzazione è rimessa agli affidatari medesimi. Trattasi di un negozio nel quale è dominante il programma destinatorio e non il mero vincolo sui beni e dominante sono le obbligazioni fiduciarie alle quali sono tenuti gli affidatari(4). Il vincolo derivante dall'affidamento sul capitale affidato si trasmette, per surrogazione reale, all'immobile acquistato nell'esecuzione del programma.

Sul piano strutturale la dichiarazione di fiducia è identica al trust auto-dichiarato. Con riferimento a quest'ultimo, il problema della pubblicità del vinco-

Rosa Accarino - Notaio in Roma.

Note:

(1) Esse si riferiscono agli atti di "Riconoscimento di affidamento fiduciario" e di "Trasferimento immobiliare" ricevuti dal Notaio Paola Piana rispettivamente in data 23 aprile 2012 rep. n. 15598/8492 ed in data 29 maggio 2012 rep. n. 15645/8533, entrambi pubblicati *infra*, p. 690 e p. 692.

(2) Cfr. M. Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, 2011, 237.

(3) Così M. Lupoi, Istituzioni [*supra*, nota 2], 245: "Il programma destinatorio unifica i beni affidati nelle loro variazioni, permutazioni e sostituzioni: opera la surrogazione reale. 'Destinazione' indica: l'impiego delle utilità ritraibili dai beni affidati; la gestione, trasformazione, sostituzione dei beni affidati; il trasferimento dei beni affidati nel corso o al termine dell'affidamento fiduciario. La destinazione, sotto il profilo oggettivo, può essere statica o dinamica, attiva o passiva. È statica quando il programma non prevede il mutamento dei beni affidati. È dinamica quando il programma prevede il mutamento o l'incremento dei beni affidati, quest'ultimo da parte dell'affidante o di terzi. È passiva quando il programma consiste fondamentalmente nel consentire o versare somme o nel mero trasferire i beni affidati. È attiva quando il programma consiste fondamentalmente nel compiere operazioni sui e con i beni affidati. La configurazione tipica dei contratti di affidamento fiduciario è attiva e dinamica".

(4) Così M. Lupoi, Istituzioni [*supra*, nota 2], 267.

lo, emerso all'indomani dell'entrata in vigore della Convenzione dell'Aja e risolto in termini positivi dalla prassi notarile e dalla giurisprudenza, dalla stessa attivata in sede di reclamo ex art. 2674 bis c.c., con il richiamo, in via analogica, all'art. 2647 c.c. in tema di fondo patrimoniale, ha trovato soluzione normativa nell'art. 2645-ter c.c.

I contratti di affidamento fiduciario richiamano espressamente tale disposizione e, ai fini della trascrizione del vincolo, seguono le istruzioni operative fornite dall'Agenzia del Territorio con la Circolare n. 5/2006, utilizzando, in particolare, nel quadro A, nel campo relativo ai "Dati della convenzione" il codice generico 100 seguito dalla descrizione "Atto di destinazione per fini meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 2645-ter c.c."(5).

È interessante notare, invece, che, nel caso in esame, sia il titolo che la nota di trascrizione non contengono alcun riferimento all'art. 2645-ter c.c.

Con particolare riferimento alla nota, nel Quadro A della stessa, nel campo "Dati relativi alla convenzione", viene utilizzato il codice generico 100, dall'altro, la convenzione è descritta come "Costituzione di vincolo derivante da affidamento fiduciario"; nel Quadro C - Soggetti sono indicati solo i dati identificativi degli affidatari e non le quote del diritto reale gravato dal vincolo; nel Quadro D viene riportato integralmente il contenuto dell'atto al fine di offrirne ai terzi completa conoscibilità.

La diversa formulazione adottata nella nota si rivela molto interessante in quanto consente di evidenziare nei registri immobiliari e dunque di rendere opponibile ai terzi, i quali solo sul contenuto della nota di trascrizione devono fare affidamento(6), la peculiarità del vincolo derivante da una fattispecie contrattuale (e non da un atto unilaterale) dotata di propria specificità nella quale la presenza fondamentale del programma destinatorio qualifica la destinazione rendendola attiva e dinamica; inoltre la mancata indicazione delle quote di proprietà gravate dal vincolo si spiega tenendo presente che non vi è, in tal caso, alcun trasferimento di proprietà e che il vincolo riguarda l'immobile nella sua interezza ed è strumentale alla realizzazione del programma al quale sono obbligati tutti gli affidatari e congiuntamente tra loro(7).

Come sopra accennato, l'atto di Riconoscimento di affidamento fiduciario contiene disposizioni relative alla durata dell'affidamento ed alla sorte del fondo affidato al termine dello stesso(8). Nella fattispecie

in esame l'Affidante ha inteso porre fine all'affidamento ed assumere essa stessa la titolarità dei beni affidati. Pertanto il successivo atto pubblico stipulato dalle parti, richiamato il contenuto del precedente, contiene questa duplice manifestazione di volontà dell'affidante alla quale segue il trasferimento alla medesima, da parte degli affidatari, del Fondo affidato, attualmente costituito dalla casa di abitazione e terreno di pertinenza, libero da ogni vincolo.

Il trasferimento dell'immobile costituisce per gli affidatari atto di adempimento dell'obbligazione loro derivante dall'affidamento fiduciario. Si conclude in tal modo il programma destinatorio e conseguentemente viene a cessare anche il vincolo sul bene.

Note:

(5) La circolare n. 128/T del 2 maggio 1995 del Dipartimento Territorio, in merito alla compilazione della nota, chiarisce che: "Nel quadro A devono essere riportate tutte quelle indicazioni relative al titolo, nonché alla convenzione o rapporto giuridico che si vuole rendere pubblico con il mezzo della trascrizione e a quegli altri dati i quali, anche se non essenziali ai sensi degli articoli 2659 e 2660 c.c., sono pur sempre necessari per una più ampia completezza di informazione delle formalità eseguite." "Nel termine 'Convenzione' adottato nel modello di nota, così come d'altronde si può desumere chiaramente dalla formulazione normativa della citata legge, si sono voluti comprendere tutti quegli atti capaci di generare un evento o un mutamento giuridico idoneo a produrre effetti reali....". "Il tipo di atto da descrivere nel relativo campo, unitamente al suo codice, deve essere uno di quelli indicati nella tabella della pagina seguente; in presenza di un tipo di atto non specificatamente previsto nella medesima tabella, dovrà essere indicata la descrizione giuridica propria del negozio e come codice dovrà essere utilizzato quello relativo alla specie di appartenenza".

(6) Con la trascrizione si rende opponibile ai terzi il contenuto della "nota" la quale si sostanzia in una rappresentazione per riassunto dell'atto da trascrivere e, pertanto, in applicazione del cd. principio di "autosufficienza", essa deve essere compilata in modo chiaro e corretto e deve consentire di individuare, senza possibilità di equivoci e di incertezze, l'atto e l'effetto che esso produce ed in vista del quale la pubblicità è disposta.

(7) Per M. Lupoi, Il contratto di affidamento fiduciario, in Riv. Not. n. 3/2012, 317: "il contratto di affidamento fiduciario è caratterizzato da attività da compiere sui beni. Con un apparente gioco di parole si può dire che il vincolo che trust e affidamento fiduciario creano è quello di operare sui beni in un certo modo ed in vista di un certo fine. Non sono, quindi, i beni ad essere "vincolati" ma è l'attività che su di essi si compie che è vincolata".

(8) Il punto 4 delle premesse dell'atto di "Riconoscimento di affidamento fiduciario" (riportato nel successivo atto di trasferimento) dispone alla lettera d:

- I. quale termine finale della durata dell'Affidamento
 - i. la data in cui l'Affidante dichiara di volervi porre fine,
 - ii. in mancanza, alla data della morte dell'Affidante;
- II. che, intervenuto il termine finale della durata dell'Affidamento, il Fondo affidato libero da ogni vincolo,
 - i. se l'Affidamento termini per dichiarazione dell'Affidante di volervi porre fine, sia trasferito all'Affidante o a chi la medesima indichi o, qualora l'Affidante lo richieda, rimanga agli affidatari;
 - ii. se l'Affidamento termini per morte dell'Affidante, rimanga agli Affidatari o sia trasferito secondo quanto indicato l'Affidante abbia indicato in vita con atto autentico o con testamento.

Si pone il problema di quali formalità eseguire presso i Registri Immobiliari al fine di dare idonea pubblicità agli effetti di tale atto.

Ai fini dell'opponibilità del trasferimento di proprietà, si è fatto ricorso alla formalità della trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c.

La predetta trascrizione è stata eseguita con la nota part. 12759 del 5 giugno 2012 "contro" gli affidatari ed "a favore" dell'affidante; al fine di chiarire la natura del negozio posto in essere, da un lato, all'interno del Quadro A, nel campo "Dati relativi alla convenzione" si è utilizzato il codice generico 100 ed il negozio è stato descritto in termini di "Trasferimento di proprietà al termine di affidamento fiduciario", dall'altro si è opportunamente riportato, nel Quadro D, il contenuto dell'atto di riconoscimento di affidamento fiduciario che costituisce la causa del trasferimento medesimo.

Più problematica è la questione della pubblicità della cessazione del vincolo. Nessun riferimento è nell'art. 2645 ter c.c.; il legislatore, infatti, se da un lato ha previsto espressamente la trascrivibilità del vincolo di destinazione, dall'altro non ha fornito alcuna indicazione circa le modalità da seguire per dare adeguata pubblicità alle vicende estintive del medesimo.

Si è sostenuto che la pubblicità legale è fondata sul principio di verità che privilegia un'informazione veritiera rispetto ad un'informazione inesatta o non aggiornata; inoltre la pubblicità accessoria è svincolata dal principio di stretta tipicità, non essendovi ragioni per limitarne l'attuazione ed essendovi anzi un interesse della collettività a conoscere la reale situazione dei beni(9).

La dottrina che si è occupata del tema con riferimento al vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.(10) ha affermato che, nel caso in cui il vincolo si estingua per conseguimento dello scopo, per mutuo dissenso o revoca, per il verificarsi della condizione risolutiva e della scadenza del termine e per le altre cause previste nell'atto istitutivo, si possa ricorrere alla formalità della cancellazione della trascrizione; titolo idoneo alla cancellazione potrà essere la sentenza, passata in giudicato, che accerti la cessazione del vincolo o in alternativa il consenso - espresso in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata - reso dal disponente, dal fiduciario e dai beneficiari, cioè da tutte le "parti del rapporto giuridico" nascente dal vincolo di destinazione.

In assenza di disposizioni normative, l'Agenzia del Territorio ha ritenuto di fornire un'indicazione ope-

rativa con la sopracitata circolare n. 5/2006. Essa, muovendo dalla considerazione che, nell'ambito delle forme di pubblicità accessoria, l'annotazione mira a privare di efficacia la formalità principale (costituita dalla trascrizione del vincolo), completando il quadro della vicenda resa pubblica attraverso la trascrizione, mentre la cancellazione comporta l'estinzione della medesima, con la conseguenza che del vincolo e della sua estinzione non verrebbe più data notizia nei certificati ipotecari ai sensi della Legge 52/1985 quando invece sarebbe opportuno garantirne "la conoscibilità permanente delle fasi evolutive", ha ritenuto preferibile il ricorso alla formalità di annotazione a margine della trascrizione del vincolo da qualificare in termini di "inefficacia" anziché in termini di "cancellazione".

Pertanto l'atto di trasferimento ha costituito titolo per l'esecuzione di due formalità nei registri immobiliari: la trascrizione del trasferimento di proprietà e l'annotazione di inefficacia del vincolo.

La domanda di annotazione part. 1479 del 12 giugno 2012 è stata predisposta in linea con quanto affermato dall'Agenzia del Territorio e precisamente in base ai seguenti criteri:

- Quadro A: nel campo "Dati relativi al titolo" sono stati riportati gli estremi dell'atto di trasferimento (atto pubblico, data, numero del repertorio, ufficiale rogante, ecc.) e nel campo "Dati relativi alla convenzione" si è precisato che si tratta di un'annotazione ad una precedente formalità di trascrizione i cui estremi (numero del registro particolare e data della formalità) sono riportati nel successivo campo "Altri dati" e nella descrizione è stato utilizzato il codice "718 Inefficacia totale", codice espressamente previsto dalla circolare n. 128/T/1995;

- Quadro C - Soggetti: al pari della formalità principale o originaria, è stata compilata solo la parte "contro" costituita dai soggetti a carico dei quali era stato trascritto il vincolo derivante dall'affidamento fiduciario;

- Quadro D: sono state riportate le disposizioni relative al termine di durata dell'affidamento ed alla sorte dei beni affidati al verificarsi del predetto termine.

Note:

(9) G. Gabrielli, Pubblicità degli atti condizionati, in Riv. Dir. Civ., 1991, I, 21 ss.

(10) Cfr. G. Petrelli, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. Dir. Civ., 2006, II, 161 ss.

Francesco Alcaro

GESTIONI E AFFIDAMENTI FIDUCIARI: APPUNTI (POTERI, ATTIVITÀ E DESTINAZIONI)

S'intende proporre una breve riflessione e qualche spunto su una tematica divenuta oggi assai attuale ed in evoluzione, pur muovendo in parte da radici ed elaborazioni consolidate.

Il riferimento è all'attività giuridica da svolgere nell'interesse altrui, la quale sembra sempre meno esauribile nel rinvio al solo mandato, benché esso, com'è noto, costituisca normativamente il paradigma fondamentale dell'agire "per conto" e il titolo di più agevole riferimento. Profili gestori e di interposizione sono infatti presenti in altre figure di diversa strutturazione e di vario tenore, sul fondamento, spesso, anche di elementi fiduciari (1). E la gestione di per sé non sempre costituisce un episodio o un segmento limitato o autonomo nella vicenda complessa della realizzazione degli interessi e in relazione a beni apprezzati secondo logiche differenziate.

Lo svolgimento di un'attività gestoria è spesso configurabile quale sviluppo interno e coerente di un determinato titolo (2), in senso procedimentale e contenutistico e non secondo una pura logica "sostitutiva".

I tentativi di ricostruzione unitaria sono dunque ardui: si pongono conseguentemente problemi di analisi e di qualificazione – anche di tipo nominalistico –, nonché di rilevanza esterna e di opponibilità ai terzi di tali forme di interposizione e delle connesse funzioni gestorie.

(1) Alcaro, *Mandato e attività professionale*, Milano 1988, p. 139 ss.; *Id.*, *Mandato e fiducia*, in *I patrimoni separati fra tradizione e innovazione*, (a cura di S. Tondo), Torino 2007, p. 81 ss.; *Id.*, *Esercizio del potere fiduciario e dimensione possessoria*, in E. Ginevra (a cura di), *La fiducia e i rapporti fiduciari*, Milano 2012, p. 97 ss..

(2) Sulla rilevanza costitutiva dell'attività in generale cfr. Alcaro, *L'attività. Profili ricostruttivi e prospettive applicative*, Napoli 1999; *Id.*, *Attività e soggettività: circolarità funzionale*, in *Rass. dir. Civ.*, 2007, p. 883 ss.; *Id.*, *Esercizio del potere fiduciario etc.*, cit., p. 99; Romano Salv., *Ordinamento sistematico del diritto privato*, II, Napoli 1970; *Id.*, *Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato*, Milano 1961, p. 3 ss..

Nell'ampio ed articolato contesto, imperniato essenzialmente sulla "fiducia" – oggetto, com'è noto, di tante indagini (3) –, si pone, evolutivamente, il contratto denominabile di "affidamento fiduciario", di recente conio (4), per il quale si ipotizza, al di là del trasferimento di beni da esso (eventualmente) implicato, comunque un esercizio di poteri dispositivi funzionali ad un programma e ad un obiettivo preordinati, con l'individuazione di determinati beneficiari.

Il nucleo problematico di tale figura investe il modo in cui possa porsi ed emergere, con riguardo al programma divisato, il vincolo sull'attività correlata, sull'esercizio cioè di determinati poteri; come possa concepirsi ed oggettivarsi il carattere "fiduciario" dell'attribuzione e della competenza dispositiva sul "fondo affidato" oggetto della gestione. Ciò che dovrebbe rendersi riconoscibile è infatti una titolarità "conformata nel suo svolgimento", secondo determinate modalità (5). È questo un problema, com'è evidente, di notevole spessore dogmatico e ricostruttivo.

In sostanza – come si indicherà –, l'accento andrebbe posto sul vincolo della gestione e del suo orientamento in direzione di un interesse individuato, non già sulla destinazione dei beni: in tal senso, il riferimento agli atti di destinazione (art. 2645 *ter* c.c.) è utilizzabile tendenzialmente quale segnale del rilievo attribuito ad un determinato interesse, ma non per la tecnica adottata, risolvendosi essenzialmente in un vincolo sui beni (immobili e mobili registrati) per una certa destinazione meritevole (6).

(3) Cfr., *ex multis*, **Grassetti**, *Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento*, in *Riv. dir. comm.*, 1936, I, p. 345 ss.; **Lipari**, *Il negozio fiduciario*, Milano 1964, p. 266 ss.; **Romano Salv.**, *L'accordo fiduciario e il problema della sua rilevanza* (1970), in *Scritti minori*, III, Milano 1980, p. 1286 ss.; **Pugliatti**, *Fiducia e rappresentanza indiretta*, in *Diritto civile Metodo - Teoria - Pratica*, Milano 1951, p. 232 ss.; **Criscuoli**, *Fiducia e fiduciae in diritto privato: dai negozi fiduciari ai contratti uberrimae fidei*, in *Riv. dir. civ.* 1983, I, p. 136 ss.; **M. Bianca**, *La fiducia attributiva*, Torino 2002, p. 42 ss.; **L. Santoro**, *Il negozio fiduciario*, Torino 2002; **Alcaro - Tommasini**, *Mandato, Fiducia e Trust*, Milano 2003; **Graziadei**, *Proprietà fiduciaria e proprietà del mandatario*, in *Quadrimestre*, 1990, p. 1 ss.; **Id.**, *Diritti nell'interesse altrui. Undisclosed Agency e Trust nell'esperienza giuridica inglese*, Trento 1995; **Saturno**, *La proprietà nell'interesse altrui nel diritto civile italiano e comparato*, Napoli 1999; **Luminoso**, *Contratto fiduciario, trust e atti di destinazione ex art. 2645 *ter* c.c.*, in *Riv. Not.*, 2008, p. 933 ss.; **F. Di Majo**, *Il problema del mandato fiduciario*, in *Contratto e impresa* 2014, p. 138 ss.; **E. Ginevra**, *La partecipazione fiduciaria*, in *S.p.A.*, Torino 2012; **Id.** (a cura di), *La fiducia e i rapporti fiduciari*, cit., p. 97 ss.; **A. Barba - D. Zanchi**, *Autonomia privata e affidamenti fiduciari*, Torino 2012.

(4) Cfr. di recente, **M. Lupoi**, *Il contratto di affidamento fiduciario*, Milano 2014; **Id.**, *Istituzioni del diritto dei Trust e degli affidamenti fiduciari*, Padova 2011; cfr. anche dell' **A.**, *Trusts*, Milano 2001; **Id.**, *I Trust nel diritto civile*, in *Tratt. Sacco*, Torino 2004; **Roppo**, *Contratto di affidamento fiduciario e valore di garanzia dei beni*, in *Riv. Not.*, 2012, p. 1243; cfr. anche **U. Tacconi**, *Trust, affidamento fiduciario, destinazioni patrimoniali: sovrapposizioni o varietà di strumenti*, in questa *Rivista*, 2012, p. 1147 ss.; in giurisprudenza, cfr. Trib. Civitavecchia, 4 dicembre 2013, in *Trust e affidamenti fiduciari*, 2014, p. 299; Trib. Genova, 30 gennaio 2014, *ivi*, 2014, n. 4; Legge 1 marzo 2010, n. 43 della Repubblica di San Marino sul contratto di affidamento fiduciario, nonché varie proposte di legge sul contratto di fiducia presentate negli anni scorsi: v. per una iniziativa di legge in tal senso promossa dal Consiglio Nazionale del Notariato, *Dal Trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, a cura di **M. Bianca** e **A. De Donato**, Fondazione italiana del notariato, Milano 2013, p. 303 ss..

(5) Cfr. sulla tematica dei poteri fiduciari, di recente, il vol. curato da **E. Ginevra**, *La fiducia e i rapporti fiduciari*, cit.: *ivi*, fra i vari contributi, cfr. anche **Flannigan**, *Fiduciary and contractual accountability*, p. 171 ss..

(6) Cfr., fra tanti, **Alcaro**, *Gli effetti strumentali della destinazione: l'(eventuale) effetto traslativo e gli effetti obbligatori in ordine al profilo gestorio*, in *CNN, Studi civilistici* n. 357/2012;

Ci si muove piuttosto – nell'affidamento fiduciario – verso la prospettazione di una incidenza sull'attuazione di un determinato programma, fondato non tanto su un "obbligo", *ab extra*, come tipicamente avviene nel mandato, ma sulla conformazione stessa dei poteri dispositivi, nel senso che la "fiduciarità" non è un'aggiunta (o "accessorio") di tipo obbligatorio, ma una specifica forma e modalità "dispositiva" sulla base di una determinazione negoziale (programmatica).

Il trasferimento dei beni al fiduciario, per consentirne la gestione, dovrebbe perciò evidenziare, anche sul piano della pubblicità, tale vincolo destinatorio, espressivo di una funzione specifica e calibrata, gravante sulla intestazione (in vista della sua esplicazione). Si pensi, in un contesto più generale, alla proprietà "temporanea", da intendere questa, peraltro, – diversamente da molte interpretazioni correnti – non tanto in ragione di un termine ad essa apposto, ed assunta, spesso, nel suo significato generico di proprietà a tempo, ma in funzione dell'assolvimento e dell'esaurimento di un determinato scopo ad essa inerente (7); ai *trust* (8); alla proprietà superficaria ecc.: tutte forme di proprietà, il cui esercizio non è neutro e contenutisticamente indifferente, ma orientato ad un determinato obiettivo, che ne detta caratteri e limiti.

Il programma destinatorio – costituente l'oggetto dell'affidamento – imponendo dunque l'oggettivazione di un "vincolo gestorio" dovrà emergere (anche) nei confronti dei terzi, con ogni effetto segregativo e con le conseguenti implicazioni.

L'agire dipendente da un affidamento fiduciario per la realizzazione di determinati interessi invoca perciò un proprio statuto in ordine a contenuto e modalità, incardinato in figure e situazioni pienamente riconosciute nel sistema, le cui potenzialità non sono riconducibili solo agli schemi tipizzati (9).

Indolfi, *Attività ed effetto nella destinazione dei beni*, Napoli 2010, p. 180 ss.; **La Porta**, *Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale*, Napoli 1994, p. 79; **Morace Pinelli**, *Atti di destinazione, Trust e responsabilità del debitore*, Milano 2007; **Id.**, *Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante destinazione allo scopo*, in *Riv. dir. civ.* 2013, p. 1365 ss.; **S. Meucci**, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Milano 2009, p. 281 ss.; **G. Doria**, *Il patrimonio finalizzato*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, p. 502 ss.; **Luminoso**, *Contratto fiduciario, Trust e atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 933 ss.; **Mir. Bianca e De Donato** (a cura di), *Dal Trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, cit.; per un'utile ricognizione di alcune problematiche poste dall'art. 2645 ter, cfr., di recente, **Di Landro**, *I vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c.. Alcune questioni nell'interpretazione di dottrina e giurisprudenza*, in *Riv. dir. civ.* 2014, n. 3, p. 727 ss..

(7) Più di recente – dopo noti e classici studi, fra gli altri, di **Allara**, *La proprietà temporanea*, in *Il Circolo giuridico*, 1930, p. 69 ss.; **Natoli**, *La proprietà*, Napoli 1979; **Di Prisco**, *La proprietà temporanea*, Napoli 1979; **Pelosi**, *La proprietà risolubile*, Milano 1975; **U. Mattei**, *La proprietà a tempo*, in *Tratt. Sacco*, Torino 2001, p. 239 ss.; **R. Caterina**, *I diritti sulle cose limitati nel tempo*, Milano 2000, p. 24 ss.; **Alcaro**, *Mercato immobiliare e nuove forme di accesso*, in *L'esigenza abitativa. Forme di fruizione e tutela giurisdizionali (Atti del convegno in onore di F. Galli, Firenze 19-20 ottobre 2012)*, in *Quaderni della Rivista del diritto civile*, 2012.

(8) Sulla figura del Trust, cfr. **M. Lupoi**, *opp.citt.*: cfr. *supra* nota 4 e in questa *Rivista*, 1/2014, p. 137 ss. ove altri riferimenti; cfr. anche **Gatt**, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, 2, Napoli 2010, specialmente p. 202 ss..

(9) Cfr. **G. Palermo**, *L'autonomia negoziale*, Torino 2011, p. 50 ss., che riflette sul "modo con il quale può essere esercitato il potere dispositivo in regime di autonomia, in tutte le ipotesi nelle quali le finalità del disponente rivestono un carattere destinatorio specialmente quando, per il loro perseguimento, risulta necessario che, in vista della definitiva attribuzione

Le tradizionali visioni statiche, strutturalmente neutre della proprietà, non riescono ormai più ad oscurare o a relegare nella irrilevanza la specifica ragione o funzione (che possa essere) collegata ad essa, ove ci si avveda che i poteri del proprietario, nella varietà dei contesti, sono sempre e comunque strumentali a determinati interessi, i quali pertanto tendono a contrassegnare e funzionalizzare, in diversa misura, in relazione alle specifiche situazioni, il loro esercizio fino ad assorbirne le ragioni della loro sussistenza ed attribuzione. In tal senso può rilevarsi che il trasferimento della proprietà, investendo il destinatario dei (correlati) poteri, non ne condiziona l'esercizio secondo moduli predeterminati e rigidi paradigmi: l'esercizio adeguandosi, infatti, agli interessi e alle funzioni che il titolare di quei poteri dovrà (o valuterà di) soddisfare ed espletare.

Con riguardo alle modalità attuative dell'opponibilità, a parte la data certa relativa ai beni mobili e al denaro – e a quanto previsto dall'art. 1707 c.c. (nei confronti dei creditori del mandatario), in particolare, in ordine appunto alle modalità da osservare –, la pubblicità sui beni immobili dovrebbe esigere, secondo varie soluzioni, una duplice trascrizione: l'una a favore dell'affidatario e contro l'affidante e l'altra, successiva, contro l'affidatario in relazione al vincolo di gestione (che secondo alcuni potrebbe identificarsi nel vincolo di destinazione *ex* 2645 *ter*); oppure un'unica formalità di trascrizione a favore dell'affidatario e contro l'affidante, con indicazione nella nota del contratto di affidamento fiduciario e del relativo vincolo di gestione (10).

Emergono, per questa via, rilevanti indici della tendenza del sistema a valorizzare il raccordo fra interesse-funzione-destinazione, in una significativa logica dinamica (11).

La "legittimazione dispositiva" o, secondo altre impostazioni, l'autorizzazione (cfr. par. 185 BGB), o la "concessione di esercizio di poteri dispositivi" – formule queste, fra le altre, con le quali la dottrina ha, nel tempo, spes-

in capo al beneficiario sia creato un vincolo strumentale e temporaneo sui beni..."; **Id.**, *La destinazione dei beni allo scopo*, in *Dir. civile* (diretto da Lipari e Rescigno), Milano 2009, ed. II, 2, p. 387 ss.; **Id.**, *I negozi di destinazione nel sistema del diritto privato*, in *Rass. dir. civ.* 2011, p. 83 ss..

(10) Potrebbe altresì ipotizzarsi la trascrizione contro l'affidante ed a favore del "Fondo affidato", con eventuale annotazione del nominativo dell'affidatario. Cfr. in tal senso, seppur con riguardo ad un "trust autodichiarato" (con trascrizione a suo favore), App. Venezia del 16 giugno 2014. Sui problemi relativi alla pubblicità della vicenda fiduciaria nonché dell'atto di destinazione *ex* art. 2645 *ter*, cfr., *ex multis*, **Lupo**, *Il contratto di affidamento fiduciario*, cit., p. 417 ss.; **O. Moschetti**, *La trascrizione dei contratti di affidamento fiduciario*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2012, p. 601 ss.; **D. Muritano**, *L'art. 2645 e il Trust interno. Linee evolutive*, in **Mir. Bianca e A. De Donato** (a cura di), *Dal Trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, Fondazione Italiana del Notariato, cit., p. 101 ss.; **R. Quadri**, *La circolazione del bene destinato*, *ivi*, p. 200 ss.; **R. Accarino**, *Brevi note in tema di pubblicità dell'affidamento fiduciario*, in *Trusts e attività fiduciarie* 2012, p. 682 ss.; **G. Gabrielli**, *La pubblicità immobiliare*, in *Tratt. dir. civ. Sacco*, Torino 2012, p. 79 ss.; **Bullo**, *Separazioni patrimoniali e trascrizione: nuove sfide per la pubblicità immobiliare*, Padova 2012; **A. Palazzo**, *Pubblicità immobiliare e pubblicità del Trust*, in *Trusts e attività fiduciarie* 2002, p. 337; **Petrelli**, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.* 2006, II, p. 192 ss.; **M. Astone**, *Destinazione di beni allo scopo: fattispecie ed effetti*, Milano 2010; **G. D'Amico**, *La proprietà destinata*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 525 ss..

(11) Cfr., ad esempio, per la valorizzazione di tale direzione, **Indolfi**, *Attività ed effetto etc.*, cit., p. 75 e 243 ss..

so ritenuto di tradurre una proprietà "temperata" – implicate dall'affidamento fiduciario, si traducono, in realtà, in forme e modelli di intestazione o di titolarità conformata (da una specifica funzione e destinazione) (12).

Il problema dell'"affidamento" (e già in parte della "fiducia" classica) è – come sopra rilevato – anche quello di fare emergere verso i terzi l'orientamento "funzionale" dei poteri del fiduciario o affidatario, non già in dipendenza di un (mero) obbligo, ma di un vincolo emergente direttamente dalla conformazione di quegli stessi poteri (13), con conseguenti implicazioni rimediali.

La questione, allora, non è (forse) quella – ripercorrendo antichi itinerari – di ricostruire una "scissione" tra titolarità ed esercizio di poteri per spiegare il fenomeno dell'affidamento – sforzandosi di tradurla nel congegno più adeguato –, quanto della oggettivazione e della opponibilità della funzione e dei connessi (limiti dei) poteri attribuiti all'affidatario, non relegandosi al piano dei rapporti interni (dell'affidante e dell'affidatario) l'orientamento dispositivo "funzionalizzante". Si consideri, ad esempio, per qualche analogia, l'art. 1979 ss., circa i poteri attribuiti ai creditori cessionari, nella cessione dei beni ai creditori.

La funzionalizzazione e conseguente conformazione dei poteri discende dunque dalla finalità – resa oggettiva e opponibile – che orienta l'utilizzazione di quei beni, costituenti il "fondo", oggetto del programma individuato (14).

Può così argomentarsi che nella transizione dai "beni" all'"attività" (cioè dal vincolo sui beni a quello sull'attività) si manifesta la peculiarità della vicenda nella quale si risolve l'affidamento fiduciario – e non solo – e più in generale ogni percorso latamente gestorio implicante l'esercizio di poteri secondo una programmata destinazione.

Potrebbe, per contro, ritenersi che anche lo specifico vincolo sui beni, reso opponibile *ex art. 2645 ter c.c.*, imponga, ai fini di una coerente gestione e attuazione del vincolo, un'attività funzionalizzata, ma il conformarsi di essa appare da un lato riduttivamente presupposta e, da un altro lato, oggetto – almeno secondo diffusi orientamenti – di un "obbligo" o, da diverso punto di vista, di un "onere": non già il riflesso di un tratto intrinseco dei poteri stessi da esercitare.

Da questa visuale si viene dunque ad apprezzare il mutamento – di contenuto e di metodo – che si prospetta nel passaggio da una situazione statica incidente sui beni ad una dinamica, incentrata sull'esercizio di poteri configurantesi secondo un orientamento imposto dalla funzione su cui questi sono ritagliati.

(12) Per il riferimento a tali categorie, cfr. E. Ginevra, in E. Ginevra (a cura di), *La fiducia e i rapporti fiduciari*, op.cit., p. 61 ss.; cfr. Alcaro, *Esercizio del potere fiduciario e dimensione possessoria*, *ivi*, cit. p. 97 ss.; A. Gentili, *La fiducia: tipi, problemi (e una proposta di soluzione)*, *ivi*, p. 61 ss.; Mir. Bianca, *La fiducia attributiva*, cit., specialmente cap. I.

(13) AA.VV., *Fiducia, Trust, mandato ed agency*, Milano 1991; Alcaro, *Mandato e fiducia etc.*, cit., p. 97 ss.; Lupoi, *Il contratto di affidamento fiduciario*, cit., p. 143 ss..

(14) Per l'illustrazione degli interessi che sostanziano l'affidamento in relazione al "fondo", cfr. Lupoi, op.cit., specialmente p. 347 ss..

Ne consegue che la qualità e misura dei poteri si determinano non già occasionalmente e incidentalmente in dipendenza di decisioni e valutazioni astrattamente discrezionali del titolare, ma in ragione della finalità oggettivamente individuata, conformante – e resa opponibile – quei poteri stessi: restando così individuata la direzione e quindi la legittimità e coerenza dell'attività da esercitare.

E il riferimento preminente all'"attività" – quale categoria e modalità dell'agire – rispetto ai beni, non intende certo essere una diversione antidogmatica o un'attenuazione surrettizia dei profili di titolarità. L'attività non costituisce infatti, nell'affidamento fiduciario, una mera appendice esecutiva di un effetto già prodottosi, ma il momento centrale della sua realizzazione (15). Essa esprime organicamente l'essenziale funzione concretamente ordinatrice degli interessi da tutelare.

Siffatto vincolo dell'attività, attuativa del programma destinatorio prefissato, ha dunque una connotazione oggettiva e fisiologica, tale anche da preservarne la permanenza e il complessivo contenuto, specialmente nel configurarsi dell'ipotesi, per qualunque causa, di una necessaria sostituzione dei soggetti, implicati dalla vicenda fiduciaria, quali l'affidante e l'affidatario. Nell'avvicinarsi di questi soggetti – secondo modalità e congegni efficienti – si manifesta del resto il radicamento e la natura oggettiva del vincolo programmatico (16).

* * *

Volendo ora esprimere un rilievo complessivo sulla congruità e sulla tenuta teorica e disciplinare della costruzione sinteticamente prospettata, specialmente con riguardo all'incidenza del vincolo sull'attività, in ragione di una specifica e individuata conformazione dei poteri attribuiti all'affidatario, può cogliersene ragionevolmente la consistenza, considerando per un verso le acquisizioni "evolutive" registrabili ormai sia sul piano dottrinale e giurisprudenziale sia su quello normativo, laddove il legislatore – in modo oggettivamente constatabile – ha ampliato le figure di "destinazione" presenti nel sistema in relazione ad interessi meritevoli (v. 2645 *ter* e *quater*), arricchendo e diversificando la gamma delle funzioni rilevanti assegnate ai beni e alle connesse attività nell'ambito degli atti dispositivi, nel delinearsi di una tendenza in tal senso sempre più marcata ed espansiva: ciò che fino a qualche tempo fa poteva apparire un fenomeno occasionale, settoriale e limitato e pertanto rigidamente tipico, oggi sembra rifluire nel "fisiologico" (17). Si pensi già, ad esempio, in ambito societario, ai patrimo-

(15) Cfr. *supra* nota 2: adde **Alcaro**, *Statica e dinamica nel rapporto tra soggetto e attività: processo di circolarità e nuove prospettive funzionaliste*, in *Il diritto civile oggi (Atti del convegno di Capri 2005)*, Napoli 2006, p. 253 ss..

(16) Con riguardo alle ipotesi di circolazione-sostituzione delle posizioni contrattuali dell'affidamento fiduciario, **Lupoi**, *op.cit.*, p. 358 ss..

(17) Fra gli altri, **Indolfi**, *op.cit.*; **Lenzi**, *Atto di destinazione*, in *ED, Annali*, V, Milano 2012, p. 72 ss.; *contra* **R. Quadri**, *La destinazione patrimoniale*, Napoli 2004, p. 329 ss..

ni destinati ad uno specifico affare (art. 2447 ss. c.c.), alle cartolarizzazioni (l. n. 130 del 30 aprile 1999), alla recente l. n. 3 del 27 gennaio 2012, relativa all'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione e distribuzione del ricavato ai creditori, e ad altre ipotesi ancora (18), nelle quali campeggia il senso di un organico e individuato orientamento operativo.

Peraltro, pur dovendosi segnalare – come già registrato – il rilievo che assume la norma espressa dall'art. 2645 *ter*, sugli atti di destinazione, non può non constatarsi il rischio di una lettura tendenzialmente statica della figura ivi prevista e l'angusto riferimento ai “beni immobili o mobili registrati”, restando fuori dal suo ambito i beni mobili e quindi le somme di denaro, ma soprattutto mancando il rinvio ad un più ampio e complessivo concetto di “patrimonio”, quale oggetto di gestione (19).

Con riguardo al carattere statico, esso va ravvisato – come si è visto – nell'esclusiva individuazione del vincolo, senza diretta “contemplazione” della fase attuativa strumentale, pur necessaria e significativa, alla realizzazione della destinazione: implicando questa, invece, una vicenda dinamica mediante la quale si viene concretizzando il contenuto del vincolo in conformità delle finalità programmate. Da questo punto di vista può marcarsi una differenza dell'atto di destinazione rispetto al *trust*, nel quale la gestione (del *trustee*) non solo è prevista e assunta quale momento fisiologico del fenomeno, ma costituisce il terreno di verifica della conformazione impressa all'esercizio dei poteri attribuiti al *trustee* e quindi della congruità della sua azione rispetto agli interessi da curare e tutelare.

Nella visuale della destinazione, come impostata dall'art. 2645 *ter*, invece, – anche in ragione di consolidate interpretazioni tendenzialmente svalutative della dimensione dell'esercizio dei poteri e orientate verso un “*quid*” “esterno” e spesso, senza specificità, al paradigma generale del mandato, quale esclusivo titolo legittimante – i termini del problema sembrano dunque ricondurre ad una vicenda incentrata sui “beni”, nell'angusta prospettiva del raccordo con la titolarità, più che sulla mediazione del procedimento di attuazione di un “programma” destinatorio e di ciò che esso implica, in ordine al calibrato svolgimento degli atti di gestione necessari e al “governo” degli effetti delle sopravvenienze eventualmente intervenienti.

Richiamando ancora le figure della proprietà temporanea – oggi, benché controversa, reinterpretata e rivalutata –, della proprietà fiduciaria ecc. – e a parte il *trust* –, sopra evocate, ma anche dei fondi comuni d'investimento e delle società di gestione (SGR), si può ritenere che esse non costituiscano più una forma isolata e “ardita” di dominio, accompagnate da una nota di anomalia ed eccezionalità: prospettazione questa che sarebbe oggi non più attuale e aderente all'evoluzione registrabile in base agli stessi interventi e innovazioni normativi in materia.

(18) A. Barba - D. Zanchi (a cura di), *Autonomia privata e affidamenti fiduciari*, Torino 2012, p. 473 ss..

(19) In tal senso Lupoi, *Il contratto di affidamento*, cit., p. 363 ss..

Il problema non è peraltro solo quello (tecnico) dell'opponibilità in sé, ma (del riscontro) della rilevanza che si ritiene di assegnare da un lato alle indicate specifiche "conformazioni" di poteri e, dall'altro, – coerentemente – alle manifestazioni dispositive comportanti investiture ritagliate su quelle conformazioni, al di fuori di ogni pretesa schematicità e tipicità degli esercizi dominativi, siccome aderenti ad un modello unico e costante.

È indubitabile che uno dei problemi più interessanti che si propone agli studiosi della proprietà è oggi quello – sotto la spinta di una "riscoperta" dinamica delle posizioni soggettive, di beni e interessi in relazione spesso ad operazioni di investimento, di assetti patrimoniali, di strategie di tutela di istanze personali o anche di efficiente attuazione di programmi economici – di disciplinare e "gestire" funzioni specifiche da perseguire, superando un'astratta e ontologica rappresentazione del nucleo dei poteri del proprietario, con soluzioni che, attestandone una compenetrazione, approdino a congegni in grado di coniugare quelle finalità con l'esercizio di poteri calibrati (20).

Può allora ragionevolmente sostenersi che l'orientamento verso una destinazione, con ogni implicazione applicativa, non snaturi la "proprietà", ma ne rappresenti una forma qualificata di esercizio. Su tale piano, infatti, non è ravvisabile nel sistema una predeterminazione degli esercizi dei poteri dominativi, la cui giustificazione risiede proprio nella qualità e congruità degli interessi perseguiti, non catalogabili a priori, nella loro pluralità.

Sulla base di tale assunto, il titolare fiduciario o affidatario non fa che esercitare i poteri a lui pertinenti, in direzione e in funzione di determinati obiettivi apprezzati e programmati. Come è stato sul punto rilevato, la direzione dell'esercizio dei poteri verso un obiettivo fiduciario prefigurato non rivela un "deficit" della posizione proprietaria, che è e resta in sé integra (21), pur nella oggettivazione della sua finalizzazione verso interessi, la cui realizzazione "esige" una determinata attività e un calibrato esercizio dei poteri, costituendone la giustificazione dinamica ed effettiva.

* * *

Genericità, staticità, neutralità del dominio, non appaiono dunque oggi, ad un'analisi disincantata e non formalistica, note assorbenti, attribuibili a qualsivoglia posizione proprietaria secondo una sistemazione complessiva del "soggetto" (*dominus*) e dei suoi "atti", disegnata in una dimensione astratteggiante e decontestualizzata, corrispondente, in realtà, ad una determinata concezione del sistema giuridico e dei suoi fattori costitutivi.

(20) Per una ricognizione dei poteri proprietari e dei profili evolutivi delle proprietà, cfr., di recente, G. D'Amico (a cura di), *Proprietà e diritto europeo*, Napoli 2014; Id., *La proprietà destinata*, cit., p. 525 ss.; Iannarelli - Macario (a cura di), *Della proprietà*, in *Comm. cod. civ. E. Gabrielli*, I-IV, Torino 2011-2013; F. Benatti, *Le forme della proprietà*, Milano 2010; Stefani, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645 ter c.c.*, Padova 2010, p. 30 ss.; Alpa - A. Fusaro, *La metamorfosi del diritto di proprietà*, Matera 2011; G. Visintini, *Trattato di diritto immobiliare*, vol. I, t. II, Padova 2013, p. 229 ss..

(21) Cfr. Graziadei, *opp. loc. citt.*

Le conformazioni e gli orientamenti di quei poteri dominativi dovranno naturalmente proiettarsi e tradursi in corollari applicativi coerenti con riguardo – come già sopra rilevato – ad indici di opponibilità adeguati in relazione ai profili di autonomia e separazione dei beni gestiti e dei connessi rapporti e vincoli instaurantesi, nei confronti dei terzi creditori o aventi causa e successori. E particolarmente l'esigenza si pone nella prospettiva della successione *mortis causa* dovendosi predisporre (e preservare) la separazione del patrimonio "affidato" (22).

In tale contesto merita di essere considerata e ripensata anche la regola posta dall'art. 2740 c.c. quale cardine della "responsabilità patrimoniale": tema su cui non sono certo mancate, anche di recente, le riflessioni della dottrina, pur non convergenti (23).

Ma gli affidamenti fiduciari e le "destinazioni", per le implicazioni complessive che in varia direzione ne conseguono, contribuiscono a sollecitare una rilettura e un reinquadramento di tale importante norma e segnatamente della pretesa unità e neutralità del "patrimonio" e quindi della supposta esautività del legame soggetto/patrimonio, ritenuto ordinariamente assorbente di ogni altra funzione e rilievo. Se peraltro si considera, in una visione funzionalistica, che ciascun bene è tale, con conseguente assunzione di rilevanza, in ragione dell'interesse specifico e della destinazione ad esso impressa (24), allora emergerà che anche il patrimonio individuato dall'art. 2740 c.c. è in realtà esso stesso non un dato assoluto e assorbente, ma un'entità "destinata", specificamente al soddisfacimento dei creditori e che tale destinazione, anche se riguardata dal legislatore come ordinaria (e presuntiva), è pur sempre soggetta ad un confronto e ad una comparazione con altre e diverse destinazioni "meritevoli", frutto dell'esercizio dell'autonomia dei soggetti (o anche in quanto individuate e tipizzate dalla legge) (25).

Tali profili rendono così necessaria l'individuazione di criteri di selezione e, di volta in volta, di limitazioni della "responsabilità" e di autonomizzazione e segregazione di determinati beni in ragione della destinazione che li riguarda con carattere di preminenza rispetto ad altre destinazioni (26).

(22) **Lupo**, *op.cit.*, p. 352 ss..

(23) Più di recente, cfr. **A. Di Majo**, *Responsabilità e patrimonio*, Torino 2005; **C.M. Bianca**, *Le garanzie reali. La prescrizione, Diritto civile, 7*, Milano 2012, p. 13 ss.; **Sicchiero**, *La responsabilità patrimoniale*, in *Trattato Sacco*, Torino 2011, p. 73 ss..

(24) Per un'utile ricognizione della concettualizzazione del bene giuridico e della relativa vicenda evolutiva, cfr. **A. Vesto**, *I beni. Dall'appartenenza egoistica alla fruizione solidale*, Torino 2014, p. 9 ss.. Sul carattere funzionale dei "beni" e della loro rilevanza in relazione alla "vocazione" loro assegnata, cfr. le belle pagine di **Lipari**, *Le categorie del diritto civile*, Milano 2013, p. 122 ss.; **Gambaro**, *I beni* (a cura di), in *Tratt. dir. civ. e comm.*, Cicu-Messineo, Milano 2012, p. 1 ss..

(25) **Alcaro**, *Unità del patrimonio e destinazione dei beni*, in **M. Bianca**, *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, cit., p. 105 ss.; **G. Doria**, *Il patrimonio finalizzato*, cit., p. 498; **Lenzi**, *Le destinazioni atipiche e l'art. 2645 ter*, in *Contr. e Impr.*, 2007, 1, p. 233; l'art. 2645 ter concorrerebbe "con pari dignità con la regola dettata dall'art. 2740 c.c. alla composizione del sistema".

(26) Di recente, nell'ottica specifica degli atti di destinazione, **G. Perlingieri**, *Il controllo di meritevolezza degli atti di destinazione ex art. 2645 c.c.*, in *Il Foro Napoletano* 2014, I, p. 54 ss..

L'applicazione del dispositivo regola/eccezione in tale ambito non può dirsi appagante ed esaustivo, segnalandosi piuttosto come un'argomentazione elusiva (27).

Non si tratta, peraltro, di adombrare genericamente la svalutazione o il superamento di una norma importante, quale quella dell'art. 2740, ma di proporre una piena contestualizzazione nell'ordinamento, alla luce del confronto fra i molti interessi in gioco, indagati e interpretati secondo indici e criteri di ragionevolezza desunti dall'evoluzione stessa del sistema (28).

Conclusivamente, un nuovo statuto dell'"agire nell'interesse altrui", con caratteri di autonomia, intrinsecamente conformato e non dedotto da mero vincolo esterno, meriterebbe oggi di essere concepito, nella prospettazione delle ragioni del superamento di un modello, in senso tecnico, di "sostituzione", anche procedimentale, nell'attività giuridica, ritenuto spesso – in via esclusiva – come il solo compatibile con l'assorbente preminenza della posizione proprietaria, tradizionalmente valutata non pertinente alla gestione di interessi altrui. Lo sviluppo, che in tal senso si delinea, denuncia i limiti e le angustie dello schema del mandato quale paradigma generale nel compimento vincolato dell'agire per conto, senza riguardo alla peculiarità di interessi e beni di riferimento.

Un nuovo statuto, specifico e differenziato dell'attività in senso gestorio, in linea del resto con un'accresciuta dimensione della "cura di interessi altrui", dovrebbe così registrare l'ampliamento e la qualificazione delle competenze proprie e strutturalmente "interne", del soggetto affidatario (29): ciò che sarebbe la riprova di un esercizio di poteri orientato funzionalmente e organicamente al conseguimento di uno scopo, programmaticamente configurato e dinamicamente incidente.

L'idea stessa della "sostituzione" nell'attività giuridica, allora, appare oggi riduttiva e schematica e non (sempre) corrispondente alla sostanza e alle articolazioni della funzione attribuita.

(27) Fra gli altri, **Gambaro**, *Separazione e unità del patrimonio*, in *T & AF* 2000, p. 155 ss.; **Sicchiero**, *op. cit.*, p. 73 ss.; *contra* **Roselli**, in *Responsabilità patrimoniale*, in *Tratt. Bessone*, T. 3, IX, Torino 2005; p. 7 ss..

(28) Cfr. **Alcaro**, *Mandato e fiducia*, in *I patrimoni separati fra tradizione e innovazione* (a cura di S. Tondo), cit., p. 87; cfr. anche **Falzea**, in **AA.VV.**, *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano 2003, p. 243 ss..

(29) **Alcaro**, *Mandato e fiducia*, *op. loc. cit.*; **Id.**, *Mandato e attività professionale*, cit., p. 140 ss..

PARTE I
**DOTTRINA E PROBLEMI DEL NOTARIATO
 ARGOMENTI E ATTUALITÀ**

MAURIZIO LUPOI

IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

1. Il successo dei *trusts* in Italia — i «*trusts* interni» (1) — è innegabile ed è rilevabile dal semplice dato quantitativo delle quasi 200 pronunce giudiziarie — civili, penali, tributarie — negli ultimi dieci anni, che da sole mostrano l'estensione applicativa del fenomeno (2). Ancora più importanti sono i dati che emergono dall'esame di queste pronunce: alcune sono provvedimenti autorizzativi relativi alla istituzione di *trusts*, rivolti a un curatore fallimentare (3) oppure a un amministratore di sostegno (4),

(1) La nozione di «*trust* interno» è oramai comunemente impiegata per designare un rapporto giuridico qualificato «*trust*» dalla legge straniera e caratterizzato da elementi oggettivi (beni) siti in Italia e soggettivi (disponente, beneficiari, eventualmente *trustee*) residenti in Italia: avevo proposto questa nozione nella mia monografia *Trusts*, Milano, 1997, cap. VI.

(2) Le pronunce emesse fino all'inizio del 2011 sono raccolte in *La giurisprudenza italiana sui trusts*, IV ed., Milano, 2011 (Quaderni della rivista «*Trusts & attività fiduciarie*», n. 4).

(3) Trib. Firenze, 25 marzo 2011, in *Trusts & attività fiduciarie* 2011, 527; Trib. Bologna, 2 marzo 2010, *ivi*, 2010, 267, commentato da M. CASALINI, *Trust di scopo a vantaggio di una procedura concorsuale*, *ivi*, 2010, 359; Trib. Roma, 11 marzo 2009, *ivi*, 2009, 541; Trib. Saluzzo, 9 novembre 2006, *ivi*, 2008, 290; Trib. Roma, 4 aprile 2003, *ivi*, 2003, 411. In genere sui profili di diritto fallimentare v. E. SCODITTI, *Trust e fallimento*, *ivi*, 2010, 472.

(4) Trib. Rimini, 21 aprile 2009, in *Trusts & attività fiduciarie*, 2009, 409; Trib. Genova, 17 giugno 2009, *ivi*, 2009, 531; Trib. Bologna, 11 maggio 2009, *ivi*, 2009, 543, Trib. Modena, sez. Sassuolo, 11 dicembre 2008, *ivi*, 2009, 177, in *Dir. fam.*, 2009, 1259 (nota S. Nardi); Trib. Bologna, 23 settembre 2008, in *Trusts & attività fiduciarie*, 2008, 631. Si tratta di un tema ricco di applicazioni: v. M. DELIA, *La protezione dei soggetti privi di autonomia nella procedura dell'Ads e nel trust*, *ivi*, 2012, 591; G. TUCCI, *La tutela del figlio disabile tra nuove «fiducie» e/o «affidamenti fiduciarie»*, *trust e clausole testamentarie tradizionali*, *ivi*, 2011, 13; A. DI SAPIO, *I trusts interni autodestinati: misura complementare o alternativa alle misure legali di protezione delle persone prive di autonomia*, *ivi*, 2010, 20; M. BUCCHI - G. BERTOLINI, *Il trust come misura di protezione dell'incapace?*, *ivi*, 2010, 35; A. TONELLI - A. BULGARELLI, *Il trust di sostegno*, *ivi*, 2010, 37; R. RICCIO, *Trust a vantaggio di un soggetto sottoposto a amministrazione di sostegno: il cammino del professionista*, *ivi*, 2009, 676; A. DI

alcune sono omologative di *trusts* che le parti intendono istituire in sede di separazione o di divorzio (5), alcune appartengono a nuove tipologie di volontaria giurisdizione (per esempio, la nomina del *trustee* di un *trust* rimasto privo di *trustee* senza che il relativo atto istitutivo preveda un meccanismo per la sua sostituzione (6)) o a tipologie note, ma applicate al nuovo istituto, come l'autorizzazione al tutore per concorrere alla modificazione di un atto istitutivo di *trust* (7) o al genitore di una minore per apportare beni in un *trust* (8) o ai coniugi per trasferire in un *trust* quanto avevano costituito in fondo patrimoniale (9) o, infine, l'intervento di un *trust* in procedimento di concordato preventivo (10).

È ovvio che in tutti questi casi (come in altri consimili che per brevità non elenco) il giudice non ha potuto non valutare le ragioni e le finalità dell'istituto: non in genere o in via di principio, ma nelle concrete circostanze. Ed evidentemente la valutazione è stata positiva.

In questo quadro si colloca armonicamente il riconoscimento di *trust* quale *Onlus* (11), previsto dall'Agenzia delle Entrate (12) e da un atto di indirizzo dell'Agenzia per il terzo settore (13).

SAPIO, *Trust e amministrazione di sostegno (atto primo)*, ivi, 2009, 364 e 480; C. CARBONE, *Trust a tutela di soggetti deboli. Problemi e alternative nell'ambito della famiglia*, in *Vita not.*, 2009, 1089; A. DI LANDRO, *La protezione dei soggetti deboli tra misure di protezione e atti di destinazione*, in *Trusts & attività fiduciarie*, 2009, 493.

(5) Trib. Milano, 15 novembre 2011, in *Trusts & attività fiduciarie*, 2012, 408; Trib. Forlì, 23 settembre 2010, ivi, 2012, 83; Trib. Torino, 31 marzo 2009, ivi, 2009, 413; Trib. Genova, 1 aprile 2008, ivi, 2008, 392; Trib. Milano, 8 marzo 2005, ivi, 2005, 585; cfr. M. BUCCHI, *Separazione consensuale e trust a garanzia del mantenimento dei figli*, in *Trusts & attività fiduciarie*, 2012, 11.

(6) Trib. Genova, 29 marzo 2010, in *Trusts & attività fiduciarie*, 2010, 408.

(7) Trib. Firenze, 17 novembre 2009, in *Trusts & attività fiduciarie*, 2010, 176.

(8) Trib. Perugia, 16 aprile 2002, in *Trusts & attività fiduciarie*, 2002, 584.

(9) Trib. Padova, 2 settembre 2008, in *Trusts & attività fiduciarie*, 2008, 628; v. I. BITONTI, *Estromissione dei beni dal fondo patrimoniale in favore di un trust*, ivi, 2012, 159. In genere sul tema v. M. MONEGAT, *Raffronto fra fondo patrimoniale e trust*, in M. MONTEFALMEGLIO (cur.), *La protezione dei patrimoni*, Rimini, 2010, 329-357.

(10) Trib. Napoli, decr. 19 nov. 2008, in *Trusts & attività fiduciarie*, 2009, 636, con richiamo di altri precedenti, commentata da G. LO CASCIO, *Proposta di concordato preventivo mediante trust*, ivi, 2009, 587 e, per gli aspetti tributari, da G. SEMINO, *Concordato preventivo e trust: come una soluzione civilisticamente efficiente può diventare inefficiente per una falsa applicazione della normativa tributaria*, ivi, 2010, 60; sul successivo provvedimento Trib. Napoli, 12 marzo 2009 v. F. FIMMANÒ, *Il trust a garanzia del concordato preventivo*, in *Banca borsa titoli di credito*, 2010, I, 76; A. CAPIROLI, *Assunzione del concordato preventivo da parte di società controllante, costituzione di trust a tutela dei creditori personali dell'assuntore*, ivi, 93; Trib. Parma, 3 marzo 2005, in *Trusts & attività fiduciarie*, 2005, 409 e *Fallimento*, 2005, 553. Per una visione più generale v. V. GRECO, *La nuova finanza, credito di scopo per il salvataggio dell'impresa*, in *Trusts & attività fiduciarie*, 2012, 56.

(11) A. SANTUARI, *Il trust può ottenere la qualifica di Onlus*, in *Trusts & attività fiduciarie*, 2011, 616; A. DI LANDRO, *Trust Onlus*, ivi, 2010, 570; M. MOLINARI, *Il trust Onlus: una applicazione pratica*, ivi, 575.

(12) Circ. 38/E del 1° agosto 2011, *Trusts & attività fiduciarie*, 2011, 669.

(13) Atto di indirizzo 25 maggio 2011, in *Trusts & attività fiduciarie*, 2011, 561.

2. Non ritengo necessario spendere alcuna parola circa la legittimità dei *trusts* interni, oramai contestata solo da qualche tardo epigono di una letteratura civilistica che aveva creduto di potere intuire o precomprendere i *trusts* e che, non volendo o non potendo studiarli, ha smesso di occuparsene; d'altronde, l'esistenza di una legislazione tributaria specificamente indirizzata ai *trusts* interni e il duplice intervento della Corte di Cassazione, unitamente alla vastissima produzione di merito sopra menzionata, difficilmente consentirebbe il perdurare delle contestazioni. Un cenno va però fatto al più recente arresto di legittimità quando, a fronte di un *trust* interno all'apparenza mirante a frustrare le ragioni dell'Erario, la Corte non solo non ha posto in dubbio la legittimità della figura giuridica, ma ha ragionato in termini di diritto straniero e ha pronunciato la nullità dello specifico *trust* perché lo ha ritenuto «*sham*»: precisamente come, nelle medesime circostanze, si sarebbe espresso il giudice dell'ordinamento dal quale quel *trust* era disciplinato (14).

3. Il successo dei *trusts* deriva dalla loro idoneità a colmare alcune lacune di un ordinamento giuridico, il nostro, che è bloccato nella sua evoluzione su alcuni fondamentali temi (15). Non era mai successo che un istituto giuridico altrui penetrasse nel nostro diritto nonostante l'opposizione di gran parte — dovrei dire: della quasi totalità — della dottrina e grazie a una giurisprudenza massicciamente unanime (16), la quale di recente si è spinta a considerare il *trust* un istituto come tanti altri offerti dal panorama giuridico e quindi utilizzabile senza necessità di specifica giustificazione (17). Quest'ultimo è probabilmente un eccesso, che nega le specificità del *trust*; alla sua radice è, ma visto in negativo, lo stesso atteggiamento di «italianizzazione» dell'istituto che ha condotto all'unica fattispecie emersa di abuso del *trust*: i *trusts* falsamente liquidatori, prontamente stroncati da quella medesima fonte giurisprudenziale che è stata la vera autrice dell'ingresso del *trust* in Italia (18). Non parlo in questo saggio

(14) Cass. (pen.), 30 marzo 2011, n. 13276, in *Trusts & attività fiduciarie*, 2011, 408; con commenti mio, *ivi*, 469 e di Di Amato, *ivi*, 472. In giurisprudenza sul *trust* «*sham*» v. Trib. Reggio Emilia, 27 agosto 2011, *infra*, nota 18.

(15) Per un esempio, v. D. MURITANO, *Trust e atto di destinazione negli accordi fra conviventi more uxorio*, in *Trusts & attività fiduciarie*, 2007, 199.

(16) Vi è chi, ancora oggi, parla erroneamente di «giurisprudenza prevalente».

(17) Trib. Urbino, ord. 11 novembre 2011, confermata da Trib. Urbino, 31 gennaio 2012, entrambi in *Trusts & attività fiduciarie*, 2012, 401 e 406.

(18) Trib. Milano, 16 giugno 2009, in *Trusts & attività fiduciarie*, 2009, 533, seguito, con riferimento al medesimo *trust*, da Trib. Milano, 30 luglio 2009, *ivi*, 2010, 80, App. Milano, 29 ottobre 2009, *ivi*, 2010, 271 e Trib. Milano, 29 ottobre 2010, *ivi*, 2011, 146; cfr. E. RAGANELLA - M. REGNI, *Il trust liquidatorio nella disciplina concorsuale*, *ivi*, 2009, 598. Altri casi di *trust* falsamente liquidatori sono stati decisi da Trib. Reggio Emilia, 27 agosto 2011, *ivi*, 2012, 61; Trib. Bolzano, 17 giugno 2011 e 23 luglio 2011, *ivi*, 2012, 119; Trib. Brindisi,

dei *trusts* esteri istituiti da italiani, che sono spesso tutt'altra cosa rispetto ai *trusts* interni e perseguono diverse finalità.

Il successo dei *trusts* interni non è privo di incertezze applicative e di difficoltà di adattamento al diritto italiano, per esempio sotto il profilo della efficace protezione dei beneficiari (19), sotto numerosi profili di diritto processuale civile e, infine, dal punto di vista della tutela penale, ma, proprio per questa ragione, espressivo di necessità che premono ed esigono riconoscimento e attuazione.

Alla origine del successo dei *trusts* stanno una nozione di «obbligazione fiduciaria» la quale da noi, che per primi l'avevamo intuita nei secoli del rinascimento giuridico medievale (20), è pressoché scomparsa e una peculiare visione del fenomeno della «destinazione», che da noi non ha ancora trovato consacrazione né in dottrina né in giurisprudenza né, fino alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, in sede legislativa. Ed è da una norma contenuta in questa legge che inizio a trattare il tema di questo saggio.

3. Gli articoli da 6 a 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, disciplinano «le situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali» (art. 6.1) e consentono che il debitore raggiunga con i propri creditori «un accordo di ristrutturazione dei debiti» «sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso»; il piano può prevedere garanzie e «l'eventuale liquidazione dei beni» appartenenti al debitore (art. 7.1). «Il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori» (ivi, corsivi aggiunti).

La legge richiama qui, testualmente, l'affidamento fiduciario in un contesto contrattuale e quindi — verrebbe da dire — il «contratto di affidamento fiduciario», che non è il vagheggiato «contratto di fiducia», oggetto di numerose iniziative legislative mai giunte a compimento: sarebbe stato altrimenti il momento di consacrarle in un testo di legge.

28 marzo 2011, ivi, 2011, 639; Trib. Mantova, 25 marzo 2011, ivi, 2011, 529; Trib. Reggio Emilia, ord. 14 marzo 2011, ivi, 2011, 630; Trib. Milano, 12 marzo 2012, in *Le società*, 2012, 625, con nota di Salafia; quest'ultima pronuncia mostra che i *trust* liquidatori impropri sono spesso il frutto dell'attività di uno specifico studio legale, oggetto di una denuncia da parte dell'associazione "il *trust* in Italia" sia al competente Consiglio dell'Ordine che all'Autorità anti-*trust* fin dall'estate 2010.

(19) Cfr. S. LEUZZI, *Trust e mezzi di tutela in rapporto al «vincolo obbligatorio»*, in *Trusts & attività fiduciarie*, 2011, 377.

(20) M. LUPOI, *I trusts nel diritto civile*, nel *Trattato di diritto civile diretto da Rodolfo Sacco*, Torino, 2004; «*Trust and Confidence*», in 125 *LOR* 253 (2009) e in *Trusts & attività fiduciarie*, 2009, 353 e 469.

Per «contratto di affidamento fiduciario» intendo il contratto per mezzo del quale un soggetto, affidante, conviene con un altro, affidatario, l'individuazione di taluni beni da impiegare a vantaggio di uno o più soggetti in forza di un programma, la cui attuazione è rimessa all'affidatario (21). Questa definizione è meramente strutturale e nulla dice circa l'esecuzione del contratto e circa le vicende personali e patrimoniali che possono toccare l'affidante, l'affidatario e i terzi avvantaggiati, i beneficiari; tuttavia, è proprio dalle regole afferenti tali vicende, delle quali tratterò subito, che il contratto di affidamento fiduciario trae la propria specificità e si propone come l'alternativa civilistica ai *trusts*.

La definizione ora enunciata è imperniata sul «programma» e non sul vincolo di beni. Il programma è l'oggetto del contratto: esso rappresenta, cioè prefigura, la destinazione e i modi per realizzarla. Così come il *trust*, il contratto di affidamento fiduciario è caratterizzato da attività da compiere sui beni. Con un apparente gioco di parole si può dire che il vincolo che *trust* e contratto di affidamento fiduciario creano è quello di operare sui beni in un certo modo e in vista di un certo fine. Non sono, quindi, i beni ad essere «vincolati», è l'attività che su di essi si compie che è vincolata.

L'attività da compiere sui beni normalmente e naturalmente conduce alla sostituzione dei beni con altri perché in via di principio all'affidatario è commesso un compito attivo e dinamico (non sfuggirà il contrasto rispetto all'art. 2645-ter cod. civ. per quanto benevolmente interpretato): i beneficiari potranno o dovranno ricevere beni diversi da quelli inizialmente trasferiti all'affidatario.

La configurazione tipica, quindi, vede un trasferimento di beni dall'affidante all'affidatario perché il secondo svolga su di essi una attività vincolata nell'obiettivo e nelle modalità. Peraltro, l'affidatario può mutare senza che muti il rapporto giuridico: muta il soggetto tenuto all'attività, ma il rapporto rimane il medesimo. «Muta» significa ovviamente anche «muore» o «diviene incapace». Questo vuol dire collocarsi fuori dall'ordinario contesto dei negozi gestori, i quali tutti attribuiscono il massimo rilievo alla persona obbligata, e privilegiare il programma e la sua attuazione. Di qui l'altra specificità dei contratti di affidamento fiduciario, che escludono il rimedio della risoluzione per inadempimento e invece favoriscono la sostituzione dell'affidatario per mezzo di meccanismi incentrati sulla nozione civilistica della autorizzazione avente fonte contrattuale e comportante un rapporto dominicale necessariamente temporaneo fra

(21) Più ampiamente v. M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trusts e degli affidamenti fiduciari*, 2ª ed., Padova, 2011, cap. XII.

l'affidatario e i beni affidati, sempre soggiacente all'esercizio del potere da parte del soggetto che è titolare dell'autorizzazione (22).

La caratterizzazione funzionale della fattispecie contempla un altro elemento: l'indipendenza dell'affidatario. L'indipendenza di chi agisce è necessaria per la configurazione del contratto di affidamento fiduciario ed è accompagnata da uno specifico connotato: la fiduciarità e le necessariamente connesse obbligazioni fiduciarie. Queste ultime sono intese come nel diritto dei *trusts*: indirizzamento della attività al solo vantaggio dei beneficiari, assenza di conflitti di interesse, buona fede. «Fiduciario», quindi, non è chi opera per eseguire le disposizioni altrui in guisa di soggetto interposto. Egli è indipendente proprio perché è un fiduciario nel senso appena delineato: se egli si dovesse comportare alla stregua di un interposto non sarebbe indipendente: dovrà affrontare momenti di scelta e li affronterà in indipendenza alla luce del programma che si è obbligato ad attuare.

Da ultimo, circa i beni affidati: essi costituiscono un patrimonio e, proprio in conseguenza dell'attività svolta dall'affidatario, possono comprendere elementi attivi come elementi passivi (anche questo profilo colloca il contratto di affidamento fiduciario ben lontano dai vincoli di destinazione). Al termine finale del contratto si tratterà quindi di tenere conto di entrambi gli elementi e non semplicemente di consegnare beni ai beneficiari.

Il contratto di affidamento fiduciario, come i *trusts*, produce la segregazione del patrimonio sul quale l'affidatario opera. «Segregazione» è un termine che proposi anni fa e che a qualcuno non piacque, ma è oramai entrato nell'uso comune. I beni non debbono essere distolti dalla finalità alla quale l'attività è preordinata, cioè dalla attuazione del programma. Senza la segregazione il *trust* e il contratto di affidamento fiduciario sarebbero inefficienti: essa è uno strumento di azione, non un mero scudo. La segregazione è presente, ma solo quale scudo, sia nel fondo patrimoniale sia nei vincoli di destinazione, mentre è presente senza limitazioni tanto nei *trusts* che nel contratto di affidamento fiduciario: nessuna obbligazione personale dell'affidatario comporta alcuna responsabilità sui beni che gli furono trasferiti o dei diversi beni che in un qualunque momento costituiscono il patrimonio sul quale egli opera, mentre delle obbligazioni contratte dall'affidatario risponde solo tale patrimonio (23).

(22) Cfr. A. LENER, voce «Potere (dir. priv.)», in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano, 1985, 610, § 9; L. CARRARO, *Il mandato ad alienare*, Padova, 1947.

(23) La Repubblica di San Marino ha legiferato sull'affidamento fiduciario (l. 1° marzo 2010, n. 43) e ha previsto che l'affidatario risponda con il solo patrimonio affidato anche in via extracontrattuale (art. 9.3).

4. L'art. 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha un senso ed è suscettibile di raggiungere il fine al quale è stato chiaramente indirizzato dal legislatore solo se interpretato conformemente ai principi appena esposti (a meno, naturalmente, che si vogliano proporre letture abrogative).

«Il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario». Il termine «affidamento» ricorre nel codice civile a proposito del sequestro convenzionale (art. 1798 cod. civ.): il sequestratario è custode della cosa (in guisa di depositario: art. 1800, I co., cod. civ., come chiaramente affermato già nelle fonti di diritto romano (24)), è autorizzato a compiere su di essa atti di alienazione, se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento, e comunque ad amministrarla, questa volta in guisa di mandatario (art. 1800, III co., cod. civ.) (25). Il sequestro convenzionale può avere quale oggetto un bene immobile, come disponeva espressamente l'art. 1873 cod. civ. 1865 e come oggi comunque si ritiene in dottrina (26), sul quale egualmente il sequestratario è autorizzato a compiere atti dispositivi e di amministrazione.

Il sequestro convenzionale mantiene la proprietà del bene in capo al suo titolare ed è questa probabilmente la ragione della sua mancata ricorrenza nella prassi negoziale: il bene oggetto di sequestro convenzionale può essere sottoposto a esecuzione per opera di un creditore del titolare, così come può essere da questi alienato a terzi in pendenza del sequestro; in altre parole, la funzione assicurativa del negozio è posta a rischio da legittimi comportamenti di terzi creditori e da illegittimi comportamenti del titolare del diritto. Si tratta delle medesime ragioni che hanno reso poco utilizzata la cessione dei beni ai creditori.

Il nostro ordinamento avversa il trasferimento della proprietà al creditore con funzione di garanzia, come ben mostrano le vicende giurisprudenziali relative al patto commissorio; neanche nell'anticresi, infatti, vi è un trasferimento di proprietà.

Il quadro giuridico radicalmente muta, però, quando si tratti del trasferimento a un fiduciario, come prevede l'art. 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3. «Fiduciario» nel senso dianzi delineato e quindi non a un

(24) «*Sequester dicitur apud quem plures eandem rem, de qua controversia est, deposuerunt*» (Modestino, D. 50.16.110); ancora più chiaramente in un brano di Fiorentino (D. 16.3.17.pr.): «*apud sequestrem non nisi plures deponere possunt (...) in solidum unusquisque videtur deposuisse*».

(25) Cfr. M. FORTINO, voce «Sequestro convenzionale», in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, 100, § 17.

(26) R. PERCHINUNNO, *Il sequestro convenzionale*, in *Trattato di diritto privato diretto da Pietro Rescigno*, vol. 12, Torino, 1985, cap. IV.

soggetto interposto né a un mero mandatario, soggetto alle istruzioni del mandante, ma a un soggetto indipendente (che, per distinguerlo da «fiduciario» come correntemente inteso, preferisco designare quale «affidatario»), soggetto alle obbligazioni fiduciarie dianzi delineate. Egli è terzo fra le parti, non può trarre vantaggi per sé e deve agire unicamente nel perseguimento del programma. Il programma è già nella legge: «la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori». Ovviamente le pattuizioni fra debitore sovraindebitato e creditori daranno specifici contenuti a questo programma legale e lo adatteranno alle specifiche circostanze. Sarà così possibile, come sopra enunciato nel tratteggiare il contratto di affidamento fiduciario, disciplinare la sostituzione del fiduciario su richiesta dei creditori o su richiesta del medesimo fiduciario o in conseguenza di eventi quali la morte o la sopravvenuta incapacità: muterà il soggetto obbligato, ma non muterà il rapporto giuridico, il quale proseguirà per attuare l'originario programma. Nella mia prospettazione del contratto di affidamento fiduciario ho inquadrato la successione di affidatari nella cessione del contratto, i cui confini sono stati estesi dalla dottrina e dalla giurisprudenza ai contratti con effetti reali eseguiti da una parte (27): un cessione previamente consentita o meno, soggetta o meno a consensi da parte degli interessati, volontaria o invece conseguente all'esercizio dei poteri scaturenti dalla autorizzazione (28). La cessione del contratto, come si sa, è propriamente la sostituzione nei rapporti derivanti da un contratto e quindi è accompagnata dal trasferimento al cessionario dei beni — del patrimonio — per mezzo dei quali il fiduciario è posto in grado di dare corso alla attuazione del programma.

Questo patrimonio appartiene al fiduciario temporaneamente: la temporaneità è connaturata al rapporto perché è legata, da un lato, al programma e, dall'altro, alla sostituzione del fiduciario: essa riprende le valenze storiche dell'erede fiduciario, un soggetto disinteressato incaricato di un ufficio, come già vide Baldo degli Ubaldi (29). Il fiduciario non si è arricchito quando ha ricevuto, non si impoverisce quando rende (30).

(27) A. ALBANESE, *Della cessione del contratto*, in *Commentario del codice civile Scialoja - Branca* a cura di F. Galgano, Bologna - Roma, 2008, pp. 182-201; G. DE NOVA, in R. SACCO - G. DE NOVA, *Il contratto*, II, III ed., Torino, 2004, parte XV, cap. II; cfr. V. CARBONE, *La cessione del contratto*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Mario Bessone, *Il contratto in generale*, VI, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 291-299.

(28) M. LUPOLI, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, cit. sopra, nota 21, §§ 263-268.

(29) Le fonti del diritto comune su questo tema e la nostra giurisprudenza dopo i codici sono nel mio *I trusts nel diritto civile*, cit. sopra, nota 20, cap. IV.

(30) Cfr. A. GAMBARO, *Appunti sulla proprietà nell'interesse altrui*, in *Trusts & attività fiduciarie*, 2007, 169; L. SALAMONE, *La Cassazione fa un passo avanti*, in *Banca Borsa*, 1999,

D'altra parte, non avrebbe alcun senso affermare che, defunto o divenuto incapace il fiduciario, il programma sarà proseguito, rispettivamente, dai suoi eredi o dal suo tutore (31).

La configurazione che ho proposto è, quindi, necessaria. Così come necessaria è la segregazione: nessuno potrebbe pensare che i beni affidati al fiduciario affinché egli proceda a «la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori» siano disponibili per i suoi creditori personali come nel negozio fiduciario di pandettistica memoria (32).

Ho mostrato in altra sede che una rilettura dell'art. 2740 cod. civ. e la riappropriazione del lascito del nostro diritto comune legittimano questa costruzione senza forzare il dettato normativo (33), ma ora soccorre una specifica disposizione legislativa che questa costruzione presuppone e che nessun assetto negoziale efficiente potrebbe altrimenti produrre (34).

5. Gino Gorla, il mio indimenticato maestro, dedicò gli ultimi decenni della sua attività scientifica a studiare quelle che egli chiamò «le grandi lacune»; la principale riguardava i rapporti all'interno dell'orbe giuridico comunicante dei secoli dal XV al XVIII. Continente europeo, ma anche Inghilterra. Fu egli che prese a mostrare, studiando le fonti, i reciproci contatti che fino a quel momento erano stati negati, prima ancora che ignorati. Da quella negazione e da quella ignoranza derivarono nella storia giuridica numerose conseguenze, fra le quali la percezione che *common law* e *civil law* fossero due mondi fra i quali si poteva dialogare — come avvenne principalmente dopo la seconda guerra mondiale — ma

II, 150, a pp. 153-155; L. CARIOTA FERRARA, *Effetti del fallimento sulle situazioni apparenti e fiduciarie*, in *Dir. fall.*, 1972, I, 329, a p. 343; P. G. JAEGER, *La separazione del patrimonio fiduciario nel fallimento*, Milano, 1968, pp. 365-366.

(31) Cfr. U. LA PORTA, *I «formanti dell'ordinamento giuridico», il diritto anglosassone e l'iperuranio. (Piccola e giocosa reazione a un articolo di Francesco Gazzoni su trust e trascrizione)*, in *Scritti in onore di Schlesinger*, Milano, 2004, 115.

(32) Per utili spunti in tema di deposito (sebbene in un'ottica diversa da quella da me privilegiata) e di mandato v., rispettivamente, R. LENZI, *Responsabilità patrimoniale e rilevanza della funzione nel deposito di beni fungibili*, Milano, 2007, pp. 89-101 e M. GRAZIADEI, *Proprietà fiduciaria e proprietà del mandatario*, in *Quadrimestre*, 1990, 1.

(33) M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, cit. sopra, nota 21, §§ 205-210.

(34) Il cammino verso i patrimoni specializzati è anche esso frutto di una rilettura dell'art. 2740 cod. civ.: v., con diversi accenti, A. CANDIAN, *Discussioni napoleoniche sulla responsabilità patrimoniale*, in *Scintillae iuris. Studi in memoria di Gino Gorla*, Milano, 1994, III, 1805; P. SPADA, *Persona giuridica e articolazione del patrimonio: spunti legislativi per un recente dibattito*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, 837; F. ALCARO, *Unità del patrimonio e destinazione dei beni*, in M. BIANCA (cur.), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, 105, a p. 108; G. VOLPE PUTZOLU, *Fattispecie di separazione patrimoniale nell'attuale quadro normativo*, ivi, 183; A. DI SAPIO, *Patrimoni segregati ed evoluzione normativa dal fondo patrimoniale all'atto di destinazione ex art. 2645-ter*, in *Dir. fam. pers.*, 2007, 1257.

muovendo da una sostanziale eterogeneità. Fu l'errore della comparazione giuridica di quel periodo, al quale non è stato più posto rimedio perché nel corso del tempo ovunque gli studi storici persero terreno nei *curricula* universitari e quindi nella cultura giuridica. Gli strumenti cognitivi divennero altri, sono oggi altri. Gorla lottò contro il concettualismo; non fu il solo e penso con lui a Riccardo Orestano e a Salvatore Satta, entrambi amici personali di Gorla ed entrambi professori nella Facoltà giuridica genovese; quella fu una battaglia non del tutto vinta e il cui esito fu comunque insufficiente a sostenere l'approccio gorliano alla grandi lacune.

Una delle grandi lacune, quella alla quale io mi sono dedicato, riguarda proprio il *trust* e l'origine del *trust* nel diritto civile europeo dei secoli studiati da Gino Gorla. Individuare in Europa e in quei secoli l'origine del *trust* significa innanzi tutto individuare strutture giuridiche del diritto civile che fanno parte della nostra storia e alle quali può non essere impossibile tornare (35); significa anche che dei *trusts* è lecito dare una lettura civilistica — che è poi la sua lettura originaria — e così svelare il vero terreno di coltura che oggi è coperto da tante piante infestanti, ma che, proprio per questa ragione, non è impossibile recuperare.

Il contratto di affidamento fiduciario è, quindi, il recupero delle potenzialità del nostro diritto più che la proposta di regole o principi nuovi. Le difficoltà del nostro ordinamento, in grazia delle quali i *trusts* si sono affermati, non sono difficoltà strutturali e ineliminabili; anzi, esse sono colmabili ricorrendo al medesimo terreno di coltura che originò istituti i quali, passati in Inghilterra, fornirono il primo fondamento giuridico sul quale il diritto inglese poi edificò i *trusts*.

6. La prassi notarile si sta avvicinando al contratto di affidamento fiduciario. Sono stati ricevuti alcuni atti pubblici, sono avvenute le trascrizioni quando i contratti riguardavano beni immobili e la Direzione Regionale delle Entrate delle Liguria ha reso un primo parere su interpello in tema di imposta sulle successioni e donazioni (36). In un primo caso il notaio rogante si avvalse della legge della Repubblica di San Marino (37), in tutti gli altri casi si è invece fatto riferimento alla legge italiana. Ho proposto clausole-tipo per la redazione dei contratti di affidamento fidu-

(35) Esse sono tuttora vive in altri ordinamenti civilistici, come per esempio in Catalogna, Navarra e Aragón e nelle legislazioni dell'America latina sul *fideicomisso*. Tornano in vita in recenti leggi della Spagna, dell'Argentina, dell'Uruguay, del Lussemburgo e di San Marino.

(36) In *Trusts & attività fiduciarie*, 2011, 308.

(37) Sopra, nota 23.

ciario (38), ma l'abilità e le capacità tecniche dei notai che hanno ricevuto i contratti hanno già apportato significativi miglioramenti (39); altri sono stati suggeriti nel corso di un convegno organizzato dal Consiglio notarile di Genova nell'ottobre 2011 (40).

Rispetto al *trust*, necessariamente retto da una legge straniera, il contratto di affidamento fiduciario è retto dalla legge italiana ed è in base ad essa interpretato e adempiuto: questo è un indubbio vantaggio, ma anche un rischio, perché spontanea è la tendenza alla omologazione con tipi negoziali conosciuti (per esempio, il mandato) e quindi la perdita delle specificità che ho cercato di delineare nelle pagine precedenti. Al contratto di affidamento fiduciario si arriva dopo avere conosciuto il *trust* e averne ripreso le valenze in un'ottica di diritto civile, esplicitando quanto il nostro ordinamento ha sotteraneamente suggellato e ora riportiamo alla luce. Si tratta di una operazione in primo luogo culturale, ma, al tempo stesso, di tecnica giuridica. Confido che questa volta la dottrina colga l'occasione e che la prassi professionale, come fu per il *trust*, segni la strada.

(38) M. LUPOLI, *Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario*, Milano, 2010, parte III.

(39) V. gli atti pubblicati nella rivista *Trusts & attività fiduciarie*: 2012, 100 (notaio Corallo di Albenga); 2011, 456 (idem); 2011, 335 (notaio Piana di Genova).

(40) Mi riferisco alle relazioni teoriche di Francesco Alcaro, Andrea D'Angelo, Giorgio De Nova, Carlo Mazzù e Vincenzo Roppo e a quelle professionali dei notai Gian Franco Condò, Andrea Ganelli, Raffaele Lenzi, Arrigo Roveda e dell'avv. Tomaso Galletto. Nel corso del convegno sono stati presentati e discussi atti ricevuti dai notai Federico Andreani di Cagliari, Mario Caracciolo di Padova, Ermanno Corallo di Albenga, Paola Piana di Genova e Luigi Francesco Rizzo di Genova.

Affidamento fiduciario a tutela di anziani

di Paola Piana

Il contratto di affidamento fiduciario in forza delle sue caratteristiche permette di tutelare in maniera soddisfacente situazioni come quella in cui due anziani coniugi intendano mettere in sicurezza il proprio patrimonio da atti che – in futuro – essi stessi potrebbero compiere; garantendosi comunque delle condizioni di vita adeguate ed evitare disparità di trattamento tra i figli.

Sostanzialmente il contratto prevede la realizzazione di un c.d. programma da parte di un soggetto detto affidatario ed il conferimento a quest'ultimo dei beni in un fondo separato dal suo patrimonio personale.

■ La fattispecie

La problematica che si delinea nel colloquio con i clienti, una coppia di anziani coniugi, si fonda su situazioni di debolezza e progressiva mancanza di autonomia proprie della età avanzata ed è alimentata, da dinamiche emozionali create da criticità di alcuni rapporti nell'ambito del più stretto nucleo familiare.

Anziani coniugi ("Coniugi"), affaticati dal peso degli anni e da debolezze e sofferenze fisiche raccontano di avere due figlie molto diverse.

La maggiore ("Fidata"), sposata senza figli, è descritta come persona di grande equilibrio, affidabilità e vicinanza ai genitori morale e materiale.

La minore ("Minore"), divorziata con una figlia, è considerata irrequieta, instabile, costantemente e subdolamente alla ricerca di sostegno economico da parte dei genitori.

I Coniugi temono Minore, per la capacità, che ha già dimostrato, di influenzare, di captare la loro volontà ai fine di ottenere continue elargizioni di denaro.

Al contrario, sono certi che Fidata di fronte a qualunque loro necessità non solo personale e morale ma anche materiale, interverrà spontaneamente mettendo sia se stessa che suoi capitali a loro disposizione.

I Coniugi, riconoscono di essere già stati vittime delle influenze e dei condizionamenti di Minore e sono molto preoccupati che una progressiva riduzione del patrimonio derivante dai prelievi di Minore pregiudichi il loro futuro e comporti una rilevante disparità di trattamento tra le figlie.

Essi sono titolari di un patrimonio, sostanzialmente rappresentato da una casa di abitazione, dimora familiare (più avanti "Patrimonio"), modesto, che, tuttavia, rappresenta un valore tale da "potere sostenere, se adeguatamente liquidato, impiegato e reinvestito, le esigenze finanziarie sottese alla loro vita futura che eccedano le disponibilità rappresentate dalle rispettive rendite"⁽¹⁾.

Appare evidente sia che i Coniugi concordano assolutamente nel considerare Fidata "la persona ideale cui affidare il compito di assicurare la maggiore serenità possibile per il loro futuro" sia che Fidata "sente l'importanza di liberare i genitori da tali preoccupazioni e personalmente condivide la finalità che essi manifestano di garantire per quanto possibile la loro futura esistenza".

■ Gli effetti richiesti

I Coniugi sentono la necessità e chiedono di potersi chiamare fuori sia dalla titolarità che dall'amministrazione del Patrimonio, e di garantirsi per il futuro il mantenimento di una condizione di vita adeguata.

In particolare essi intendono:

1. "mettere in sicurezza" il Patrimonio riuscendo ad evitare in modo assoluto il rischio che esso possa essere compromesso da atti che essi potrebbero porre in essere perché condizionati nella loro autonomia e libera determinazione;

2. comunque "assicurarsi il mantenimento di una condizione di vita adeguata nell'eventualità in cui, per l'avanzare dell'età ed il probabile progressivo indebolimento fisico e psichico, essi non siano più in grado di provvedervi autonomamente, po-

Paola Piana - Notaio in Genova

Nota:

(1) Si riportano in corsivo ed in carattere più piccolo le espressioni tratte a stralcio dal testo del Contratto che si commenta.

tendo non essere più in condizione né di svolgere la migliore attività per il mantenimento ed eventualmente la valorizzazione del proprio patrimonio né di amministrarlo ed impiegarlo in modo utile e mirato al fine di sostenere le necessità finanziarie sottese alla loro migliore condizione di vita; né di intervenire concretamente e di assumere le iniziative necessarie o comunque utili ed opportune nel loro stesso concreto rispettivo interesse in particolare circa le necessità ed utilità della vita quotidiana relative al loro benessere e alla loro salute”;

3. evitare che la diversa natura delle figlie ed loro diverso ruolo e rapporto nei confronti dei genitori possa comportare disparità di trattamento tra le stesse a danno di Fidata.

■ L'analisi

La realizzazione giuridica degli effetti individuati dalla volontà dei Coniugi delinea uno strumento avente efficacia *inter vivos*, in grado di rendere l'esistente fiducia fondamento di un rapporto obbligatorio, vincolante giuridicamente, mediante il quale

A. il Patrimonio,

1. non sia bloccato e statico ma la sua potenzialità sia fruibile nell'ambito di una gestione dinamica che ne consenta la trasformazione essendo e rimanendo vincolato alla destinazione il valore;

2. si trasferisca chi assuma responsabilità ed obbligo di gestirlo ed impiegarlo nell'altrui interesse oggetto di tutela, ad altro soggetto che in caso di cessazione del primo dalla funzione a lui subentri in forza di un meccanismo prestabilito ed operante a tempo indeterminato sulla base della determinazione dei Coniugi,

3. rispetto alla restante sfera patrimoniale di o chi lo gestisca, sia separato, non aggredibile e non oggetto della di lui successione ereditaria;

B. essendo presente un latente conflitto di interessi in capo a Fidata in quanto individuata dai coniugi sia quale affidataria della attività diretta alla realizzazione delle loro finalità sia quale proprietaria finale di parte del patrimonio, preveda una modalità atta ad escluderne gli effetti negativi.

■ L'adattamento

In diritto civile, il contratto di affidamento fiduciario(2) è apparsa l'unica risposta adeguata.

La struttura contrattuale in estrema sintesi delinea:

- un Programma condiviso tra le parti, Affidanti, i Coniugi, e Affidatario Fiduciario, Fidata, ovvero che:

a. “ciascuno degli Affidanti riceva la costante ed attenta vigilanza dell'Affidatario Fiduciario in ordine al mantenimento delle migliori condizioni di vita e del massimo benessere compatibili con l'età e con lo stato di salute, (d'ora in avanti 'Condizione auspicata') e, conseguentemente, al fine di tale mantenimento, ogni cura medica che il suo stato di salute richieda o consigli, ogni forma di assistenza anche personale che sia opportuna e comunque ogni ragionevole intervento;

b. qualora siano insufficienti le rispettive rendite degli Affidanti

i. essi siano sovvenuti dall'Affidatario Fiduciario di ogni somma sia loro necessaria per la vita ordinaria e per il mantenimento della Condizione auspicata,

ii. ovvero tali somme siano direttamente impiegate dall'Affidatario Fiduciario per tale finalità;

c. che il Fondo Affidato sia amministrato e valorizzato al fine di garantire finanziariamente il mantenimento della Condizione auspicata”.

- un Fondo Affidato,

“Patrimonio che include le posizioni soggettive

1. trasferite all'Affidatario Fiduciario nella sua qualità o

2. che l'Affidatario Fiduciario dichiara di includervi o

3. che il Contratto disponga siano incluse”

nel Contratto, in *primis*, la Casa che verrà trasferita all'Affidatario Fiduciario in sede di stipula dello stesso, e quindi,

- un rapporto obbligatorio che si determina in virtù dell'Affidamento: all'Affidatario Fiduciario: “Gli Affidanti irrevocabilmente commettono all'Affidatario Fiduciario di realizzare il Programma di Affidamento Fiduciario avvalendosi del Fondo Affidato.

L'Affidatario Fiduciario, per sé e per i propri aventi causa a titolo particolare o universale, dichiara di obbligarsi, verso gli Affidanti e verso coloro che sono o saranno destinatari di vantaggi patrimoniali derivanti dal Contratto, a quanto il Contratto pone a carico dell'Affidatario Fiduciario”;

- una forma di autorizzazione ad effetti reali, essenziale per il funzionamento del Contratto: “l'affidatario fiduciario consente che i soggetti per tale fine menzionati nel Contratto siano titolari dei poteri sul Fondo Affidato e sulla posizione contrattuale dell'Affidatario Fiduciario rispettivamente loro attribuiti dalle relative disposizioni; sin d'ora, per quanto possa occorrere, esprime pieno ed incondizionato assenso alle modalità e agli effetti dell'esercizio di tali poteri”.

Nota:

(2) M. Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, II ed., Padova, 2011, parte II.

La titolarità, in capo all'affidatario Fiduciario del Fondo affidato è evidentemente funzionale all'attuazione del programma.

L'Affidatario Fiduciario ne è titolare perché ciò è strumentale all'attuazione del programma, nell'interesse altrui, la Casa è sì nel patrimonio dell'affidatario ma non in forza di un titolo di appartenenza che a lui attribuisca la spettanza del valore economico della posizione soggettiva, non per lui.

Quindi, il Fondo Affidato ed i suoi frutti sono separati rispetto al patrimonio proprio di un Affidatario, non sono aggregabili dai suoi creditori personali, "non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria; possono costituire oggetto di esecuzione solo in relazione a debiti contratti per la realizzazione del Programma di Affidamento Fiduciario.

La permanenza del Fondo Affidato nel patrimonio dell'Affidatario Fiduciario è risolutivamente condizionata alla sua posizione di parte del Contratto.

Essa viene meno in concomitanza

1. della sua morte o sopravvenuta incapacità,
2. della sua sostituzione con altro Affidatario Fiduciario,
3. del sopravvenire del termine finale della Durata del Contratto.

Il Fondo Affidato passa senza soluzione di continuità da un affidatario fiduciario cessato all'Affidatario Fiduciario e, nel corso o al termine finale della Durata del Contratto, ai soggetti ai quali esso spetta in forza del Contratto".

La causa concreta del Contratto e quindi il programma ne definiscono poi la Durata che viene quindi disegnata nel "periodo

1. il cui termine iniziale è la data di conclusione del Contratto.

2. ed il cui termine finale è la data della morte dell'ultimo degli Affidanti rimasto in vita, salva la prosecuzione del Contratto per la tutela dell'Affidatario Fiduciario fino a quando l'Affidatario Fiduciario non ritenga più nulla del Fondo Affidato".

Al termine finale della Durata del contratto, la previsione contrattuale determina le attribuzioni finali del Fondo Affidato e realizza compiutamente la volontà degli affidanti di garantire parità di trattamento tra le figlie.

Tale uguaglianza, considerata l'eventualità che, di fronte a necessità dei genitori, Fidata intervenga con capitali propri e li conferisca nel Fondo Affidato, in forza della previsione contrattuale già descritta secondo cui "il Fondo Affidato includa anche posizioni soggettive che l'Affidatario Fiduciario dichiara di includervi", non è quindi rimessa ad una mera attribuzione del fondo af-

fidato in quote uguali ma, miratamente, prevede che il Fondo Affidato, intervenuto il termine finale della Durata del Contratto, appartenga "fino a concorrenza del valore che l'Affidatario Fiduciario abbia incluso nel Fondo Affidato o che, comunque, Fidata abbia trasferito all'Affidatario Fiduciario nella sua qualità,

a Fidata, qualora in vita e, in mancanza, ai soggetti che gli Affidanti o, mancato uno di costoro, l'altro, abbiano indicato per mezzo di atto autentico seguito dalla Dichiarazione di Accettazione";

e poi, solo "per l'eccedenza,

1. Per metà:

a. a Fidata qualora in vita e, in mancanza, ai soggetti che gli Affidanti o, mancato uno di costoro, l'altro, abbiano indicato per mezzo di atto autentico seguito dalla Dichiarazione di Accettazione;

b. in mancanza di soggetti che ricevano in forza delle disposizioni che precedono: ai medesimi soggetti di cui al punto 2;

2. Per metà:

a. a Minore, ove essa abbia reso la Dichiarazione di Accettazione e sia allora in vita o, in mancanza, ai suoi discendenti che abbiano reso la Dichiarazione di Accettazione, applicando le norme del codice civile sulla rappresentazione;

b. in mancanza di Minore e di suoi discendenti che possano prendere il suo posto: ai medesimi soggetti di cui al punto 1 a;

in mancanza dei soggetti di cui a tutti i punti che precedono, a chi gli Affidanti o, mancato uno di costoro, l'altro, abbiano indicato con atto autentico comunicato all'Affidatario Fiduciario seguito dalla Dichiarazione di accettazione."

Stante l'evidente constatazione che la garanzia della attuazione del programma presuppone:

che la realizzazione del Programma possa del tutto prescindere sia dalla capacità che dalla morte dell'Affidatario Fiduciario, l'Affidatario Fiduciario, abbiamo visto,

"consente che i soggetti per tale fine menzionati nel Contratto siano titolari dei poteri sul Fondo Affidato e sulla posizione contrattuale dell'Affidatario Fiduciario rispettivamente loro attribuiti dalle relative disposizioni;

sin d'ora, per quanto possa occorrere, esprime pieno ed incondizionato assenso alle modalità e agli effetti dell'esercizio di tali poteri";

e così si fonda la costruzione di una figura, un ruolo rilevante nella struttura contrattuale, il Garante, e si legittima e rende efficace la previsione secondo cui gli "Affidanti o, mancati costoro, il Garante del Contratto sono autorizzati a trasferire la posizione contrattuale dell'Affidatario Fiduciario e i rapporti derivanti dal Contratto ad altro soggetto qualora l'affidatario fiduciario sia defunto o divenuto incapace e non vi sia un affidatario fiduciario".

Quale conseguenza della sostituzione:

si producono i medesimi effetti di una cessione del contratto alla quale l'affidatario fiduciario sostituito avesse dato luogo;"

Essendo chiaro, poi, di fronte all'eventuale inadempimento dell'affidatario fiduciario, che minata la fiducia, l'azione di adempimento non potendo certo ricrearla, sarebbe inadeguata e che l'azione di risoluzione, sancendo il fallimento del contratto, lascerebbe del tutto irrisolta la fattispecie, la garanzia della realizzazione del programma è affidata a meccanismi di autotutela e gli "Affidanti o, mancati costoro, il Garante del Contratto sono autorizzati, senza necessità di esplicitare alcuna ragione, a sostituire uno o più terzi nella posizione contrattuale dell'Affidatario Fiduciario e nei rapporti derivanti dal Contratto per mezzo di atto con sottoscrizione autenticata."

Essendo, al termine della durata del Contratto, concluso il Programma, obiettivo finale che il Fondo affidato venga ad appartenere ai beneficiari finali senza che vi sia soluzione di continuità rispetto alla titolarità del fondo affidato da parte dell'affidatario fiduciario, viene contrattualmente programmata la "Dichiarazione di Accettazione": stante la comunicazione da parte dell'Affidatario fiduciario ad ogni soggetto appartenente alla categoria dei beneficiari finali, quando esso entri a fare parte della stessa, della necessità da parte sua della Dichiarazione di Accettazione, entro un certo termine e con determinate forme, quale condizione dell'acquisto del diritto, si determina, nella fisiologia del Contratto, che quando intervenga il termine finale della durata sia già avvenuta la Dichiarazione di Accettazione da parte del beneficiario prioritariamente indicato o, mancata questa, da parte dei soggetti indicati come beneficiari in subordine.

Risulta così programmaticamente escluso il rischio che, intervenuto il termine finale, il fondo affidato o quote di esso non abbiano una titolarità o, meglio, certezza di titolarità e realizzata la perfetta simmetria voluta tra perdita del diritto da parte dell'affidatario fiduciario ed appartenenza dello stesso ai beneficiari.

■ L'obiettivo realizzato

Il Contratto realizza le esigenze e finalità manifestate dai Coniugi di disporre di uno strumento:

- di destinazione del patrimonio con efficacia *inter vivos*;

- che fondi nella fiducia dei Coniugi nei confronti di Fidata un rapporto obbligatorio ma che mantenga efficacia ed efficienza a prescindere dalla capacità ed esistenza in vita di Fidata;

- dotato di meccanismi di autotutela atti ad escludere la problematicità derivante dal conflitto di interessi ed ad ovviare all'inadeguatezza dei rimedi previsti dall'ordinamento in ipotesi di inadempimento;

- in cui il patrimonio sia suscettibile di trasformazione e così della migliore amministrazione, separato dal patrimonio personale dell'affidatario, idoneo a trasferirsi ad ogni affidatario successivo che subentri al precedente e, senza soluzione di continuità, ai beneficiari finali.

In sintesi, quindi, il programma destinatorio integra la causa del contratto e la meritevolezza di questa legittima la creazione e la validità di una struttura contrattuale che si fonda sull'obbligazione dell'affidatario fiduciario ma prescinde dallo specifico soggetto affidatario fiduciario, garantisce continuità nella titolarità del ruolo e titolarità del ruolo da parte di chi adeguatamente eserciti lo stesso.

Il fondo affidato è funzionale alla realizzazione del programma, la titolarità del fondo appartiene pienamente all'affidatario fiduciario, ed a lui appartiene stante il suo ruolo, essendo la proprietà del fondo strumentale alla sua funzione.

Esso è quindi sì garanzia patrimoniale secondo la previsione dell'articolo 2740 del Codice Civile e lo è, in stretta coerenza, rispetto agli obblighi giuridici che l'affidatario fiduciario nella continuità di funzione ed, eventualmente, nella discontinuità e diversità di soggetti, assuma nell'attuazione del programma ovvero lo è per le obbligazioni assunte dall'"affidamento"; non lo è certo, invece, genericamente per tutti i creditori, di ogni singolo soggetto che abbia assunto il ruolo di affidatario fiduciario a prescindere dall'essere i relativi rapporti obbligatori inerenti all'affidamento, all'attività del titolare del diritto funzionale all'attuazione del programma.

Così ragionando, anzi, la segregazione del fondo rispetto alle vicende obbligatorie che, fuori dall'attività relativa alla funzione, coinvolgano il soggetto che abbia assunto il ruolo di affidatario fiduciario, appare strettamente conseguente ed inevitabile.

■ La pubblicità immobiliare

È particolarmente rilevante ai fini della certezza del diritto, della circolazione dei diritti, che quanto sostanzialmente sia tale appaia ai terzi e lo strumento della pubblicità presso i pubblici registri risulta veicolo da doversi utilizzarsi in modo estremamente puntuale e coerente rispetto alla struttura dei rapporti soggettivi ed alla dinamica degli effetti rispetto ai terzi.

L'essere il fondo affidato destinato all'attuazione del programma indipendentemente dalla titolarità dello stesso in capo a più successivi affidatari fiduciari che si avvicendino nella titolarità dello stesso, richiede che mediante la pubblicità sia possibile individuare in modo coerente l'appartenenza del fondo medesimo alla destinazione, alla attuazione del programma.

Proprio le specifiche finalità di tutela degli interessi dei terzi perseguite dalla pubblicità immobiliare sono parse suggerire che, in tale ambito pubblicitario, la titolarità dei beni rilevante a fini pubblicitari sia riferita al fondo affidato stesso.

Dunque, essendo il trust di cui è stata riconosciuta soggettività fiscale "amorfo", tale quindi da ricomprendere il contratto di affidamento fiduciario, e considerata l'esistenza nel nostro sistema di modalità di trascrizione quali pignoramento immobiliare trascritto a favore del condominio o conferimento di immobili in "fondo immobiliare chiuso," trascritto a favore del fondo immobiliare(3), in ordine al negozio di conferimento all'affidatario fiduciario della Casa, è parso preferibile, dotare il fondo affidato del codice fiscale ed attuare la relativa pubblicità immobiliare mediante l'esecuzione della formalità di trascrizione a favore del "fondo affidato" e contro gli affidanti, accompagnata da una formalità di annotazione a margine della trascrizione stessa ad indicare l'identità dell'affidatario(4).

Infine, la possibilità offerta dall'articolo 2645 ter del Codice Civile di dare al vincolo di destinazione pubblicità ed opponibilità ai terzi mediante trascrizione è parsa all'epoca della stipula del contratto un'utile opportunità ed è stata adottata ma in seguito a successiva riflessione appare oggi da sostituire preferibilmente da annotazione a margine della trascrizione a favore del fondo anche del vincolo di destinazione o addirittura non necessaria, superflua, in quanto in virtù della trascrizione a favore non dell'affidatario fiduciario ma del fondo affidato altro non occorra, essendo la trascrizione a favore del fondo determinata, richiesta e giustificata proprio dal vincolo dalla destinazione, dal programma destinatorio.

La trascrizione a favore del fondo e non dell'affidatario a cui si accompagna l'annotazione a margine della nota stessa, mediante la quale si palesa l'identità dell'affidatario ed a cui potranno seguire successive formalità di annotazione quando si modifichi l'affidatario fiduciario, determina effetti significativi rispetto ai terzi:

- la coerenza della pubblicità rispetto all'essere il

bene destinato e quindi al suo "appartenere" alla destinazione, essendo la titolarità della proprietà in capo ad un determinato affidatario strumento della destinazione;

- la compiuta conoscibilità, comunque, nei confronti dei terzi, dell'attualità storica delle persone degli affidatari, quale si avvicendino, dal momento del conferimento nel fondo di diritti immobiliari, durante il corso della durata del contratto, fino al termine;
- l'esecuzione della relativa voltura catastale, in perfetta coerenza, a favore del fondo affidato;
- la immediata imputazione dell'appartenenza di un bene al relativo fondo sia tramite la pubblicità immobiliare che catastale in ipotesi in cui un medesimo soggetto assuma il ruolo di affidatario rispetto a fondi diversi;

- l'esclusione della necessità di porre in essere formalità di trascrizione contro l'affidatario cessato ed a favore del "nuovo" e relativa voltura catastale in caso di sostituzione dell'affidatario fiduciario.

Rispetto a questo quadro del tutto coerente, l'obiezione che potrebbe facilmente muoversi, della mancanza della soggettività giuridica del fondo affidato e, ragionando con assoluto rigore ma senza alcuna elasticità, l'equiparazione alla mancanza di trascrizione della trascrizione a favore di soggetto fiscale ma non giuridico, con conseguente evidenza delle conseguenze devastanti consistenti nella inefficacia verso i terzi dell'acquisto dei diritti immobiliari e nella compromessa continuità di trascrizioni, pare possa

Note:

(3) Il Consiglio di Stato con il Parere 608/99, Sezione terza, adunanza 11 Maggio 1999, in ordine ai fondi comuni di investimento, pur non attribuendo la personalità giuridica ai fondi immobiliari, riconosce tuttavia agli stessi il grado massimo di autonomia patrimoniale e, per la necessità di attribuire rilievo primario alle specifiche finalità di tutela degli interessi dei terzi perseguite dalla pubblicità immobiliare, afferma che la titolarità dei beni facenti parte dei fondi dovrebbe essere riferita agli stessi fondi quali centri autonomi di imputazione di interessi.

Sulla base di questo Parere il Ministero delle Finanze, Dipartimento Territorio, ha emanato un'apposita Circolare, 11 novembre 1999, 218 T, nella quale si ritiene:

- che l'esigenza di individuare in modo incontrovertibile la titolarità dei fondi immobiliari rispetto ai beni facenti parte dei medesimi non può che essere garantita dalla esecuzione, rispetto agli atti di costituzione mediante conferimento immobiliare, della formalità di trascrizione a favore esclusivo del fondo;
- e che, al fine di assicurare una completa pubblicità dei rapporti giuridici ricollegabili alla gestione del fondo, appare necessaria altresì una formalità di annotazione del vincolo gestorio a margine della trascrizione.

(4) Avendo il del quadro D della nota funzione meramente complementare e illustrativa, l'alternativa, che si volesse considerare, di indicare nel quadro stesso il soggetto che riveste la qualifica di affidatario fiduciario, non comporterebbe alcun effetto giuridico.

cedere di fronte alla consapevolezza che la tecnica pubblicitaria utilizzata, pur dovendo applicare le formalità pubblicitarie nell'ambito di categorie negoziali alle quali il legislatore dettando le regole della pubblicità immobiliare non ha pensato né poteva probabilmente neanche ipotizzare, realizza la corretta conoscenza da parte dei terzi della verità dei rapporti giuridici e delle relative vicende immobiliari(5).

Nota:

(5) La tecnica pubblicitaria utilizzata è stata teorizzata, in relazione sia ai trust che ai negozi di affidamento fiduciario dalla Dottoressa Ornella Mochetti, Conservatore dei Registri immobiliari di Genova in occasione del Convegno, *Teoria e prassi dei contratti di affidamento fiduciario* tenutosi a Genova il 28 ottobre 2011, e rappresenta una evoluzione migliorativa, grazie alla formalità di annotazione, della tecnica pubblicitaria che, affermata dalla legge fiscale la soggettività fiscale del trust, in ipotesi di conferimento immobiliare in trust e acquisto di diritti immobiliare da parte di trustee, prevede la trascrizione pubblicitaria a favore del trust e non del trustee.

Il contratto di affidamento fiduciario: aspetti innovativi della recente pronuncia del Giudice Tutelare di Genova

di **Marianna Tonellato**

Prendendo spunto dal decreto di nomina di Curatore Speciale del Giudice Tutelare di Genova, si propone una disamina del contratto di affidamento fiduciario, istituto che rappresenta il frutto della recente elaborazione dottrina e che consente, in chiave più moderna e nazionale, l'efficace adempimento del *pactum fiduciae* attraverso gli strumenti del diritto positivo.

In particolare, l'istituto viene qui analizzato – anche in raffronto al trust e all'atto di destinazione – laddove esso venga stipulato a favore di soggetti deboli, allo scopo di tutelare gli interessi personali e patrimoniali, presenti e futuri, di questi.

■ Introduzione

Il decreto del 31 dicembre 2012 di nomina di Curatore Speciale a firma del Giudice Tutelare del Tribunale di Genova, qui oggetto di analisi, è meritevole di attenzione poiché con esso si è riconosciuta ed ammessa, per la prima volta, la stipula di un contratto di affidamento fiduciario, istituto di nuova teorizzazione in ambito civilistico(1).

Tale pronuncia è di rilevante importanza, infatti, poiché individua – date le circostanze del caso di specie – nell'istituto del contratto di affidamento fiduciario “l'unico strumento idoneo” alla realizzazione di numerosi interessi meritevoli di tutela, tra cui spicca la protezione di un soggetto debole e del suo patrimonio.

In particolare, il decreto viene predisposto a seguito di ricorso presentato dall'Amministratore di Sostegno di un soggetto con gravi deficit fisici e psichici, il quale richiede al Giudice Tutelare di Genova che venga nominato un Curatore Speciale affinché egli possa agire in nome e per conto dello stesso soggetto debole, e quindi essere autorizzato al compimento di talune attività necessarie e prodromiche al-

la stipula del contratto di affidamento fiduciario, nonché al rogito dello stesso contratto.

Dato il carico innovativo dell'istituto, tuttavia, ancor prima di ripercorrere con attenzione la vicenda che ha portato alla decisione di cui in epigrafe e commentare, quindi, contratto di affidamento fiduciario che ne è seguito (denominato “X”), appare imprescindibile analizzare nello specifico l'istituto del contratto di affidamento fiduciario, le motivazioni alla base della sua teorizzazione, nonché i possibili effetti sul piano giuridico ed, in particolare, i cambiamenti che esso potrebbe apportare al nostro diritto.

■ Elementi, funzioni e fattori innovativi del contratto di affidamento fiduciario

Il contratto di affidamento fiduciario è una nuova tipologia contrattuale(2) concettualizzata dal Professor Maurizio Lupoi, il quale ha concepito, a fianco degli istituti “tipici” del trust interno(3) e dell'atto di destinazione disciplinato dall'art. 2645 *ter* cod. civ.(4), una figura generale ed atipica di patrimonio separato di fonte negoziale (e privo di autonoma soggettività giuridica), volto ad avvantaggiare beneficiari. Esso, si può dire, costituisce una sorta di trust regolato dal diritto italiano.

Marianna Tonellato – Dottoressa in Giurisprudenza.

Note:

(1) Il decreto è pubblicato in questa Rivista, 2013, 422 ed il contratto di affidamento fiduciario sempre in questa Rivista, 2013, 677.

(2) In quanto contratto, l'affidamento fiduciario è sempre almeno bilaterale, ma può assumere anche le vesti di contratto a favore di terzo se attribuisce diritti per il tramite di un affidatario ad un beneficiario che non è parte contrattuale. Vedi *infra* nota 8.

(3) Per “trust interno” si intende un trust regolato dal diritto straniero ed avente beni siti in Italia nonché soggetti residenti in Italia.

(4) Art. inserito ex D.L. 30.12.2005 n. 37, convertito in legge 23.2.2006 n. 51 (art. 39 *novies*).

Meglio detto, il contratto di affidamento fiduciario è quel contratto per mezzo del quale un soggetto, l'affidante fiduciario, conviene con altro soggetto, l'affidatario fiduciario, l'individuazione di posizioni soggettive affidate (esistenti o future)(5), dette banalmente "beni affidati", e la loro destinazione a vantaggio di uno o più soggetti, detti beneficiari, in forza di un programma destinatorio, la cui attuazione è rimessa all'affidatario che a tanto si obbliga(6). Al termine del programma i beneficiari riceveranno i beni liberi da vincoli.

È quindi un contratto atipico(7), di durata, a vantaggio di terzi(8), che ha ad oggetto un trasferimento *inter vivos*(9) di beni (mobili o immobili), dove l'oggetto è rappresentato dal programma destinatorio (purché programma meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 cod. civ.) e la causa è, generalmente, di garanzia, gestoria(10), di segregazione, assicurativa, e così via.

Pur essendo di recentissima teorizzazione, e quindi carente di supporto giurisprudenziale e dottrinale, il contratto di affidamento fiduciario ha già trovato sostegno legislativo nella Repubblica di San Marino con la promulgazione della legge n. 43/2010, e ci si augura che presto trovi espressione normativa (o, se non altro, giurisprudenziale) anche nell'ambito del diritto civile italiano. Fino a quel momento sarà essenzialmente soggetto a regole fondate sul diritto dei contratti del nostro ordinamento(11).

Il contratto di affidamento fiduciario nasce come recupero delle potenzialità del nostro diritto più che attraverso la proposta di regole e principi nuovi(12), in alternativa rispetto al trust e all'atto di destinazione, offrendo un meccanismo generale di segregazione alternativo e di più facile conduzione.

La ragione che sta alla base di tale nuova teorizzazione trova le proprie radici in un contesto economico e sociale, quale quello odierno, di profonda crisi, che ha determinato l'esigenza impellente di provvedere, a fronte di una forte richiesta di disciplinare situazioni affidanti generiche, alla previsione di nuovi negozi gestori per meglio amministrare e salvaguardare beni e patrimoni, che altrimenti rimarrebbero in balia di dichiarazioni di fiducia (o, tutt'al più di disposizioni testamentarie) difficili da inquadrare all'interno del diritto italiano o insufficienti a soddisfare le nascenti esigenze privatistiche.

Come preannunciato, tale strumento consente di ovviare a taluni inconvenienti derivanti dall'utilizzo del trust che, essendo istituto di origine anglosassone,

non solo richiede una conoscenza profonda della legge straniera ma, altresì, tuttora incontra nel nostro ordinamento alcune (minoritarie, a onore del vero) resistenze(13).

Esso, inoltre, consente di ovviare ai rilevanti li-

Note:

(5) I beni affidati possono essere di qualsiasi natura e quindi non solo diritti reali, né tantomeno solo diritti reali immobiliari o su beni mobili iscritti in pubblici registri.

(6) Vedi M. Lupoi, *Istituzioni del Diritto dei Trust e degli Affidamenti Fiduciari*, Cedam, 2011, p. 243.

(7) Il contratto di affidamento fiduciario, quindi, non è riconducibile, così come il trust, al mandato e l'affidatario fiduciario non può essere considerato né un interposto dell'affidante né un mero mandatario senza rappresentanza. Vedi M. Lupoi, *Trusts*, II ed. Milano, 2001, p. 728 e ss.

(8) Il contratto di affidamento fiduciario è sicuramente un atto a vantaggio di terzi, ma non è detto sia contratto a favore di terzi, in quanto i beneficiari, anziché essere individuati o individuabili, possono essere parti del contratto fin dall'inizio, tanto che in quest'ultimo caso si applicheranno gli artt. 1411 e ss. cod. civ.

(9) Il contratto di affidamento fiduciario, ove preveda il trasferimento del diritto all'affidatario nell'immediatezza, riservando esclusivamente la destinazione ed il trasferimento finale del bene o diritto alla morte dell'affidante, è da considerarsi fuori dalla qualificazione di patto successorio, e la dichiarazione da parte del terzo di "volerne profittare" rende il contratto irrevocabile. Vedi Cass. Civ. 9 maggio 2000, n. 5870, in Foro it., Rep. 2000, voce Successione ereditaria, n. 59.

(10) La causa di tale affidamento è proprio da rinvenirsi all'interno dei fenomeni gestori, che si caratterizzano per il fatto che un soggetto chiede ad altro soggetto di svolgere un compito giuridicamente rilevante che egli potrebbe eseguire da sé ma che non può o non vuole fare.

(11) Nonostante il contratto di affidamento fiduciario possa seguire le norme del nostro ordinamento dedicate ai contratti, tuttavia, non è detto che esso possa essere predisposto facilmente, in particolare perché si tratta di un contratto con variabilità di parti e di lunga durata. Esso richiede, inoltre, una precisa raffigurazione del *pactum fiduciae* e la previsione di tutti gli strumenti necessari al suo corretto adempimento, tenendo in considerazione il fatto che l'affidante, salvo casi particolari (ad esempio quando ricopra anche il ruolo di garante o quando sia previsto dal contratto che egli partecipi alla realizzazione del programma) e pur essendo parte del contratto, esce immediatamente "di scena", mentre l'affidamento che egli ha riposto nell'affidatario rimane e va necessariamente rispettato. È quindi un contratto inusuale che richiede una preparazione attenta e specifica da parte del professionista chiamato a predisporlo.

(12) M. Lupoi, *Il contratto di affidamento fiduciario*, in *Dottrina e Problemi del notariato – Argomenti e Attualità*, Rivista del Notariato 2012, p. 522.

(13) Gli elementi di somiglianza del contratto di affidamento fiduciario con il trust sono notevoli. Evidenti, tuttavia, sono anche le differenze, non solo perché il primo è un contratto mentre il secondo non lo è (il trust è, infatti, negozio sempre unilaterale), ma anche perché l'affidamento fiduciario consente la realizzazione di un "programma" mediante strumentazioni giuridiche proprie del diritto italiano (consentendo di non dover ricorrere a quello di ordinamenti a noi lontani), e rimediare a quelle inefficienze che derivano dal ricorso agli istituti tradizionali del nostro diritto, quali il mandato o il negozio fiduciario. Essendo sia il trust sia il contratto di affidamento fiduciario strumenti generali di segregazione, la scelta fra i due dipenderà, soprattutto, dalle specifiche circostanze. Autorevole dottrina auspica che il contratto di affidamento fiduciario nel nostro ordinamento consenta "di fare a meno dei trust". Vedi M. Lupoi, *I trust nel diritto civile*, Utet 2004, p. 249.

miti funzionali del negozio *ex art. 2645 ter* cod. civ. consistenti sia nell'assenza di obbligazioni fiduciarie a carico del gestore, (tanto che l'istituto si rende idoneo quasi esclusivamente a forme di amministrazione di tipo conservativo e statico), sia nell'impossibilità di farne oggetto beni diversi da quelli espressamente menzionati nella norma(14).

Al contrario, nel contratto di affidamento fiduciario, proprio per il suo carattere attivo e dinamico, i beni sono modificabili, operando il fenomeno della surrogazione reale. In questo caso, infatti, è l'attività compiuta sui beni (*rectius*, il programma) ad essere vincolata, e non i beni stessi(15), e l'affidatario ha quindi generalmente ampio spazio di manovra sia nella gestione sia nell'amministrazione di questi.

In particolare, il contratto di affidamento fiduciario ben si adatta in un contesto di protezione di soggetti privi di autonomia (incapaci, sottoposti ad amministrazione di sostegno, disabili, ecc.), ambito già regolato mediante l'uso di trusts, ponendo l'accento sulle nozioni di "obbligazione fiduciaria" o, più semplicemente, di "fiducia", (nozione che, invece, è pressoché scomparsa nel nostro ordinamento), nonché di "destinazione" dei beni, attraverso l'impiego di un "programma".

In questo modo, nel contratto di affidamento fiduciario dove tutto può cambiare (i beni, i soggetti o entrambi), l'unico elemento invariabile è proprio il programma destinatorio che impegna e deve essere eseguito fino al termine finale stabilito. È ciò che lo rende uno strumento oltremodo utile nella gestione dei patrimoni a favore di (o laddove compaiano dei) soggetti privi di autonomia, ai quali tale programma consente molteplici benefici, *in primis* la garanzia di poter godere dei beni affidati.

Da ultimo, esso permette di porre fine al fenomeno dei patti simulati e delle interposizioni contrattuali prive di qualsiasi efficienza, ben potendo il contratto di affidamento fiduciario portare finalmente alla distinzione tra segretezza e patto fiduciario e alla necessaria conclusione che "fiducia" non necessariamente è sinonimo di simulazione, violazione di norme imperative o interposizione(16).

■ Le parti

Veniamo ora alle caratteristiche precipue del contratto di affidamento fiduciario.

Come già rilevato, esso corrisponde ad una situazione affidante appartenente alla categoria dei feno-

meni gestori, laddove l'affidante si affida alla promessa dell'affidatario, il quale diviene titolare formale e temporaneo di una posizione soggettiva relativa a uno o più beni che di norma passano dal patrimonio dell'affidante(17) a quello dell'affidatario per l'effetto traslativo o dello stesso contratto di affidamento fiduciario o di uno o più successivi negozi, beni che sono finalizzati all'attuazione di un programma(18). Tuttavia, l'affidamento può riguardare anche o soltanto beni già dell'affidatario, beni futuri dell'affidatario, beni futuri dell'affidante o beni che terzi trasferiranno all'affidatario o all'affidante, e così via.

L'affidatario (ma possono esservi anche più affidatari)(19) riceve quindi, relativamente a tali beni, un diritto di proprietà temporaneo e nell'interesse altrui(20), diritto che non corrisponde in alcun modo

Note:

(14) L'istituto del vincolo di destinazione disciplinato dall'art. 2645 ter cod. civ. ha avuto il duplice pregio di tipizzare la volontà destinataria e proporre un meccanismo segregativo, concedendo all'autonomia privata la possibilità di realizzare interessi meritevoli per mezzo della separazione patrimoniale. Tuttavia, vi sono grandi differenze con il contratto di affidamento fiduciario. In particolar modo, la varietà delle posizioni soggettive che possono essere affidate e il meccanismo della surrogazione di quest'ultimo istituto prevengono una serie di problemi del vincolo di destinazione, poiché privilegiano il fine piuttosto che il vincolo sui beni stessi. Inoltre, i Contratti di affidamento fiduciario richiedono un programma destinatorio e solo in alcuni casi un vincolo di destinazione *ex art. 2645 ter* cod. civ.; richiedono la presenza di più soggetti rispetto all'affidante, cioè il o gli affidatari, nonché i beneficiari, che possono essere anche parti del contratto. Per una disamina sulle differenze funzionali fra i due istituti vedi M. Lupoi, [*supra*, nota 6], par. 214.

(15) Vedi M. Lupoi, Il contratto di affidamento fiduciario, Riv. Not., 2012, n. 3, p. 317.

(16) Vedi M. Lupoi, [*supra*, nota 6], p. 176.

(17) La posizione soggettiva trasferita è sottratta a qualsivoglia ripensamento da parte dell'affidante e ad ogni altra vicenda che lo riguardi personalmente. Essendo la causa del contratto di affidamento fiduciario il programma e la sua realizzazione, infatti, ogni ripensamento equivarrebbe al *venir meno* della causa del contratto stesso.

(18) Tale programma, detto "destinatorio", genericamente individua: le posizioni soggettive affidate, quelle esistenti e quelle eventualmente future; le operazioni da compiere su di esse; i beneficiari delle eventuali utilità traibili da tali posizioni; i destinatari finali di tali posizioni; la modificabilità dei soggetti da avvantaggiare e delle loro spettanze.

(19) Nel caso in cui gli affidatari siano più di uno i beni affidati appartengono loro in comproprietà *cd. tintinaria*, una comunione a mani unite col regime dell'accrescimento. Essi, salvo diversa disposizione, agiscono sempre congiuntamente.

(20) Il patrimonio dell'affidatario non subisce, quindi, alcun incremento. Dei beni affidati egli ne diviene meramente "custode" nel senso di "*custos*" del diritto comune, tanto che l'affidatario, nei confronti dei beneficiari, "*non sentit commodum*". Nel caso si tratti di trasferimento di diritti reali immobiliare, di norma, è richiesto che sia data adeguata pubblicità alla Conservatoria dei Registri Immobiliari e che, su tali beni, sia trascritto il vincolo di destinazione secondo quanto consentito dall'art. 2645 *ter* cod. civ. Vedi, *infra*, nota 37.

ad un suo arricchimento o tutela, essendo preordinato ad una diversa destinazione la cui attuazione è rimessa all'affidatario stesso(21).

Ciò comporta che i beni vengano segregati rispetto al suo patrimonio, ovvero non si verifichi confusione tra questi, talché le posizioni soggettive oggetto di affidamento non rispondono delle obbligazioni contratte dall'affidatario per cause non attinenti al programma destinatorio(22). Né gli eredi(23) né i creditori dell'affidatario, inoltre, potranno mai rivaleersi sui beni oggetto del contratto(24). Delle obbligazioni contratte dall'affidatario nella realizzazione del programma destinatorio, invece, risponde solo il patrimonio affidato.

L'attività dell'affidatario è preordinata alla realizzazione del programma, così come stabilito dall'affidante, e la sua obbligazione consiste proprio nell'utilizzazione dei beni affidati per la realizzazione del programma stesso(25).

Tuttavia, può accadere che l'affidante riservi a se stesso l'attuazione di tale programma fino a quando egli sarà vivo e capace e comunque disposto a perseguirne l'attuazione, ma in tal caso egli non potrà ricoprire contemporaneamente il ruolo di beneficiario (cd. "affidamento temporaneo a se stesso")(26). Alla sua morte, incapacità o rinuncia l'affidatario subentrerà nelle obbligazioni affidate.

La gestione dell'affidatario è sottoposta ai criteri di buona fede e correttezza, nonché di diligenza del buon padre di famiglia. Quanto alle modalità di tale gestione, egli ha spazi di discrezionalità più o meno ampi, ma è sempre indipendente: se così non fosse, infatti, risulterebbe mero soggetto interposto(27). L'affidatario non ha quindi nessun interesse sul fondo affidato, tanto è vero che può rinunciare a favore di altro affidatario. Può essere inoltre revocato dall'affidante(28).

In tutti questi casi si provvederà, quindi, alla nomina di altro affidatario (così come nel caso di morte o sua sopravvenuta incapacità), senza che il contratto si interrompa mai e senza che il fondo venga mai a ritrovarsi privo di titolare.

Nel caso di morte (o sopravvenuta incapacità) dell'affidante, invece, il contratto di affidamento proseguirà a seconda delle disposizioni del programma destinatorio. Nel caso egli avesse ricoperto anche il ruolo di beneficiario, la sua posizione seguirebbe le regole previste per la morte di un beneficiario. Nel caso fosse previsto dal contratto un diritto in capo all'affidante alla restituzione al termine dell'affida-

mento, tale diritto passerebbe ai suoi eredi quale ordinario diritto patrimoniale. Altri poteri di cui egli sia stato titolare possono spettare a terzi per disposizioni previste dal contratto stesso o da successivo negozio, quindi al di fuori del quadro del diritto succes-

Note:

(21) A favore dell'affidatario, tuttavia, può essere pattuito un compenso o un rimborso.

(22) Ai Contratti di affidamento fiduciario non si applica, quindi, l'art. 2740 cod. civ. secondo comma: "le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge".

(23) Tale effetto potrebbe realizzarsi, ad esempio, prevedendo nel contratto la nomina di affidatari congiuntivi, con previsione di accrescimento della posizione contrattuale dell'affidatario deceduto a favore di quelli superstiti o di affidatari alternativi in via successiva, in entrambi i casi con efficacia *ex nunc*. Altrimenti, si può prevedere che gli eredi dell'affidatario deceduto rimangano conformati all'obbligazione fiduciaria di cui al programma destinatorio in attesa del ritrasferimento dei medesimi diritti e obbligazioni in capo al nuovo affidatario.

(24) Se il contratto richiedesse un trasferimento di beni all'affidatario senza corrispettivo, è indubbio che ciò comporterebbe una diminuzione del patrimonio dell'affidante. Se ciò avvenisse in danno ai creditori di quest'ultimo, varrebbero le normali forme di tutela previste dalla legge, quali ad esempio un'azione revocatoria. Da tale assunto se ne ricava che, salvo quanto previsto sopra, i beni affidati sono sottratti anche ai creditori dell'affidante. Vedi V. Roppo, contratto di affidamento fiduciario e "Valore di Garanzia" dei beni, *Dottrina e Problemi del notariato - Argomenti e Attualità, Rivista del Notariato LXVI, 2012, p. 1244.*

(25) L'affidatario potrà cedere o acquisire beni proprio in qualità di affidatario, manifestando la sua volontà e non quella dell'affidante, diversamente da quanto avviene nel mandato senza rappresentanza. Qualora egli non si manifesti nella sua veste di affidatario, è indubbio che egli risponda illimitatamente e personalmente di ogni obbligazione contratta. Il contratto di affidamento fiduciario, parallelamente, è da considerarsi alla stregua di "contratto normativo": i suoi estremi andranno richiamati in ciascun negozio dispositivo, che dovrà qualificare il soggetto che riceve quale affidatario fiduciario. A tal fine, è utile che l'affidamento fiduciario abbia una sua denominazione (ad es. "fondo Tizio").

(26) L'affidante può altresì ricoprire il ruolo di beneficiario qualora ciò rientri nella comune funzionalità del negozio gestorio: è il caso in cui egli si riservi il diritto di abitazione o di usufrutto sul bene immobile oggetto dell'affidamento.

(27) All'indipendenza di agire, necessaria per la configurazione del contratto di affidamento fiduciario, si accompagna necessariamente la fiduciarietà e le connesse obbligazioni fiduciarie. Queste ultime sono intese come nel diritto dei trust, e cioè come: indirizzamento della attività al solo vantaggio dei beneficiari; assenza di conflitti di interessi; buona fede. Tuttavia, è possibile che affidante ed affidatario attribuiscono ad altro soggetto il potere di compiere atti dispositivi sui beni affidati per la realizzazione del programma, soggetto che può agire anche nel proprio interesse o, diversamente, essere assolutamente disinteressato alla realizzazione del programma (in questo ultimo caso può definirsi "garante"). Tuttavia, è bene che tale ulteriore esercizio da parte del terzo non svuoti il potere dominicale dell'affidatario.

(28) In questo caso opera l'istituto della cessione del contratto di cui agli artt. 1406 e ss., laddove il consenso del contraente ceduto si dà preventivamente consentito nel contratto. Vedi M. Lupoi, *[supra]*, nota 6) par. 263.

sorio(29). Nel caso di contratti di affidamento fiduciario che tutelino interessi patrimoniali propri dell'affidante o in cui il programma destinatorio fosse passivo, la posizione dell'affidante alla sua morte passerebbe ai suoi eredi(30).

È evidente, quindi, che il programma destinatorio mantiene sempre una sua autonomia rispetto alle vicende personali delle parti(31).

I beneficiari dell'affidamento sono i soggetti a vantaggio dei quali va il programma destinatorio, sono cioè creditori "garantiti" dei beni o diritti affidati(32). Essi possono essere persone fisiche, anche se non ancora in vita, o persone giuridiche, sebbene non ancora costituite.

Si dividono in "beneficiari delle Utilità", ai quali vengono attribuiti vantaggi derivanti dai beni affidati e "beneficiari dei beni affidati", ai quali vengono trasferiti i beni affidati nel corso o al termine dell'affidamento quale completamento del programma destinatorio.

I soggetti che rientrano nella nozione di beneficiari sono suscettibili di mutare nel corso dell'affidamento, o possono mutare le rispettive posizioni soggettive. Essi sono o espressamente indicati o sono comunque successivamente individuabili, dall'affidante, dall'affidatario o da terzi, senza che tale individuazione pregiudichi il programma destinatorio, e tale indicazione può essere revocata, sempre che la successiva modifica sia funzionale al programma destinatorio(33).

Qualora il beneficiario non abbia diritti coercibili verso l'affidatario ma solo aspettative, queste ultime, nel caso egli sia defunto nel corso o al termine del contratto, non si trasmettono ai suoi eredi. La medesima condizione si verifica nel caso in cui la destinazione al beneficiario sia condizionata alla sua sopravvivenza nel corso o al termine dell'affidamento, o al verificarsi di altri eventi, ovvero quando la sua posizione abbia natura vitalizia.

■ La forma

Per quanto attiene la forma del contratto di affidamento fiduciario, non essendovi alcuna disposizione legislativa che regoli l'istituto, vi è tendenzialmente libertà di forma(34).

Tuttavia, è auspicabile che il contratto abbia quantomeno data certa e abbia, di conseguenza, forma scritta, financo ricoprire la forma dell'atto pubblico, ai fini di certezza giuridica, protezione e oppo-

nibilità ai terzi e quindi, in ultima analisi, di tutela reale della posizione giuridica affidata(35).

In particolare, grazie alla data certa, l'obbligazione dell'affidatario nei confronti dell'affidante prevale rispetto alle obbligazioni dell'affidatario verso i propri creditori, secondo la regola prevista per il mandato dagli artt. 1707 cod. civ. e 2915 cod. civ.

La data certa del contratto, tuttavia, può risultare inutile a garantire l'opponibilità dell'affidamento che abbia ad oggetto beni diversi da quelli originali, e quindi non menzionati né nel contratto né in successivi atti di trasferimento o di vincolo. In particolare, per le somme di danaro che siano "frutti" derivanti dal fondo, o il ricavato di operazioni compiute sui beni affidati, è possibile opporre ai creditori del possessore la destinazione delle stesse secondo le regole ordinarie sulla prova dei fatti giuridici, qualora la fonte negoziale e il titolo siano a costoro opponibili(36).

Note:

(29) È quindi utile prevedere già nel contratto che in caso di morte dell'affidante, ad esempio, la seguente dicitura: "i suoi diritti e poteri relativi all'esecuzione del programma destinatorio non passano in successione e vengono esercitati dal garante da lui nominato o successivamente sostituito".

(30) Vedi M. Lupoi, [supra, nota 6] pag 307 e ss.

(31) Tale fenomeno colloca il contratto di affidamento fiduciario fuori dall'ordinario contesto dei negozi gestori, i quali attribuiscono il massimo rilievo alla persona obbligata, per prediligere il programma e la sua realizzazione.

(32) Non è necessario che i beneficiari esprimano alcun consenso, in particolare modo nei Contratti di affidamento fiduciario cd. "famigliari". Anzi, un eventuale consenso potrebbe far nascere il sospetto circa l'esistenza di un patto successorio. Al contrario, il consenso può rivelarsi utile nei Contratti di affidamento fiduciario di tipo commerciale.

(33) Vedi M. Lupoi, [supra, nota 6] par. 200, 238-245.

(34) Il contratto di affidamento fiduciario ben può essere solamente verbale, non essendoci il vincolo della forma scritta imposto dalla Convenzione de l'Aja per i trust. Può pertanto rimanere anche segreto tra le parti, pur essendo sconsigliato nel caso in cui i beni affidati siano iscritti in pubblici registri.

(35) L'affidamento fiduciario trova le sue radici in un atto di fiducia il quale, necessariamente, è fenomeno pre-giuridico, talché, appalesandosi, si rende negozialmente vincolante e quindi giuridicamente esistente, senza più la necessità di ricorrere alla simulazione negoziale e recuperando così il concetto di "fiducia" così come intesa nella nostra millenaria cultura giuridica.

(36) Nel caso in cui l'affidante trasferisca posizioni soggettive all'affidatario, ogni controversia fra l'affidatario e un acquirente dell'affidante è sottoposta alle ordinarie regole circolatorie del diritto civile, trovando quindi applicazione le norme, circa i profili di efficacia, della cessione dei crediti rispetto al creditore ceduto e ai terzi (artt. 1264 e 1265 cod. civ.). Nel caso di pignoramento di somme o beni mobili oggetto di affidamento fiduciario, invece, l'affidatario può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., mentre i beneficiari che siano titolari di diritti sui beni affidati o specifiche utilità possono agire contro i creditori dell'affidatario per mezzo dell'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ.

Per ovviare alle difficoltà inerenti all'opponibilità del vincolo, anche i negozi modificativi dei beni affidati dovrebbero avere data certa, ed il contratto di affidamento fiduciario dovrebbe essere collegato ad apposito conto corrente bancario menzionante l'affidamento, al quale ogni trasferimento relativo al fondo stesso fosse riconducibile.

Per i beni immobili e mobili registrati è auspicata la trascrizione dello stesso contratto che renda nota la "destinazione" del bene, con unica nota contenente due unità negoziali, la prima riferita al trasferimento del bene contro l'affidante ed a favore dell'affidatario e la seconda contro lo stesso affidatario per rendere noto il vincolo di destinazione⁽³⁷⁾.

■ I meccanismi di tutela

Veniamo ora ai meccanismi di tutela normalmente previsti nel contratto di affidamento fiduciario. Che cosa accadrebbe, infatti, se una delle parti non rispettasse quanto ivi convenuto? Quali le azioni esperibili contro la parte inadempiente?

Possiamo subito anticipare che il contratto di affidamento fiduciario non ammette la risoluzione per inadempimento, e ciò per un semplice motivo: un'eventuale risoluzione per inadempimento (dell'affidatario) porrebbe nel nulla il contratto stesso, ed essendo il programma destinatorio causa del contratto, sarebbe del tutto contraddittorio consentire di annullare il programma, e quindi compromettere l'intero contratto, per "colpa" esclusivamente di una parte.

Difatti, i contratti di affidamento fiduciari si basano sul principio di "autotutela" che consente che, dinanzi ad un comportamento "illecito" dell'affidatario fiduciario, egli venga semplicemente sostituito con altro affidatario che sappia rispettare il programma, assicurando così la continuazione del contratto e l'attuazione del programma per mezzo di diverso affidatario.

Per lo stesso motivo l'affidatario non può richiedere un'azione di risoluzione per eccessiva onerosità, qualora l'obbligazione fosse per lui oltremodo gravosa, poiché ciò porrebbe – ancora una volta – in pericolo il programma destinatorio. Peraltro egli può sempre richiedere un compenso, anche se non inizialmente convenuto, e può liberarsi dalle proprie obbligazioni trasferendo i beni ad altro affidatario⁽³⁸⁾.

La soluzione alle problematiche qui in esame non

può allora che consistere, così come poc'anzi ricordato, in meccanismi di autotutela del contratto da questo stesso previsti per il compimento del programma destinatorio.

Nei confronti dell'affidatario, sia l'affidante sia i beneficiari hanno a disposizione numerosi strumenti di tutela. Possono esercitare i poteri inerenti alla realizzazione del programma destinatorio (se il contratto abbia attribuito specifici poteri all'affidante e/o a soggetti da questo scelti), o sostituire l'affidatario previa liberatoria.

I beneficiari, in particolare, possono agire direttamente, qualora si ritengano parti lese – sia in via contrattuale che extracontrattuale – contro l'affidatario che abbia agito in violazione delle sue obbligazioni, e contestualmente richiedere il risarcimento del danno subito personalmente. Possono altresì esercitare l'azione di adempimento.

Con riferimento ai beni mobili, sia i beneficiari che l'affidante che il soggetto che abbia trasferito il bene all'affidatario possono ricorrere alle azioni di annullamento e all'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.

■ Il regime tributario

Per quanto riguarda il regime tributario dei contratti di affidamento fiduciario, è necessario preventivamente dividere questi ultimi in due categorie. Nel cd. contratto di affidamento fiduciario "opaco"⁽³⁹⁾, dove i beneficiari non sono individuati, lo stesso contratto acquista autonoma soggettività tributaria in applicazione dell'art. 73 comma 2 TUIR, risultando così l'unico soggetto passivo di imposta IRES. In questo caso, il reddito generato deve essere determinato dall'affidatario separatamente per ciascun periodo d'imposta. Le successive distribuzioni ai beneficiari dei redditi maturati in capo al contratto di affidamento fiduciario non sono tassabili in capo agli stessi beneficiari per effetto della loro mancanza

Note:

(37) Vedi, ad esempio, nota di trascrizione a cura del Notaio E. Corallo in [http://www.notaioermannocorallo.it/doc.3.7.1\(trascrizione.Mondovi\).pdf](http://www.notaioermannocorallo.it/doc.3.7.1(trascrizione.Mondovi).pdf).

(38) Per una disamina sul principio di autotutela si veda M. Lupoi, [supra, nota 6] p. 289-290, 295-296.

(39) La terminologia qui impiegata (e mi riferisco agli aggettivi "opaco" e "trasparente") è la medesima utilizzata per i trusts in tema di capacità contributiva.

di natura reddituale in senso tecnico, evitandosi così una inaccettabile duplicazione di imposizione a fronte di un unico presupposto⁽⁴⁰⁾.

Nel cd. contratto di affidamento fiduciario “trasparente”, invece, essendovi dei beneficiari di reddito individuati, viene a mancare il carattere di autonomia soggettività passiva posto dall’art. 73 comma 2 TUIR. Ne consegue che i redditi maturati devono essere dichiarati da coloro i quali hanno il diritto pieno e incondizionato a riceverli. Tuttavia, il carattere di trasparenza può verificarsi per tutti o solo per taluni dei redditi che maturano in relazione al fondo, ovvero in taluni periodi d’imposta e non in altri. Anche il contratto di affidamento fiduciario, quindi, può essere contemporaneamente o alternativamente “opaco” o “trasparente”.

Nei Contratti trasparenti, i redditi immediatamente spettanti ai beneficiari sono considerati come direttamente maturati in capo agli stessi, in misura pari al diritto di ciascuno di essi. Tali redditi, quindi, mantengono in capo ai beneficiari la natura originaria della fonte del reddito. In altri termini il beneficiario possiede “una capacità contributiva attuale”⁽⁴¹⁾. Si può dire quindi che ai fini fiscali il contratto di affidamento fiduciario, in questo specifico caso, sia “inesistente”⁽⁴²⁾.

Fatte queste premesse, veniamo ora al caso oggetto del nostro approfondimento e che ha portato alla pronuncia del provvedimento qui in esame, che vede come beneficiario un soggetto privo di autonomia, cui i familiari sentono la necessità di garantire un futuro sicuro e garantito, in special modo sotto il profilo economico e patrimoniale.

■ Il contratto di affidamento fiduciario “X”: la fattispecie

X è un giovane ragazzo vittima di un incidente stradale molto grave, a causa del quale ha riportato, dopo un lungo stato di coma, notevoli deficit mentali e psichici.

Tali deficit non gli permettono alcuna autosufficienza, né personale né patrimoniale ed in particolar modo lo rendono incapace di provvedere a se stesso e di gestire l’ingente somma di danaro che gli è stata liquidata a titolo di risarcimento del danno derivante dal suddetto sinistro. Per tale motivo il Giudice Tutelare di Genova ha nominato il padre B. suo Amministratore di Sostegno.

La situazione familiare, per la sua complessità,

non può che aumentare le difficoltà inerenti alla tutela di X. I suoi genitori sono, infatti, divorziati e il padre da qualche tempo ha una nuova compagna che desidererebbe sposare a breve e con la quale vorrebbe andare a convivere.

Dal giorno dell’incidente, tuttavia, è proprio il padre che accudisce quotidianamente X ma, date le sue nuove necessità personali, ha deciso che è giunto il momento di “cambiare rotta” e predisporre scientemente le basi per un futuro migliore del figlio, senza dover per questo sacrificare le proprie personali aspirazioni di vita.

Il padre è proprietario di due unità immobiliari contigue, una delle quali è abitata dallo stesso e dal figlio e su cui grava un’ipoteca a garanzia di un mutuo bancario contratto al fine di acquistarne la piena proprietà dalla madre di X in sede di separazione consensuale.

Gestisce, inoltre, la cospicua somma liquidata a titolo di risarcimento danni di cui X è titolare.

Come poter quindi temperare, da un lato, la necessità di salvaguardare tale patrimonio e le esigenze di vita e mantenimento di X, e dall’altro il legittimo desiderio che X divenga un giorno autonomo e possa responsabilmente proseguire nella gestione di tale patrimonio?

Per rispondere a tale quesito il padre si rivolge quindi al Notaio che, vagliate tutte le possibili alternative, propone la stipula a favore di X di un contratto di affidamento fiduciario, istituito, questo, facilmente rispondente alle esigenze del caso di specie.

Le finalità auspiccate in tale circostanza, come accennato poc’anzi, sono quelle di garantire a X il mantenimento del tenore di vita cui è stato abituato, nonché ogni cura atta a fargli superare la condizione di debolezza in cui versa. Una gestione e amministrazione dinamica del patrimonio (il cd. fondo affidato, costituito dai beni affidati, e cioè dalle due unità immobiliari e dai capitali di cui X è titolare, e da even-

Note:

(40) Vedi S. Marchese, Trusts e Imposizione sul Reddito: alcune riflessioni, in questa Rivista, 2001, p. 5. Vedi anche M. Lupoi, L’Agenzia delle Entrate e i principi sulla fiscalità dei trust, in *Corr. Trib.*, 2007, n. 34, p. 497.

(41) Vedi Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, Interpello 903-151/2012.

(42) Vedi A. Vasapolli e G. Vasapolli, Prime brevi considerazioni in merito al regime tributario dei contratti di affidamento fiduciario, in questa Rivista, 2013, p. 8.

tuali futuri frutti), appare dunque strumento necessario a realizzare le suddette finalità.

La condizione auspicata è che X possa un giorno raggiungere una condizione di stabile equilibrio psico-fisico e di autonomia, anche psico-affettiva, tale da renderlo capace di occuparsi della gestione dei suoi beni con coscienza e responsabilità⁽⁴³⁾. Al verificarsi della condizione auspicata, X otterrebbe il fondo affidato libero da ogni vincolo.

Nell'attesa che la detta condizione si realizzi, tuttavia, il padre desidera che X, *in primis*, acquisti il diritto di abitazione vitalizio su una delle due unità immobiliari, previa corresponsione da parte di X stesso della somma di Euro 45.000, somma che corrisponde a quanto necessario per estinguere il mutuo gravante sull'unità immobiliare e che sarà ottenuta a seguito della liquidazione di un investimento di titolarità di X presso le Poste Italiane s.p.a.

Secondariamente, il padre ritiene sia opportuno stipulare proprio il contratto di affidamento fiduciario, di cui X sarà il beneficiario.

Tale contratto prevede che il padre, in qualità di affidante, rimetta alla madre di X, G., nominata affidatario fiduciario, l'obbligo di realizzare a vantaggio del figlio un programma che possa permettere di conseguire le finalità di cui sopra, sotto il controllo di un garante (che, nel caso di specie, è lo stesso affidante).

La madre si avvarrebbe *ex contractu* del fondo affidato e delle posizioni giuridiche soggettive trasferite dall'ex coniuge in qualità di affidante⁽⁴⁴⁾: così che, come già detto, al termine del contratto, coincidente con l'acquisizione da parte di X della condizione auspicata, lo stesso ottenga il fondo affidato libero da ogni vincolo.

Per valutare le motivazioni che hanno spinto il Signor B. a stipulare un contratto di affidamento fiduciario in favore del figlio, tuttavia, non vi sono solo le condizioni psico-fisiche di X stesso, ma altresì motivazioni afferenti questioni prettamente giuridiche.

Innanzitutto, come viene ricordato nel ricorso presentato dal padre di X, la possibilità di realizzare il trasferimento di proprietà delle due unità immobiliari al figlio per il tramite della donazione è risultato inidoneo non solo per le caratteristiche precipue di tale istituto (la condanna dell'immobile ad una sostanziale incommerciabilità ventennale, il rischio di un'eventuale revoca *ex art.* 803 cod. civ., la non opponibilità del vincolo ai creditori del donatario sono i rischi più tipici), ma altresì per le condizioni di X, il

quale si trova in una posizione di fragilità e vulnerabilità psico-fisica, tali da poter compromettere le sorti del suo patrimonio immobiliare.

L'istituto del trust non sembra essere stato preso in considerazione dalle parti. Si può ipotizzare, alla luce delle considerazioni precedentemente sviluppate, che la scelta diretta alla stipula di un contratto di affidamento fiduciario sia la dimostrazione che le parti confidano nelle possibilità offerte dal nostro diritto o, perlomeno, che esse intendono aggirare le difficoltà inerenti alla conoscenza di un diritto straniero quale quello che disciplina il trust.

Neppure gli istituti del mandato e del testamento vengono valutati, in quanto probabilmente considerate "scatole" preconfezionate, rigide ed estremamente povere di contenuti, inadeguate rispetto alla volontà del padre circa le esigenze del figlio, esigenze che, peraltro, non trovano nella morte del Signor B. né un termine causale né un termine finale.

Ecco allora che l'istituto del contratto di affidamento fiduciario spicca per la sua malleabilità, tanto è aperto e disposto all'autonomia dei privati, predisposto per natura a soddisfare le più disparate necessità che possano essere riconducibili alla sfera della *fiducia*, così come intesa tradizionalmente nella nostra storia giuridica, prima che venisse degradata a mera interposizione⁽⁴⁵⁾.

Nel caso di specie, tale istituto consente di ottenere molteplici vantaggi ed in particolar modo si distingue (*in melius*) dall'Amministrazione di Sostegno in quanto permette di segregare il fondo affidato, separandolo così dal patrimonio dell'affidatario. Come

Note:

(43) Nel caso di specie si individuano come funzioni dell'affidamento quella assicurativa e quella di adempimento. Per una disamina sulle diverse funzioni dell'affidamento vedi M. Lupoi, *supra*, nota 6] par. 231.

(44) Con l'espressione "avvalersi del fondo affidato" si delimita l'esigibilità delle obbligazioni nei termini individuati dal rapporto tra "realizzazione del programma" e "mezzi a disposizione", e si individua altresì la funzionalità della titolarità del fondo affidato in capo all'affidatario. L'affidatario fiduciario è quindi titolare di posizioni giuridiche soggettive perché ciò è strumentale all'attuazione del programma nell'interesse altrui (dell'affidante ma, soprattutto, del beneficiario). Come già detto, infatti, gli effetti del contratto di affidamento fiduciario sui beni affidati sono di tipo segregativo del fondo e di non confusione tra il fondo stesso e il patrimonio dell'affidatario, non potendo i beni affidati considerarsi "suoi" (cioè dell'affidatario) secondo il significato dell'aggettivo possessivo previsto dall'art. 2740 cod. civ. Il titolo di proprietà che, alla fine del contratto, riceverà il beneficiario è, invece, ordinario, in quanto ormai il programma è stato realizzato, con conseguente applicazione dell'art. 2740 cod. civ.

(45) Per una trattazione esaustiva sul negozio fiduciario e negozio simulato vedi M. Lupoi, *supra*, nota 6] p. 221 e ss.

già visto, i creditori di quest'ultimo non potranno aggredirlo, né il fondo o i suoi frutti formeranno mai oggetto della successione ereditaria dell'affidatario. Essi potranno formare oggetto di esecuzione solo in relazione a debiti contratti per la realizzazione del programma di affidamento fiduciario.

Al contempo, il contratto garantisce una amministrazione dinamica del fondo affidato secondo un programma pensato e disegnato esclusivamente sulle finalità di tutela di X, e che formano oggetto di obbligazione per l'affidatario. Tanto che possiamo parlare di diritto di proprietà funzionale alla realizzazione del programma per il quale il contratto è stato stipulato.

Da ciò discende, inoltre, il carattere di temporaneità dell'appartenenza, in quanto il contratto di affidamento fiduciario termina allorquando l'affidatario, con il consenso del garante, dichiara il raggiungimento da parte di X della condizione auspicata, oppure quando venga a mancare lo stesso beneficiario. Nel primo caso la titolarità del fondo affidato passerà a X dalle mani dell'affidatario senza soluzione di continuità, grazie all'utilizzo della condizione risolutiva con efficacia *ex nunc*.

Inoltre, il contratto consente di poter prescindere dall'ottenimento di provvedimenti autorizzativi al fine del compimento di atti di straordinaria amministrazione, senza tuttavia rinunciare alla vigilanza di un garante (il quale può sostituire l'affidatario) e a modalità di autotutela proprie dell'istituto dell'affidamento fiduciario, tra cui un meccanismo prestabilito di sostituzione dell'affidatario fiduciario nel caso di morte, incapacità, rinuncia o revoca di questi che garantisca continuità e completa realizzazione del programma.

Da ultimo, ma non per importanza, solo il contratto di affidamento fiduciario impedisce che i beni affidati siano aggredibili da possibili creditori di X ma al contempo garantisce che egli possa godere dei frutti o di parte di essi.

Ma non è tutto. Come già detto, il Signor B. ricopre nella vicenda un triplice ruolo: padre; Amministratore di Sostegno del figlio X (il quale, dal canto suo, percepisce tale situazione come una gravosa ingerenza nella sua sfera privata dovuta esclusivamente alla instabilità delle sue condizioni psico-fisiche); proprietario dei beni che intende cedere al figlio.

Ciò lo pone in una delicata situazione di "conflicto di interessi" relativamente alle attività necessarie

per conseguire le generose finalità a favore del figlio, tanto che si rende necessaria la previsione di ulteriori figure di fiducia, che possano agire per entrambi i soggetti.

Ed è proprio per questo motivo che il padre si rivolge al Giudice Tutelare di Genova, chiedendo che la Signora M., zia materna di X, venga nominata Curatore Speciale e possa quindi agire in nome e per conto del nipote.

In particolare, il padre richiede che ella sia autorizzata a compiere una serie di attività necessarie, quali: stipulare il contratto di affidamento fiduciario (il quale sarà oggetto di approvazione preventiva dello stesso Giudice Tutelare); far ottenere a X il diritto di abitazione vitalizio su una delle due unità immobiliari, dopo che questi avrà corrisposto la somma di Euro 45.000; provvedere successivamente all'estinzione del mutuo; quindi, che ella possa intervenire, in nome e per conto di X, al rogito portante la costituzione di detto diritto di abitazione vitalizio, nonché del contratto di affidamento fiduciario, accentuandone così i vantaggi patrimoniali derivanti a favore di X ed, in particolare, l'appartenenza del fondo affidato al termine finale della durata del contratto stesso.

Da ultimo, il Signor B. richiede che il Curatore Speciale lo autorizzi, in qualità di Amministratore di Sostegno, a conferire al fondo affidato, mediante trasferimento all'affidatario fiduciario, i capitali derivanti da risarcimento del danno subito da X nonché il capitale che deriverà dalla liquidazione del già menzionato investimento.

In questo modo il padre di X garantisce che le operazioni prodromiche alla stipula del contratto, nonché la stipula del contratto stesso, siano affidate a persone di fiducia che hanno a cura gli interessi ed il benessere di X, pur mantenendo una certa "neutralità" di ruolo, non tanto psicologica quanto giuridica, indispensabile per dissipare qualunque sospetto circa la liceità dei trasferimenti.

È bene notare, inoltre, come in questo panorama si distinguano due trasferimenti di beni: il primo, da affidante ad affidatario e riguardante i beni immobili (trasferimento che verrà successivamente trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, con annotazione a margine delle generalità dell'affidatario e vincolo di destinazione *ex art. 2645 ter cod. civ.*, cui seguirà la concessione, a favore del fondo affidato, di un codice fiscale), soggetto ad imposta sulle donazioni con applicazione delle aliquote e franchigie

proprie del rapporto esistente tra affidante e beneficiario finale(46). Il secondo trasferimento, da beneficiario ad affidatario, riguarda invece i beni mobili di cui lo stesso X è titolare e che, non comportando alcun arricchimento per l'affidatario, è esente da qualunque imposta sebbene soggetto a registrazione.

Il Giudice Tutelare di Genova nomina quindi con decreto - a cui conferisce efficacia immediata *ex art.* 741 cod. proc. civ. - la Signora M. quale Curatore Speciale di X, cui è seguito il giuramento della stessa che ha accettato l'incarico.

■ Il contratto

Il contratto di affidamento fiduciario stipulato dinanzi al Notaio a favore di X si configura quale atto complesso che consta di una premessa(47) (la medesima presente nel ricorso per la nomina del Curatore Speciale) e tre negozi giuridici.

Alla premessa segue il primo negozio che è, per l'appunto, la costituzione del diritto di abitazione vitalizio in favore di X dietro corrispettivo della somma che viene versata ad estinzione completa del debito garantito da ipoteca sullo stesso immobile in oggetto a cura del Curatore Speciale.

Il secondo negozio è quello del contratto di affidamento fiduciario vero e proprio, il quale prevede che l'affidatario Signora G. si avvalga temporaneamente del fondo affidato e dei suoi frutti per l'attuazione del programma di affidamento fiduciario, così come commesso irrevocabilmente dall'affidante.

Le caratteristiche generali del contratto di affidamento fiduciario a favore di X sono le seguenti.

L'affidatario fiduciario esercita i propri poteri fiduciari tenendo conto delle indicazioni dell'affidante (o del garante) e scegliendone le modalità di attuazione. Assume quindi espressamente un'obbligazione sia verso l'affidante sia verso il beneficiario di vantaggi patrimoniali derivanti dal contratto, obbligazione che sarà eventualmente a carico di ogni successivo soggetto che subentri nella sua posizione contrattuale.

Custodisce il fondo (qui denominato "fondo X"), ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza ed il possesso nonché, quando possibile, il suo valore nel tempo. Ne risponde per le eventuali perdite a lui imputabili e, in questo caso, è tenuto altresì al suo ripristino, così come risponde del danno cagionato a coloro che siano destinatari di vantaggi patrimoniali derivanti dal contratto.

Su consenso dell'affidante compie i negozi elencati nell'art. 375 cod. civ. nella medesima forma che il negozio deve rivestire, fino al termine finale del contratto.

L'affidatario mantiene una contabilità curata, trascrive l'inventario ed il rendiconto nel libro degli eventi.

È previsto che abbia diritto al compenso solo nel caso in cui non sia madre o parente in linea retta di X.

X (il quale, in questo caso, è sia "beneficiario delle utilità" sia "beneficiario dei beni affidati"), nella persona del curatore speciale, accetta i vantaggi patrimoniali che il contratto stabilisce in suo favore, dichiarando di voler quindi ricevere, al termine finale del contratto, il fondo affidato scevro da qualsiasi vincolo. Il fondo, nel caso X venga a mancare, sarà oggetto della successione ereditaria di quest'ultimo(48).

Altresì, il Notaio prevede correttamente alcune norme di tutela delle parti del contratto come, ad esempio, quella riguardante i poteri fiduciari di garante ed affidatario fiduciario secondo cui essi, pur

Note:

(46) Tale impostazione, che rende irrilevanti per l'imposta di donazione le successive attribuzioni ai beneficiari finali al termine della durata dell'affidamento, è stata oggetto di interpello sul quale in data 21 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria - Ufficio di Consulenza - ha espressamente dichiarato che "nella fattispecie in esame di affidamento fiduciario stipulato a vantaggio di uno o più beneficiari individuati o finali, in cui il rapporto di parentela con l'affidante sia determinato, l'aliquota di imposta di successione e di donazione si applica con riferimento al rapporto parentale tra l'affidante ed i beneficiari, essendo influente il rapporto tra l'affidante e l'affidatario. Ne discende che l'ulteriore trasferimento ai beneficiari dei beni vincolati nel fondo non realizza, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti, sono già stati sottoposti ad imposizione al momento della segregazione nel fondo a beneficio dei beneficiari". Vedi Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, Interpello 903-31/2011.

(47) Sia nei Contratti di affidamento fiduciario (così come nei trust interni) le premesse dell'atto rivestono notevole importanza, in quanto esplicano le ragioni del programma destinatorio alla cui attuazione è preposto lo stesso contratto. Esse sono altresì importanti ai fini tributari, tanto per le imposte indirette che per le imposte dirette. Per quanto riguarda le prime, le premesse aiutano ad indirizzare verso l'imposta sulle successioni e donazioni piuttosto che verso l'imposta di registro (o Iva); per quanto riguarda le seconde, si palesa o meno l'insorgenza dei presupposti delle imposte sui redditi.

(48) Nel caso di specie è previsto espressamente, infatti, che i beni affidati siano oggetto di successione ereditaria del beneficiario. Tuttavia, non necessariamente in tutti i contratti di affidamento fiduciario è prevista tale clausola, poiché la caduta in successione o meno del fondo affidato, con riferimento alla morte del beneficiario, dipenderà dalla finalità di ciascun specifico contratto di affidamento fiduciario rispetto alle circostanze disciplinate.

agendo con discrezionalità assoluta secondo le circostanze, devono anteporre gli interessi altrui ai propri e agire nell'esclusivo interesse dei soggetti titolari di diritti nei loro confronti o a vantaggio dei quali il potere è stato attribuito o di coloro fra essi che, legittimati a scegliere, essi ritengono di avvantaggiare.

Vi è, inoltre, una norma che stabilisce l'esonero da responsabilità per il titolare di un potere fiduciario o per il destinatario di obbligazioni fiduciarie, nel caso in cui altro soggetto abbia loro impartito regole riguardanti il suddetto potere od obbligazione, nel caso in cui essi abbiano usato l'ordinaria diligenza.

Ancora, nel contratto *de quo* vi è la disciplina circa le modalità di prestazione del consenso e del parere, la forma degli atti e il modo delle comunicazioni, la revocabilità degli atti, nonché il divieto di conflitto di interessi per il soggetto titolare di un potere fiduciario e il relativo divieto di avvantaggiare sé od altri o di entrare in contatto con determinate persone previste dal contratto, salvo il caso in cui il garante acconsenta.

Il contratto include altresì una norma sull'improprio esercizio di un potere fiduciario, prevedendo così l'invalidità, la non opponibilità ai soggetti legittimati a dolersene e l'eliminazione degli effetti di tutti quegli atti compiuti nell'esercizio di un potere che non spettava a chi ha agito o compiuti in violazione di quanto previsto dal contratto.

Inoltre è previsto che l'affidatario fiduciario, per mezzo di atto con sottoscrizione autenticata, possa sostituire altri a se stesso nella propria posizione contrattuale, previo consenso dell'affidante (o del garante)(49).

L'affidante, dal canto suo, è autorizzato a sostituire in qualunque momento l'affidatario nelle medesime modalità di cui sopra. Questo meccanismo permette che non si determini mai un momento in cui il fondo affidato non abbia una titolarità.

Il ruolo di garante (ricoperto in questo caso dallo stesso padre di X), garantisce che il contratto sia eseguito nei modi ivi previsti, che l'affidatario adempia le proprie obbligazioni e che la legge regolatrice del contratto o quella applicabile ad uno specifico atto non sia violata. In caso contrario, può agire in giudizio. In qualità di garante risponde del danno che il mancato o improprio esercizio dei suoi poteri abbia cagionato, ma solo in caso di dolo grave o mala fede.

E giungiamo finalmente al terzo negozio, quello relativo al trasferimento immobiliare e mobiliare. Nel primo, il Signor B., nella sua qualità di affidante,

trasferisce alla Signora G., nella sua qualità di affidatario, la piena proprietà delle due unità immobiliari, di cui una gravata dal diritto di abitazione a favore di X in forza del primo negozio del contratto.

Al fine di dare idonea pubblicità agli effetti di tale atto e, in particolare, ai fini dell'opponibilità del trasferimento dei diritti reali, si fa ricorso alla formalità della trascrizione ai sensi dell'art. 2643 cod. civ., eseguita "a favore" del fondo X e "contro" l'affidante B.

Al fine di chiarire la natura del negozio posto in essere, da un lato, all'interno della Sezione A, nel campo "Dati relativi alla convenzione" si è utilizzato il codice generico 100 ed il negozio è stato descritto in termini di "Trasferimento di diritti reali a fondo affidato ad affidatario fiduciario", dall'altro si è opportunamente riportato, nella Sezione D, il contenuto dell'atto fiduciario.

Nel secondo, X, in persona del Curatore Speciale, trasferisce alla Madre, in qualità di affidatario, la proprietà dell'ingente capitale di sua titolarità mediante consegna di due assegni circolari non trasferibili. Tale trasferimento, non avendo finalità liberali, è escluso dall'ambito di applicazione dell'imposta di successione e donazione. Tantomeno comporta alcun arricchimento nei confronti dell'affidatario o in capo a X, e di conseguenza non costituisce alcuna manifestazione di capacità contributiva sulla quale si fonda il presupposto impositivo dell'imposta proporzionale di registro.

Il testo del contratto di affidamento fiduciario in favore di X veniva successivamente allegato al ricorso presentato dalla Signora M., in qualità di Curatore Speciale di X, con il quale ella chiedeva che il Giudice Tutelare di Genova ne approvasse il contenuto e quindi la autorizzasse ad intervenire in nome e per conto di X così come compiutamente descritto nel contratto.

■ Conclusioni

Il contratto di affidamento fiduciario comporta numerosi vantaggi, che appaiono evidenti alla luce di quanto sopra descritto. Esso rappresenta un utile strumento di azione (e non già di mero scudo), giac-

Nota:

(49) In tal caso troveranno applicazione gli artt. 1406, 1407 primo comma, 1408 secondo comma, 1409, 1410 secondo comma cod. civ.

ché l'effetto segregativo senza limitazioni che l'affidamento fiduciario comporta è necessario affinché i beni non siano distolti dalla finalità alla quale l'attività è preordinata e quindi, in ultima analisi, dall'attuazione del programma. Così come lo è il carattere di temporaneità della titolarità che l'affidatario ha sui beni.

In particolare, la realizzazione giuridica degli effetti individuati dall'affidante delinea uno strumento avente efficacia *inter vivos*, in grado di rendere l'esistente fiducia fondamento di un rapporto obbligatorio, peraltro vincolante giuridicamente, che consente di:

- fruire delle potenzialità di un patrimonio nell'ambito di una gestione dinamica che ne permetta la trasformazione, essendo e rimanendo il suo valore vincolato alla destinazione;
- determinare un effetto segregativo dello stesso patrimonio;
- prevedere meccanismi di autotutela atti ad escludere la problematicità derivante dal conflitto di interessi ed a ovviare all'inadeguatezza dei rimedi previsti dall'ordinamento in ipotesi di inadempimento;
- garantire la realizzazione del programma destinatorio e la continuità nella titolarità del ruolo dell'affidatario fiduciario, affinché il patrimonio passi senza soluzione di continuità al beneficiario finale.

Le potenzialità del contratto di affidamento fiduciario, tuttavia, non sono tutte qui. Esso non solo consente di colmare un *gap* giuridico di disciplina di talune situazioni meritevoli di tutela che altrimenti rimarrebbero prive di interlocutore nell'ambito del nostro diritto civile, tanto da assurgere a nuovo strumento di gestione, amministrazione e protezione dei patrimoni. Consente altresì di superare il grave svantaggio del trust, ovvero quello di dover essere necessariamente disciplinato da una legge straniera, da scegliersi tra le numerose esistenti, lontana dalla nostra tradizione giuridica e difficilmente comprensibile ai più, financo agli "addetti ai lavori".

Il contratto di affidamento fiduciario, quindi, consente di produrre gli stessi effetti prodotti dal trust, sia dal punto di vista prettamente civilistico che fiscale, con l'enorme vantaggio di operare in termini di assoluta conoscibilità e familiarità della fonte regolatrice, e quindi in piena competitività.

I professionisti che volessero avvicinarsi all'istituto, quindi, necessariamente dovrebbero partire dal trust, per poi discostarsene per riprendere le valenze

dell'affidamento fiduciario in un'ottica di diritto civile.

La nuova legge di San Marino costituisce un tassello significativo per la costruzione della figura, forse addirittura la consacrazione del contratto di affidamento fiduciario. Se non altro, la premessa per un futuro sviluppo legislativo dell'istituto nel nostro paese, sviluppo che taluni ritengono peraltro solo eventuale o addirittura superfluo, poiché il negozio di fiducia già esiste, nei termini così come qui descritti, nel nostro codice civile.

Si potrebbe inoltre ottimisticamente ritenere che il contratto di affidamento fiduciario contenga tutti gli elementi necessari per essere "esportato" e divenire materia di ordinamenti giuridici stranieri, assurgendo così a valido mezzo per avviare un dialogo nuovo, di origine esclusivamente italiana, nell'ambito della dottrina di paesi europei, e non solo.